

DANILA CERTOSINO

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA PENALE

INDICE

PREMESSA	p. 1
----------	------

CAPITOLO PRIMO

IL PARADIGMA RIPARATIVO-CONCILIATIVO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO SOVRANAZIONALE

Sezione I

LA RESTORATIVE JUSTICE

1. Nozione e inquadramento giuridico	p. 18
2. (<i>Segue</i>): gli obiettivi	p. 23
3. La riscoperta del ruolo della vittima e la valorizzazione negli atti internazionali: le Risoluzioni delle Nazioni Unite	p. 25
4. (<i>Segue</i>): le Raccomandazioni e le Convenzioni del Consiglio d'Europa	p. 29
5. L'attenzione alla vittima negli atti dell'Unione europea: la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione sulla posizione della vittima nel procedimento penale	p. 32
6. (<i>Segue</i>): il successivo rafforzamento di tutela	p. 37
7. (<i>Segue</i>): gli strumenti di protezione delle vittime "particolarmente vulnerabili"	p. 39

Sezione II

TECNICHE E STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1. La mediazione penale	p. 44
2. Il <i>Family Group Conferencing</i> e il <i>Circle Sentencing</i>	p. 52

CAPITOLO SECONDO

MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE

1. Un rapporto *in fieri* _____ p. 56
2. Tecniche mediative e principi costituzionali:
l'obbligatorietà dell'azione penale _____ p. 61
3. (*Segue*): gli altri valori processuali _____ p. 63
4. Caratteristiche della mediazione _____ p. 67
5. Monitoraggio e analisi delle attività di mediazione _____ p. 70
6. Spazi e luoghi dell'intervento _____ p. 72
7. Il ruolo del mediatore _____ p. 74
8. (*Segue*): la formazione professionale _____ p. 78

CAPITOLO TERZO

I MODELLI

Sezione I

LA MEDIAZIONE NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

1. Finalismo rieducativo del procedimento minorile e paradigma riparativo __ p. 81
2. Le sollecitazioni degli organismi internazionali all'utilizzo di tecniche conciliative _____ p. 86
3. La conciliazione in fase "preprocessuale" _____ p. 90
4. (*Segue*): esito positivo e formule decisorie _____ p. 95
5. L'approccio conciliativo-riparativo durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenne _____ p. 107

Sezione II

MEDIAZIONE E RIPARAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1. Lo spirito conciliativo come *leit motiv* del procedimento penale di pace_p. 122
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei reati procedibili a querela __p. 126
3. Il ruolo centrale della vittima del reato_____p. 134
4. L'influenza della mediazione nei percorsi alternativi: la particolare tenuità del fatto_____p. 141
5. (*Segue*): l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie _____p. 150

Sezione III

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA PENALE ORDINARIA

1. L'attività di conciliazione svolta dagli organi di polizia _____p. 163
2. Il tentativo di conciliazione davanti al tribunale in composizione monocratica _____p. 165
3. Messa alla prova degli adulti e pratiche di mediazione _____p. 169
4. Gli interventi durante la fase di esecuzione della pena _____p. 197
5. Prospettive di riforma: l'attuazione della delega sulla particolare tenuità del fatto_____p. 207
6. (*Segue*): lo schema di disegno di legge sull'estinzione del reato per condotte riparatorie _____p. 218

BIBLIOGRAFIA_____p. 221

PREMESSA

Da molti anni il sistema giudiziario italiano versa in una grave crisi di efficienza e funzionalità, che si traduce in crisi di credibilità della giustizia¹. A causa di questa drammatica situazione, il modello istituzionale e culturale dell'amministrazione della giustizia appare inadeguato rispetto alle esigenze culturali, politiche e sociali del nostro Paese e, conseguentemente, il processo penale si rivela non in grado di garantire quella tempestività e quella efficienza che sono direttamente funzionali non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione dei comportamenti penalmente illeciti.

Ad essere completamente travolta è l'intera macchina giudiziaria: non soltanto la fase di accertamento della responsabilità, ma anche la fase di applicazione della pena e l'intero sistema sanzionatorio². Molteplici sono le cause che hanno generato questo fenomeno: l'eccessiva durata dei processi; la mancata certezza che all'enunciazione teorica della sanzione segua realmente una sua applicazione; l'aumento dei tassi di criminalità; la proliferazione dell'attività

¹ In argomento, v. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss.; G. CIANI, *La situazione della giustizia penale secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione: analisi e proposte*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 436 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 1 ss.; A.A. DALIA, *Le ragioni della crisi della giustizia penale*, in *Studi di diritto processuale penale*, a cura di A. A. DALIA, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss.; L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi-G. Palombarini, Roma, Donzelli, 2002, p. 9 ss.; L. KALB, *Crisi della giustizia penale e contributo del giurista*, in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 1, p. 1 ss.; L. MARINI-L. PEPINO, *Crisi di un modello o crisi del processo?*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 1017 ss.; R. ORLANDI, *Verità e giustizia: osservazioni di un processualista alla luce di recenti esperienze "conciliative"*, in AA.VV., *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio* (Atti del Convegno di studi, Como 13-14 maggio 2005), a cura di G. Mannozi-F. Ruggeri, Varese, Insubria University Press, 2007, p. 151 ss.; M. PELISSERO, *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 261 ss.; M. RONCO, *Crisi della giustizia: responsabilità della magistratura e della classe politica*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1116 ss.; M. VIETTI, *Crisi economica e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1 ss.

² Cfr. F. GIUNTA-R. ORLANDI-P. PITTARO-A. PRESUTTI, *L'effettività della sanzione penale*, Milano, Ipsoa, 1998; G. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 414 ss.; G. NEPPI MODONA, *Il sistema sanzionatorio: considerazioni in margine ad un recente schema di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 325 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, Giuffrè, 2011.

legislativa, con la continua creazione di nuove fattispecie incriminatrici; la situazione di sovraffollamento carcerario. Fenomeni tra loro concatenati, al cui apice si colloca il problema delle lungaggini processuali, che genera un forte senso di insoddisfazione sociale: risulta evidente che, quanto più la decisione si allontana dall'epoca del fatto oggetto di accertamento, tanto più diminuisce l'interesse della collettività alla riaffermazione dell'ordine giuridico violato.

L'eccessiva durata dei processi e il considerevole aumento dei reati che cadono ogni anno in prescrizione rendono dunque evidente come l'attuale sistema giudiziario sia inefficiente ed inefficace³. Al riguardo, l'"efficienza" deve essere intesa come criterio di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili in un dato momento storico in termini di personale, disponibilità economiche, strutture, tempi. Pertanto, operando un bilanciamento fra mezzi impiegati e risultati conseguiti, appare efficiente quel sistema processuale che, sulla base delle fonti esistenti, sia in grado di raggiungere anche risultati minimi⁴.

L'"efficacia" è, invece, la capacità di raggiungimento degli scopi prefissati: il processo penale può dirsi veramente efficace quando è in grado di «accertare i fatti e le eventuali responsabilità, con riferimento al tema formulato dall'accusa, attraverso l'impiego del metodo giurisdizionale, caratterizzato dal contraddittorio delle parti di fronte all'organo giudicante»⁵. Di conseguenza, «l'efficienza e l'efficacia devono essere il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni processo penale»⁶: se l'efficacia di un sistema è data dal rapporto obiettivi-risultati, dove l'obiettivo principale deve essere quello di garantire i principi fondamentali del giusto processo, al tempo stesso deve essere perseguita l'efficienza del sistema, tenendo in considerazione che anche la capacità di dare una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di un processo che sia "giusto"⁷.

³ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 2.

⁴ Una dettagliata analisi sull'argomento è realizzata da L. KALB, *La "ricostruzione orale" del fatto tra "efficienza" ed "efficacia" del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁵ Così V. GREVI, *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale* in AA.VV., *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, a cura di L. LANFRANCHI, Roma, Istituto di Enciclopedia italiana, 1997, p. 282.

⁶ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 8.

⁷ In questi termini, v., ancora, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 8.

Come evidenziato in dottrina, strettamente connesso al principio dell'efficienza è quello della "ragionevole durata" del processo⁸: «solo un processo in grado di assicurare una sanzione effettiva e relativamente celere può costituire un idoneo deterrente rispetto a tecniche dilatorie o addirittura ostruzionistiche,

⁸ Sul legame fra efficienza e speditezza v. già G. CONSO, *Come accelerare il processo e rivalutare il dibattito*, in *Giust. pen.*, 1978, I, c. 428. Più di recente N. ROSSI, *Il principio di ragionevole durata del processo penale: quale efficienza per il giusto processo?*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 890; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 763. Evidenzia elementi di criticità, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13, secondo cui «un rito efficiente ottimizza tutte le risorse in funzione del risultato migliore, sicchè celerità ed efficienza potrebbero anche non coincidere».

In generale sulla ragionevole durata del processo, senza alcuna pretesa di completezza, v. AA.VV., *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. KOSTORIS, Torino, Giappichelli, 2005; M.G. AIMONETTO, "Ragionevole durata" del processo penale, legge Pinto e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in AA.VV., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi. Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 232 ss.; EAD., *La "durata ragionevole" del processo penale*, Torino, Giappichelli, 1997; E. AMODIO, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale* (Atti del Convegno, Bergamo 24 – 26 settembre), Milano, Giuffrè, 2010, p. 1 ss.; ID., *Ragionevole durata del processo penale e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, (Atti del Convegno, Milano 18 marzo 2005), Milano, Giuffrè, 2006, p. 55; ID., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797 ss.; A. BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. DINACCI, Milano, Giuffrè, 2010, p. 469 ss.; S. BUZZELLI, voce *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 1017 ss.; A. CIGLIONI, *La ragionevole durata del processo*, in AA.VV., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, Giappichelli, 2007, p. 197 ss.; G. D'AIUTO, *Il principio della ragionevole durata del processo penale*, Esi, Napoli, 2008; F.R. DINACCI, *Impugnazioni e ragionevole durata*, in *Il codice di procedura penale in vent'anni di riforme*, a cura di A. Scafati, Torino, 2009, p. 145 ss.; P. FERRUA, *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 458 ss.; M. FINOTTO, *Il diritto alla ragionevole durata del processo*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 545; F. GIUNCHEDI, *Moduli differenziati di accertamento, incremento delle garanzie e "ragionevole durata" del processo penale*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, diretto da A. Gaito–G. Spangher, t. III, *Gli accertamenti complementari*, a cura di M. Montagna, Torino, Giappichelli, 2011, p. 91 ss.; V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204 ss.; ID., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale (tra "ragionevole durata", diritti dell'imputato e garanzie del contraddittorio)*, in ID., *Alla ricerca di un processo penale "giusto"*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 311 ss.; M. MENNA, *La ragionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidentali e ai processi cumulativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 921 ss.; A. NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540 ss.; C. PANSINI, voce *Durata ragionevole del processo (dir. proc. pen.)*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, vol. V, diretto da Patti S., Milano, Il Sole 24 ore, 2007, p. 680 ss.; G. PANSINI, voce *Ragionevole durata del processo*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scafati, Torino, Giappichelli, 2013; P. SILVESTRI, *Abuso del processo, ragionevole durata e novità normative*, in *Le Corti pugliesi*, 2007, p. 48 ss.; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 757 ss.; G. SPANGHER, *Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 1261 ss.; F. TRIPODI, *Ragionevole durata del processo penale, principio di oralità e «abuso» del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattito per mutamento del giudice)*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3077 ss.

perché altrimenti nulla potrà mai realmente sterilizzare l'incidenza del decorso del tempo rispetto all'esito del processo penale»⁹.

È noto come l'Italia in questi ultimi anni sia stata destinataria di innumerevoli condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, inflitte, nella maggior parte dei casi, proprio per violazioni delle prescrizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di ragionevole durata del processo¹⁰. Giustamente, è stato sottolineato che quello del tempo ragionevole costituisce da anni, per l'Italia, il *punctum dolens* dell'art. 6 della Convenzione¹¹. La norma in oggetto sancisce, infatti, il diritto di ogni persona ad essere giudicata «entro un termine ragionevole»¹², diritto che viene consacrato anche all'interno della nostra Carta costituzionale, ma in maniera differente. Mentre nella Convenzione il diritto è costruito come garanzia di tipo soggettivo¹³, l'art. 111 della Costituzione inquadra il diritto *de quo* in chiave oggettiva, stabilendo che la legge «deve assicurare la ragionevole durata del processo»¹⁴. In effetti, «la dimensione

⁹ M. CUSATTI, *Il decorso del tempo e il processo penale alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione*, in www.penale.it.

¹⁰ Secondo la giurisprudenza europea «costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU l'inadempimento, da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'obbligo di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da evitare ritardi prolungati nella definizione dei processi, posto che l'eccessiva lentezza nell'amministrazione della giustizia comporta un *vulnus* allo Stato di diritto. Ciò si realizza soprattutto quando, le violazioni della Convenzione rappresentano il risultato di una situazione perdurante, alla quale non viene posto alcun rimedio effettivo e rispetto alla quale gli individui sono sprovvisti di rimedi interni. La frequenza con cui queste avvengono, difatti, esclude *de plano* la possibilità che possa trattarsi di un semplice ed isolato caso». Così, Corte eur. dir. uomo, 28 luglio 1999, ric. n. 34884/97, Bottazzi c. Italia, in www.echr.coe.int. Più recentemente, cfr. Corte eur. dir. uomo, 5 novembre 2013, ric. n. 15015/03, Bencinvenga e altri c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, ric. n. 39567/02, Parenti e Deidda c. Italia, *ivi*.

¹¹ I. PATRONE, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in AA.VV., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M.G. Civinini-C.M. Verardi, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 164.

¹² In termini analoghi si esprime l'art. 14, comma 3, lett. c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che assicura ad ogni individuo accusato di un reato «di essere giudicato senza ingiustificato ritardo».

¹³ Per un ampio approfondimento sui principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di ragionevole durata del processo, cfr. M.G. AIMONETTO, «Ragionevole durata» *del processo penale*, cit., p. 232 ss.; M. CHIAVARIO, *sub art. 6*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Padova, Cedam, 2001, p. 206 ss.; F. GAMBINI, *sub art. 6, par. XXIV-XXXII*, in *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Padova, Cedam, 2012, p. 245 ss.

¹⁴ Sulla qualificazione in termini di «garanzia oggettiva» all'interno dell'art. 111 Cost., cfr., in dottrina, M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo, II) Processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg. 2001, vol. XVII, Roma, p. 3; A. CIGLIONI, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 197; P.

oggettiva della ragionevole durata è così strutturalmente congenita al processo che, seppure la Costituzione non l'avesse specificamente espressa, discenderebbe dal più generale principio di ragionevolezza enucleabile dall'art. 3 Cost.»¹⁵. Il principio *de quo* diviene condizione necessaria per il buon funzionamento della giustizia, ergendosi proprio a metodo del processo. Soltanto così quest'ultimo potrà dirsi veramente efficace e idoneo a realizzare gli scopi prefissati: l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità attraverso la pronuncia di una sentenza definitiva, entro un termine accettabile¹⁶. Il principio della ragionevole durata costituisce,

FERRUA, *Il "giusto processo"*, 3ª ed., Bologna, Zanichelli, 2012, p. 108; ID., *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 453.; V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, cit., p. 3206; ID., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale*, cit., p. 326; E. MARZADURI, *La riforma dell'art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 767; A. NAPPI, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 1541; C. PANSINI, voce *Durata ragionevole del processo (dir. proc. pen.)*, cit., p. 680; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 15ª ed., Milano, Giuffrè, 2014, p. 44.

In giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, Balsini, in *Giur. it.*, 2004, p. 947, secondo cui «l'art. 111, comma 2, Cost., non va contrapposto, ma si integra con l'art. 6 della Cedu, poiché il bene tutelato dalle due disposizioni normative è il medesimo: la durata ragionevole del processo. È diversa soltanto la prospettiva secondo la quale esso viene considerato: garanzia oggettiva nell'ordinamento della norma costituzionale, garanzia soggettiva della persona nella Cedu».

Esprime opinione contraria E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422, secondo cui «lo stesso concetto di garanzia oggettiva è intrinsecamente viziato e incompatibile con i valori ai quali si ispira il giusto processo, il cui respiro giusnaturalista è evidente in tutte le Carte internazionali dei diritti. Solo la vecchia cultura inquisitoria può far pensare che il contraddittorio sia anzitutto espressione di un interesse statale all'accertamento della verità, dimenticando così che, nel processo penale, la difesa è fondamentalmente garanzia dell'individuo, titolare di un diritto inviolabile riconosciutogli in quanto persona umana. Non ci sono dunque garanzie diverse da quelle soggettive».

Individuano un contemperamento tra entrambe le esigenze M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre inedite)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 414, il quale afferma che «in primo piano, certo, sta la tutela del diritto soggettivo dell'accusato che è quello che può subire i danni maggiori dalle lungaggini processuali(...)però, il principio della durata ragionevole ben può richiamare alla necessità, altrettanto importante, di non dilatare oltre misura i modi di esercizio di quei diritti, abusandone a scopi dilatori o comunque in modo tale da rendere meno agevole il contenimento, appunto, entro limiti ragionevoli, della durata del processo o di certe sue fasi»; L. KALB, *La "ricostruzione orale" del fatto*, cit., p. 192, secondo cui «la contrapposizione può e deve superarsi ove si riesca a cogliere il rapporto funzionale intercorrente tra la garanzia della ragionevole durata e l'attuazione del giusto processo nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Così come appare non giustificabile un qualsiasi sacrificio di una garanzia soggettiva in omaggio al perseguimento della ragionevole durata, allo stesso modo deve escludersi che l'operatività della ragionevole durata dei tempi sia condizionata dalla volontà della singola parte».

¹⁵ P. FERRUA, *Il "giusto processo"*, cit., p. 110 s.

¹⁶ Secondo i giudici di Strasburgo, la ragionevole durata deve essere assicurata tenendo in considerazione una serie di fattori, quali la complessità del caso, la condotta delle parti, il comportamento delle autorità procedenti e l'interesse in gioco. Vasta è la giurisprudenza in tal senso. Con particolare riferimento alle sentenze pronunciate nei riguardi del nostro Paese, cfr. Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2014, ric. n. 17760/03, Zucchinali e altri c. Italia, in www.echr.coe.int; Corte

dunque, «una concreta proiezione del valore della efficienza del processo, costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost.»¹⁷.

Una volta assunto il principio di efficienza ad autonomo bene di rilievo costituzionale, occorre operare un bilanciamento con beni di pari rango costituzionale¹⁸. Il delicato problema che si pone è, infatti, quello di coniugare insieme garanzie difensive e speditezza, un binomio che nella prassi può risultare

eur. dir. uomo, 17 dicembre 2013, ric. n. 51930/10, Nicolò Santilli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 2012, ric. n. 70800/01, Chillemi c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 2012, ric. n. 24887/03, Maselli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia, ric. n. 23563/07, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 ottobre 2011, ric. n. 13175/03, Giusti c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 21 dicembre 2010, Gaglione c. Italia, ric. n. 45867/07, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 19 gennaio 2010, Zuccalà c. Italia, ric. n. 72746/01, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2007, Gregori c. Italia, ric. n. 62265/00, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2007, ric. n. 62157/00, Locatelli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, ric. n. 68610/01, Gautieri e altri c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 novembre 2002, ric. n. 45290/99, Pisaniello c. Italia, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 248; Corte eur. dir. uomo, 16 maggio 2002, ric. n. 41424/98, Nuvoli c. Italia, *ivi*, 2002, p. 1165; Corte eur. dir. uomo, 25 luglio 2000, ric. n. 23969/94, Mattoccia c. Italia, in *Leg. pen.*, 2000, p. 1538; Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2001, ric. n. 40662/98, Iarrobino c. Italia, in www.foroitaliano.it; Corte eur. dir. uomo, 20 luglio 2004, ric. n. 38805/97, W.K. c. Italia, in *Guida dir.*, 2004, n. 35, p. 93.

Si segnala per la singolarità, Corte eur. dir. uomo, 3 aprile 2012, ric. n. 28790/08, Sessa c. Italia, in www.foroitaliano.it, con cui la giurisprudenza di Strasburgo stabilisce che «la fissazione di un'udienza di un processo penale in data coincidente con una festività religiosa non viola la libertà di esercitare il proprio culto dell'avvocato di religione ebraica in quanto l'art. 9 che pure garantisce una serie di facoltà, non comprende la protezione di qualsiasi atto motivato da ragioni di carattere religiose; in questo caso, l'interesse del singolo a rispettare le festività imposte dalla propria religione deve essere bilanciato con l'interesse degli imputati a beneficiare del buon funzionamento della giustizia e di un processo dalla durata ragionevole».

¹⁷ Cfr. V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, cit., p. 3208; ID., *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, cit., p. 261.

Merita segnalare che, ancor prima dell'inserimento in Costituzione del principio della ragionevole durata del processo, la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3076) e la possibilità di reiterare sospensioni risultasse lesiva del bene costituzionale dell'efficienza del processo (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 353, *ivi*, 1996, p. 3070). Nello stesso senso, Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, *ivi*, 1999, p. 2991, secondo cui «l'effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione, ed in definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la durata ragionevole del processo. Garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Successivamente all'entrata in vigore della legge sul "giusto processo", l'orientamento della Consulta non è mutato, essendosi affermato che «l'esigenza di garantire la maggiore celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.». Cfr., in tal senso, Corte cost., 10 giugno 2010, n. 205, in *Giur. cost.*, 2010, p. 2392; Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 519, *ivi*, 2002, p. 4273; Corte cost., 19 novembre 2002, n. 458, *ivi*, 2002, p. 3805; Corte cost., 24 aprile, 2002, n. 137, *ivi*, 2002, p. 1087; Corte cost., 22 giugno 2001, n. 204, *ivi*, 2001, p. 1524; Corte cost., 9 febbraio 2001, n. 32, *ivi*, 2001, p. 120.

¹⁸ In questi termini, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13.

non facilmente realizzabile, data la necessità di assicurare diritti che possono rallentare notevolmente lo sviluppo processuale. Ragionevolezza dei tempi non significa evidentemente rapidità nello svolgimento del processo ad ogni costo, ma vuol dire cercare un punto d'equilibrio fra l'esigenza di contenere la durata del dibattimento e quella di non pregiudicare lo svolgimento ordinario del rito¹⁹. Il termine "ragionevole" cui fa riferimento l'art. 111 Cost. va inteso non soltanto nel senso di giustizia amministrata senza ritardi, ma anche di giustizia non frettolosa e sommaria²⁰.

Sono numerose le disposizioni dalle quali emerge evidente lo sforzo del legislatore di contemperare l'affermazione dei diritti delle parti e l'interesse per l'efficienza del processo: il principio *de quo* non deve mai porsi in contrasto con la salvaguardia delle garanzie individuali, ma deve sussistere fra loro un rapporto di complementarietà²¹.

In questi termini, la ragionevole durata deve rappresentare un limite non al diritto di difesa in quanto tale, ma all'incontrollata proliferazione delle garanzie in

¹⁹ Cfr. L. KALB, *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 130.

²⁰ Secondo N. TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in AA.VV., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, cit., p. 48, l'inserimento nel testo dell'art. 111 Cost. della formula del "giusto processo" mette in evidenza la robusta unitarietà dell'insieme delle garanzie processuali.

²¹ In questi termini, V. GREVI, *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, cit., p. 263. Nello stesso senso C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13 s., secondo cui in un settore come quello processuale, in cui l'uso corretto del mezzo è il fine delle regole che lo governano, la prospettiva che si apre è quella di una generale disattenzione per le procedure e le garanzie che, in una logica di buon funzionamento del sistema, rischiano di perdere spessore. Per questo efficienza e garanzie non vanno intesi come termini di un'alternativa, ma come concetti che si implicano reciprocamente.

In effetti, come è stato efficacemente sottolineato, «la vera efficienza processuale è quella che includa al suo interno anche l'efficienza nel riconoscimento e nello sviluppo delle garanzie processuali. L'efficienza processuale non è quella di un processo purchessia in funzione di una maggiore repressione: è efficienza di un processo che deve sì consentire di raggiungere dei risultati credibili anche nel senso della tempestività e dell'efficacia delle sanzioni, ma deve consentire di raggiungerli in modo giusto anche sul piano delle modalità del percorso». L'efficienza va, dunque, riferita ad «un processo che non giri su stesso, di un processo che miri ad assolvere gli innocenti e a condannare i colpevoli; ma è anche quella di un processo intrinsecamente corretto e leale». Così, M. CHIAVARIO, *Garanzie ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale*, in ID., *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 126.

In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, in *Giur. cost.*, 2013, p. 370.; Corte cost., 23 luglio 2010, n. 281, *ivi*, 2010, p. 3518; Corte cost., 28 gennaio 2010, n. 26, *ivi*, 2010, p. 337; Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144, *ivi*, 2008, p. 1762; Corte cost., 11 dicembre 2001, n. 399, *ivi*, 2001, p. 3888.

cui potenzialmente esso si realizza, evitando che le parti possano farne un cattivo uso, con l'intento di rallentare i tempi processuali²².

Lo schema processuale ricavabile dai principi costituzionali costituisce un modello minimo di garanzia, che può trovare attuazione in maniera flessibile, perché ciascuna garanzia può essere riconosciuta nel suo massimo grado di espansione o nel suo contenuto più essenziale; l'importante è che il sistema processuale si riveli sempre internamente coerente «perché l'incoerenza sistematica, talvolta, può anche di per sé determinare l'illegittimità costituzionale delle norme potenzialmente idonee a prolungare la durata dei processi»²³. In tale prospettiva, non può prescindersi dal principio di economia processuale, che opera come criterio di razionalizzazione delle garanzie²⁴, alla luce del quale il legislatore del 1988, al fine di restituire funzionalità all'apparato giudiziario, ha affiancato al modello processuale ordinario definizioni alternative “nel” processo²⁵.

Il riferimento è chiaramente ai “procedimenti speciali”, che sono stati escogitati dal legislatore per modellare il processo penale alle specifiche esigenze del caso concreto, con una spiccata finalità acceleratoria e deflativa²⁶.

²² P. FERRUA, *Il “giusto processo”*, cit., p. 115.

²³ Di questo avviso, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 22.

²⁴ V., ancora, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 22.

²⁵ Parla di alternative “nel” processo, M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative*, cit., p. 407.

²⁶ Sull'argomento, cfr., in dottrina, E. AMODIO, *Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3406 ss.; H. BELLUTA, *Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la formazione della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 126 ss.; F.G. CATULLO, *I riti speciali tra esigenze processuali e logica sanzionatoria*, in AA.VV., *Guida ai procedimenti penali speciali*, a cura di E. Aprile-F. G. Catullo, Torino, Giappichelli, 2007, p. 1 ss.; L. FILIPPI, *Premessa*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. I, *Procedimenti speciali*, a cura di L. Filippi, Torino, Utet, 2008, p. 1 s.; A. GAITO-G. SPANGHER-F. GIUNCHEDI - C. SANTORIELLO, *Presentazione. Scopi della giustizia penale e politica processuale differenziata*, cit., p. XX ss.; M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali nell'evoluzione legislativa e nella prassi*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, diretto da A. Gaito-G. Spangher, t. I, *I procedimenti speciali*, cit., p. 77 ss.; R. ORLANDI, *I procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, 7^a ed., Padova, Cedam, 2014, p. 687 ss.; G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *Procedura penale*, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2014, p. 553 ss.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 775 ss.

In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2304; Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, *ivi*, 2001, p. 917 ss., ove la Consulta riconosce la legittimità dei modelli di definizione alternativa delle controversie, invocando proprio il criterio della ragionevole durata del processo.

Il legislatore ha ritenuto del tutto irrazionale ed antieconomico²⁷ prevedere per qualunque fattispecie di reato lo schema processuale ordinario²⁸; in effetti «è veramente ottimo solo quell'ordinamento processuale nel quale il processo può variare nella sua struttura organica in modo da conformarsi e corrispondere alle varie esigenze concrete»²⁹.

Profondamente diversi nella struttura, sia i riti deflativi del dibattimento, che i riti accelerativi hanno in comune lo scopo di snellire la macchina giudiziaria, soprattutto laddove, in considerazione della tipologia di reato o della non particolare complessità della vicenda, non è necessario ricorrere al procedimento ordinario che richiede tempi evidentemente più lunghi. Un eccesso di attività procedimentale, infatti, può rappresentare un'inutile aggravio sia in termini temporali che economici, rivelandosi particolarmente dannoso oltre che per la collettività, anche per l'imputato.

Nel mutato assetto delineato dal nuovo sistema accusatorio, la valorizzazione del dibattimento, quale luogo privilegiato di formazione della prova, va interpretata nell'ottica di favorirne l'accesso soltanto nei casi connotati da particolare complessità, mentre una parte prevalente dei processi penali dovrebbe essere definita in maniera alternativa e semplificata³⁰.

La rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale e all'esercizio di quei diritti di difesa e di prova che in essa dovrebbero ampiamente realizzarsi, trova un bilanciamento nel conseguimento di benefici premiali previsti nell'ambito dei riti speciali di matrice consensuale, come il patteggiamento e il giudizio abbreviato che

²⁷ L' "economia" evoca la necessità di ottenere il massimo risultato nella attuazione della legge con il minimo possibile impiego di attività giurisdizionale. Cfr., per maggiori approfondimenti, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 18 ss., la quale individua, nello specifico, due diversi profili del concetto *de quo*: dal punto di vista "macroeconomico", è inteso come il governo razionale del sistema-giustizia nel suo complesso; in un'ottica "microeconomica", invece, inquadra l'esigenza di asciuttezza e rigore nel disegnare scadenze e forme del singolo procedimento. Si tratta di prospettive distinte: la prima collocata sullo sfondo politico della normativa e potenzialmente anche fuori dal quadro processualpenalistico, la seconda più ravvicinata, a giustificare interventi mirati al minor dispendio di forze in ogni procedimento penale, per assicurarne ritmi brevi e articolazioni semplici.

²⁸ L'art. 2, comma 1, n. 1, l. 16 febbraio 1987, n. 81, prescriveva, infatti, la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

²⁹ G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. II, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 1968, p. 10.

³⁰ M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali*, cit., p. 82.

rappresentano i riti sui cui si è riversata la logica della giustizia penale negoziata, tanto che alcuni autori hanno ritenuto configurabile un vero e proprio “diritto di difendersi negoziando”³¹. Una scelta che ha trovato in seguito piena copertura costituzionale, dato che l’accesso a forme alternative di procedimento, che escludano la fase dibattimentale, è stato espressamente contemplato all’interno dell’art. 111, comma 5, Cost., secondo cui «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato».

L’elemento del consenso, unitamente al principio di economia processuale, legittima la scelta di un modello di giustizia alternativo rispetto a quello offerto nel contesto giudiziario ordinario; un modello che dovrebbe realizzare una rapida fuoriuscita dell’imputato dal circuito penale, senza alcuna compromissione delle garanzie difensive.

Tuttavia, la speranza che i riti deflativi del dibattimento potessero restituire al processo i canoni di efficienza e funzionalità è rimasta utopica.

La maggior parte dei processi avrebbe dovuto essere affidata ai procedimenti premiali³², ma così non è stato a causa di una carenza di efficacia di tali modelli processuali. L’effetto deflativo dei riti alternativi non si è prodotto nella misura auspicata e questo nonostante le riforme registrate in questi ultimi anni, fra cui si ricorda in particolare quella operata dalla c.d. legge “Carotti”³³.

La premialità ha generato un fenomeno inverso e alquanto allarmante: non necessariamente la via del processo in tempi rapidi è quella preferita dalla strategia difensiva, e non è detto che la minaccia dell’irrogazione di una pena più elevata induca l’imputato ad optare per un rito differenziato. Accade di frequente che, di fronte alla drammatica situazione di ingolfamento processuale, l’imputato, facendo leva sulla lentezza della giustizia ordinaria e confidando, quindi, nella prescrizione del reato, scelga di proseguire secondo le forme ordinarie del procedimento.

³¹ M. PISANI, “Italian Style”: *Figure e forme del nuovo processo penale*, Padova, Cedam, 1998, p. 91.

³² Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 93.

³³ Cfr., ancora, M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti*, cit., p. 83 s.

L' "irragionevole durata" del dibattimento rappresenta, dunque, un forte disincentivo alla scelta dei riti premiali e la definizione della vicenda processuale in tempi più brevi viene vista dall'imputato più come un danno che come un vantaggio: tra una strada più celere, ma che assicuri una pena certa, seppur ridotta, e una più lunga, che potrebbe anche condurre all'impunità, è chiaro che quest'ultima risulterà maggiormente appetibile³⁴.

Introdotti per cercare di risolvere la situazione di crisi in cui versa la giustizia penale, i riti differenziati hanno, pertanto, paradossalmente aggravato la situazione esistente, dimostrandosi incapaci di assolvere agli scopi di deflazione in tutti quei casi in cui il processo avrebbe potuto più economicamente e rapidamente risolversi senza fare ricorso alla fase dibattimentale. Sarebbe, dunque, erroneo continuare a riporre in queste definizioni alternative del procedimento la speranza di una concreta realizzazione del principio dell'efficienza processuale³⁵.

Dal punto di vista sostanziale, non si può, inoltre, non rilevare che l'introduzione dei riti premiali – in particolare giudizio abbreviato e patteggiamento – ha alterato il rapporto di proporzione fra disvalore del fatto e risposta sanzionatoria, rivelandosi questi ultimi disfunzionali rispetto agli scopi di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla pena³⁶.

³⁴ Secondo R. ORLANDI, *Insostenibile lunghezza del processo penale e sorti progressive dei riti speciali*, in *Tempi irragionevoli della giustizia penale*, cit., p. 139 s., l'accresciuto spazio riservato alle parti, a partire dal 1988, non è controbilanciato da limiti capaci di assicurare la chiusura del processo in tempi prevedibili.

³⁵ Probabilmente i riti premiali avrebbero potuto essere strutturati in maniera differente. Per quanto riguarda il patteggiamento, merita di essere segnalato che il diritto anglosassone prevede l'istituto del "*plea bargaining*" (accordo con l'accusato), in base al quale lo sconto di pena viene applicato quando l'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato consenta all'autorità giudiziaria un effettivo risparmio di tempo e di risorse a vantaggio di una maggiore efficienza dell'intero sistema. O ancora il *guilty plea*, ove oggetto del negoziato possono essere la pena (*sentence bargaining*) o i capi di imputazione (*charge bargaining*). Si potrebbe, peraltro, obiettare che si tratta di istituti che, in vista di una maggiore celerità processuale, sono disposti a sacrificare le garanzie difensive: in tal senso v. L. LANZILLO, *Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all'eccessiva durata del processo penale*, in www.treccani.it.

³⁶ Cfr., al riguardo, G. DE SIMONE, *Pena: caratteristiche e finalità*, in S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 67. Esprimono, altresì, preoccupazione per gli effetti negativi della premialità sulla funzione della pena, F. BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 332; E. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 806; L. FERRAJOLI, *Patteggiamenti e crisi della giurisdizione*, in *Quest. giust.*, 1989, p. 382; G. FIANDACA, *Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra "logica di parte" e controllo giudiziale*, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2389.

Secondo E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini- C. E. Paliero, vol. II, Milano,

La premialità ha, così, contribuito al generale fenomeno della ineffettività della pena, che viene di rado integralmente eseguita. Tutto questo ha provocato un forte allarme sociale, anche perchè, essendo venuta meno la certezza della pena, si è registrato un incremento dei tassi di criminalità, con pericolo per l'incolumità pubblica e conseguente sovraccarico per il sistema giudiziario.

Al fine di arginare questa grave situazione, il legislatore si è orientato verso una progressiva “panpenalizzazione”³⁷, che ha generato un’inarrestabile espansione degli ambiti penalmente rilevanti. Ci si è illusi che ogni situazione di emergenza sociale possa essere risolta introducendo nuove fattispecie di reato, nella convinzione che «la migliore prevenzione possibile rimanga intimamente collegata alla massimizzazione del *malum poenae*, ovvero alla ritorsione del male»³⁸.

L’atteggiamento del legislatore rileva degli aspetti di forte criticità. Come si è già ricordato, si è dapprima cercato di risolvere la situazione di crisi attraverso la previsione di definizioni alternative “nel” processo che, garantendo profili premiali, potessero indurre l’imputato a non seguire le forme ordinarie del procedimento; successivamente, constatato l’insuccesso di tale scelta – che, dal punto di vista sostanziale, ha creato il dilagante fenomeno di “fuga dalla pena detentiva” – si è fatto ricorso ad un diritto penale più “forte”, collegato ad istanze retributive. In questo modo si è generata un’inflazione legislativa che ha caricato la macchina della giustizia di una mole eccessiva di processi, distogliendola dai fatti maggiormente lesivi di beni fondamentali³⁹.

Per questo motivo appare opportuno cominciare a considerare un punto di vista diverso, complementare, basato su un riassetto culturale della giustizia penale⁴⁰. In tal senso, sarebbe auspicabile volgere lo sguardo verso un “diritto

Giuffrè, 2006, p. 1092, soprattutto il patteggiamento avrebbe introdotto una sorta di «autostrada verso l’impunità, accessibile anche all’autore di reati nient’affatto bagatellari».

³⁷ Ad avviso di M. VIETTI, *Crisi economica e diritto penale*, cit., p. 8, la “panpenalizzazione”, in un sistema come il nostro ad azione penale obbligatoria, ha determinato una sostanziale paralisi dell’intero apparato sanzionatorio.

³⁸ L’espressione è di A. ROIATI, *Diritto penale minimo e mediazione penale*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1047.

³⁹ Cfr. L. KALB, *La “ricostruzione orale” del fatto*, cit., p. 119, che rileva come il proliferare delle norme determini uno scollamento tra cittadino a Stato, tra consociati ed il loro ordinamento, al punto che i primi non riconoscono più il secondo come proprio. Questa situazione determina una crisi di credibilità e di fiducia nelle istituzioni, che si traduce in sfiducia nella certezza dell’ordinamento.

⁴⁰ Secondo V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell’imputato minorenni*, Milano, Giuffrè,

penale minimo”⁴¹ che sia in grado di ridefinire i beni e i valori fondamentali da tutelare, perché solo un diritto penale minimo finalizzato «alla prevenzione e punizione delle sole offese più gravi ai diritti fondamentali e alla convivenza civile, sarà in grado di fronteggiare queste forme di criminalità, assicurando al tempo stesso efficacia e garanzie, ossia i due valori sui quali si basano la legittimità e la credibilità così del diritto come della giurisdizione penale»⁴².

In linea con quanto appena enunciato, la risposta che sembra meglio strutturata, ai fini del recupero di un sistema concretamente efficiente e funzionale, può essere rappresentata da un modo completamente diverso di amministrare la giustizia, che, in conseguenza della eccessiva produzione legislativa, ridefinisca i confini del sistema giudiziario, introducendo delle forme alternative “al” processo.

Occorrerebbe, pertanto, valorizzare differenti modelli di giurisdizione che, lontani dal modello autoritativo-impositivo fondato sulla punizione, siano orientati alla composizione del conflitto e al ristabilimento della comunicazione fra la vittima e l’autore del reato, interrotta in conseguenza della perpetrazione dell’illecito penale. La realizzazione di questo progetto “alternativo” di ricostruzione del sistema penale comporta lo spostamento del baricentro sia dal modello retributivo, dove l’attenzione si concentra sulla violazione della legge e la pena è considerata la giusta punizione per il male subito, sia dal modello riabilitativo, incentrato sulla figura dell’autore del reato, con l’obiettivo di modificarne il comportamento deviante.

La “giustizia riparativa” rappresenta, così, la promettente frontiera di un sistema passato con graduale evoluzione attraverso modelli di matrice retributiva e rieducativa⁴³, che volge lo sguardo verso un “diritto penale mite”⁴⁴, comunicativo-

2005, p. 175, «a fronte di un diritto penale visto come “camera di compensazione” di conflitti non riducibili se non attraverso la formalizzazione preventiva di un’istanza punitiva impermeabile alle dinamiche sociali, si contrappone una “filosofia di intervento” fondata su un’idea di rinuncia alla gestione istituzionale della controversia, che si iscrive a pieno titolo nella tendenza delle società moderne a evolvere verso un più ampio e articolato pluralismo dei sistemi di regolazione sociale».

⁴¹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, cit., p. 9 ss.; A. ROIATI, *Diritto penale minimo e mediazione penale*, cit., p. 1047.

⁴² Ancora L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, cit., p. 18.

⁴³ In questi termini, F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 64.

⁴⁴ Per una dettagliata analisi sul tema, cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992.

Più recentemente, per approfondimenti sul concetto di mitezza del diritto nell’ambito della giustizia penale minorile, cfr. M. COLAMUSSI, *Una giustizia minorile mite. L’esperienza del*

dialogico, non umiliante e coinvolgente in modo diretto e responsabile tutti i protagonisti della vicenda conflittuale⁴⁵; un diritto penale più flessibile, che punti al superamento della logica che considera necessaria l'applicazione della pena, soprattutto quella detentiva, la quale nei riguardi di fattispecie di reato di minore allarme sociale risulta non soltanto sproporzionata alla oggettiva gravità del fatto e priva di una valenza educativa, ma altresì potenzialmente criminogena, potendo il contatto con l'ambiente carcerario generare l'effetto opposto a quello rieducativo.

Nel paradigma riparativo il reato è considerato non più come un'azione contro lo Stato, ma contro una vittima appartenente ad una comunità sociale: la pretesa punitiva pubblicistica cede così il passo ad una regolazione privatistica del conflitto sociale⁴⁶. Questa nuova tecnica di giustizia si configura come modalità di intervento penale che ha come oggetto il conflitto e i danni provocati alla vittima, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze e come mezzi le attività riparatorie del danno causato alla vittima dal reo.

Si determina, così, «una sorta di “rivoluzione copernicana”, ponendo al centro dell'attenzione non l'autore del reato e l'idea di applicare nei suoi confronti una sanzione quanto più possibile proporzionata al fatto e adeguata alle finalità di prevenzione e riabilitazione; bensì la vittima con l'intento di elidere le conseguenze dannose del reato attraverso la partecipazione attiva del reo»⁴⁷.

Pur non sostituendosi al sistema penale tradizionale, il modello *de quo* può essere proposto in termini di complementarietà, andando ad integrare «efficacemente gli strumenti sanzionatori nei casi di reati di minore gravità (...) e, più in generale, operare in tutte quelle situazioni in cui appaia prevalente l'interesse (...) di riparazione del danno subito dalla vittima dell'illecito penale»⁴⁸.

Tribunale per i minorenni di Bari, in *Min. giust.*, 2013, p. 230, la quale afferma che «la mitezza del diritto va intesa non come sinonimo di “arrendevolezza” o di “perdonismo”, come veniva etichettata in passato, bensì quale risposta concreta alla spaccatura che si crea tra autore del reato e comunità in cui egli vive, allorchè pone in essere un fatto penalmente rilevante».

⁴⁵ In questi termini, C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, a cura di G. Così – M. A. Foddai, Milano, Giuffrè, 2003, p. 176.

⁴⁶ G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 256. Negli stessi termini E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 532.

⁴⁷ F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, cit., p. 64.

⁴⁸ V., ancora, F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, cit., p. 64.

Partendo proprio dalla definizione e dagli obiettivi perseguiti dalla giustizia riparativa, la presente indagine analizzerà inizialmente l'importanza della *restorative justice* a livello sovranazionale, focalizzando l'attenzione sugli atti normativi che considerano fondamentale la valorizzazione del ruolo della vittima del reato nell'ambito di questo modello alternativo di giustizia⁴⁹; successivamente, saranno oggetto di studio le tecniche di giustizia riparativa principalmente diffuse, fra cui spicca la "mediazione" penale⁵⁰.

La trattazione proseguirà, spostando l'attenzione sul quadro nazionale, con l'analisi della relazione fra mediazione e processo penale, al fine di comprendere in quale misura sia possibile realizzare una vera e propria "diversione" dal sistema ordinario senza compromettere l'osservanza dei principi costituzionali volti a garantire lo svolgimento di un processo "giusto"⁵¹.

Individuati, successivamente, i presupposti applicativi della mediazione e le regole che devono sorreggere l'intero percorso mediativo⁵², saranno illustrati i vari modelli di mediazione operanti all'interno del sistema di giustizia penale, ovvero nel procedimento a carico di imputati minorenni⁵³, nel sottosistema di pace⁵⁴ e nel rito ordinario⁵⁵. Con riferimento a quest'ultimo ambito, l'attenzione sarà, in particolare, focalizzata sulle recenti novità normative che hanno contribuito al rafforzamento delle pratiche di mediazione, ovvero la l. 28 aprile 2014, n. 67 che, nell'estendere al procedimento a carico degli adulti l'istituto della messa alla prova, già sperimentato con successo nel rito minorile, ha realizzato l'apertura di una nuova finestra per la mediazione penale. Come si vedrà⁵⁶, l'innovazione legislativa, pur essendo ispirata a logiche evidentemente deflative, si muove nell'orbita di un sistema penale concretamente improntato a finalità riparative, che possono essere conseguite già nella fase antecedente il processo penale, consentendo, mediante questa tipica forma di *probation*, sia il soddisfacimento delle esigenze della vittima che il recupero sociale del reo.

⁴⁹ V., *infra*, Cap. I, Sez. I.

⁵⁰ V., *infra*, Cap. I, Sez. II.

⁵¹ V. *infra*, Cap. II.

⁵² V. *infra*, Cap. II.

⁵³ V. *infra*, Cap. III, Sez. I.

⁵⁴ V. *infra*, Cap. III, Sez. II.

⁵⁵ V. *infra*, Cap. III, Sez. III.

⁵⁶ V., *infra*, Cap. III, Sez. III.

Se l'istituto della messa alla prova degli adulti realizza per la prima volta un riconoscimento normativo dell'attività mediativa nel giudizio penale ordinario, non potrà non evidenziarsi che futuri spazi applicativi potranno aprirsi anche all'interno di un altro strumento normativo individuato dalla l. n. 67/2014, oggetto di un'apposita delega conferita al governo : "l'irrelevanza penale del fatto", secondo cui la punibilità deve essere esclusa nei confronti di quelle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, qualora risulti la "tenuità dell'offesa" e la "non abitualità del comportamento"⁵⁷. Un istituto che, nella prospettiva della giustizia "mite", considerando la sanzione penale una risorsa eccezionale cui fare ricorso in casi estremi, può rivelarsi idoneo a restituire all'apparato giudiziario credibilità ed efficienza.

In una prospettiva *de iure condendo*, ci si soffermerà, in ultima analisi, sullo «*Schema di disegno di legge recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*», elaborato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, che – fra le altre novità – in maniera analoga a quanto espressamente disciplinato nel procedimento davanti al giudice pace, mira ad introdurre anche nel rito ordinario il meccanismo della estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie⁵⁸.

L'idea posta a fondamento dell'intero progetto è quella di restituire al processo penale maggiore efficienza, e, a tal fine, anche l'istituto *de quo* potrebbe collocarsi come alternativa procedimentale che, verosimilmente, dovrebbe consentire una rapida definizione dei reati di minore gravità, riservando la celebrazione del dibattimento ai reati più gravi. Inoltre, come si vedrà, la novella che si intende introdurre non persegue un'intento squisitamente deflativo, in quanto, realizzando una maggiore valorizzazione dell'offeso dal reato,

⁵⁷ V., *infra*, Cap. III, Sez. III.

⁵⁸ V., *infra*, Cap. III, Sez. III.

permetterebbe di «affiancare realmente all'istanza deflativa la tutela della c.d. giustizia riparativa»⁵⁹.

⁵⁹ In questi termini, A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, Cacucci, 2014, p. 145.

CAPITOLO PRIMO

IL PARADIGMA RIPARATIVO-CONCILIATIVO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO SOVRANAZIONALE

Sezione I

LA RESTORATIVE JUSTICE

SOMMARIO: 1. Nozione e inquadramento giuridico. – 2. (*Segue*): gli obiettivi. – 3. La riscoperta del ruolo della vittima e la valorizzazione negli atti internazionali: le Risoluzioni delle Nazioni Unite. – 4. (*Segue*): le Raccomandazioni e le Convenzioni del Consiglio d'Europa. – 5. L'attenzione alla vittima negli atti dell'Unione europea: la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione sulla posizione della vittima nel procedimento penale. – 6. (*Segue*): il successivo rafforzamento di tutela. – 7. (*Segue*): gli strumenti di protezione delle vittime “particolarmente vulnerabili”.

1. Nozione e inquadramento giuridico.

Alle radici della “*restorative justice*” si pone la ricerca di un modello di giustizia, diversificato dai precedenti¹, che sia in grado di far convergere su di sé il consenso dei vari gruppi sociali. Questo innovativo fenomeno è stato studiato da una pluralità di punti di osservazione, finalizzati all'individuazione di una nozione unitaria di “giustizia riparativa”².

Nel corso degli anni, nei diversi Paesi che hanno sperimentato questo nuovo approccio alla giustizia, si sono avute numerose definizioni della particolare

¹ Sulla differenza fra il modello tradizionale retributivo e il modello alternativo riparativo, cfr., in particolare, G. ZAGREBELSKY, *L'idea di giustizia e l'esperienza dell'ingiustizia*, in G. ZAGREBELSKY-C.M. MARTINI, *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, 2003, p. 32, ove l'autore afferma che, mentre scopo del primo è «il ripianamento del torto con una sanzione equivalente», obiettivo del secondo è, invece, il «ristabilimento di una comunanza, incrinata o infranta dal torto commesso e subito».

² Il primo autore a creare un modello integrato di giustizia riparativa è stato H. ZEHR, *Changing Lenses. A new Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 1990, p. 181, secondo cui «la giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo».

modalità di intervento, che possono ricondursi fondamentalmente a tre: la nozione orientata sulla vittima del reato, quella orientata sulla comunità e quella incentrata sui contenuti e sulle modalità della riparazione³.

Tre definizioni, dunque, che prendono in considerazione aspetti peculiari del paradigma riparativo. Innanzitutto la vittima del reato, che assume un ruolo centrale e la cui partecipazione al percorso riparativo è fondamentale al fine di recuperare quel senso di sicurezza smarrito in conseguenza della perpetrazione dell'illecito criminale; in secondo luogo, il concetto di comunità, nel senso che è compito della giustizia riparativa fungere da catalizzatore dell'aspetto comunicativo-relazionale del conflitto, richiamando ciascun soggetto coinvolto ad un maggior senso collettivo; in terzo luogo, i contenuti e le modalità di *restoration*, elaborati in modo tale da consentire una riparazione concreta del danno cagionato alla vittima.

La nozione di giustizia riparativa maggiormente condivisibile è quella che fa leva su due aspetti fondamentali: la ricerca di una soluzione comune del conflitto – che veda coinvolti il reo, la persona offesa e la comunità – e l'assunzione di responsabilità da parte del reo⁴. In tal senso, il modello riparativo si configura come «un processo in cui tutte le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro che potranno derivare dalla commissione di questo»⁵.

L'approccio della giustizia riparativa non è in realtà nuovo: è possibile rintracciarne le radici in varie culture indigene tradizionali, ove, al fine di evitare tutte le pratiche violente che si ispiravano alla legge del più forte, si cercava, attraverso l'aiuto di una persona autorevole che fungeva da mediatore, di intervenire per risolvere eventuali controversie insorte fra le parti⁶. La risoluzione della vicenda conflittuale prendeva la forma di un'audizione pubblica delle due parti e delle loro famiglie di fronte alla comunità riunita, allo scopo di trovare forme

³ Per un'ampia e dettagliata analisi sull'argomento, cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 61 ss.

⁴ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 91.

⁵ Questa è la definizione che viene elaborata da T. F. MARSHALL, *Restorative justice. An Overview*, London, Home Office, 1996, p. 10.

⁶ In questi termini, M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 424.

di accomodamento in grado di compensare la vittima per il danno sofferto, promuovere la nozione di responsabilità individuale presso l'offensore e, soprattutto, ripristinare l'armonia e l'equilibrio sociale violati dall'atto deviante.

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, il paradigma riparativo ha cominciato a diffondersi prima in Canada e, successivamente, negli Stati Uniti, per poi radicarsi pian piano anche in ambito europeo ed è stato concepito come una delle novità fondamentali nel panorama di regolazione della conflittualità sociale⁷.

La crescente emersione di una nuova filosofia di approccio al conflitto generato dal reato, fondata su un'istanza di riappropriazione dei processi di ricomposizione del conflitto medesimo da parte dei suoi protagonisti, rappresenta una risposta alla necessità di sopperire all'insufficienza dello Stato nel rendere giustizia, secondo il metodo tradizionale⁸.

La riscoperta del ruolo della vittima del reato e la necessità di garantirne una maggiore tutela hanno messo in discussione la concreta efficacia dei precedenti modelli di giustizia, determinando il convincimento che è necessario un approccio diverso, che faccia leva sulla interazione fra i soggetti coinvolti a vario titolo nel conflitto⁹.

L'approccio riparativo si colloca nell'ambito della c.d. "degiurisdizionalizzazione" del conflitto, che sposta l'obiettivo dalla risoluzione alla gestione dello stesso, mediante la sua ricollocazione. Differenziandosi dai precedenti modelli retributivo e rieducativo, la *restorative justice* si concretizza come una modalità di regolazione sociale che si affianca al modello tradizionale di

⁷ Per un'analisi comparatistica delle tecniche di giustizia riparativa, cfr. M.C. DI GANGI, *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, Trapani, Coppola editore, 2011; R. FLOR-E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 luglio 2012; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 168 ss.; P. NICOSIA – A. BRUNI – P. DIOGUARDI – D. MARINELLI, *Temi di mediazione penale*, Pisa, Plus, 2006, p. 115 ss.; Cfr. S. VEZZADINI, *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato. Esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, Bologna, Clueb, 2003.

⁸ Così V. PATANÈ, *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, cit., p. 487.

⁹ Interessante, in riferimento alla nascita della giustizia riparativa, la ricostruzione operata da C. E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, cit., p. 111 ss. Cfr., altresì, G. COSÌ, *Vendetta, pena, mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione*, cit., p. 117 ss.; C., MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 155 s.

gestione delle situazioni controverse¹⁰, collocandosi in termini di complementarietà.

Alla base della nascita di questo innovativo modo di amministrare la giustizia possono individuarsi due esigenze fondamentali: l'insoddisfazione nei confronti del sistema penale attualmente vigente e – come poc'anzi accennato – la necessità di rivalutare il ruolo della vittima del reato¹¹.

Per questo motivo, contrapponendosi ai precedenti modelli, il paradigma riparativo punta ad una ricostruzione del legame sociale interrotto, considerando come fondamentale il ruolo della persona offesa dal reato, non più relegata ai margini, come possibile destinataria di un mero risarcimento economico, ma collocata al centro del conflitto, in quanto portatrice di una sofferenza e di un disagio emotivo e psicologico non sempre ristorabili in termini monetari¹².

¹⁰ Particolarmente suggestiva la metafora con cui si paragona la giustizia riparativa ad un diritto "orizzontale", dialogato e dialogante, gestito direttamente dai consociati, in base ai rapporti privati di reciproca soddisfazione e canoni riconosciuti alla comunità di appartenenza. Cfr., in tal senso, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 58.

¹¹ Evidenziano la necessità dell'approccio riparativo, M. BOUCHARD, *La riparazione come risposta all'ingiustizia*, in AA.VV., *Punire mediare conciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca-C. Visconti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 81 ss.; A. CERETTI-C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 772 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 44; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, cit., p. 423 ss.; G. DARAI, *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 358 s.; F. DI CIÒ, *Giustizia riparativa e mediazione penale minorile in Italia*, in www.mediazione-familiare.it; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 23 ss.; G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, 2007, p. 881 ss.; C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 139 ss.; A. ROMANO, *Il conflitto e la mediazione*, in *Rass. pen. crim.*, 2011, p. 48 ss.; G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, *ivi*, 1997, p. 11 ss.; S. TIGANO, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, *ivi*, 2006, p. 25 ss.; G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, cit., p. 256; ID., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. crim.*, 2010, p. 54 ss.; S. VEZZADINI, *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato*, cit., p. 29 ss.

¹² Sulla necessità di valorizzare il ruolo della vittima del reato, cfr., in particolare, M. BOUCHARD-G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Mondadori, 2005; M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 887 ss.; C. CESARI, *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta ricostruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, p. 463 ss.; L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 527 ss.; M. DEL TUFO, voce *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 996 ss.; F. M. GRIFANTINI, *Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla corte penale internazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3180 ss.; S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 46 ss.; P. MARTUCCI, voce *Vittima del reato*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2003, vol. XI, Roma, p. 1 ss.; V. MUSACCHIO, *Vittima del reato e giustizia riparativa: paradigmi del nuovo diritto penale del terzo millennio*, in *I diritti dell'uomo*, 2008, p. 37 ss.; R. OTTENHOF, *Sulla tutela penale delle vittime*, in

La prospettiva è quella del superamento della concezione del reato come mera violazione di una norma giuridica e l'accoglimento di una visione relazionale-sociale del fatto criminoso, che tenga conto di tutte le possibili estrinsecazioni dell'offesa come componente di una più complessa relazione conflittuale¹³.

La giustizia riparativa mira, così, alla creazione di un sistema processuale che apra ad ipotesi di intervento sul reato ispirate a logiche riparatorio/riconciliative, «affinchè il sistema penale stesso possa diventare, laddove possibile, un'opportunità per il superamento “costruttivo” del conflitto, per la riconduzione al contratto sociale di chi, con la propria condotta, ha “rotto” il patto, per la ricostruzione dei legami sociali e perciò, in ultima analisi, possa porsi finalmente come “struttura di pace”»¹⁴.

La nuova ipotesi di intervento lavora sulla dimensione relazionale del danno e sull'alterazione della comunicazione fra le parti dallo stesso determinata¹⁵. La sfida che il modello riparativo lancia è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso normalmente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise; il reato viene, così, considerato come una condotta

Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, p. 708 ss.; L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3293 ss.; V. PATANÈ, *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, in *Giur. it.*, 2012, p. 485 ss.; N. PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Milano, Giuffrè, 2008, p. 593 ss.; G. PAVAN, voce *Tutela penale della vittima nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VII, Torino, Utet, 2013, p. 604 ss.; M. PISANI, *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 465 ss.; D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, Giuffrè, 1995, p. 53 ss.; F. RUGGIERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329 ss.; L. SPAVENTI, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 757 ss.

¹³ Cfr. A. CERETTI-F. DI CIÒ, *Giustizia riparativa e mediazione penale: a Milano un'indagine quantitativa e qualitativa*, in *Rass. pen. crim.*, 2002, p. 101, secondo i quali il delitto non deve essere considerato come «un comportamento che incrina l'ordine costituito, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato».

¹⁴ In questi termini, G. MANNOZZI-G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, p. 136.

¹⁵ Come osserva C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 95 s., «viene recuperato il volto relazionale della giustizia, l'idea di reciprocità e l'idea di equivalenza, senza, però, ricorrere alla coazione e alla ritorsione (...) Una reciprocità costruttiva, mutamente benefica, capace di riconoscere il necessario rispetto della vittima, di restituire dignità al reo e di coinvolgere la comunità».

offensiva che provoca privazioni, sofferenza e dolore e che necessita dell'intervento riparativo dell'autore della stessa.

2. *(Segue): gli obiettivi.*

A differenza del modello retributivo, il paradigma riparativo si propone, dunque, di riconciliare e non di punire, focalizzando l'attenzione su quale sia la modalità più idonea per riparare il danno arrecato alla vittima.

L'obiettivo è il ristabilimento della relazione sociale interrotta, attraverso un percorso che conduca il reo all'assunzione di responsabilità e alla riparazione del danno nei confronti della persona offesa dal reato; naturalmente assumono particolare rilevanza l'elaborazione, da parte della vittima, della sofferenza subita e la presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli di rischio di vittimizzazione¹⁶.

In dottrina è stata efficacemente prospettata una distinzione degli obiettivi in due diverse classi, ovvero in base alla loro relazione con il sistema penale e con i destinatari delle politiche di riparazione¹⁷. È possibile, dunque, distinguere "obiettivi endo-sistemati", a destinatario specifico/individuale, destinati ad incidere prevalentemente sulla fisiologia del sistema penale, e "obiettivi es-sistemati", a destinatario generico/collettivo, che prendono in considerazione soprattutto interessi esterni al funzionamento del sistema penale.

¹⁶ S. SHARPE, *Restorative Justice: a vision for Healing and Change*, Alberta, Canada, Edmonton Victim offender mediation Society, 1998, p. 7, rileva efficacemente che gli obiettivi perseguiti dalla giustizia riparativa sono:

1. mettere nelle mani delle persone direttamente coinvolte nel crimine decisioni importanti;

2. rendere la giustizia più vicina e, idealmente, più trasformativa;

3. ridurre le probabilità che si commettano altri reati in futuro.

A tal fine, è necessario che:

1. le vittime siano coinvolte nel processo e ne escano soddisfatte;

2. gli autori di reato comprendano come le loro azioni abbiano danneggiato altre persone e assumano la piena responsabilità di queste;

3. i risultati portino alla riparazione del danno e individuino le ragioni del reato;

4. sia la vittima che il reo percepiscano la vicinanza della comunità e si sentano reintegrati in essa.

¹⁷ In questi termini, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 100 ss.

Fra i primi possiamo ricomprendere: il riconoscimento della vittima; la riparazione del danno nella sua dimensione globale; l'autoresponsabilizzazione del reo.

Rispetto alla precedente categoria, gli obiettivi eso-sistematici allargano il ventaglio dei beneficiari: accanto alla vittima e all'autore del reato, gioca un ruolo importante la comunità, nella sua duplice veste di destinataria delle politiche di riparazione e di promotrice del percorso riparativo. Il conflitto non deve restare chiuso all'interno del cerchio vittima-autore del reato, ma deve espandersi ai consociati, attivando anche una responsabilizzazione della collettività nei confronti del crimine commesso¹⁸. In questo modo, la giustizia riparativa sarà in grado di assolvere a quella funzione generalpreventiva di rafforzamento degli *standard* morali dei consociati, tradizionalmente affidata alla pena¹⁹: «nulla, infatti, ristabilisce il consenso circa il rispetto della norma violata di quanto non avvenga attraverso la rielaborazione del fatto criminoso, attestata mediante gesti riparativi, da parte del soggetto stesso che lo abbia posto in essere»²⁰.

Se è vero che la commissione di un reato può generare, come diretta conseguenza, un diffuso allarme sociale e un senso di insicurezza collettivo, che necessita dell'intervento da parte dello Stato, affinché si sancisca l'antigiuridicità del comportamento posto in essere, è anche vero che – come già evidenziato – una risposta istituzionale che giunga all'esito di un lungo *iter* procedurale, potrebbe contribuire ad aggravare la situazione esistente. Per questo motivo, ai fini del contenimento del senso di allarme sociale, può risultare preferibile «assicurare alla

¹⁸ Come afferma GIANVITTORIO PISAPIA, *La vittima di reato: utente o risorsa?*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, cit., p. 119, «nella prospettiva regolativa/comunitaria la vicenda della singola vittima non trova risposte unicamente in termini di servizio, ma diventa l'occasione per attivare una responsabilizzazione della collettività nei confronti degli aspetti della questione criminale che l'evento della vittimizzazione mette in luce».

¹⁹ Evidenzia, al riguardo, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 95, che «la giustizia riparativa arricchisce le componenti positive della prevenzione, perché ri-orienta l'intervento penale, introducendo uno sguardo anche a favore dell'offeso e della società civile».

Prevenzione speciale e prevenzione generale si intersecano perché «solo se si riesce a prevenire la ricaduta nel delitto del reo si ottiene anche quella stabilizzazione sociale che deriva dal fatto che non un solo cittadino, non un solo reo, ma una serie di consociati che sono stati rei ad un certo punto non ritornino a delinquere». In questi termini, M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 270.

²⁰ L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, cit., p. 529.

comunità il potere di gestire i conflitti che si verificano al suo interno»²¹, in modo da restituirle «la capacità di recuperare il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita»²².

3. La riscoperta del ruolo della vittima e la valorizzazione negli atti internazionali: le Risoluzioni delle Nazioni Unite.

La *restorative justice* denuncia l'impostazione formalistica del diritto penale moderno e contemporaneo colpevole di aver prodotto un sistema altamente burocratizzato ed astratto, al cui interno le persone rivestono un ruolo marginale, in particolar modo la vittima del reato²³. Il termine "vittimizzazione" è stato ideato, infatti, proprio per sottolineare le drastiche conseguenze che derivano alla persona offesa dal contatto insoddisfacente e frustrante con il sistema di giustizia penale.

Dalla metà degli anni settanta del secolo scorso hanno cominciato a diffondersi i movimenti culturali e, successivamente, politici, a favore delle vittime, che hanno avuto come obiettivo quello di tutelare i soggetti più deboli o svantaggiati e di favorire la posizione della vittima all'interno del processo penale, attribuendole un ruolo attivo nella risoluzione dei conflitti sociali. Si è, così, registrata un'inversione di tendenza e, a sistemi focalizzati sull'autore del reato, si sono contrapposti modelli processuali che considerano come preminente la persona offesa dal reato.

Per questo motivo, è stata avvertita la necessità di superare la concezione di vittima intesa semplicemente come parte del processo, esaltandola come persona, che ha patito dolore e sofferenza; insomma, si è voluto finalmente dare "voce" alle

²¹ Così G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 111.

²² V., ancora, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 112.

²³ Si esprime in questi termini, F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative justice*, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 14.

vittime, le quali «hanno reclamato una considerazione e un posto che non hanno precedenti nella storia dei sistemi penali»²⁴.

La valorizzazione del ruolo della persona offesa dal reato viene considerata come esigenza fondamentale nel contesto internazionale²⁵, tanto da essere posta alla base di diverse Risoluzioni delle Nazioni Unite; ciò che viene posto in risalto è il necessario riconoscimento della sua posizione di soggetto debole, ma portatore di istanze autonome cui l'ordinamento deve dare spazio, riconoscimento e soddisfazione²⁶.

Con la Risoluzione del 29 novembre 1985 N.R. 40/34 “*Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere*”, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ritenuto opportuno affermare la necessità di adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a garantire il riconoscimento universale ed efficace dei diritti delle vittime della criminalità e di abuso di potere, incoraggiando l'adozione di meccanismi informali di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione. La dichiarazione elabora, a livello internazionale, una prima definizione di vittima del reato: «vittima è chi, individualmente o collettivamente, ha subito un pregiudizio, ivi compreso un danno fisico o mentale, una sofferenza emotiva, una perdita economica o una effettiva menomazione dei suoi diritti fondamentali attraverso azioni od omissioni che concretano violazioni di leggi penali in vigore negli Stati membri, incluse quelle leggi che vietano gli abusi criminali di potere; il termine vittima include altresì, se del caso, i prossimi congiunti o le persone a carico della vittima diretta e coloro che

²⁴ Così M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 2, per i quali, dunque, «si profila un vero e proprio paradigma vittimologico, incardinato sull'esperienza del dolore di chi ha subito il crimine e sull'intento riparativo».

²⁵ Cfr. M.G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327 ss.; U. GATTI–M. MARUGO, *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rass. it. crim.*, 1992, p. 487 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 46 ss.; P. MARTUCCI, *Verso una legge generale per la tutela delle vittime?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1161 ss.; V. PATANÈ, *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, cit., p. 487 ss.; P. SECHI, *Justice for victims: on conflict, trauma and reconciliation*, in *Giust. pen.*, 2013, II, p. 116 ss.

²⁶ Cfr. M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 889.

hanno riportato un danno intervenendo in aiuto delle vittime in difficoltà o per prevenire la vittimizzazione»²⁷.

Successivamente, la Risoluzione del 21 luglio 1997 N.R. 1997/33 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sugli “*Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme*”, partendo dalla situazione di sovraffollamento delle carceri e dalla situazione di crisi del sistema della giustizia penale, afferma l’importanza di una prevenzione non repressiva del crimine e la necessità di un’attenzione particolare nei confronti della vittima del reato.

Ancora, la Risoluzione del 28 luglio 1998 N.R. 1998/23, del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sulla “*Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni e alla promozione di pene alternative*”, raccomanda agli stati membri di ricorrere a pene non custodiali e a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l’uso della mediazione, realizzando forme di riparazione in favore delle vittime.

La successiva Risoluzione del 28 luglio 1999 N.R. 1999/26 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sullo “*Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale*”, riafferma come la risoluzione di piccole dispute e reati possa essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in particolare, misure che favoriscano l’incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando attività utili per la comunità. Questa risoluzione si rivela particolarmente importante perché evidenzia come la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa possano essere soddisfacenti per la vittima, rappresentando una valida alternativa a pene che prevedano brevi periodi di detenzione.

Con la “*Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia*” del 10-17 aprile 2000 (adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del

²⁷ Si riporta il testo originale in inglese: «“*victims*” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power»; «the term “*victims*” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization».

crimine e il trattamento dei detenuti), si sottolinea, poi, l'importanza dell'introduzione di programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale, incoraggiando le politiche della giustizia riparatrice.

Particolarmente importante è la Risoluzione del 27 luglio 2000 N.R. 2000/14 del Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite sui *“Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale”*, che richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni, nonché la Dichiarazione di Vienna, delinea uno schema preliminare di dichiarazione dei principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero attenersi gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché gli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine.

Successivamente, con la Risoluzione del 24 luglio 2002 N.R. 2002/15 del Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite, sui *“Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale”*, si incentivano gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia riparativa, sottolineandone l'utilità ai fini della prevenzione della criminalità e della tutela della vittime. Si legge testualmente che «la giustizia riparativa favorisce, infatti, un ritorno alla normalità e alla tranquillità per le vittime, una maggiore responsabilizzazione e comprensione degli atti compiuti da parte dei colpevoli e una maggiore consapevolezza delle cause della criminalità e dei modi per contrastarla da parte della comunità».

Il quadro che emerge dall'analisi degli atti suindicati è quello di una tendenza sempre maggiore della comunità internazionale alla promozione della cultura della mediazione, o più in generale, della giustizia riparativa, finalizzata al mutamento della giustizia penale che deve diventare meno repressiva e maggiormente costruttiva.

4. *(Segue): le Raccomandazioni e le Convenzioni del Consiglio d'Europa.*

Nell'ambito degli atti di carattere internazionale, accanto alle Risoluzioni dell'ONU si collocano le Raccomandazioni e le Convenzioni del Consiglio d'Europa, che da anni lavora al fine di incoraggiare le rispettive legislazioni nazionali ad adottare modalità alternative di risoluzione delle controversie, in grado di realizzare, altresì, un rafforzamento della posizione della vittima all'interno del procedimento penale.

Il primo atto importante che merita di essere ricordato è la Raccomandazione del 23 giugno 1983, n. R(83)7, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla "*Partecipazione del pubblico alla politica penale*", che afferma l'importanza della partecipazione della società al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione del crimine, esaltando, altresì, la necessità che la politica criminale tenga in considerazione gli interessi ed i bisogni delle vittime.

Successivamente, la Convenzione Europea sul "*Risarcimento alla vittima di reati di violenza*", firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983, impegna gli Stati membri ad attivarsi al fine di garantire un risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati in questione, soprattutto nei casi in cui i colpevoli dei reati non siano stati identificati o siano privi di risorse.

Con la Raccomandazione del 28 giugno 1985, n. R(85)11, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, concernente la "*Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale*", si sollecitano gli Stati membri a prevedere nelle rispettive normative nazionali una serie di misure a tutela delle vittime, in tutte le fasi del procedimento, inclusi sistemi di mediazione e di conciliazione e a promuovere le ricerche sull'efficacia delle disposizioni concernenti le vittime. Tale raccomandazione è stata emanata tenendo debitamente in considerazione le risultanze dei "*Principi basilari della giustizia per le vittime di reato*", elaborati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985; sulla stessa linea, la Raccomandazione del 17 novembre 1987, n. R(87)21 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla "*Assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione*", destinata a completare la Convenzione del 1983, raccomanda

agli Stati membri di prendere quelle misure che tendano a garantire la vittima, evitando anche una vittimizzazione secondaria. In quest'ottica, gli Stati membri vengono invitati a favorire lo sviluppo di adeguate politiche in favore delle vittime, incoraggiando le esperienze di mediazione tra l'autore del reato e la persona offesa.

Un atto particolarmente incisivo è, poi, la Raccomandazione del 15 settembre 1999, n. R(99)19, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, relativa alla “*Mediazione in materia penale*”, definita come «ogni processo che permetta alla vittima e al delinquente di partecipare attivamente, qualora vi consentano liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal delitto, con l'aiuto di un terzo indipendente». Con questo provvedimento vengono definiti i principi generali in tema di mediazione, le regole che devono disciplinare l'attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, agli *standards* da rispettare per l'attività dei servizi di mediazione, alle indicazioni sulla qualifica dei mediatori e sulla loro formazione.

L'importanza delle tecniche mediative viene successivamente ribadita all'interno della Raccomandazione del 14 giugno 2006, n. R(2006)8, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla “*Assistenza alle vittime di reati*”, che annovera l'attività mediativa tra gli strumenti di potenziale beneficio per le vittime.

Merita, infine, particolare attenzione la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, che mira alla protezione delle vittime minorenni dai rischi derivanti dall'impatto traumatico con il sistema giudiziario; a tal fine, onde evitare i rischi di una vittimizzazione c.d. “secondaria”, si garantisce ai minori-vittime, in ogni fase del procedimento giudiziario, un adeguato supporto emotivo e psicologico da parte di operatori di comprovata esperienza, legittimati ad operare per la cura ed il sostegno delle vittime.

Nonostante gli sforzi compiuti, non può, tuttavia, non rilevarsi una debolezza della posizione della vittima nell'ambito del Consiglio d'Europa a causa dell'assenza di un suo formale riconoscimento in seno alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁸. Infatti, con riferimento al diritto di ricorrere alla Corte

²⁸ Cfr., sull'argomento, S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 6 ss.

europea dei diritti dell'uomo, la vittima si identifica con colui che, ai sensi degli artt. 5 e 6 CEDU, ha subito una detenzione o un processo ingiusto: il diritto al giusto processo «è concepito senza particolare considerazione per la vittima del reato»²⁹. Certo, la CEDU prescrive agli Stati membri il dovere di reprimere i comportamenti criminosi, ma non garantisce alla vittima uno specifico ruolo all'interno del processo penale.

Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che l'art. 6 CEDU possa rappresentare il fondamento per il riconoscimento in capo alla vittima di un reato, in quanto tale, di intentare di sua iniziativa un'azione penale, ma nello stesso tempo ha evidenziato che, nel caso in cui il diritto statale attribuisca a tale soggetto la possibilità di far valere una pretesa di tipo risarcitorio attraverso il processo penale, la tutela giurisdizionale può essere assicurata facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU³⁰.

²⁹ Così M. CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 939.

³⁰ Con riferimento alla vittima costituita parte civile, i giudici di Strasburgo non sembrano avere dubbi circa la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria tramite il ricorso all'art. 6 CEDU. La Corte ha, infatti, riconosciuto l'applicabilità dell'art. 6, § 1, CEDU alla costituzione di parte civile, non solo quando questa avvenga in un processo penale già instaurato dal pubblico ministero, ma anche quando, come può accadere in certi ordinamenti, sia la stessa costituzione a dare avvio al processo penale. In tal senso, cfr. Corte eur. dir. uomo, 12 febbraio 2004, ric. n. 47287/99, *Perez c. Francia*, in *www.echr.coe.int*. Precedentemente, in linea con questo orientamento, Corte eur. dir. uomo, 27 agosto 1992, ric. n. 12850/87, *Tomasi c. Francia*, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 23 ottobre 1990, ric. n. 11296/84, *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, *ivi*.

Successivamente la Corte ha riconosciuto lo *status* di vittima sia a quella diretta, sia a quella indiretta. Secondo l'art. 34 CEDU, vittima diretta è il soggetto leso in uno dei propri diritti garantiti dalla Convenzione europea, mentre vittima indiretta è il soggetto che non fa valere la violazione di un proprio diritto, ma l'esistenza di un pregiudizio causato dalla violazione del diritto di una terza persona. Così, Corte eur. dir. uomo, 8 aprile 2008, ric. n. 7170/02, *Gradinar c. Moldavia*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 157.

5. *L'attenzione alla vittima negli atti dell'Unione europea: la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione sulla posizione della vittima nel procedimento penale.*

Rispetto allo scenario delineato dal Consiglio d'Europa, nel contesto dell'Unione Europea si può registrare una maggiore tutela della persona offesa dal reato, la cui percezione rappresenta un fenomeno abbastanza recente nello spazio giudiziario europeo³¹.

A livello di atti comunitari, il primo intervento incisivo in materia è rappresentato dalla Decisione quadro n. 2001/220/GAI, relativa alla “*Posizione della vittima nel procedimento penale*”, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001³². Con questa Decisione quadro, considerata vera e propria “*pietra miliare*” nel panorama sovranazionale³³, si dà immediata attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi due anni prima, con cui è stata sottolineata la necessità di elaborare norme minime per la tutela delle vittime di reato e di creare programmi nazionali per finanziare iniziative sulla tutela delle vittime della criminalità, sul loro accesso alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento del danno³⁴.

³¹ Cfr. AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit.; M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in AA.VV., *Punire mediante conciliare*, cit., p. 107 ss.; EAD., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., p. 889 ss.; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 613 ss.; P. SECHI, *Justice for victims*, cit., p. 116 ss.

³² Per un commento cfr., C. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, p. 643 ss.; M. CASTELLANETA, *Più tutele per la vittima nel corso del processo*, in *Guida dir.*, 2010, n. 10, p. 71 ss.; M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit., p. 110 ss.; P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2701 ss.; I. J. PATRONE, *Il Consiglio dell'Unione europea e la vittima nel procedimento penale*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 178 ss.; F. RUGGERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario Europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329 ss.

³³ In questi termini, M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit., p. 60.

³⁴ Cfr. *Le Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Tampere*, relativamente alla parte dedicata a “Un autentico spazio di giustizia europeo” e, in particolare la sezione riguardante un “Migliore accesso alla giustizia in Europa” (punto 32), ove viene precisato che «dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali» e «dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela».

All'interno della Decisione quadro del 2001, possono rinvenirsi una serie di indicazioni volte al rafforzamento dei poteri processuali della persona offesa dal reato, alla predisposizione di servizi sociali nonché all'incentivazione di modalità di composizione del conflitto³⁵.

Per prima cosa, la Decisione quadro si preoccupa di definire chi è la vittima del reato: ai sensi dell'art. 1, lett. a) vittima è «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»³⁶. In particolare, sono individuate come destinatarie di maggior tutela e di trattamenti specifici le vittime «particolarmente vulnerabili». Con riferimento a queste ultime, pur non essendo elaborata una definizione, la stessa può essere ricavata mediante un ragionamento *a contrariis* che fa leva sulle ipotesi di tutela specifica inquadrate dai testi sovranazionali nei confronti di particolari categorie di persone.³⁷

Il primo aspetto su cui interviene la Decisione quadro è il rapporto tra vittima e processo. L'atto comunitario assicura l'assistenza alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e, a tal fine, gli Stati membri devono garantire che la dignità delle vittime sia rispettata e che i loro diritti siano riconosciuti in tutto il corso del procedimento.

Antecedentemente al processo, deve essere riconosciuto alla vittima il diritto di informazione, per cui lo Stato membro deve assicurare «le informazioni e l'accesso ad esse, in una lingua generalmente compresa». Rientrano in questo ambito: il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza; i benefici assistenziali che può ricevere; il luogo e le modalità per sporgere denuncia; le procedure successive alla presentazione della denuncia e

³⁵ In questi termini, L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, ed. Torri del vento, 2012, p. 32.

³⁶ Secondo l'orientamento della Corte di giustizia delle comunità europee, è pacifica l'esclusione dal concetto di vittima delle persone giuridiche, nei cui confronti, pur avendo subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro, non può operare la protezione accordata dalla decisione quadro. Cfr., Corte giust., 28 giugno 2007, c. 467/05, Dell'Orto, in *www.europa.eu*; Corte giust., 21 ottobre 2010, c. 205/09, Eredics, *ivi*, ove si specifica che «ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali(...) la nozione di vittima non include le persone giuridiche».

³⁷ Cfr. L. LUPARIA, *I contorni del concetto di vittima nella decisione quadro 2001/220 GAI*, in *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, a cura di T. A. Deu-L. Luparia, Milano, Giuffrè, 2011, p. 2 ss.

il ruolo della vittima in tale contesto; le modalità e la natura della protezione; le modalità per avere diritto all'assistenza di un legale, al patrocinio gratuito, o a qualsiasi altra forma di assistenza. Inoltre, la vittima deve essere informata sui requisiti necessari per avanzare una richiesta di risarcimento del danno e, nell'ipotesi in cui risieda in altro Stato, sui meccanismi cui può ricorrere per tutelare i propri interessi.

Nel corso del procedimento, si mira a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della dignità della vittima, il diritto all'ascolto, il diritto alla protezione e il diritto alla tutela della *privacy*; si cerca, in questo modo, di determinare concretamente un rafforzamento della sua posizione processuale.

Il diritto all'informazione, che deve essere garantito in ogni fase processuale, si estende conseguentemente anche alla fase esecutiva, dovendo la vittima essere avvisata nell'ipotesi di remissione in libertà del condannato, qualora ciò possa rappresentare per lei un pericolo.

Il secondo profilo cui la Decisione quadro dedica particolare attenzione è quello concernente i soggetti vittime di reati realizzati in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Al riguardo, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si è cercato di garantire in tutta l'Unione europea un livello elevato e comparabile di protezione per le vittime, indipendentemente dallo Stato membro in cui esse si trovano. La vittima potrà, quindi, avvalersi di meccanismi speciali che le consentano di partecipare al processo e far valere il suo diritto al risarcimento³⁸.

Un limite deve essere tuttavia rilevato: le disposizioni della Decisione quadro non impongono agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento. Questo vuol dire che nel processo penale la vittima potrebbe avere un trattamento inferiore a quello delle altre parti se l'ordinamento del singolo Stato membro non le attribuisce la qualifica di parte³⁹.

³⁸ Successivamente, la Direttiva 2004/80CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, ha specificamente previsto che la vittima di un reato intenzionale violento, residente in uno Stato diverso da quello di commissione del reato, qualora non sia risarcito dall'autore, possa ottenere dallo Stato di commissione un indennizzo, su richiesta presentata nello Stato di residenza.

³⁹ Cfr. A. CONFALONIERI, *Europa e giusto processo: istruzioni per l'uso*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 356.

Il terzo aspetto valorizzato dalla Decisione quadro del 2001 è la mediazione: «ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura e provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione»⁴⁰. Durante l'intera fase del procedimento deve essere consentita alle parti la possibilità di ricorrere a questa forma alternativa di risoluzione del conflitto, che, grazie all'aiuto di un mediatore, possa contribuire alla ricostruzione del legame fra vittima e autore del reato, con conseguente accoglimento delle ragioni della parte lesa⁴¹.

Nonostante il pregevole intervento dell'Unione europea, la Decisione quadro è stata oggetto di scarsa attenzione da parte degli Stati membri, dato che in molti casi è stato ritenuto che la legislazione nazionale prevista fosse già in grado di offrire alla vittima un livello idoneo di garanzie. La Commissione sul recepimento da parte degli Stati membri della decisione quadro 2001/220/GAI, dopo aver analizzato lo stato di attuazione della stessa da parte dei 24 (su 27) Stati membri alla data del 15 febbraio 2008, ha evidenziato una mancanza di effettività della stessa, dichiarando espressamente che «il livello di attuazione della Decisione quadro è insoddisfacente»⁴².

Il mancato o non corretto recepimento da parte degli Stati membri non ha, tuttavia, impedito che la Decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale esercitasse notevole influenza. La sua importanza si è rivelata

⁴⁰ Così art. 10, direttiva 2001/220 GAI.

⁴¹ Sull'argomento, cfr. M. SCOLETTA, *La mediazione penale nella Decisione quadro*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, cit., p. 99 s.

⁴² Relazione della Commissione quadro del 20 aprile 2009, n. COM(2009)166 def., la quale precisa, altresì, che la legislazione nazionale trasmessa «presenta numerose omissioni, oltre a riflettere, in gran parte, prassi esistenti già prima dell'adozione della Decisione quadro. L'obiettivo di armonizzare la legislazione in questo settore non è raggiunto in quanto sussistono ampie disparità tra le normative nazionali. Nessuno Stato membro ha recepito la Decisione quadro con un unico provvedimento legislativo nazionale, tutti si sono basati su disposizioni già in vigore e molti rimandano, per il recepimento, ai rispettivi codici di procedura penale. Molte disposizioni sono state attuate tramite orientamenti non vincolanti, carte e raccomandazioni. Pochi Stati membri hanno adottato nuovi provvedimenti legislativi aventi ad oggetto uno o più articoli. Molti di essi hanno presentato codici non vincolanti, istruzioni e carte in luogo di vere e proprie leggi. Numerosi Stati membri hanno recepito le disposizioni in maniera frammentaria, grazie a sovrapposizioni con una serie di disposizioni nazionali già in vigore o di recente adozione».

concretamente attraverso la storica “sentenza Pupino”, pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee il 16 giugno 2005, in tema di rapporti tra decisioni quadro, adottate nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea, e il diritto nazionale degli Stati membri dell’Unione⁴³. Nel “caso Pupino” la Corte ha affermato l’obbligo di interpretare il diritto interno in modo conforme alle decisioni quadro adottate a norma dell’art. 34, n. 2, lett. b) del Trattato UE.

Con particolare riferimento al problema della tutela della vittima, la Corte è pervenuta a sostenere che «gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che (...) sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro»⁴⁴.

La pronuncia *de qua* ha, così, focalizzato nuovamente l’attenzione sulla vittima del reato, obbligando gli Stati membri a conformare la propria legislazione a quella dell’Unione europea.

⁴³ Corte giust., 16 giugno 2005, c. 105/03, Pupino, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165, con nota di E. APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell’unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia “caso Pupino” in materia di incidente probatorio*.

A commento della decisione v., altresì, L. LUPARIA, *Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3541 ss.; V. MANES, *L’incidenza delle “decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1150 ss.; M. MARCHEGIANI, *L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2006, p. 563 ss.; A. VERRI, *I rapporti tra diritto comunitario e diritto processuale penale alla luce della sentenza italiana sul “caso Pupino”*, in *Ind. pen.*, 2010, p. 371 ss.; F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1433 ss.

⁴⁴ Successivamente alla sentenza Pupino, la Corte di giustizia, intervenendo nuovamente sulla questione, ha stabilito che «gli artt. 2 e 3 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l’audizione della vittima di un reato come testimone nell’ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria (...) Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova» (Corte giust., 9 ottobre 2008, c. 404/07, G. Katz c. I. R. Sos, in www.europa.eu).

6. (Segue): il successivo rafforzamento di tutela.

Successivamente alla Decisione quadro del 2001, sono state emanate ulteriori direttive aventi come obiettivo la tutela della vittima: la Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio dell'Unione europea, sulla "*Lotta alla tratta degli esseri umani*" (poi sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio); la Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2004/80/CE, relativa all' "*Indennizzo delle vittime di reato*", il cui obiettivo è quello di stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle procedure transfrontaliere; la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Unione europea sulla "*Lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*"; la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull' "*Ordine di protezione europeo*", che fissa i principi di tutela delle donne dalle violenze di genere.

Nonostante questi ulteriori interventi, l'Unione europea ha ritenuto che fosse necessario irrobustire ulteriormente la tutela accordata alla vittime di reato. È stata così elaborata in seno alla Commissione europea la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "*Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato*", che ha successivamente portato all'adozione, il 25 ottobre 2012, della Direttiva 2012/29/UE. Quest'ultima, emanata in sostituzione della Decisione quadro 2001/220/GAI, ha dato, così, attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma⁴⁵.

La direttiva *de qua*, considerando quanto definito in sede internazionale, amplia la nozione di vittima del reato rispetto a quella elaborata dalla Decisione quadro del 2001, comprendendo, oltre alla persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, giuridico o economico a causa di un reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che

⁴⁵ Per un commento in dottrina, cfr. S. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2012; S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 881 ss.; F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2012; N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenni in ambito europeo*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4219 ss.; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, cit., p. 613 ss.

abbiano conseguentemente subito un pregiudizio⁴⁶. La protezione delle vittime è garantita più efficacemente rispetto alla precedente Decisione quadro, prevedendosi espressamente che: «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime». Come tali, queste ultime dovrebbero essere riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale, senza alcun tipo di discriminazione. Durante i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, «si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale».

Da quanto appena delineato emerge che un altro elemento di novità è rappresentato dalla circostanza che, mentre la Decisione quadro del 15 marzo 2001 contemplava solo la mediazione come possibile alternativa al procedimento, la Direttiva del 25 ottobre 2012 considera più in generale forme di giustizia riparativa, definendola come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

⁴⁶ Nell'ampliare la nozione di vittima, la direttiva del 2012 riprende definizioni che, successivamente alla Decisione quadro del 2001, avevano trovato spazio, in sede internazionale, all'interno della *“Dichiarazione dei basilari principi di giustizia per le vittime del reato ed abuso di potere”*, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, e della Raccomandazione R(2006)8 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006, sull'assistenza alle vittime dei reati. La risoluzione delle Nazioni unite ricomprende nel concetto di vittima coloro che «sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri (...) Il termine vittima comprende pure, ove del caso, la famiglia e parenti stretti o i dipendenti della vittima e le persone che hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione».

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, sulla stessa linea, considera vittima «qualsiasi persona fisica che ha subito un danno, fisico o mentale, sofferenze psichiche o perdite economiche, causate da atti o omissioni in violazione del diritto penale di uno Stato membro. Il termine vittima comprende anche, se del caso, i familiari più stretti o di persone a carico della vittima diretta».

Orientata in questo senso anche la giurisprudenza di Strasburgo. Cfr., fra le più recenti, Corte eur. dir. uomo, 31 luglio 2012, ric. n. 40020/03, M. c. Italia e Bulgaria, in www.echr.coe.int.

Occorre, peraltro, sottolineare che se, da un lato, la direttiva *de qua* amplia il campo di applicazione della *restorative justice*, dall'altro lato ne definisce in maniera più selettiva presupposti e limiti⁴⁷. Si sottolinea, infatti, la necessità di apprestare idonee garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. A tal fine, nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

7. (Segue): gli strumenti di protezione delle vittime “particolarmente vulnerabili”.

Da quanto analizzato, appare evidente come lo scenario europeo ponga particolare attenzione alla tutela della vittima, i cui bisogni e desideri acquisiscono importanza preminente. Un'attenzione più pregnante è rivolta alla c.d. “vittima vulnerabile”, considerata come una specie di “supervittima”⁴⁸.

⁴⁷ Proprio per questo motivo, è stato affermato che, rispetto alla precedente decisione quadro del 2001, la direttiva sembra assumere nei confronti della *restorative justice* un atteggiamento di “apertura condizionata”. In questi termini, F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., p. 7.

⁴⁸ Sulla definizione di vittima vulnerabile, cfr., in dottrina, M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit., p. 66 ss.; L. PARLATO, *La parola alla vittima*, cit., p. 3306 ss.; EAD., *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 71 ss., secondo la quale il concetto di vittima vulnerabile compone un microsistema assai variegato che necessita di tenere in considerazione una pluralità di situazioni di natura eterogenea (l'età, il sesso, le condizioni psico-fisiche, la tipologia del delitto subito).

Secondo S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., p. 13, nell'attuale legislazione, esistono almeno tre tipi di “supervittime”: i bambini vittime di reati sessuali, le donne vittime di reati sessualmente orientati e le cosiddette “vittime collettive” (gruppo

Già la Decisione quadro del 2001 si preoccupava, invero, di apprestare una maggior tutela nei confronti delle vittime particolarmente vulnerabili, senza però inquadrare nello specifico le categorie da tutelare.

Successivamente sono stati elaborati, sia da parte del Consiglio d'Europa sia da parte dell'Unione europea, una serie di atti volti a tutelare specifiche categorie di soggetti, che meritano di essere identificati come vulnerabili. Si ricordano, in riferimento agli atti del Consiglio d'Europa, la Convenzione sulla "*Lotta contro la tratta degli essere umani*", firmata a Varsavia nel 2005, la Convenzione sulla "*Protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali*", firmata a Lanzarote nel 2007, la Convenzione sulla "*Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*", firmata a Istanbul nel 2011.

Riguardo ai provvedimenti dell'Unione europea, vi dedicano particolare attenzione, la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la "*Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*" e la Direttiva 2011/93/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla "*Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".

Tenendo in considerazione quanto statuito dalla normativa sovranazionale appena ricordata, la Direttiva 2012/29/UE è intervenuta in maniera particolarmente incisiva nei confronti delle vittime vulnerabili, inquadrando le categorie di riferimento e fornendo loro adeguati strumenti di protezione. Innanzitutto, viene espressamente previsto che gli Stati membri assicurino adeguate misure di protezione nei confronti della vittima e dei suoi familiari per scongiurare il pericolo di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Un rischio che potrebbe derivare dalle caratteristiche personali della vittima, dal tipo o dalla natura del reato o dalle circostanze di quest'ultimo. A tal fine, occorre effettuare una valutazione individuale, volgendo particolare attenzione alle vittime che hanno subito un

etnico, sessuale, religioso oppure vittime di mafia o di terrorismo). Altre categorie di vittime sono invece considerate dimenticate, ovvero quelle dei reati economici, dei reati ambientali, dei reati culturali.

notevole danno in relazione alla gravità del reato; alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali; alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. Sono conseguentemente oggetto di particolare attenzione, le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio nonché le vittime disabili⁴⁹.

Il ruolo della parte lesa nel sistema giudiziario penale e la possibilità per la stessa di partecipare attivamente al procedimento penale variano nei diversi Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da vari criteri:

- 1) se il sistema nazionale prevede lo *status* giuridico di parte del procedimento penale;
- 2) se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone;
- 3) se la vittima è legittimata, a norma del diritto nazionale, a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo *status* giuridico di parte del procedimento penale.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri trovi applicazione per determinare la portata dei diritti previsti dalla Direttiva del 2012.

Nel novero delle vittime vulnerabili, un'attenzione particolare è rivolta alla vittima minorenni, nei cui confronti si ritiene operi una presunzione di vulnerabilità che richiede specifiche esigenze di protezione, essendo particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. La direttiva *de qua* garantisce quindi che "l'interesse superiore del minore sia considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie".

⁴⁹ Cfr. art. 22, § 3, direttiva 2012/29/UE.

Il procedimento penale potrebbe causare un pregiudizio alla personalità del minore, la cui formazione è in continua evoluzione: in tal senso, la vittima minore si configura come “doppiamente vulnerabile”. Per questo motivo, sono previste nei suoi confronti ulteriori misure di protezione nel corso del procedimento penale, in aggiunta a quelle contemplate per le altre categorie di vittime vulnerabili⁵⁰.

È importante sottolineare un aspetto: la vittima particolarmente vulnerabile necessita sì di adeguate cautele nel corso del procedimento penale, ma le stesse potrebbero anche essere disattese qualora ciò sia espressione di una sua scelta

⁵⁰ L’art. 23, § 2, Direttiva 2012/29/UE, prevede espressamente che, durante le indagini penali, devono essere adottate speciali cautele nei confronti delle vittime con esigenze specifiche di protezione:

- a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
- b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
- c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

L’art. 23, § 3, prosegue prevedendo che, nel corso del procedimento giudiziario, le vittime vulnerabili possono avvalersi di speciali misure:

- a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione;
- b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
- c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato;
- d) misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.

Qualora la vittima sia un minore, in aggiunta a quanto previsto *supra*, l’art. 24, § 1, prevede che:

- a) nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;
- b) nell’ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest’ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;
- c) minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell’ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

volontaria. Quanto affermato è una diretta conseguenza del mutamento di ruolo della persona offesa dal reato che, da soggetto relegato ai margini del processo, diventa protagonista della scena processuale.

La vittimizzazione secondaria e ripetuta delle vittime vulnerabili dovrebbe essere limitata garantendo loro la sicurezza, l'integrità fisica, ma soprattutto la dignità, l'integrità psicologica e l'intimità. A tal fine dovrebbe essere impedita la divulgazione di informazioni riguardanti la loro identità e il luogo in cui si trovano; tale protezione si rivela particolarmente importante nell'ipotesi di vittime minorenni nei cui confronti è necessario impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta una loro identificazione⁵¹. Secondo la Direttiva del 2012, è compito degli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione nonché della libertà e del pluralismo dei *media*, incoraggiare questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione, atte a proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari, onde evitare i rischi di una vittimizzazione mediatica.

⁵¹ In dottrina, per un'ampia e dettagliata analisi sull'argomento, cfr. N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, Cedam, 2012, p. 94 ss.

Sezione II

TECNICHE E STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

SOMMARIO: 1. La mediazione penale. – 2. Il *Family Group Conferencing* e il *Circle Sentencing*.

1. La mediazione penale.

La tecnica maggiormente diffusa di *restorative justice*, che ne costituisce espressione privilegiata, è la “mediazione penale”⁵² (c.d. “*Victim-offender-*

⁵² Per un inquadramento generale dell’istituto, senza pretesa di esaustività, cfr. AA.VV., *Mediazione penale: chi, come, dove e quando*, a cura di A. Mestitz, Roma, Carocci editore, 2004; AA.VV., *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozi, Giuffrè, Milano, 2004; AA.VV., *Lo spazio della mediazione*, cit.; AA.VV., *Mediazione, conciliazione e riparazione: giustizia penale e sapere psicoanalitico*, a cura di C. Brutti – R. Brutti, Torino, Giappichelli, 1999; AA.VV., *La sfida della mediazione*, a cura di G. Pisapia – D. Antonucci, Padova, Cedam, 1997; M. BOLOGNA, *Riflessioni aperte su un istituto in cerca di identità. La mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 749 ss.; R. CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1293 ss.; A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 713 ss.; M. COLAMUSSI, *Mediare: un nuovo diritto?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, Celt, Piacenza, 2010, p. 219 ss.; M. COLAMUSSI – A. MESTITZ, voce *Mediazione penale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 547 ss.; L. COMINELLI, *La mediazione penale e la mediazione penale nel sistema minorile*, in AA.VV., *La mediazione familiare*, diretto da A. Cagnazzo, Torino, Utet, 2012, p. 74 ss.; G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l’intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in AA.VV., *Punire mediare riconciliare*, cit., p. 120 ss.; G. DIOTALLEVI, *Quale futuro per la mediazione penale?*, in *Quest. giust.*, 2008, p. 18 ss.; M. C. DI GANGI, *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, in www.diritto.it; R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1171 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit.; EAD., *La mediazione penale*, Padova, Cedam, 1999; P. MARTUCCI, voce *Mediazione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, 2005, Roma, vol. XIX, p. 1; M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 269; C. MESSNER, *Mediazione penale e nuove forme di controllo sociale*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, p. 93 ss.; S. METTA, *Mediazione penale*, in *Temi romana*, 2005, p. 385 ss.; F. P. OCCHIOGROSSO, *Il cammino della mediazione*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 12 ss.; V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 572 ss.; EAD., *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in AA.VV., *Mediazione penale: chi, come, dove e quando*, cit., p. 19 ss.; V. PILLA, *La mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2008, p. 89 ss.; A. ROMANO, *Il conflitto e la mediazione*, in *Rass. pen. crim.*, 2011, p. 47 ss.; F. RUGGIERI, voce *Mediazione*, in *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di G. Spangher, il Sole-24 ore, Milano, 2008, p. 751 ss.; G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rass. pen.*

mediation”), la quale si colloca nell’alveo delle c.d. “*alternative dispute resolutions*”, modalità alternative e differenti di risoluzione dei conflitti⁵³, ben lontane dal metodo tradizionale che individua nel processo la sede naturale cui devolvere l’accertamento del fatto lesivo⁵⁴.

Il grande elemento di novità di questa nuova modalità di approccio al conflitto consiste nel considerare la relazione autore di reato-vittima non in maniera conflittuale ma consensuale-compensativa, ove «la privatizzazione del conflitto rappresenta quasi sempre il supporto ideologico di un lento ma tangibile processo di trasformazione del sistema, legato all’affermarsi di una concezione laica del diritto penale, considerato anche come strumento di stabilizzazione sociale»⁵⁵.

In particolare, «la mediazione è un processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima (...) in cui il mediatore è chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e a trovare un “segno” comune che possa condurre al superamento del conflitto»⁵⁶, facilitando il raggiungimento di una

crim., 1997, p. 11 ss.; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Ind. pen.*, 2010, p. 161 ss.; S. TIGANO, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 25 ss.; G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 255 ss.; L. TRAMONTANO, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. crim.*, 2010, p. 49 ss.; F. TURLON, *Per una giustizia penale mediativa e riparativa*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 145 ss.; G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1321 ss.; A. VASSALLO, *Brevi riflessioni in tema di mediazione penale a seguito di un recente incontro di studio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2635.

⁵³ Per un approfondimento sulle tecniche di intervento nei conflitti, cfr. M. MARTELLO, *Oltre il Conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva*, Milano, Mc Graw Hill, 2003.

⁵⁴ Secondo J.P. BONAFÈ-SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in AA.VV., *La sfida della mediazione*, cit., p. 26 s., «la mediazione giudiziaria costituisce, in primo luogo, più che un’alternativa, una nuova forma di esercizio dell’azione pubblica da parte delle Procure, che si situa tra l’archiviazione e le azioni giudiziarie classiche davanti a un tribunale»; in secondo luogo, «la mediazione penale introduce una modalità importante nello svolgimento del processo penale tradizionale, in quanto restituisce alle parti il potere di negoziare la soluzione del conflitto nella misura in cui il mediatore non dispone di alcun potere di chiudere il dissidio o di imporre la sua decisione alle parti. Nel processo penale la vittima ha un ruolo marginale, che si limita alla difesa dei suoi interessi civili; la mediazione, invece, ne fa un attore allo stesso titolo dell’accusato».

La mediazione si offre come «una delle strategie più adeguate al perseguimento dell’obiettivo educativo nel rito penale» per A. COPPOLA DE VANNA, *Messa alla prova-conciliazione-mediazione*, in *Min. giust.*, 1996, p. 63; la definisce “pietra angolare” delle politiche di riparazione, G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”*, in *Rass. pen. crim.*, 2000, p. 9; rappresenta «un interessante strumento di politica criminale seriamente preventiva», secondo C. MAZZUCATO, *L’esperienza dell’Ufficio per la mediazione a Milano*, in AA.VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, *Atti del Seminario di studi a cura dell’Ufficio centrale Giustizia minorile*, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 143; si colloca come “terra di mezzo”, luogo di “ricostruzione della connessione”, nell’ottica di G. V., PISAPIA, *Nella terra di mezzo*, in *Rass. it. crim.*, 1993, p. 510.

⁵⁵ Così V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 22.

⁵⁶ La definizione è di G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 359.

soluzione condivisa dei conflitti e quindi «la pacificazione sociale, nell’ambito della cd. “giustizia di prossimità”, in un contesto nel quale non si “enfaticano doveri e diritti” e ci si fonda su specifici paradigmi molto diversi da quelli del processo penale»⁵⁷.

Il fine che questa particolare tecnica si propone è quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale alla presenza di una terza persona (il mediatore) con formazione altamente qualificata, neutrale e disponibile all’ascolto e a favorire soluzioni concordate; la mediazione si pone, in questi termini, come modalità “altra” di gestione del conflitto, capace di arrivare là dove il diritto non arriva, di intervenire in direzione di un cambiamento nelle relazioni interpersonali, di cui il diritto non dà garanzia⁵⁸. I programmi di mediazione penale suggeriscono una nuova tecnica nella gestione dei conflitti, con la sostituzione del tradizionale paradigma “conflittuale” con un paradigma “consensuale”⁵⁹, ove le persone «sono protagoniste assolute del procedimento e della decisione, che, invece di calare su di esse da un’autorità esterna ed imparziale, è il prodotto del loro incontro, il frutto di una concertazione paritetica favorita dalla funzione catalizzatrice del mediatore»⁶⁰.

Secondo M. UMBREIT, uno dei più noti studiosi in ambito statunitense di *restorative justice*, la mediazione fra vittima ed autore di reato può essere intesa quale processo che offre alle vittime di crimini contro la proprietà e di reati minori l’opportunità di incontrare coloro che hanno compiuto tali atti, nell’ambito di un luogo sicuro, allo scopo di rendere direttamente responsabile l’offensore di ciò che ha commesso e fornendo, al contempo, alle vittime un sostegno effettivo ed un compromesso per il danno patito. Per approfondimenti, cfr. S. VEZZADINI, *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato*, cit., p. 37 ss.

⁵⁷ Così, F. MICELA, *Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, p. 115 s.

⁵⁸ In questi termini, C. SCIVOLETTO, *La mediazione penale nel sistema minorile italiano*, in AA.VV., *Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche*, a cura di C. Scivoletto, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 43.

Secondo R. ORLANDI, *Verità e giustizia: osservazioni di un processualista alla luce di recenti esperienze “conciliative”*, cit., p. 152 occorre distinguere fra pratiche di mediazione intese a superare microconflitti individuali da quelle che, invece, hanno per oggetto macroconflitti sociali, in quanto diverse sono le finalità perseguite: nei primi si punta, in primo luogo, alla riconciliazione fra autore e vittima e solo secondariamente, in via indiretta e collaterale, al ripristino dell’ordine turbato dalla condotta deviante; nei secondi, invece, si punta, in primo luogo, a un fine sovraindividuale – il recupero di un’identità collettiva – e, in via indiretta, al superamento dei drammi individuali connessi con i fatti rievocati.

⁵⁹ In questi termini, A. CERETTI, *Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale*, in *Iustitia*, 1997, p. 396.

Cfr., altresì, J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, in *Min. giust.*, 2002, p. 223 ss., la quale osserva che «la mediazione non deve diventare semplicemente una tecnica di risoluzione dei conflitti, bensì una nuova cultura di vita, in quanto è solo nel riconoscimento reciproco della sofferenza e nella comprensione del perché un fatto sia accaduto che cambia dell’altro aprendo le porte al perdono».

⁶⁰ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 61.

Spesso il termine mediazione viene utilizzato come sinonimo di “conciliazione”⁶¹, ma è evidente come le due attività siano ben distinte⁶²: la prima è una strategia eminentemente sociale, con finalità riparativa del legame indebolito dal conflitto, realizzata attraverso tecniche che enfatizzano la dimensione emozionale della comunicazione; diversamente, la seconda mira al raggiungimento di accordi basati sulla considerazione degli interessi delle parti, incentrandosi su valutazioni di tipo razionale-utilitaristico. Inoltre, mentre la conciliazione giudiziale avviene sempre nel processo ed è affidata all’organo giudicante, in quanto soggetto competente a decidere la controversia attraverso un accordo fra le parti, avente ad oggetto diritti disponibili, l’attività mediativa, invece, si svolge regolarmente al di fuori del tribunale, in un contesto protetto, per il tramite di un soggetto terzo che non ha poteri giudicanti. Inoltre, il fine di quest’ultima è evidentemente diverso: ricucire una situazione di rottura, che può concernere anche diritti indisponibili⁶³. L’intervento mediativo si colloca, così, all’interno di una situazione conflittuale, caratterizzandosi come processo di confronto sociale finalizzato alla comprensione e alla gestione delle ragioni individuali. L’accordo che si raggiunge durante la mediazione non ha le caratteristiche del compromesso e «l’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate,

⁶¹ In molti paesi europei, in effetti, non vi è alcuna distinzione fra le due attività: in particolare, nel mondo anglosassone il termine “*conciliation*” è correntemente usato come sinonimo di “*mediation*”. Nel contesto italiano si tende, invece, ad operare una distinzione e ad attribuire significati diversi ai due termini.

⁶² Sulla differenza fra mediazione e conciliazione cfr., M. BOUCHARD, *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, p. 198.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 305; M. COLAMUSSI – A. MESTITZ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 547; M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, in F. Peroni – M. Gialuz, *La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino, Utet, 2004, p. 105; E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, Ipsoa, 2003, p. 12 ss.; G. MANNOZZI, *La mediazione nell’ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d’insieme*, in AA.VV., *Mediazione e diritto penale: dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 6; P. MARTUCCI, voce *Mediazione penale*, cit., p. 1; V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 572 s.; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 165; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento*, cit., p. 262 s.

Secondo E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, cit., p. 531 s., nel concetto ampio di mediazione si possono far rientrare sia la riparazione che la conciliazione. Quest’ultima ha carattere sempre immateriale, la riparazione può consistere sia nelle restituzioni e nel risarcimento del danno che nel ristoro materiale simbolico. Volendo operare una distinzione, «può ritenersi che la mediazione costituisca il “metodo” di risoluzione dei conflitti, mentre la conciliazione e la riparazione ne rappresentino l’oggetto, l’effetto».

⁶³ Cfr. M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 105.

nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale»⁶⁴. La norma giuridica violata assume, in tale contesto, un carattere secondario rispetto al significato e al rango dei beni che protegge e al binomio “reato-pena” si contrappone il binomio “conflitto-riparazione”, all'interno del quale carattere indispensabile riveste il ripristino della comunicazione tra vittima e autore di reato⁶⁵.

Gli obiettivi di questa nuova modalità di risposta al reato possono ricondursi fondamentalmente a tre: l'accoglimento delle ragioni della vittima; la riparazione del danno nella sua dimensione “globale”, comprensivo cioè della sofferenza fisica e psicologica, oltre che della sfera economica; l'autoresponsabilizzazione del reo⁶⁶.

La riparazione, in quanto esito naturale del percorso compiuto, costituisce il riconoscimento di un'istanza che va al di là della risarcibilità del danno materiale e morale, concretizzandosi in un'attività in grado di contribuire efficacemente alla ricostituzione del legame sociale interrotto⁶⁷.

Nell'ambito di questo “intervento di situazione”⁶⁸, molto importante è il ruolo del mediatore, che, non deve imporre soluzioni, ma in modo assolutamente terzo e neutrale, sulla base di quanto emerso durante gli incontri, deve gestire la situazione conflittuale generata dalla perpetrazione dell'illecito penale, cercando di far convergere le opposte esigenze. Soltanto un soggetto specializzato e dotato di particolari competenze tecnico-relazionali potrà, pertanto, ricoprire tale ruolo: l'esito positivo dell'attività posta in essere è in buona parte determinato dalla capacità del mediatore di far comprendere a ciascuna delle parti il punto di vista

⁶⁴ Testualmente, S. CASTELLI, *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano, Cortina, 1996, p. 5.

⁶⁵ Come rileva C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 17, «nell'incontro mediativo la riaffermazione dell'ordinamento passa, non (solo) attraverso il diritto, ma attraverso il ben più incisivo vissuto delle persone coinvolte».

⁶⁶ Cfr., sul punto, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 52 s.

⁶⁷ Più diffusamente, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 298 ss.

⁶⁸ In questi termini G.V. PISAPIA, *La scommessa della mediazione*, in AA.VV., *La sfida della mediazione*, cit., p. 5 ss., secondo cui come “intervento di situazione” la mediazione può risultare funzionale se ci si prefigge di affrontare vicende delimitate nel tempo e nello spazio tramite azioni atte a rispondere a richieste circoscritte e se i singoli interventi mediativi non vengono considerati come azioni finalizzate ad affrontare problemi sociali; nel momento in cui, invece, le singole azioni non hanno come fine prioritario quello di incidere sugli elementi fenomenici che compongono una situazione, ma sono finalizzate a coglierne il significato di contesto, allora la mediazione si trasforma in un “intervento di problema”.

dell'altra, evidenziando come sia maggiormente preferibile addivenire ad una soluzione pacifica della controversia in un contesto protetto, che favorisca la responsabilizzazione del reo, piuttosto che percorrere la strada del processo penale, spesso maggiormente afflittiva per la vittima del reato.

A differenza del giudice che ha il compito di “decidere senza necessariamente pacificare”, il mediatore ha il compito “di pacificare senza decidere”⁶⁹. Né tantomeno si deve incorrere nell'errore di equiparare la mediazione ad una terapia, anzi, la prima non potrà realizzarsi nel momento in cui il mediatore, in via preliminare, ravvisi l'esistenza di patologie tali da richiedere l'ausilio di un sostegno terapeutico.

In quanto tecnica di *restorative justice*, la mediazione ha come intento quello di indurre le persone coinvolte ad esprimere liberamente i propri sentimenti di rancore, di paura, di collera che nel contesto del processo penale non trovano lo spazio per esprimersi, anzi a volte il processo finisce per accrescerli, poiché espropria la vittima dei suoi sentimenti e si sostituisce ad essa nella ricerca della pena da adottare. La mediazione, invece, si pone come intervento sociale che riconosce le vittime come persone, oltre che come parti di un processo, offrendo loro «lo spazio per raccontarsi, la voce per domandare, il potere per negoziare soluzioni diverse da quelle che promanano dalla giustizia formale»⁷⁰.

Il processo penale, con il suo linguaggio giuridico, comprensibile solo agli operatori del diritto, finisce per allontanare i protagonisti del conflitto, soprattutto la vittima. Al contrario, il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni dei soggetti coinvolti dal reato, mediante un incontro che ha come finalità quello di fare assumere al concetto di responsabilità un significato diverso da quello attribuito dal diritto, non più responsabilità come categoria giuridica che serve ad ascrivere la responsabilità di un fatto reato, ma responsabilità “verso” l'interlocutore.

⁶⁹ Cfr. M. BOLOGNA, *Riflessioni aperte su un istituto in cerca di identità*, cit., p. 749; A. CERETTI, *Mediazione*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, (Atti del Convegno, Macerata 4-5 luglio 2003), Milano, Giuffrè, 2004, p. 95; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 547.

⁷⁰ In questi termini, C. SCIVOLETTO, *Riparazione e cura nella mediazione penale minorile*, in *Min. giust.*, 2012, n. 1, p. 379.

Nel momento in cui le parti decidono liberamente di risolvere la situazione conflittuale prediligendo questo meccanismo di *diversion*⁷¹, che si pone come valida alternativa ai tradizionali epiloghi processuali⁷², la mediazione può contribuire a determinare un effetto di pacificazione sociale che il modello tradizionale sanzionatorio non garantisce del tutto e rappresentare uno dei possibili rimedi idonei a decongestionare il sistema processuale⁷³.

Occorre, tuttavia, sottolineare come, trattandosi di una modalità di intervento indubbiamente diversa da quella che opera tradizionalmente, la cautela sia d'obbligo⁷⁴; non si può, difatti, affermare che «le logiche della risoluzione concertata dei conflitti»⁷⁵ siano scevre da rischi e zone d'ombra.

In primo luogo, le strategie riparative o compositive del conflitto non sono facilmente ipotizzabili per qualunque fattispecie di reato, perché non tutte le offese hanno una vittima e non tutti gli illeciti sono mediabili: basti pensare ai fenomeni legati al terrorismo o alla criminalità organizzata⁷⁶. In tali ipotesi, non solo le strategie riparative possono in concreto risultare impraticabili per il tipo di danno cagionato o l'indisponibilità della vittima, ma anche la collettività potrebbe mantenere «un interesse alla sanzione penale, a fronte di illeciti che minacciano gravemente la sicurezza dei suoi membri ed i pilastri della pacifica convivenza,

⁷¹ Sulla definizione del termine *diversion*, cfr. le Risoluzioni del XIII Congresso Internazionale di Diritto Penale svoltosi al Cairo 1-7 ottobre 1984, sul tema “*Diversión e mediazione*”, ove ci si riferisce ad ogni «deviazione dalla sequenza dei normali atti del processo penale prima della pronuncia sull'imputazione. Essa comprende: le attività svolte dagli organi pubblici cui sono attribuite funzioni di controllo sociale, al di fuori del sistema penale; l'esercizio da parte della polizia e degli organi dell'accusa, di poteri volti ad evitare il promuovimento dell'azione penale; le procedure alternative all'esercizio dell'azione penale». Il testo delle Risoluzioni del congresso è pubblicato in *Cass. pen.*, 1985, p. 533 ss., con commento di F. RUGGIERI, *Diversión: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*.

⁷² In questi termini G. COSÌ, *Vendetta, pena, mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione*, cit., p. 118, secondo il quale la mediazione si propone come un approccio alla gestione dei conflitti alternativo e in vario modo autonomo rispetto alle procedure legali tradizionali basate sia sul sistema inquisitorio, sia su quello contraddittorio-accusatorio.

⁷³ Cfr. M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 165. Sul punto v., altresì, S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 642, la quale sottolinea come «l'essenza della mediazione consiste nell'agevolare la riconciliazione tra autore e vittima del reato, nella duplice ottica di favorire, da una parte, la deflazione penale e processuale, e, dall'altra, l'educazione e la crescita civile».

⁷⁴ Come osserva A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 59, la diversità suscita diffidenza ed impone cautela, ma non per questo deve tradursi in rifiuto.

⁷⁵ L'espressione è di C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 62.

⁷⁶ Cfr., G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 374; C. E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 140.

sicchè sono astrattamente ipotizzabili casi (...) in cui, pur essendo concepibile rinsaldare il rapporto reo-vittima in un contesto riparativo o mediativo, residui una comprensibile propensione della società a vedere riaffermato il rispetto delle regole e sanzionato un determinato comportamento, ai fini di prevenzione generale e speciale»⁷⁷.

Inoltre, come si avrà modo di approfondire in seguito⁷⁸, presupposto indefettibile per l'avvio di un percorso mediativo è il consenso delle parti: questo comporta che «nella risposta statale si inserisce, dunque, una variabile su cui lo Stato non ha alcun controllo»⁷⁹. La giustizia può, quindi, rinunciare alla “spada” tutte le volte in cui un conflitto si riveli idoneo ad essere mediato, «intraprendendo un percorso di pacificazione sociale in cui la mediazione, lungi dal costituire una fuga dal diritto a favore di opzioni abolizioniste o una elusione del processo con arretramento delle garanzie del *due process*, rappresenta invece uno *strumento “metagiuridico” del diritto volto a (...) ricostituire la “normatività del rapporto umano”*»⁸⁰.

Per questi motivi la mediazione non può atteggiarsi a soluzione completamente alternativa al processo, ma appare opportuno concepirla come uno strumento complementare rispetto a quello tradizionale, in grado di interagire con il sistema di giustizia formale attraverso una serie di canali normativi, cogliendone i vantaggi «senza per questo ignorarne i limiti e le implicazioni»⁸¹.

⁷⁷ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 63.

⁷⁸ V., *infra*, Cap. II, § 4.

⁷⁹ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 374.

⁸⁰ Cfr., sempre, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 400.

⁸¹ Cfr. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 63 s., secondo la quale «la prudenza è d'obbligo, se non altro per i due profili della giustizia egemonica che la mitezza giudiziaria rischia di pregiudicare: l'eguale trattamento dei consociati di fronte alla legge penale e i diritti dei singoli sul terreno della verifica dei presupposti per l'esercizio del potere accertativo e punitivo».

2. *Il Family Group Conferencing e il Circle Sentencing.*

Accanto alla “*Victim-offender mediation*”, altre modalità di strategie riparative che hanno trovato larga diffusione nel contesto internazionale sono il “*Family Group Conferencing*” e il “*Circle Sentencing*”⁸².

Le *Family Group Conferences* traggono origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene in Nuova Zelanda⁸³, e successivamente, intorno alla metà degli anni novanta del secolo scorso, hanno avuto larga diffusione anche in Australia⁸⁴.

⁸² Cfr., sull'argomento, M. COLAMUSSI–A. MESTITZ, voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, cit., p. 426 ss.; F. MACI, *Per un penale minorile partecipato: il modello delle Family group conferences*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 128 ss.; M. GENTILE, *Modalità di approccio alla giustizia riparativa in ambito internazionale: mediazione, conferencing, circle, restituzione*, in *Il giudice di pace*, 2008, p. 1017 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 151 ss.; P. NICOSIA–A. BRUNI–P. DIOGUARDI–D. MARINELLI, *Temi di mediazione penale*, cit., p. 117 ss.; G. SCARDACCIONE, *La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile*, in *Rass. it. crim.*, 2001, p. 160 ss.; G. SCARDACCIONE–A. BALDRY–M. SCALI, *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 26 ss.; G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, cit., p. 259 ss.; ID., *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. crim.*, 2010, p. 60 ss.

⁸³ In Nuova Zelanda questa particolare tecnica di *restorative justice* è stata utilizzata soprattutto nella gestione della criminalità minorile, allo scopo di garantire una maggiore attenzione per il minore deviante, promuovere la riconciliazione tra autore e vittima, facilitare la riaccoglienza del minore nella comunità. Inizialmente previsto per i giovani delinquenti appartenenti alla comunità Maori, a seguito dell'entrata in vigore nel 1989 del “*Children, Young Persons and Their family Act*”, questo modello alternativo di giustizia è stato esteso anche ai minori provenienti da famiglie svantaggiate o da un contesto economico difficile. La legge prevede, in particolare, che i minori tra i 14 e 16 anni accusati di aver commesso un reato, qualora ammettano la propria responsabilità, vengano direttamente inviati agli uffici per il FCG; una prima valutazione del caso consentirà di decidere se il *family group conferencing* sia praticabile o se invece sia opportuno deferire il caso alla giustizia ordinaria. La legge prevede, inoltre, che la particolare tecnica di risoluzione del conflitto possa essere utilizzata anche in concomitanza con la trattazione della vicenda in ambito giudiziario: in tal caso, l'esito del FCG sarà tenuto in considerazione ai fini della commisurazione della pena da applicare.

⁸⁴ Anche in Australia le *Family Group Conferences* sono state molto utilizzate come modalità alternative di risposta al reato nell'ambito della giustizia minorile. Fondamentale è la partecipazione, oltre che del minore autore di reato e della sua famiglia, dei membri della comunità e l'obiettivo delle *Conferences* è quello di ricucire i rapporti non soltanto con la vittima del reato, ma anche con la comunità stessa. In questa prospettiva, l'incontro allargato ai rispettivi gruppi parentali e alla comunità aumenta la possibilità di riattivare quei canali di comunicazione che consentono al minore di conoscere e di registrare il significato della propria azione. Questa particolare tecnica di giustizia riparativa fa leva sulla cd. teoria della “vergogna reintegrativa”, elaborata da J. Braithwaite secondo cui i sentimenti di vergogna elaborati nell'ambito dell'incontro dialogico con la vittima, alla presenza dei gruppi parentali, possiedono un'efficacia intimidativa ben maggiore di quella che si associa alla riprovazione della condotta antigiuridica espressa da una Corte di giustizia o addirittura alla inflizione di una sanzione. Cfr., al riguardo, J. BRAITHWAITE, *Reintegrative shaming*, in *Criminological Perspectives*, a cura di J. Muncie–E. McLaughlin–M. Langan, Sage Publications, London Thousand Oaks New Delhi, 1996, p. 432 ss.

Il *Family group conferencing* si differenzia dalla *Victim-offender mediation* perché non contempla solamente la presenza dei tre protagonisti – reo, vittima e mediatore – ma estende l’incontro a persone diverse, ovvero familiari o altri soggetti rilevanti per le parti e direttamente coinvolti nel conflitto. È una specie di mediazione allargata, un “dialogo esteso ai gruppi parentali”, che ha come obiettivo primario il supporto al reo, affinché acquisisca consapevolezza del proprio comportamento.

Il modello di intervento cui si ispira il *Family group conferencing* si basa su tre elementi fondamentali: il coinvolgimento della famiglia e della comunità nelle decisioni che competono la risoluzione del conflitto provocato dalla commissione di un reato; la riduzione del rischio; l’applicazione del biasimo reintegrativo come fattore di riduzione del recidivismo⁸⁵.

Così come l’autore e la vittima del reato hanno il supporto delle rispettive famiglie, anche il mediatore, meglio denominato come “facilitatore”, è coadiuvato da altri soggetti, in particolar modo gli operatori sociali che possono fornire un aiuto concreto per il reperimento delle informazioni sulla situazione del reo. È prevista, inoltre, la presenza dell’Autorità che ha inviato il caso in mediazione.

È un modello strutturato che prevede una serie di incontri preliminari con ciascuna delle parti singolarmente, a cui partecipano le rispettive famiglie, compresi gli operatori coinvolti nella situazione. Molto importante è la figura del facilitatore, rappresentato da un membro volontario della comunità che ha il compito di rapportarsi con tutti i soggetti coinvolti al fine di informarli e prepararli all’utilizzo di questa modalità di approccio al conflitto, di garantire spazio di parola e di ascolto per tutti i partecipanti, di trovare un accordo volto a riparare il danno anche con la collaborazione del gruppo più esteso che partecipa agli incontri; come nella mediazione tradizionale, il facilitatore ha il compito di accompagnare i soggetti coinvolti durante l’intero percorso.

Agli incontri preparatori, segue poi l’incontro vero e proprio di mediazione, che si svolge secondo le forme tradizionali: dopo il resoconto dell’Autorità, la parola spetterà per primo all’autore del reato o a un componente della sua famiglia, che dovrà descrivere il fatto commesso; successivamente, sarà la vittima ad

⁸⁵ Cfr. G. SCARDACCIONE–A. BALDRY–M. SCALI, *La mediazione penale*, cit., p. 26.

esprimere quali sono stati gli effetti prodotti dal reato sulla sua qualità di vita e di cosa necessita per affrontarlo e superare tale evento negativo.

Se l'incontro andrà a buon fine, seguiranno le scuse formali da parte dell'autore del reato nei confronti della vittima accompagnate dalla realizzazione di un progetto riparativo condiviso da tutte le parti coinvolte, e dalla successiva riaccettazione del reo da parte della comunità.

A differenza di quanto accade nell'ambito della mediazione tradizionale, durante il *Family group conferencing* la vittima può decidere di farsi rappresentare da un componente della famiglia, oppure escludere anche tale ipotesi ed essere completamente assente. In tal caso, il *Family group conferencing* avrà come obiettivo la responsabilizzazione del reo più che la riparazione, che al massimo potrà avvenire successivamente a seguito del processo di maturazione psicologica compiuto dall'autore del reato. La non obbligatoria presenza della vittima durante questo percorso risponde perfettamente al principio di libertà delle parti di mediare. Non può esserci una mediazione "costretta", ma sono le parti a dover decidere liberamente di volersi incontrare per cercare di risolvere in maniera pacifica la situazione conflittuale.

Un'altra pratica di giustizia riparativa che ha trovato larga diffusione in ambito internazionale, in particolare in Canada⁸⁶, è il *Circle sentencing*. Si tratta di una strategia di giustizia riparativa progettata non solo per affrontare il comportamento criminale e delinquenziale dei trasgressori, ma anche per prendere in considerazione le esigenze delle vittime, delle famiglie e della comunità. I protagonisti di questa modalità di approccio al reato sono il reo, la vittima, le rispettive famiglie e i membri della comunità, che, come appare evidente dalla definizione, si dispongono in cerchio e prendono la parola uno per volta, aiutati dai *circles keepers*, che non sono dei veri e propri mediatori, ma più che altro dei pacieri che guidano il percorso restando il più possibile esterni allo stesso.

L'aspetto principale che distingue questo strumento di *restorative justice* è il fatto che all'incontro partecipano anche un pubblico ministero, un giudice e un avvocato e le riunioni possono svolgersi nelle normali aule giudiziarie. Il significato

⁸⁶ A differenza del *Family group conferencing*, maggiormente sviluppato nell'ambito della giustizia penale minorile, il *Circle sentencing* si è diffuso come forma di giustizia riparativa per la trattazione dei casi di delinquenza degli aborigeni adulti.

del cerchio è più che altro simbolico: all'interno del "circolo", il reo, la vittima, le famiglie e i membri della comunità cercano tutti insieme una soluzione al conflitto generato dal reato, individuando anche i passi necessari da compiere per prevenire crimini futuri. Il *Circle sentencing* è un vero e proprio processo che viene diretto dalla comunità ed è condotto in stretta collaborazione con il sistema di giustizia penale, al fine di valutare i comportamenti delittuosi e definire la pena da infliggere al colpevole di reato.

Gli obiettivi di questa strategia riparativa possono essere individuati nella ricerca di soddisfazione per tutte le parti in causa; nel garantire al reo l'opportunità di fare ammenda; consentire alla vittima, ai membri della comunità, alle famiglie e al reo di individuare una responsabilità condivisa nella risoluzione del conflitto; affrontare le cause alla base del comportamento criminale; promuovere e condividere la soluzione dei conflitti di tipo comunitario⁸⁷.

In conclusione, si può evidenziare che queste tecniche alternative di risoluzione delle controversie, considerando come fondamentale la partecipazione della comunità, guardano con fiducia alla possibilità di risolvere tali conflitti adottando tipologie di intervento in un'ottica di «riappropriazione dei valori comunitari e di politiche di prossimità, che privilegia le esigenze di ascolto della vittima e la terapeuticità, talora anche allargata, del confronto»⁸⁸.

⁸⁷ Cfr., P. NICOSIA–A. BRUNI–P. DIOGUARDI–D. MARINELLI, *Temi di mediazione penale*, cit., p. 118.

⁸⁸ V. PATANÈ, *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, cit., p. 486.

CAPITOLO SECONDO

MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. Un rapporto *in fieri*. – 2. Tecniche mediative e principi costituzionali: l'obbligatorietà dell'azione penale. – 3. (*Segue*): gli altri valori processuali. – 4. Caratteristiche della mediazione. – 5. Monitoraggio e analisi delle attività di mediazione. – 6. Spazi e luoghi dell'intervento. – 7. Il ruolo del mediatore. – 8. (*Segue*): la formazione professionale.

1. Un rapporto in fieri.

Focalizzando ora l'attenzione sul quadro nazionale, si è in precedenza visto¹ come la ricerca dell'efficienza processuale non possa essere raggiunta facendo ricorso esclusivamente alla giustizia penale negoziata, che, invece di determinare uno snellimento della macchina giudiziaria, ha contribuito ad ingolfarla ancora di più. Sarebbe pertanto auspicabile che la risposta alla generale situazione di crisi del sistema penale italiano consista nell'adozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, idonei a deflazionare il carico giudiziario puntando ad una concezione diversa del diritto penale, non più di stampo retribuzionista o ritorsivo, ma volto ad istanze riparative² e funzionale a garantire un'adeguata tutela della vittima del reato, dal momento che esito tipico della mediazione è proprio la realizzazione, da parte del reo, di prestazioni riparativo-risarcitorie in favore della vittima³.

¹ V., *supra*, Premessa.

² Per un'analisi sulla evoluzione normativa che ha condotto al superamento della logica della punizione e all'affermarsi del paradigma riparativo, cfr. F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in AA.VV., *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio* (Atti del convegno di studi, Como 13-14 maggio 2005), a cura di G. Mannozi-F. Ruggieri, Varese, Insubria University Press, 2007, p. 61 ss.

³ Secondo la dottrina, sostituendo alla filosofia della retribuzione basata su una valutazione obiettiva del disvalore di un fatto, la filosofia della riparazione che come tale non presupponga l'accertamento del fatto, non tenga conto di un parametro rigido e formale di sindacato della

Ergo il diritto penale moderno dovrebbe puntare ad una diversa idea della pena: al *malum actionis*, costituito dal delitto, è preferibile che corrisponda non un *malum passionis*, ma un *bonum actionis*, ovvero un'attività contraria a quella commessa dall'autore del reato, che sia in grado di annullarne o quantomeno ridurne gli effetti.

Nati fondamentalmente dagli stessi presupposti teorici, da un'insoddisfazione generalizzata verso i precedenti modelli di giustizia penale e dalla centrale riconsiderazione del ruolo della vittima, i programmi di mediazione oggi esistenti appaiono diversi sotto molteplici aspetti all'interno dei diversi Paesi⁴, ma tutti orientati ad un unico scopo: la ricostruzione del legame sociale fra la vittima e l'autore del reato.

Volendo analizzare in quali termini la mediazione si colloca nel'alveo del nostro sistema processuale, è il caso di sottolineare che, sebbene la locuzione "mediazione penale" sembrerebbe condensare una "*contradictio in adjecto*"⁵, in quanto mediazione e giurisdizione penale si fondano su paradigmi diversi, non vi

violazione di un bene giuridico e di reazione ad essa, ma incentri tutto su un ripristino patteggiato e creativo dell'ordine violato, la giustizia riparativa potrebbe estendersi anche ai reati più gravi, di tipo non bagatellare. Ragionando in questi termini, si evidenzia come la mediazione possa avviarsi non solo con la persona offesa, bensì anche con enti rappresentativi di interessi diffusi, i cui rappresentanti siano legittimati elettivamente dal consenso dei soggetti e delle comunità titolari degli interessi lesi. «Questo nuovo tipo di mediazione, se è dubbio che possa avvenire "patteggiando" esclusivamente condotte riparatrici simili nei contenuti alle sanzioni penali, potrebbe sicuramente attuarsi mediante la tecnica che nel settore civile e commerciale è nota come "creazione di valore", in funzione della quale anche per non incorrere in censure di incostituzionalità rispetto al preambolo penalistico della Costituzione, si abbandonasse lo schema della risposta punitiva di tipo tradizionale per fondare l'accordo mediativo su una combinazione indissolubile di elementi riparatori ed afflittivi, da un lato, e misure migliorative del vissuto dell'ipotetico reo, dall'altro lato». Per queste riflessioni, cfr. M. MENNA, *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 591.

⁴ La diffusione delle pratiche di mediazione è stata preceduta e accompagnata, in Italia come nel resto d'Europa, da una certa curiosità intellettuale e da un fiorire di studi che hanno mostrato quanto il possibile modello europeo della mediazione si differenzi nei suoi presupposti teorici da quello originale nordamericano che negli anni settanta ha portato all'attenzione di utenti e operatori del diritto i sistemi di giustizia informale. In particolare si nota la preoccupazione degli studiosi continentali di inserire la mediazione in un contesto filosofico, politico e giuridico che ne faccia uno strumento adeguato ai sistemi di *civil law* e alla relativa struttura sociale. In argomento, M.A. FODDAI, *Mediazione e postmodernità*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione*, cit., p. 64.

⁵ L'espressione è di G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in AA.VV., *Mediazione, conciliazione, riparazione. Giustizia penale e sapere psicoanalitico*, cit., p. 25 s., il quale precisa che «la giustizia penale ha infatti come obiettivo primario il ripristino dell'ordine sociale anche quando, attraverso una prescrizione/sanzione, impone la riparazione delle conseguenze del reato (...). Nella mediazione, invece, il conflitto non è categorizzato in termini di legalità violata, né con il suo superamento si vogliono conseguire anche finalità di ripristino dell'ordine e di prevenzione: il conflitto/la gestione del conflitto rileva esclusivamente nella sua dimensione privata».

è, in realtà, una contrapposizione, dato che anche il processo penale ha come finalità la risoluzione del conflitto sociale sorto con la commissione del reato⁶; solo che la logica del processo si fonda sull'accertamento dei fatti al fine di conseguire una verità tendenzialmente oggettiva, mentre la mediazione oppone alla "verità processuale" una "verità dialogica", che, per quanto lontana dalla realtà dei fatti, è sempre del tutto corrispondente alla realtà come percepita dai protagonisti⁷.

Il processo non offre alcuna comunicazione bilaterale, poichè i rapporti fra le parti sono indiretti, veicolati per il tramite del difensore; all'interno del meccanismo processuale non c'è spazio per una dimensione emotiva del fatto, ma soltanto per una ricostruzione formale dell'accaduto⁸. Ecco perché l'attività di mediazione, svolta al di fuori del circuito giudiziario, lontana dagli sguardi del giudice, si rivela fondamentale per il ristabilimento della comunicazione fra le parti⁹.

⁶ In tal senso v. G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, cit., p. 1321: «non può infatti nascondersi che il sistema penale tradizionale nella sua interezza trova anch'esso la propria giustificazione proprio nel fine di risolvere il conflitto sociale sorto con la commissione del reato. Se, convenzionalmente, con giustizia penale ci si è finora riferiti sostanzialmente alla complessa attività processuale costituita dalla ricostruzione giudiziale del fatto e dall'accertamento della responsabilità con la successiva inflizione (qualora tale verifica abbia esito positivo) di una pena tesa alla rieducazione del condannato (art. 27 comma 3 Cost.), anch'essa è funzionale a una riconciliazione conformemente a tutte e tre le prospettive in cui può essere vista: a) quanto alla riconciliazione con se stesso, la sottoposizione al processo e alla pena dovrebbe comportare per il reo l'effettuazione di un percorso autocoscienziale, tale da indurlo a prendere consapevolezza del disvalore di quanto compiuto, in un'ottica di recupero delle proprie potenzialità positive nei confronti sia della vittima che della comunità al cui interno si è verificata la lesione del legame sociale che il reato ha incrinato; b) quanto alla riconciliazione della vittima con il reo e con la società, nel suindicato contesto pure la vittima ottiene una posizione di centralità, recuperando la consapevolezza della stima del proprio mondo esistenziale da parte sia del reo che della collettività: riesce così ad accogliere e ricambiare l'istanza comunicativa del primo accompagnata da una condotta riparativa e ad apprezzare l'utilità degli strumenti impiegati dalla seconda per sanare il conflitto; c) quanto alla riconciliazione dei due attori con l'ambiente sociale, la sensazione di riappartenenza comunitaria consente la riconciliazione sia del reo che della vittima con la società in cui vivono, in questo modo definitivamente pacificata».

⁷ In questi termini, cfr. V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 577.

Sul rapporto fra mediazione e processo cfr., altresì, M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 196, ad avviso dei quali «la mediazione non è uno scambio ritualizzato del conflitto e non diverge nella sua struttura formale dal modello paradigmatico del processo penale accusatorio che cerca di ricostruire una verità giuridica attraverso il contraddittorio tra le parti processuali. Ciò che distingue, tuttavia, profondamente la mediazione dal processo è che lo scambio (il contraddittorio) non si sviluppa tra le "parti del processo" ma tra le "parti del fatto"».

⁸ Rileva C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 66, come le forme tradizionali del processo siano inidonee a dare spazio a un dialogo, «che esige contesti meno conflittuali, meno esposti al pubblico, meno rigidi e formalizzati, meno tecnocratici».

⁹ Cfr. M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 197.

Secondo V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 41, «indipendentemente dalle modalità di interazione con il sistema formale di

L'introduzione del paradigma riparativo in ambito penale può condurre non soltanto alla definizione della vicenda processuale in termini mediativi, ma anche all'introduzione di forme di *probation* giudiziali a contenuto risarcitorio-riparativo, nonché alla configurazione del risarcimento del danno come sanzione autonoma per diverse fattispecie di reato¹⁰. In questo modo il processo penale è in grado di subire un vero e proprio cambiamento: da un sistema orientato alla logica del castigo e alla repressione dei comportamenti criminali può trasformarsi in un percorso di costruzione dialogica fra le parti, finalizzato alla valorizzazione delle esigenze della vittima.

Nell'ottica della mitezza, «il processo penale, pur restando canale istituzionale di scorrimento della reazione all'illecito commesso, non lo è in via esclusiva, ammettendo percorsi alternativi e collocati al di fuori del sistema giudiziario, che consentano di “trattare” il reato con metodologie ad esso estranee»¹¹. I meccanismi di *diversion* dovrebbero, quindi, costituire il punto di forza della giustizia, a cui mirare ogniqualvolta la trattazione giudiziaria dell'illecito può rivelarsi inadeguata ad assicurare un esito socialmente accettabile del caso, al punto da consigliarne sin dall'inizio l'espulsione dal circuito penale¹².

Il processo può così diventare “minimo” «non solo nel senso che altre forme di risoluzione dei conflitti gli si affiancano tanto da escluderlo, ma perché minimali possono essere le sue cadenze ed accessibili le sue logiche, con ricadute positive in termini di efficienza: diminuisce la durata dei singoli procedimenti e, di riflesso, aumenta la funzionalità del sistema nel suo complesso, il quale, in seguito al buon esito di una mediazione e alla fuoriuscita anticipata del reo dal circuito penale,

giustizia penale è importante che la mediazione si collochi al di fuori delle logiche interne all'istituzione giudiziaria. Laddove la mediazione venisse assimilata a categorie sostanzialmente omogenee a quelle del sistema penale tradizionale (processare, giudicare, condannare, assolvere, punire, rieducare), si finirebbe invece con lo snaturarla, riducendola a mero involucro di un contenuto che le è originariamente e naturalmente estraneo».

¹⁰ La valorizzazione della prestazione risarcitoria ad opera dell'autore del reato viene incentivata dalla giurisprudenza di legittimità sia al fine di ridimensionare l'ambito applicativo della pena detentiva, sempre più intesa come *extrema ratio*, sia con l'intento di attribuire una rilevanza sempre più crescente nel processo penale alla vittima del reato. In questi termini, cfr. Cass., Sez. IV, 8 luglio 2014, R.D.N., n. 38982, in www.utetgiuridica.it.

¹¹ Testualmente, C. CESARI, *Le clause di irrilevanza del fatto*, cit., p. 67.

¹² Cfr., ancora, C. CESARI, *Le clause di irrilevanza del fatto*, cit., p. 66 s.

ottiene la riduzione del carico giudiziario, del lavoro degli organi di controllo sociale e della popolazione carceraria presente nei vari istituti»¹³.

In luogo del processo, la mediazione potrebbe porsi come alternativa non soltanto alla sanzione¹⁴, ma anche alla procedibilità: nel momento in cui si riesce ad ottenere una fuoriuscita del fatto dal circuito penalistico, si può generare, infatti, una depenalizzazione “concreta”¹⁵ che evita l’instaurazione del processo o la sua prosecuzione sino all’eventuale sentenza di condanna. In questo senso, l’attività mediativa si inquadra nell’ambito dei meccanismi di *diversion* in grado di determinare o una “deproceduralizzazione” penale, nel momento in cui si evita la presentazione della querela da parte della persona offesa, o una “degiurisdizionalizzazione”, quando a seguito di una preliminare attività di mediazione, le attività giudiziarie si arrestano durante la fase delle indagini, prima dell’esercizio dell’azione penale¹⁶.

La mediazione può, in questi termini, rivelarsi «estremamente funzionale alla sopravvivenza del sistema giudiziario, non più in grado di sostenere la propria legittimazione sulla sola base dei poteri autoritativi riconosciuti dallo Stato»¹⁷ e, lungi dal fare concorrenza alla giustizia¹⁸, può contribuire a salvare il diritto.

¹³ Così, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 57.

¹⁴ Secondo E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, cit., p. 534, in quanto alternativa alla pena, la mediazione potrebbe porsi come causa di non luogo a procedere, in udienza preliminare, o di non doversi procedere, in dibattimento; all’esito del giudizio, rappresentare una causa estintiva del reato; dopo la condanna, qualificarsi come misura alternativa; durante l’esecuzione, costituire una modalità definitiva della sanzione.

¹⁵ Non potrebbe, invece, l’attività mediativa comportare una depenalizzazione “astratta”, perché, altrimenti, da un lato, si impedirebbe «il riemergere della possibilità di applicare la pena nel caso di fallimento della mediazione e, dall’altro, si amplierebbe a dismisura il controllo sociale dei comportamenti». Così, M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 270. Negli stessi termini, S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, cit., p. 644.

La via della depenalizzazione in astratto è severamente criticata da C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 119, ad avviso del quale «la mediazione penale è uno strumento di risoluzione di un conflitto *tipicizzato*» ed esiste solo in presenza di un fatto tipico, meritevole e bisognoso di pena.

¹⁶ In questi termini, G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, cit., p. 1324.

¹⁷ Così M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, cit., p. 198.

¹⁸ Cfr., al riguardo, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 58, la quale osserva che la mediazione «rappresenta una “terza via”, in cui il diritto penale non si dissolve, ma rimane sullo sfondo, lasciando uno spazio alle persone per ricucire la relazione che il reato ha lacerato»; essa «non si “contrappone” al modello giudiziario di tipo impositivo, bensì si “affianca” ad esso». Come osserva, altresì, A. CERETTI, *Mediazione*, cit., p. 97, questa tecnica di *diversion* «non si situa né nella legge né fuori della legge, ma all’insegna della legge. La finalità

2. Tecniche mediative e principi costituzionali: l'obbligatorietà dell'azione penale.

La mediazione, spostando l'attenzione dalla concezione del reato nella sua dimensione unilaterale verso una dimensione relazionale, ben si coniuga con una trattazione in tempi rapidi della vicenda conflittuale. Le pratiche mediative-riparative, infatti, hanno maggiore efficacia quanto più si collocano a ridosso della commissione del reato, producendo, altresì un effetto deflativo maggiormente incisivo qualora si realizzi una risoluzione del conflitto nella fase preliminare del procedimento. Quanto affermato potrebbe apparire inconciliabile in un ordinamento come il nostro, ove, in ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, incombe sul pubblico ministero l'obbligo di chiedere il passaggio alla fase processuale nell'ipotesi in cui sussistano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio¹⁹. Dal combinato disposto degli artt. 50 e 405 c.p.p. emerge che l'organo inquirente ha il dovere di non agire in tal senso, solo ove ricorrano i presupposti per una richiesta di archiviazione. Questo vuol dire che, in mancanza di tali presupposti, la conciliazione raggiunta a seguito dell'attività di mediazione non può comunque impedire al *dominus* delle indagini preliminari l'esercizio dell'azione penale. L'esito della particolare tecnica di *restorative justice* non è idoneo ad influire sull'epilogo decisorio della fase investigativa né in un senso né nell'altro: anche una mediazione non riuscita non può indurre il pubblico ministero a chiedere il rinvio a giudizio, se sussistono gli elementi per una richiesta di archiviazione.

Come si illustrerà più avanti²⁰, l'attività di mediazione può realizzarsi oltre che nella fase pre-processuale, anche nella fase processuale e in quella esecutiva, ma è sicuramente l'attività mediativa intrapresa subito dopo l'avvio delle indagini

della mediazione sarebbe quella di utilizzare la legge "quale punto di riferimento" per favorire l'avvicinamento tra prospettive diverse».

¹⁹ Sull'argomento, cfr. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit. p. 103; M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre inedite)*, cit., p. 16 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 253 ss.; M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 271 ss.; V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 26 ss.

²⁰ V., *infra*, Cap. III.

preliminari quella che consente una rapida espulsione dal circuito giudiziario e una minore sofferenza per la vittima, producendo, altresì, maggiori effetti deflativi²¹.

Il problema della conciliabilità della mediazione con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è stato affrontato dalla dottrina proponendo soluzioni differenti.

Secondo un primo orientamento, nel momento in cui si inizia un'attività di indagine, l'unico modo per garantire la tutela dell'indisponibile interesse punitivo dello Stato è consentire di sospendere o di condizionare dall'esterno l'obbligo di procedere. In tal senso, la soluzione potrebbe essere quella di agganciare la mediazione ad una condizione di procedibilità, «che solamente dall'esterno influisca sull'*iter* procedimentale proiettato verso l'azione o verso la sua consumazione rappresentata dalla sentenza»²². Il principio *ex art. 112 Cost.* non resterebbe, così, privo di tutela, perché, nell'ipotesi di fallimento del tentativo di mediazione, scatterebbe l'obbligo di attivarsi per il pubblico ministero²³.

Secondo una diversa interpretazione, l'efficace funzionamento delle tecniche di mediazione sarebbe meglio garantito dalla previsione del principio della discrezionalità dell'azione penale, che, nell'ambito del nostro ordinamento, potrebbe conciliarsi con l'*art. 112 Cost.* solo prevedendo una selezione dei casi da archiviare in seguito al buon esito della mediazione²⁴. Si parla, a tal proposito, di discrezionalità "controllata", in quanto collegata a degli indici normativi

²¹ Secondo G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 331, se si vuole utilizzare la mediazione anche con intento deflativo occorre inevitabilmente innalzare la soglia di gravità dei reati mediabili, disciplinando, nel rispetto delle garanzie di tutte le parti processuali, gli effetti che la mediazione può avere sulla definizione anticipata del processo. La mediazione, inoltre, potrebbe rappresentare un'interessante alternativa per definire i reati procedibili d'ufficio senza dover aprioristicamente rinunciare ad uno spazio di soluzione del conflitto affidato alla capacità dispositiva delle parti. Si sostiene che «il percorso guidato di mediazione (mirato alla riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato) potrebbe perciò costituire una variante deflattiva che consenta di superare i limiti da sempre connessi allo strumento della querela».

²² Così M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 272.

²³ V., sempre, M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 272, secondo cui diventerebbe naturale (...) collocare l'attività mediativa all'inizio della vicenda giudiziaria. Così si vincolerebbe pur sempre la stessa alla tipicità della fattispecie penale (...) ma contemporaneamente si attribuirebbe alla *notizia criminis* la primaria funzione di innescare una serie di attività che in caso di insuccesso del trattamento mediativo e grazie ad esso funzionassero da condizione di procedibilità rispetto all'obbligo di procedere».

²⁴ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 103; F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo minorile*, in AA.VV., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Padova, Cedam, 1998, p. 203.

predeterminati²⁵. In questo modo, «il riconoscimento di mediazioni esperite con successo in un provvedimento di archiviazione del pubblico ministero e in un conforme provvedimento giurisdizionale, invero, non violerebbe il principio di uguaglianza, che è il presupposto dell'obbligatorietà dell'azione penale»²⁶.

Le soluzioni prospettate si rivelano entrambe pregevoli, evidenziando come l'apparente contrasto fra l'attività di mediazione e il principio di rango costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale possa essere superato attraverso un incisivo intervento statale in grado di evitare che l'impiego di soluzioni alternative al conflitto possa trovare uno sbarramento nell'esigenza di assicurare comunque la pretesa punitiva statale.

3. (Segue): gli altri valori processuali.

Oltre che con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività di mediazione deve essere calibrata con le altre garanzie processuali²⁷.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 2, Cost., ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; questo vuol dire che accusatore ed accusato devono potersi confrontare attraverso uno scambio dialettico, nelle forme dell'esame incrociato, che sia in grado di fornire al giudice dichiarazioni utili ai fini della decisione. Durante gli incontri di mediazione, invece, le parti si confrontano senza contrapporsi, illustrando singolarmente i rispettivi punti di vista, all'interno di un contesto non scandito da

²⁵ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 254.

²⁶ Così F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo minorile*, cit., p. 204, la quale sottolinea che la soluzione *de qua*, applicata anche nell'ambito del procedimento ordinario, aprirebbe la strada ad «ipotesi nuove e diverse da quelle tradizionalmente discusse nel nostro sistema a proposito della ipotizzata inconciliabilità tra principio dell'obbligatorietà e eccessivo carico di lavoro: vale a dire il ricorso all'ampliamento dei reati procedibili a querela».

²⁷ In dottrina è stato evidenziato come l'operazione di affiancare la mediazione alla giustizia formale sia molto più delicata di quanto possa apparire; questo perché «le regole di un sistema penale a sfondo "mediativo" possono rivelare diversi aspetti disarmonici rispetto ai principi che sono assai portanti del giusto processo: di fronte ad un paradigma che riflette l'idea di un diritto penale minimo, in cui anche il processo è "minimo", c'è il rischio che si possa finire con il non assicurare garanzie "minime"». In questi termini, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 244.

limiti temporali, ove all'aggressività dialettica, che connota la sede processuale, si contrappone un confronto dai toni più miti. Con la mediazione si offre al reo e alla vittima la possibilità di trovare una soluzione al conflitto generato dal reato e questo obiettivo non potrebbe essere raggiunto all'interno di un contesto in cui i soggetti coinvolti si contrappongono. La mancanza formale del contraddittorio non impedisce, ad ogni modo, la ricostruzione della verità, sia pure in termini di verità secondo le parti: il punto centrale è la reciproca soddisfazione, attraverso una ricostruzione dei fatti che sia in grado di condurre ad una soluzione del conflitto²⁸.

Per quanto riguarda il problema dell'assistenza difensiva, appare evidente che la presenza del difensore durante lo svolgimento della mediazione potrebbe impedire agli interessati di esprimersi liberamente, condizionare l'esito delle dichiarazioni ed ostacolare così il raggiungimento di un accordo. Per questo motivo, il diritto all'assistenza del difensore va temperato con l'esigenza di non vanificare il programma di mediazione; un buon compromesso può realizzarsi assicurando un controllo preliminare del difensore sulla scelta delle parti di rinunciare alle garanzie della giurisdizione ordinaria e un controllo finale sull'accordo raggiunto, per scongiurare il conseguimento di soluzioni vietate dalla legge o eccessive. Si eviterebbe, in questo modo, una presenza continuativa durante l'intera procedura²⁹.

Un altro principio basilare che deve necessariamente trovare spazio anche nell'ambito di questa forma di giustizia riparativa è quello della presunzione di innocenza, che, ad una prima analisi, potrebbe apparire compromesso.

Per poter dare avvio al percorso di mediazione è necessario che le parti riconoscano la sussistenza dei fatti principali, anche se con sfumature differenti³⁰.

²⁸ Cfr. M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 226, secondo cui non è detto che le parti ricostruiscano esattamente la verità; l'importante è che esse ricostruiscano «una verità che le accontenti, momentaneamente, provvisoriamente, il tempo di una stretta di mano».

²⁹ In questi termini, v. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 264.

In senso contrario, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 117 s., secondo cui «proprio la non tecnicità della figura del mediatore e l'assenza di giudizio tipica del modello portano a considerare particolarmente importante la collaborazione degli avvocati nella fase negoziale dell'*iter* avente ad oggetto la riparazione. Pur conservando il clima consensuale e dialogico dell'incontro, la presenza dei difensori si configura come un supporto tecnico autorevole per confezionare il migliore accordo, quello conforme al desiderio delle parti, alle loro concrete possibilità e alla giustizia».

³⁰ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 261.

Un disaccordo sull'esistenza del fatto di reato potrebbe, infatti, essere di ostacolo alla definizione della vicenda in termini mediatori, richiedendo necessariamente l'intervento dello strumento processuale³¹. È quindi inammissibile un contrasto sull'esistenza dei fatti, potendo, peraltro, ammettersi una diversa percezione degli stessi.

Al fine di avviare un percorso di riflessione e riconciliazione, è, quindi, indispensabile che l'autore del reato riconosca la propria condotta dal punto di vista fattuale, altrimenti verrebbe meno ogni ipotesi di confronto con la vittima del reato³². Ogni tentativo di mediazione risulterebbe impraticabile se l'accusato negasse ogni addebito: per questo l'accertamento della responsabilità risulta prodromico all'avvio della tecnica mediativa. La dottrina evidenzia che, «se non proprio un esplicito riconoscimento di responsabilità, per lo meno l'ammissione dei fatti posti alla base dell'imputazione (o, al limite, la non contestazione degli stessi) dovrebbe rappresentare la *condicio sine qua non* per la messa in atto di pratiche di mediazione»³³. L'ammissione *de qua*, non deve, però, avvenire con l'esclusivo intento di intravedere nella mediazione una via di fuga dal processo, un modo per sottrarsi all'accertamento della propria responsabilità in sede giurisdizionale, ma deve rispondere alla concreta volontà di intraprendere un percorso di riflessione, finalizzato a comprendere il male provocato e le possibili soluzioni atte a soddisfare le esigenze della vittima; né tantomeno può essere indotta perché ciò contrasterebbe con il principio di presunzione di innocenza. In ossequio al principio *de quo*, inoltre, riconoscimento dei fatti e ammissione di responsabilità non possono assumere il valore di confessione, essendo, tra l'altro sancito dall'art. 14 della Raccomandazione R(99)19 e dall'art. 8 dei Principi basilari, che «la partecipazione alla mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di

³¹ Cfr. V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 577.

³² Secondo A. CERETTI-C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, cit., p. 775, il riconoscimento operato dalle parti dei fatti principali della questione costituisce un punto di equilibrio tra l'inammissibilità della confessione e l'impossibilità di un previo accertamento giudiziale. Questo comporta che il riconoscimento da parte del reo della propria condotta fattuale e l'esistenza di una versione univoca dei fatti principali costituisca un presupposto indispensabile per accedere alla mediazione. Criticano questa impostazione M. BOUCHARD – G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 219, i quali ravvisano che essa «è frutto di un equivoco e finisce con il contraddire il principio elementare della presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva».

³³ Così, V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit. p. 28 s.

colpevolezza nelle ulteriori procedure giudiziarie». L'accertamento della responsabilità può derivare esclusivamente da un dibattimento davanti ad un giudice in contraddittorio tra le parti, con l'assistenza del difensore.

Occorre evitare che la partecipazione al programma mediativo possa costituire un pregiudizio per il reo qualora, fallito ogni tentativo di risoluzione bonaria della vicenda conflittuale, si renda necessaria la trattazione in sede giudiziaria. Per questo motivo deve essere assicurata la massima segretezza, garantendo che il contenuto delle dichiarazioni emerse nel corso del tentativo di mediazione non sia oggetto di divulgazione. Tale obbligo è stato espressamente ribadito dal nostro legislatore nell'art. 10, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, secondo cui «le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio». La norma *de qua* ha una chiara rilevanza in ambito processuale penale, prevedendosi l'applicabilità nei confronti del mediatore delle disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e l'estensione delle garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p., in quanto applicabili³⁴. L'obbligo di segretezza verte sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione; l'inciso normativo comprende certamente le dichiarazioni che vengono rese davanti al mediatore, ma il riferimento è da intendersi anche a tutte quelle informazioni di cui il mediatore venga a conoscenza indipendentemente dal contatto con le parti³⁵.

La presunzione di non colpevolezza e il diritto di difesa possono essere sufficientemente garantiti prevedendo un accertamento scrupoloso anche da parte dell'organo giudicante sulla effettiva consapevolezza dell'accusato di deviare il corso del procedimento, nonché sull'esistenza dei presupposti di applicabilità della mediazione.

³⁴ Sull'argomento, cfr. L. PULITO, *Lo statuto processuale penale del mediatore*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, p. 362 ss.

³⁵ Di questo avviso, L. PULITO, *Lo statuto processuale penale del mediatore*, cit., p. 363.

Con le dovute cautele, atte ad evitare che l'interazione fra mediazione e processo penale possa aprire degli "scenari dai tratti chiaroscuri"³⁶, pare potersi concludere che questa tecnica di *restorative justice* possa efficacemente realizzarsi, consentendo l'osservanza di quello *standard* minimo di garanzie che un processo giusto deve assicurare.

4. *Caratteristiche della mediazione.*

La mediazione, proprio perchè connotata da una generale informalità, deve inserirsi in una cornice di regole, che, «da un lato, ne consenta una pluridirezionalità "comunicativa" e, dall'altro, ne impedisca una esplicazione "anarchica"»³⁷. Al riguardo, sia la Raccomandazione sulla mediazione penale che i Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, dettano disposizioni specifiche che devono essere osservate all'interno di ogni ordinamento statale.

Innanzitutto, elemento imprescindibile per l'innesto dell'attività di mediazione è la libera partecipazione delle parti, espressione di un consenso che deve permanere durante l'intero meccanismo riparativo-conciliativo³⁸. L'adesione

³⁶ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 243 ss., la quale, dopo aver evidenziato i pericoli derivanti dall'innesto dell'attività mediativa nell'ambito del processo penale, evidenzia che per risolvere la situazione di crisi in cui versa il sistema penale italiano non ci si possa esimere «dall'analizzare i contributi che la *restorative justice* e, in particolare, la mediazione, possono offrire, con la consapevolezza che è solo muovendo dall'accettazione della diversità ideologica di tale paradigma giudiziario e del fatto che esso svolga una funzione qualitativamente altra rispetto a quella propria del modello contenzioso-punitivo, che sarà possibile arricchire di contenuti e di valori nuovi l'esercizio della funzione giurisdizionale».

³⁷ Così, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 350.

Osserva G. DICHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione*, cit., p. 124, che «la "questione delle regole" pone, tuttavia, problemi assai delicati ove coinvolga una pratica, quella mediativa, che si caratterizza anzitutto per il suo fondarsi sul crisma dell'informalità: l'esigenza del coagulo di *basic principles* e di *standards* deve contemperarsi con quella di scongiurare il rischio di soffocamento, cui si andrebbe incontro ove si plasmasse un "codice lungo" di regole pedanti, pervasive, finalizzate a irrigidire sin nei dettagli una procedura nei cui cromosomi è scritta, invece, l'esigenza insopprimibile della fluidità».

³⁸ È un principio basilare sancito a livello internazionale, ove si sottolinea che «la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme» poiché «essa può riuscire solo se le parti sono disposte a parteciparvi» (art. 1, Raccomandazione del Comitato dei ministri Consiglio d'Europa n. R(99)19 sulla *Mediazione in ambito penale*) e che il consenso deve essere «consapevole, informato e spontaneo, mai viziato da pressioni o altri mezzi subdoli» (art. 7, Risoluzione N.R. 2002/12 del Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite, sui *Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale*).

spontanea ad un percorso di rielaborazione dell'accaduto e, in particolar modo per l'imputato, di rivisitazione critica delle condotte anti giuridiche poste in essere, si colloca come "regola d'oro" senza la quale tali programmi non sono neanche pensabili³⁹. Libertà e volontarietà sono condizioni per l'applicabilità e la fattibilità della mediazione poiché, come si legge all'interno dei principi generali della Raccomandazione sulla mediazione penale, «la mediazione in materia penale dovrebbe avvenire solo se le parti acconsentono liberamente»: «consenso che le parti devono essere in grado di revocare tale consenso in qualsiasi momento durante la mediazione»⁴⁰.

Il consenso deve essere consapevole e spontaneo, ovvero mai viziato da altri mezzi subdoli, assicurandosi che la parte non subisca da parte di terzi alcuna forma di coercizione; quanto affermato vale anche per gli accordi conclusi, che devono essere frutto di una scelta volontaria sia da parte della vittima, che non deve subire pressioni o sentirsi costretta a sottoscrivere una transazione che ritiene lesiva dei propri interessi, sia per l'autore del reato che, dovendo materialmente e giuridicamente sostenere l'adempimento degli impegni, non può essere incaricato di prestazioni non ragionevoli o sproporzionate⁴¹. Allo stesso tempo è, altresì, importante che la mediazione e il conseguente compimento di attività di tipo riparativo-conciliativo non sia considerata come un'occasione conveniente da parte del reo, ed intrapresa quindi a meri scopi utilitaristici, al solo intento di scongiurare una possibile condanna⁴².

³⁹ Cfr. A. CERETTI-C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, cit., p. 6; C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 108.

Cfr., altresì, C. SCIVOLETTO, *Riparazione e cura nella mediazione penale minorile*, cit., p. 378, la quale evidenzia che «la determinazione alla mediazione, e alla riparazione che ne consegue, è libera e consensuale, sebbene monitorata e assistita dal mediatore. Le parti, orientate alla conciliazione, si impegnano in autonomia a giungere a una ricomposizione del conflitto generato dal reato».

⁴⁰ "Mediation in penal matters should only take place if the parties freely consent. The parties should be able to withdraw such consent at any time during the mediation".

⁴¹ Il criterio della ragionevolezza presuppone una certa relazione tra il reato e il tipo di obbligazione imposta al suo autore, quello della proporzione significa che l'onere imposto al colpevole deve corrispondere, entro limiti abbastanza ampi, alla gravità del reato. Cfr., sul punto, Racc. n. R. (99)19, § 31, nonché Basic Principles, § 7.

⁴² Per queste perplessità, cfr. A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, cit., p. 771. Tali riserve possono, invece, essere superate secondo G. UBERTIS, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 156.

Il consenso deve poi essere “informato”. A tal fine, è necessario che le parti siano poste a conoscenza dei loro diritti, sia prima che dopo l’attività di mediazione, e che, qualora non parlino la lingua del mediatore, sia prevista la presenza di un interprete; va da sé che devono, altresì, essere sufficientemente edotte sul significato e sugli esiti che la mediazione può imprimere sul processo ordinario⁴³.

La libera prestazione del consenso presuppone, a monte, la capacità di intendere e di volere delle parti, che va previamente accertata⁴⁴: è evidente che non può essere intrapresa un’attività che ha come finalità la responsabilizzazione dell’autore del reato se quest’ultimo non è in grado di comprendere il significato antiggiuridico della condotta realizzata; allo stesso tempo, anche la vittima che non ha piena capacità di discernimento non può avviare un percorso costruttivo finalizzato alla comprensione delle motivazioni alla base dell’illecito.

Strettamente collegato al tema della volontarietà è quello della confidenzialità: le parti, infatti, saranno indotte a prestare il consenso alla partecipazione agli incontri di mediazione a condizione che gli stessi si svolgano in un totale clima di riservatezza.

La confidenzialità si configura come condizione per la fecondità dell’incontro⁴⁵ e per garantire una effettiva libertà di comunicazione sotto un duplice punto di vista: in primo luogo si rivela indispensabile per la vittima del reato, la quale, all’interno di un contesto protetto e confidenziale, può dare ampio sfogo al proprio vissuto, scevra da ogni condizionamento; in secondo luogo, il principio della confidenzialità degli incontri tutela il diritto di difesa dell’accusato, al quale deve essere assicurata, qualora il tentativo di mediazione fallisca, la non utilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni emerse nell’ambito della stessa⁴⁶. Per questo motivo, è esclusa qualunque forma di pubblicità, o di registrazione delle attività svolte e il contenuto degli incontri può essere reso noto solo su richiesta dell’imputato, in quanto per garantire il suo diritto di difesa,

⁴³ Cfr. M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 211.

⁴⁴ A. CERETTI–F. DI CIÒ, *Giustizia riparativa e mediazione a Milano un’indagine quantitativa e valutativa*, in *Rass. pen. crim.*, 2002, p. 112.

⁴⁵ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 110.

⁴⁶ Il requisito della segretezza delle conversazioni è talmente importante che, come si vedrà dettagliatamente più avanti (v. Cap. III, sezione II, § 2), il nostro legislatore lo ha espressamente sancito all’interno della normativa che disciplina il procedimento penale davanti al giudice di pace.

quest'ultimo potrebbe avere interesse a far emergere in giudizio che la mediazione è fallita non per sua colpa, ma per mancata volontà della vittima del reato; tra l'altro, gli stessi Principi basilari prevedono che la violazione del dovere di confidenzialità possa avvenire solo su accordo delle parti.

Il mediatore è tenuto ad informare l'organo giudicante esclusivamente sull'esito dell'attività mediativa. Un'eccezione a questo principio si configura, tuttavia, nel momento in cui egli, durante gli incontri di mediazione, venga a conoscenza dell'imminente commissione di un crimine grave. In tal caso, La Raccomandazione sulla mediazione penale prevede espressamente l'obbligo del mediatore stesso di riferire all'autorità giudiziaria, ritenendo prevalente sulla tutela della riservatezza, l'esigenza di salvaguardia della collettività⁴⁷.

5. Monitoraggio e analisi delle attività di mediazione.

Se è vero che la mediazione si inquadra fra le tecniche alternative al processo, non si deve, tuttavia, incorrere nell'errore di considerarla completamente avulsa dal sistema giudiziario ordinario. Il concetto di alternatività va riferito ad una diversa modalità di approccio al reato, che punti alla riconciliazione fra l'autore e la vittima; ma questo non vuol dire che non debba esserci una forma di controllo e di monitoraggio da parte dell'autorità giurisdizionale. È necessario che vi sia un raccordo fra gli operatori del settore, gli studiosi e le autorità, finalizzato allo svolgimento di un'attività nel pieno rispetto delle regole⁴⁸.

L'autorità giudiziaria deve preliminarmente accertare, in relazione alla concreta fattispecie di reato, la capacità dell'attività mediativa a porsi come valida alternativa al processo nonchè la volontà delle parti di accedervi.

La decisione di rinviare una causa penale alle pratiche di mediazione dovrebbe, in genere, essere accompagnata da un termine ragionevole entro il quale

⁴⁷ Il § 30 della Raccomandazione n. R(99)19 recita testualmente: «in deroga al principio della riservatezza, il mediatore deve trasmettere tutte le informazioni su reati gravi imminenti, che possono venire alla luce nel corso della mediazione, alle autorità competenti o alle persone interessate».

⁴⁸ Sull'argomento, cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 104 ss.

le autorità di giustizia penale competenti devono essere informate dello stato del procedimento di mediazione. Gli operatori dell'uno e dell'altro settore devono essere reciprocamente informati sulle modalità di funzionamento dei rispettivi apparati e, durante lo svolgimento dell'attività di mediazione, deve instaurarsi una consultazione regolare fra il personale giudiziario e i centri di mediazione, al fine di sviluppare una linea comune. È quindi auspicabile una forma di interazione fra l'attività di mediazione e il sistema di giustizia formale, un connubio in grado di realizzare più efficacemente una risposta al reato non in termini di repressione, ma di soluzione del conflitto.

Una volta conclusa la fase mediativa, la valutazione dell'esito spetta all'autorità giudiziaria. Si tratta di una fase particolarmente delicata e complessa che ha delle evidenti ripercussioni in sede giurisdizionale⁴⁹.

Per comprendere se una mediazione si è conclusa positivamente, il criterio a cui l'organo giudicante deve ispirarsi è quello della soddisfazione delle parti, in particolar modo della vittima del reato. Gli indici rivelatori possono essere molteplici, come ad esempio, il compimento di attività riparatorie e ripristinatorie, o la semplice attestazione di scuse nelle ipotesi di reati meno gravi.

Nel procedimento ordinario, la mediazione è in grado di realizzare una vera e propria "diversione" dal processo nei confronti dei reati procedibili a querela, ove il conseguimento di un accordo può determinare la definizione anticipata della procedura giudiziaria. La valutazione che il giudice deve fare deve essere di carattere formale, senza entrare nel merito della soluzione raggiunta dalle parti, quand'anche non la ritenesse congrua; il compito di controllare la pattuizione di prestazioni risarcitorie o restitutorie eventualmente sproporzionate o contrarie alla legge è, infatti, del mediatore. Tale previsione risponde allo spirito della mediazione di preservare sempre la volontà delle parti, assicurando che siano la vittima e l'autore del reato a scegliere la soluzione al conflitto ritenuta più consona, senza alcuna imposizione. Anche ciò che può apparire stravagante, o più o meno afflittivo, purchè sia stato volontariamente e liberamente determinato, non può essere sindacato⁵⁰. Ed è proprio nella esclusione di qualunque mezzo impositivo-

⁴⁹ M. BOUCHARD, *Offesa e riparazione*, cit., p. 220 s.

⁵⁰ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 268.

autoritativo che si individua la nota distintiva di questa nuova modalità di risposta al reato, rispetto al sistema di giustizia ordinario.

Nei casi in cui lo Stato non subordini l'avvio del procedimento al verificarsi di una condizione di procedibilità, un'eventuale riconciliazione fra le parti non può dar luogo ad una medesima conclusione; tuttavia, il positivo esperimento di un tentativo di mediazione può ridurre il disvalore del fatto e, in tale prospettiva, può paralizzare la pretesa punitiva, oppure comportare una mitigazione della sanzione penale.

Quindi, nell'eventualità che venga emessa una sentenza di condanna, ai fini della quantificazione della pena, il giudice potrebbe dare rilievo alla circostanza che le parti hanno positivamente concluso un percorso di riflessione, all'esito del quale il reo ha operato una rivisitazione critica della condotta antisociale perpetrata e riparato le conseguenze dannose provocate dall'illecito penale⁵¹.

6. Spazi e luoghi dell'intervento.

Per la fattibilità e la buona riuscita della mediazione due fattori si rivelano particolarmente importanti: lo spazio e il tempo.

Per quanto riguarda lo spazio, è fondamentale assicurare alle parti la collocazione in un ambiente sicuro, confortevole e neutrale, completamente diverso da quello offerto dalla giustizia tradizionale. Per questo motivo è preferibile che i centri di mediazione siano ubicati al di fuori e lontano dagli uffici giudiziari, di modo che i soggetti che intendono avviare un percorso mediativo avvertano la "distanza" dal sistema giudiziario ordinario. La neutralità del luogo deve essere realizzata non solo prevedendo la mancanza di qualsiasi riferimento alle aule di giustizia, ma anche evitando qualunque connotazione di carattere politico, religioso o culturale⁵². È inoltre importante che i luoghi siano facilmente raggiungibili e ben

⁵¹ Cfr., sull'argomento, V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 579, la quale evidenzia che «la situazione conflittuale interpersonale generata dalla commissione dell'illecito va superata ripristinando un effettivo rapporto tra le parti, attraverso meccanismi non assimilabili *tout court* alla soddisfazione di una richiesta patrimoniale o personale a scopo meramente risarcitorio, quanto piuttosto a forme di composizione in senso lato conciliative tra gli interessi della vittima e del reo».

⁵² C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 102.

collegati con i mezzi pubblici; in caso contrario le parti potrebbero essere scoraggiate ad utilizzare un servizio che non sia facilmente fruibile.

Le strutture di mediazione possono essere sia pubbliche che private, l'importante è che, come sancito sia dalla Raccomandazione n. R(99)19 (par. 3) e sia dai Principi basilari (par. 6), siano riconosciute ufficialmente dai pubblici poteri; inoltre i programmi dovrebbero disporre di fondi di bilancio pubblico, garantendo la gratuità delle prestazioni. Il riconoscimento pubblicistico è garanzia di qualità e di controllo, nonché di serietà e competenza della struttura; inoltre, la dimensione pubblica è fondamentale nelle pratiche mediatricie/riparatorie, ove la ricostruzione del legame fra autore e vittima del reato non è un fatto privatistico, ma coinvolge anche la società⁵³.

Quanto ai tempi della mediazione, si sottolinea la necessità di assicurare un ritmo sostenibile, che sia in grado di coniugare celerità, efficienza ed esigenze dei partecipanti. A tal proposito, la dottrina individua l'esistenza di un tempo "cronologico" e di un tempo "interiore"⁵⁴.

Il primo si riferisce alla scansione temporale dell'intera procedura mediativa – dall'invio del caso in mediazione da parte dell'autorità giudiziaria, sino alla sua definizione – che deve essere connotata da una generale rapidità⁵⁵; una rapidità deve, tuttavia, sapersi coniugare con i tempi "interiori" dei due protagonisti della vicenda. Una mediazione avviata troppo frettolosamente potrebbe, infatti, inficiare il buon esito della stessa; il percorso mediativo-riparativo deve essere intrapreso solo quando le parti sono davvero pronte ad affrontarlo e questo potrebbe richiedere tempi di reazione differenti da parte di entrambe⁵⁶.

⁵³ Cfr. A. CERETTI-C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, cit., p. 773.

⁵⁴ C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 103.

⁵⁵ Sia il Consiglio d'Europa che le Nazioni Unite precisano che l'esito della mediazione debba essere definito senza ritardo. Così Racc. n. R(99)19, § 18 e Basic principles, § 15.

⁵⁶ Come osserva C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 103, «è necessario che la sensibilità dei mediatori si appunti sul riconoscimento e l'accoglienza dei vissuti in atto nel reo e nella vittima. Le emozioni e gli atteggiamenti dell'uno e dell'altro, rispetto a se stessi, alla controparte, al reato e alle sue conseguenze, sono infatti in continua evoluzione, dando luogo a momenti di chiusura e di apertura, di aggressività e di sottomissione, di desiderio di rivalsa e di auto-delusione. È estremamente importante, allora, che l'offerta del percorso riparatorio e l'effettivo incontro avvengano quando le parti sono pronte, sono cioè interiormente disposte a svolgere il doloroso, ma liberante, lavoro di auto-comprensione e riconoscimento reciproco».

Occorre soprattutto tenere in considerazione le esigenze della persona offesa dal reato: se è vero che la mediazione si rivela tanto più funzionale quanto più si colloca a ridosso della commissione dell'illecito, d'altro canto, una mediazione "troppo vicina" potrebbe essere percepita dalla vittima come un'ulteriore momento di sofferenza, inducendola così a rifiutare qualunque ipotesi di contatto con il reo. Pertanto, nell'ottica di assicurare lo svolgimento della procedura mediativa entro termini "ragionevoli", è importante che non venga lesa l'integrità psico-fisica dei protagonisti del conflitto, scongiurando il rischio di traumi ulteriori soprattutto nella vittima.

Il tentativo di mediazione può essere efficacemente esperito solo nel momento in cui le parti sono realmente pronte per provare a ristabilire una forma di contatto, che conduca ad una interpretazione comune del reato e ad una rivisitazione della dimensione conflittuale.

7. Il ruolo del mediatore.

Durante lo svolgimento dell'attività di mediazione, fondamentale è la figura del mediatore, un soggetto terzo, neutrale e imparziale che ha il compito di gestire la situazione conflittuale, facendo convergere i contrapposti punti di vista. Il mediatore si affianca alle parti, impedendo l'*escalation* del conflitto⁵⁷; è un soggetto strategico delle procedure riparative e rappresenta la chiave di volta per realizzare l'obiettivo di offrire risposte alternative o complementari a situazioni problematiche, aiutando i soggetti coinvolti ad incontrarsi e ad accettare soluzioni soddisfattive per entrambi⁵⁸. In ottemperanza al principio di libertà e volontarietà, il mediatore deve creare le condizioni affinché siano le parti stesse a gestire in prima persona la situazione conflittuale, senza esercitare alcun tipo di pressione, potendo intervenire solo al fine di aiutare la vittima e il reo nell'individuazione di una soluzione riparatrice.

⁵⁷ Cfr. M. MARTELLO, *La formazione del mediatore*, Torino, Utet, 2014, p. 15.

⁵⁸ In questi termini, R. NORMANDO, *Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l'intervento del mediatore*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 2, p. 128 s.

Secondo quanto previsto dalla normativa internazionale, la mediazione deve essere effettuata in modo imparziale, e il mediatore deve sempre rispettare la dignità dei protagonisti del conflitto, garantendo che gli stessi agiscano con rispetto reciproco⁵⁹. Come evidenziato in dottrina, «il mediatore non ha potere, non fa progetti, non dà consigli, non propone soluzioni, non può diagnosticare, non interpreta, non spiega, non ha un ruolo esplicativo del perché si produce una certa situazione, una certa reazione, del perché si produce quella particolare emotività. Quindi il mediatore non solo non è un terapeuta, non fa lo psicologo, non fa l'educatore, nemmeno il criminologo. Il mediatore è proprio al servizio "di", non è mai protagonista»⁶⁰.

Il suo compito è quello di ristabilire la comunicazione bloccata; a tal fine, deve essere in grado di riattivare quel movimento "dialettico" che porta alla "conoscenza"⁶¹ e che conduce il reo alla comprensione dei bisogni della vittima e quest'ultima alla presa di coscienza delle cause che hanno generato il comportamento deviante. È questa la vera essenza della mediazione, dato che, «proprio nel punto in cui il conflitto sembra insanabile, in cui la frattura non appare più componibile, in cui la comunicazione appare definitivamente chiusa»⁶², «la mediazione si propone di offrire ai protagonisti del conflitto uno spazio e un tempo nuovo»⁶³.

Gli obiettivi che il mediatore deve raggiungere possono ricondursi fondamentalmente a due: la ricostruzione dello spazio comunicativo intersoggettivo e la realizzazione di una base interpretativa comune rispetto al fatto commesso che li conduca al superamento del conflitto⁶⁴. A tal fine, si rivelano molto importanti,

⁵⁹ Cfr. Raccomandazione n. R(99)19, § 26: «*Mediation should be performed in an impartial manner, based on the facts of the case and on the needs and wishes of the parties. The mediator should always respect the dignity of the parties and ensure that the parties act with respect towards each other*».

⁶⁰ C. MAZZUCATO, *La mediazione penale nell'ambito della giustizia penale minorile*, in www.ristretti.it.

⁶¹ Così G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 351.

⁶² Così, L. LENZI, *Poetica della mediazione*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione*, cit., p. 50.

⁶³ V., sempre, L. LENZI, *Poetica della mediazione*, cit., p. 50.

⁶⁴ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 353, la quale evidenzia che «nella mediazione il problema chiave è quello di trovare un segno comune che consenta alla vittima e al reo di costruire una interpretazione del fatto delittuoso che non li opponga più come avversari. Tale interpretazione costituisce, tra l'altro, la premessa indispensabile affinché il reo si determini alla

prima dell'incontro congiunto di mediazione, le sessioni individuali che il mediatore effettua con ciascuna parte, invitando sia la vittima che l'autore del reato a raccontare i fatti nella loro dinamica storica. In questo modo, infatti, il mediatore è in grado di comprendere il punto di vista di ciascuno e di focalizzare attentamente le reciproche aspettative.

Come si è visto, imparzialità, terzietà e neutralità sono le caratteristiche principali che il mediatore deve avere nello svolgimento del suo delicato compito.

In quanto soggetto imparziale, deve evitare atteggiamenti che denotino una propensione verso la posizione assunta da una delle parti, per questo è importante che non ci sia alcun tipo di legame né con la vittima, né con l'autore del reato; il mediatore è imparziale rispetto alle persone e alle soluzioni che si convengono, ma non è imparziale di fronte alla comunicazione⁶⁵. Il mediatore, lungi dall'essere equidistante, si trova piuttosto in una situazione di equiprossimità ad entrambi i protagonisti, durante l'intero percorso riconciliativo e, pur rimanendo obiettivo ed equo, non deve essere distaccato⁶⁶.

L'imparzialità deve rivelarsi anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, con cui il mediatore deve interagire, mostrando però una piena autonomia.

La terzietà richiede che si tratti di un soggetto "*super partes*", alla stessa stregua dell'organo giudicante, con la differenza che mentre quest'ultimo, essendo dotato di potere decisionale e coercitivo, è chiamato a dirimere la lite, il mediatore, invece, pur essendo terzo, deve essere in grado di mettere le parti in comunicazione, facilitando il percorso di comprensione reciproca⁶⁷. Come si legge nel commento alla Raccomandazione sulla mediazione penale, «il mediatore non parteggia, ma si

riparazione del danno e la vittima non si opponga a qualunque intervento a carattere riparativo o conciliativo».

⁶⁵ R. NORMANDO, *Modelli alternativi di giustizia in materia penale*, cit., p. 130.

⁶⁶ C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 112; R. NORMANDO, *Modelli alternativi di giustizia in materia penale*, cit., p. 130. Cfr., altresì, Cfr., A. CERETTI-F. DI CIÒ, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 104, i quali osservano che «il giudice è generalmente inteso *nec utrum*, né l'uno né l'altro, quindi neutro ed equidistante, il mediatore per svolgere il suo mandato deve perdere questa neutralità e rendersi equiprossimo alle parti. In quanto mantenendosi *imparziale* deve essere *questo e quello*».

⁶⁷ Osserva A. CERETTI, *Mediazione*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori*, cit., p. 115, che il mediatore è «il facilitatore di un percorso comunicativo spesso difficile e faticoso, catalizzatore di emozioni, attore di comportamenti direttivi o semplice osservatore, flessibile di fronte a quella molteplicità di situazioni che il conflitto pone. Egli lavora con il silenzio, deve saper dosare gli interventi e l'attenzione rivolta alle parti, trovare la giusta distanza per favorire il dialogo».

coinvolge nell'aiutare le parti a partecipare pienamente alla mediazione e a trarne tutto il beneficio possibile»⁶⁸.

In merito al requisito della terzietà la dottrina ha sollevato il dubbio se con tale espressione debba intendersi l'estraneità del mediatore rispetto al procedimento giudiziario all'interno del quale si innesta l'attività di mediazione oppure rispetto alle istituzioni, soprattutto se addette al controllo sociale o giurisdizionale⁶⁹. Un'alternativa che investe il delicato problema se il mediatore debba essere un operatore della giustizia, oppure un soggetto estraneo all'apparato giudiziario; scegliere l'una o l'altra soluzione può avere delle inevitabili ricadute sul ruolo di *super partes* che il mediatore deve avere. Da un lato, «un operatore appartenente al sistema giudiziario sarebbe in grado di garantire una competenza specifica rispetto al contesto che produce l'intervento, ma nel contempo potrebbe enfatizzare la valenza valutativa e di controllo»⁷⁰; dall'altro lato, «un operatore estraneo all'ambito giudiziario potrebbe favorire una gestione meno "istituzionale" delle pratiche di mediazione, riducendo quel rischio di contaminazione appena prospettato, pur presentando un bagaglio di conoscenze assai ridotto, se non addirittura inesistente, in ordine al sistema giuridico e alle sue dinamiche»⁷¹. A prescindere dalla soluzione ritenuta più idonea, l'importante è che il requisito della terzietà sia interpretato nel senso di garantire una specifica neutralità del mediatore, in termini di estraneità alla vicenda conflittuale; per questo motivo, anche optando per la prima soluzione, è opportuno che non rivestano tale ruolo i soggetti che svolgono compiti di indagine o di giudizio in sede penale⁷².

Il mediatore deve, inoltre, essere connotato da una serie di caratteristiche importanti, come la flessibilità, la pazienza e l'empatia e possedere buone capacità

⁶⁸ Cfr. *Explanatory memorandum to Recommendation Rec (99)19 on mediation in penal matters*, § 26, in www.coe.it.

⁶⁹ V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo penale minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, cit., p. 195.

⁷⁰ Testualmente, V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo penale minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, cit., p. 195.

⁷¹ Sempre V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo penale minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, cit., p. 195.

⁷² La stessa Raccomandazione n. R (99)19 non esclude che il ruolo di mediatore possa essere ricoperto anche dal personale del sistema giudiziario, purchè non si tratti dell'organo dell'accusa investito del caso. *Explanatory memorandum to Recommendation Rec (99)19 on mediation in penal matters*, cit., § 26.

comunicative, di ascolto e di osservazione, dovendo correttamente interpretare anche le comunicazioni non verbali delle parti.

8. (Segue): la formazione professionale.

L'esito del percorso mediativo è in buona parte affidato alla capacità del mediatore di mettere in comunicazione le parti e favorire un processo di crescita e di trasformazione, in grado di riavvicinare i protagonisti del conflitto. La buona riuscita della mediazione e il raggiungimento dell'obiettivo finale dipendono dal lavoro preparatorio del mediatore che, come primo compito, ha il dovere di informare autore del reato e vittima dei rispettivi diritti, della natura del procedimento di mediazione e delle conseguenze che esso comporta. Prima dell'avvio del procedimento mediativo, è necessario illustrare il significato e la finalità della mediazione, evidenziando le differenze e le interazioni con il sistema di giustizia ordinario.

Successivamente, una volta prestato il consenso, spetta al mediatore facilitare la ricomposizione della frattura generata dal reato, favorendo un percorso di responsabilizzazione del reo, che conduca alla comprensione delle ragioni della vittima⁷³. Soltanto un soggetto con una idonea formazione professionale è in grado di dimostrare una buona capacità di giudizio e abilità interpersonali, assicurando, altresì, quell'imparzialità, terzietà e neutralità indispensabili per la realizzazione di una proficua mediazione.

I mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di assumere funzioni di mediazione e una formazione *in itinere* che miri a garantire un elevato livello di competenza, tenendo in considerazione «la capacità di risoluzione dei conflitti, le specifiche esigenze di lavoro con le vittime e autori dei reati e la

⁷³ Il momento dell'incontro fra la vittima e l'autore del reato può rivelare concrete difficoltà. Per questo motivo, sin dalle prime sedute, il mediatore deve manifestare «una creatività ed una organizzazione degli incontri personalizzata, non formale. Successivamente, sarà la sua esperienza ed il suo istinto, la sua pazienza a dettargli i tempi, le attese, i silenzi, le riformulazioni». In questi termini, cfr. P. NICOSIA-A. BRUNI-P. DIOGUARDI-D. MARINELLI, *Temi di mediazione penale*, cit., p. 109 s.

conoscenza di base del sistema di giustizia penale»⁷⁴. Per questo motivo è necessaria l'acquisizione di una professionalità specifica non assimilabile a quella di un operatore sociale genericamente inteso⁷⁵.

Le linee guida per una migliore attuazione della mediazione, elaborate dal Gruppo sulla mediazione istituito in seno alla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), individuano espressamente il contenuto del percorso formativo, che deve istruire i futuri mediatori sulle seguenti circostanze: i principi e gli obiettivi della mediazione; l'atteggiamento e l'etica del mediatore; le fasi del procedimento; la conoscenza di base del sistema di giustizia penale; il rapporto fra la giustizia penale e la mediazione; la struttura e il percorso di mediazione; il quadro giuridico della mediazione; l'abilità e le tecniche di comunicazione e di mediazione; le competenze specialistiche nell'ipotesi di reati gravi e di reati che coinvolgono minori; le varie tecniche di giustizia riparativa⁷⁶.

Al fine di armonizzare le procedure di formazione e garantire, così, una buona qualità dei programmi di mediazione, le linee guida invitano gli Stati membri ad adottare criteri comuni sulla formazione dei mediatori e a realizzare un monitoraggio dei centri di mediazione da parte di un organo indipendente⁷⁷.

Per quanto concerne la durata del percorso formativo, la dottrina evidenzia che la formazione dovrebbe, in ogni caso, andare oltre l'attuazione di un programma rigidamente predefinito nei tempi, in quanto il progetto deve essere costruito di volta in volta dal formatore in base alla tipologia di persone che lo frequentano, soffermandosi su concetti semplici ed essenziali che consentano di costruire il vero cambiamento⁷⁸.

L'intero *iter* formativo deve snodarsi attraverso il confronto con i problemi che il mediatore incontrerà nell'esercizio della sua professione, al fine di renderlo consapevole delle responsabilità che dovrà assumere nei riguardi dei soggetti che si rivolgono al servizio per ripristinare quell'equilibrio che la perpetrazione dell'illecito ha scombinato. Solo una formazione che sia «metafora di quello che

⁷⁴ Cfr. Raccomandazione n. R(99)19, § 24.

⁷⁵ Cfr. V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo penale minorile*, cit., p. 196.

⁷⁶ *Guidelines for a better implementation on the existing Recommendation concerning Penal mediation*, § 20, in www.coe.it.

⁷⁷ *Guidelines for a better implementation*, cit., § 21-22-23-24.

⁷⁸ Cfr. M. MARTELLO, *La formazione del mediatore*, cit., p. 138 ss.

avviene in mediazione»⁷⁹ potrà efficacemente raggiungere l'obiettivo di plasmare soggetti professionalmente competenti.

I casi inviati in mediazione si diversificano fra di loro per una molteplicità di aspetti: conseguentemente anche le mediazioni svolte non sono mai uguali, non seguono un copione prestabilito. Una formazione efficace deve contemplare la presenza di più modelli operativi, in grado di prospettare, per ogni singolo caso, l'approccio metodologico più congruo.

Sebbene il mediatore debba sempre mantenere una posizione di imparzialità, non è sempre facile evitare un coinvolgimento emotivo; in effetti, anche involontariamente, potrebbe far emergere una particolare propensione verso una delle parti. Per scongiurare questo pericolo, alcuni modelli formativi prevedono la presenza di due o più mediatori; in questo modo il lavoro verrà svolto solo dai componenti "neutrali", mentre la presenza silenziosa dell'altro contribuirà al più a generare il clima di empatia tipico della mediazione⁸⁰.

Se la formazione del mediatore è di estrema importanza, non è da sottovalutare anche la preparazione del personale della giustizia penale, che deve essere istruito sui principi e le pratiche di giustizia riparativa⁸¹. Una particolare attenzione alla formazione degli operatori del settore giudiziario è dedicata dalla Direttiva 2012/29/UE, ove si specifica che «gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che ricevono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste, e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale»⁸². Soltanto così potrà realizzarsi un'efficace interazione fra giustizia riparativa e giustizia formale.

⁷⁹ Così, ancora, M. MARTELLO, *La formazione del mediatore*, cit., p. 139.

⁸⁰ In questi termini, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 114.

⁸¹ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 278.

⁸² Cfr. Capo V, art. 25.

CAPITOLO TERZO

I MODELLI

Sezione I

LA MEDIAZIONE NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

SOMMARIO: 1. Finalismo rieducativo del procedimento minorile e paradigma riparativo. – 2. Le sollecitazioni degli organismi internazionali all'utilizzo di tecniche conciliative. – 3. La conciliazione in fase "preprocessuale". – 4. (*Segue*): esito positivo e formule decisorie. – 5. L'approccio conciliativo-riparativo durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenni.

1. Finalismo rieducativo del procedimento minorile e paradigma riparativo.

Nel sistema penale italiano¹, il settore della giustizia minorile offre indubbiamente maggiori spazi, rispetto al procedimento ordinario, per interventi di

¹ Merita segnalare come l'utilizzo di pratiche mediative in ambito minorile si riveli particolarmente diffuso anche nel contesto europeo.

In Francia le prime esperienze di mediazione penale possono farsi risalire agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso, allorché la spinta di alcune associazioni di aiuto alle vittime si fece pressante. L'istituto, focalizzato particolarmente sull'attività di tipo riparativo, vede il coinvolgimento della società civile nel processo di ricomposizione del conflitto generato dal reato attraverso la previsione di prestazioni lavorative di pubblica utilità. La mediazione-riparazione è uno strumento utilizzabile nei confronti di tutti i minori, indipendentemente dall'età, a condizione che abbiano il discernimento. La misura risulta praticabile in qualsiasi fase del procedimento, sia anteriormente all'esercizio dell'azione penale che nelle fasi successive, e soggetti competenti a disporla sono sia il pubblico ministero che il giudice. Nella prima ipotesi è sufficiente una semplice richiesta per la convocazione del minore e dei suoi genitori davanti ad un servizio abilitato alla riparazione penale; in caso di esito positivo l'organo inquirente può desistere dall'esercizio dell'azione penale. Qualora, invece, venga disposta dal giudice, quest'ultimo può subordinare la decisione finale all'esito del tentativo di mediazione.

In Inghilterra, nonostante l'assenza di una specifica disciplina normativa dedicata alla mediazione, l'istituto ha comunque trovato applicazione attraverso esperimenti, spesso associati a progetti "pilota", realizzati soprattutto nel corso dell'ultimo ventennio. Risulta preminente il ricorso a tecniche di *diversion*, sia nell'accezione più radicale di meccanismo alternativo alla stessa perseguibilità, come avviene nel caso del *reprimand* o del *warning*, incentrati su un'ampia disponibilità degli organi di polizia nel decidere *tout court* di non dar corso all'azione penale, dopo

mediazione e conciliazione tra autore e vittima del reato², fondandosi il processo a carico di imputati minorenni – disciplinato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 –

aver formalmente ammonito il minore sulla condotta da tenere in futuro, in presenza dei genitori o di altra persona ritenuta idonea. Questa scelta determina la possibilità che, in alternativa all'esercizio dell'azione penale, nonostante la situazione di evidenza probatoria in grado di legittimare la scelta di procedere attraverso la formulazione dell'imputazione, si opti per la somministrazione ad opera degli organi di polizia, di un'ammonizione formale, detta appunto *warning* o *reprimand*, a seconda che la misura sia associata o meno ad una serie di interventi, come ad esempio l'attività di riparazione-conciliazione con la vittima.

Per quanto riguarda la Germania, come per l'Inghilterra, l'attività di mediazione si è diffusa a seguito di una serie di esperimenti di mediazione, condotti a livello locale già a partire dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso. Una decina di anni più tardi, con l'introduzione della *Jugendgerichtsgesetz* l'attività mediativa ha avuto un riconoscimento normativo come misura educativa o alternativa alla condanna, ed è stata estesa anche agli adulti. Nei riguardi dei minori, la misura *de qua* trova applicazione per una fascia di reati più ampia di quella che consente il ricorso alla mediazione nelle ipotesi di imputati maggiorenni, ove è ammissibile allorchè si proceda per reati puniti con una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

In Grecia il ricorso a tecniche di *diversion* e di de-istituzionalizzazione è sollecitato attraverso istituti che si pongono sia come alternativa al processo che come oggetto di prescrizioni educative. Il tentativo di mediazione, praticato in prevalenza nelle fattispecie di reato perseguibili a querela, può essere realizzato su iniziativa del pubblico ministero, del giudice minorile o di un *probation officer*, a cui è riconosciuto un ruolo cruciale durante l'esecuzione degli impegni concretamente assunti. All'interno di questo contesto, la mediazione penale assume una configurazione essenzialmente endoprocessuale, ad eccezione delle ipotesi in cui il pubblico ministero decida di farvi ricorso, rispetto ai reati di natura bagatellare, già durante la fase delle indagini.

Per un'ampia disamina su questi profili, cfr., V. PATANÈ, *La mediazione penale minorile nell'orizzonte europeo*, in AA.VV., *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile*, Roma, Gangemi, 2012, p. 26 ss.

Abbastanza peculiare l'esperienza austriaca, ove le politiche di giustizia riparativa si sono tradotte nella cd. "mediazione stragiudiziale" (*Aussergerichtlicher Tatausgleich*), applicabile sia nei riguardi dei minori che degli adulti, nonché delle persone giuridiche, enti pubblici o privati. Tale procedura si connota come forma di archiviazione da parte del pubblico ministero, ma può anche essere utilizzata come semplice circostanza attenuante, ovvero come condizione per la concessione della *probation*. La particolarità della speciale misura risiede nel fatto che, qualora la magistratura rifiuti di prendere in considerazione l'istituto della mediazione come opportunità di risoluzione del conflitto, le parti hanno diritto di proporre appello avverso tale decisione. Sulla disciplina dell'ordinamento austriaco, cfr. R. BIANCHETTI, *La mediazione penale minorile: i progetti stranieri e l'esperienza dell'ufficio per la mediazione di Milano*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3196.

² Sull'operatività dell'attività mediativa nel contesto del processo penale minorile, cfr. M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 887 ss.; R. CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1295 ss.; C. CAVALLO, *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008, p. 357 ss.; A. CERETTI, *Progetti per un ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in AA.VV. *La sfida della mediazione*, cit., p. 85 ss.; ID., *Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale*, in *Iustitia*, 1997, p. 376 ss.; L. COMINELLI, *La mediazione penale e la mediazione penale nel sistema minorile*, in AA.VV., *La mediazione familiare*, diretto da A. Cagnazzo, Torino, Utet, 2012, p. 74 ss.; P. GRILLO, *Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 643 ss.; E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, cit., p. 529 ss.; P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1413 ss.; L. MATTUCCI, *La mediazione penale nel sistema minorile*, in www.mediazione-familiare.it; F. MICELA, *La mediazione è un alibi per il*

sul principio dell'adeguatezza nei confronti della personalità e delle esigenze educative del minore³.

Occorre garantire che il minore, in quanto soggetto con una personalità in via di formazione, subisca il minor danno possibile se coinvolto in una qualsiasi situazione conflittuale. La componente "pedagogica" del rito minorile non può essere sottovalutata e la rieducazione deve rappresentare l'obiettivo primario da perseguire, all'interno di un percorso giudiziario che vada alla ricerca delle cause del disagio che ha determinato comportamenti antisociali⁴.

processo penale minorile?, in *Min. giust.*, 2009, n. 4, p. 183 ss.; F. P. OCCHIOGROSSO, *La mediazione nella giustizia minorile*, *ivi*, 2008, p. 161 ss.; ID., *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 8 ss.; V. PATANÈ, *La mediazione penale in Italia*, in AA.VV., *Dove va la giustizia penale minorile?*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 81 ss.; EAD., *La mediazione penale nel processo minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, cit., p. 171 ss.; M. F. PRICOCO, *Il processo penale minorile: educare e riparare*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 133 ss.; G. SCARDACCIONE, *La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile*, in *Rass. it. crim.*, 2001, p. 155 ss.; G. SERGIO, *Mediazione e processo penale minorile*, in *Critica penale*, 1998, p. 398 ss.; C. SCIVOLETTO., *Riparazione e cura nella mediazione penale minorile*, cit., p. 373 ss.; EAD., *Giustizia minorile e partecipazione sociale: qualche riflessione sulla mediazione penale*, in *Soc. dir.*, 2012, p. 55 ss.; EAD., *Mediazione penale e giustizia minorile: l'esperienza torinese*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3430 ss.; S. TIGANO., *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 25 ss.; G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, cit., p. 262 ss.; G. TURRI, *La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 41 ss.; M. VALIERI, *Sulla mediazione nel processo penale minorile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2003, p. 492 ss.

Più scettica la posizione di M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in AA.VV., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. PICOTTI, Cedam, Padova, 1998, p. 15 ss., secondo cui «l'interesse nei confronti dell'esperienza della mediazione viene apprezzato come risorsa che all'occorrenza può risultare utile nell'investimento pedagogico sul minore autore di reato. Insomma nulla più (...) che una "nuova" modalità "trattamentale". Un trattamento rieducativo alternativo al processo penale pedagogico, ovvero alla pena rieducativa, ma solo nominalmente, perché sostanzialmente a quel processo e a quella pena omologo».

³ È appena il caso di ricordare che l'art. 1, d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 dispone testualmente che «nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicabili in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore». L'enunciazione di tali principi riflette la scelta operata dal legislatore della riforma di riconoscere, da un lato, all'imputato minorenni gli stessi diritti e le medesime garanzie dell'imputato maggiorenne, dall'altro di privilegiare la funzione educativa del processo minorile, che deve salvaguardare la personalità in formazione del minore stesso.

In dottrina cfr., per tutti, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 86 ss., il quale sottolinea che, nella disciplina del processo minorile si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore".

⁴ Come evidenzia A. C. MORO, *Le valenze educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida per tutti*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994, p. 17, molteplici possono essere le cause alla base del disagio giovanile, fra cui spiccano particolarmente quelle connesse a situazioni familiari e scolastiche. Con riferimento a queste ultime, non è infrequente che alla base della devianza vi sia un processo espulsivo e marginalizzante della scuola e del mondo del lavoro e che

Le finalità tipiche del sistema penale ordinario, come l'accertamento della verità e la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, appaiono secondarie nel rito minorile, che persegue l'obiettivo superiore di recupero del minore deviante⁵. In vista della spiccata valenza educativa, il processo penale minorile deve rappresentare un'occasione di crescita che favorisca il reinserimento all'interno della società⁶.

Invero, la personalità dei soggetti minori, se aiutata da opportuni interventi correttivi e di sostegno, può emanciparsi dalla condotta criminale grazie all'ausilio di strategie processuali volte a «valorizzare le possibili stimolazioni positive insite in un corretto confronto con la società civile e con le sue regole»⁷.

In tale quadro, la mediazione volta alla riconciliazione con la vittima e alla riparazione delle conseguenze derivanti dal reato si profila come un meccanismo a carattere non stigmatizzante, che stimola una forte attitudine educativa nel minore, favorendo un processo di autoresponsabilizzazione volto a comprendere le conseguenze dannose del comportamento posto in essere⁸.

la commissione di un crimine rappresenti un modo per recuperare autostima e attirare l'attenzione da parte di qualcuno.

⁵ Cfr. Corte cost., 30 aprile 1973, n. 49, in *Giur. cost.*, 1973, p. 425 ove si afferma che «il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale per i minorenni. Esso non è soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva». Successivamente, nello stesso senso, cfr. Corte cost., 20 aprile 1978, n. 46, *ivi*, 1978, p. 537; Corte cost., 15 luglio 1983, n. 222, *ivi*, 1983, p. 1319.

Secondo G. SPANGHER, *sub art.* 1, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 30, «più verosimilmente il legislatore ha cercato di realizzare una sintesi dei due elementi come emerge con chiarezza dall'indicazione che le disposizioni sul processo minorile sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».

⁶ Così F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 167 ss., il quale evidenzia che «la principale e forse più costante esigenza è quella di non interrompere i processi educativi in atto. Questa sottolineatura (...) ha sullo sfondo il principio socio-criminologico del minimo intervento penale, che, sulla base di recenti sviluppi dell'interazionismo simbolico e della teoria del controllo sociale, ha individuato i rischi da controllo e da intervento che derivano da prolungate e rigide interazioni in particolare fra soggetti in età evolutiva e strutture della giustizia».

⁷ Cfr. *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, p. 217.

⁸ In tal senso, v. V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo minorile*, cit., p. 173, la quale evidenzia che «l'obiettivo di porre attenzione ai diritti e ai bisogni del minore, preservarne il diritto all'educazione, recuperarlo al rispetto della legalità, impone scelte selettive rispetto alle pretese del diritto sostanziale: non tanto nei termini di un'acritica rinuncia alla reazione ordinamentale, ma di un'auspicabile diversificazione delle sue modalità di esplicazione in senso funzionale agli scopi perseguiti. In tale prospettiva, l'esigenza di circoscrivere le ipotesi di intervento

In effetti, le tecniche di mediazione-conciliazione ben si prestano ad un utilizzo nel contesto penale minorile, determinando un maggior snellimento delle procedure e un coinvolgimento istituzionale di servizi e soggetti estranei all'apparato penale; una responsabilizzazione e maturazione del minore-reo; una minore permanenza dell'autore del reato all'interno del circuito penale, che si armonizza con l'introduzione della mediazione come forma di *diversion*. In ossequio al principio di minima offensività del processo, si realizza, attraverso la mediazione, una inferiore esposizione del minore alle sollecitazioni negative derivanti dalla sua partecipazione al processo e una tempestiva definizione della vicenda processuale, in grado di contribuire efficacemente al processo di maturazione psicologica del minore.

Sviluppare la mediazione nell'ambito giudiziario minorile significa superare la visione del reato quale atto isolato ed astratto commesso da un soggetto difficile ed iniziare a leggerlo come un segmento di complesse vicende relazionali⁹.

Inoltre, l'attività mediativa si rivela particolarmente importante anche per la vittima, la quale, nel rito minorile, non ha la possibilità di costituirsi parte civile, onde evitare che la sua presenza come parte processuale possa esasperare il conflitto e ostacolare il pieno recupero dell'imputato¹⁰. Tale preclusione – tesa ad evitare che la presenza di un'accusa privata possa costituire fonte di stigmatizzazione per il ragazzo – si traduce oggettivamente in una penalizzazione per la vittima, che si viene a trovare in una situazione psicologicamente difficile, configurandosi, secondo la dottrina, un vero e proprio “trauma da esclusione”¹¹.

Quanto affermato non deve indurre a ritenere che la tecnica di *mediation* si risolva in un mero risarcimento economico del danno in favore della persona offesa dal reato: deve piuttosto realizzarsi una ricostituzione dell'equilibrio compromesso

giurisdizionale attraverso il ricorso alle tecniche di *diversion* rappresenta l'evidente ricaduta, sul piano operativo, di una precisa opzione culturale oltre che metodologica, calibrata sull'obiettivo di assicurare al minore che entra in contatto con il sistema della giustizia penale un intervento rapido, non stigmatizzante, e una risposta ad alta valenza rieducativa, responsabilizzante e risocializzante».

⁹ Sul punto, v. A. CERETTI, *Una nuova risposta al minore autore di reato*, cit., p. 395.

¹⁰ Cfr. M. MARZARIO, *I fondamenti internazionali della mediazione penale minorile*, in www.filodiritto.com; F. MICELA, *Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa*, cit., p. 113.

¹¹ In tal senso, v. P. MARTUCCI, *Il trauma da esclusione della vittima del reato*, in *Min. giust.*, 1994, n. 4, p. 34.

dal reato, attraverso un processo di rielaborazione dell'accaduto che tenga chiaramente in considerazione le esigenze primarie della vittima.

L'avvio di un'attività mediativa all'interno del processo penale minorile si rivela molto utile in vista del fine rieducativo che lo stesso persegue: proprio attraverso il diretto contatto con la vittima, il minore può riconoscere, grazie all'aiuto del mediatore, la sofferenza che ha causato, spiegando all'altra parte le motivazioni che lo hanno indotto a delinquere¹².

2. Le sollecitazioni degli organismi internazionali all'utilizzo di tecniche conciliative.

La legislazione internazionale da molti anni auspica l'introduzione della mediazione penale minorile negli ordinamenti statuali, sia al fine di favorire l'assunzione di responsabilità da parte degli autori di reato e, conseguentemente, la loro reintegrazione sociale, sia quale strumento di giustizia riparativa per la tutela dei diritti e degli interessi della vittima del reato¹³. L'esigenza di assicurare un procedimento penale che abbia come obiettivo non solo l'accertamento dei fatti, ma il principio basilare di funzionalizzare lo strumento processuale al soddisfacimento delle esigenze educative del minore è chiaramente espressa all'interno delle fonti sovranazionali (sia antecedenti che successive all'entrata in vigore del d.P.R. n. 448/ 1988) che, seppure con varietà di accenti, prediligono l'impiego di procedure che incentivino la definizione conciliativa della vicenda processuale.

In questa direzione si sono orientati diversi documenti, i quali, nell'ottica di promuovere un sistema basato sulla responsabilità, caratterizzato dal rafforzamento della posizione del minorenne, sottolineano l'importanza di collegare l'aspetto

¹² Come rileva M.F. PRICOCO, *Il processo penale minorile: educare e riparare*, cit., p. 133, l'educazione e la riabilitazione sono dirette, oltre che a portare il minore ad una rielaborazione della sua condotta deviante e alla conseguente sua responsabilizzazione rispetto alla vittima, più ancora a produrre un cambiamento della sua direzione di vita e a fargli comprendere e interiorizzare le ragioni delle regole della convivenza civile.

¹³ Cfr. C. CAVALLO, *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, cit., p. 358.

educativo a quello giudiziario, applicando un modello garantista unitamente a misure di contenuto eminentemente educativo¹⁴; un modello che sia in grado di educare alla responsabilità¹⁵.

Il primo atto incisivo in materia è rappresentato dalle “*Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile*” (c.d. “Regole di Pechino”), approvate con Risoluzione n. 40/33 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985¹⁶, che dettano misure specifiche di protezione per il minore autore di reato, prevedendo che «il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti dei giovani sia proporzionale alle circostanze del reato e all’autore dello stesso»¹⁷. Particolare rilevanza riveste l’art. 11, secondo cui «dovrebbe essere considerata l’opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte delle autorità competenti». Queste ultime, una volta presi in carico i casi di delinquenza giovanile, devono valutarli a loro discrezione, «senza ricorrere ai procedimenti formali, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai principi contenuti in queste regole». Vengono così incentivate forme di diversione dal processo penale, commisurate alla specificità del disagio giovanile espresso nella perpetrazione dell’illecito criminale: nell’ottica del finalismo rieducativo l’applicazione di misure detentive deve avvenire solamente in casi particolari.

¹⁴ In questi termini, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 237 s.

¹⁵ Secondo quanto chiaramente espresso nel Parere del Consiglio economico e sociale europeo, *La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell’Unione europea*, in *Gazz. uff. CE*, 9 maggio 2006, n. C 110, p. 75 ss., nell’ottica educativa il procedimento minorile deve garantire il rispetto di determinati principi: «prevenzione piuttosto che repressione; limitare al massimo il ricorso al sistema giudiziario tradizionale, istituendo nuovi sistemi *ad hoc* concepiti per il fenomeno della delinquenza minorile; ridurre le misure di privazione della libertà o sanzioni di questi tipo, limitandole a fattispecie eccezionali; rendere più agevole e diversificare la reazione penale con misure flessibili, alternative alla privazione della libertà, capaci di adeguarsi ed essere appropriate alle circostanze del minore, in funzione delle condizioni del trattamento, dei progressi nel trattamento o nell’esecuzione della misura; applicare ai minori autori di reati tutti i diritti e le garanzie riconosciute agli adulti nel processo penale; formare professionalmente e specializzare gli organi di controllo sociale formale che intervengono nel sistema di giustizia minorile».

¹⁶ Per un commento sulle c.d. Regole di Pechino, cfr. L. FADIGA, *Le regole di Pechino e la giustizia minorile*, in *Giust. e cost.*, 1989, II, p. 9 ss.; L. POMODORO, *Le regole di Pechino nel codice di procedura penale minorile*, *ivi*, 1989, p. 5 ss.

¹⁷ Art. 5 *Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile*.

Successivamente, la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa adottata a Strasburgo il 17 settembre 1987, n. R(87)20 sulle “*Risposte sociali alla delinquenza minorile*” interviene stabilendo che «il sistema penale dei minori deve continuare a caratterizzarsi per il suo obiettivo d'educazione e di reinserimento sociale». L'intento perseguito è, pertanto, quello di consentire ai minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e, laddove ciò non sia possibile, offrire una strategia sanzionatoria alternativa alla pena detentiva. Nell'ottica di una fuoriuscita dal circuito penale, la Raccomandazione invita gli Stati membri a realizzare la ricomposizione del conflitto attraverso forme di *diversion* e *mediation*, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema di giustizia penale e le conseguenze che ne derivano. Si suggerisce, inoltre, l'utilizzo di misure che comportano la riparazione del danno causato o che prevedono un lavoro nell'interesse della comunità adatto all'età del giovane e alle finalità educative dell'intervento.

La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, segna una svolta radicale in tutto il sistema minorile, facendo emergere in via definitiva il passaggio dalla logica di “tutela degli interessi” a quella della “tutela dei diritti”¹⁸. Con la Convenzione di New York, i principi espressi nelle Regole di Pechino acquistano forza vincolante; in particolare, l'art. 40, par. 1, contempla espressamente «il diritto del fanciullo ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali e che tenga conto della sua età, nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima». A coronamento di quanto affermato, i successivi paragrafi 3 e 4 prevedono che gli Stati parti «devono promuovere l'adozione di provvedimenti, ogni qualvolta ciò sia possibile e

¹⁸ Per un'analisi approfondita dei principi della Convenzione di New York, cfr., fra gli altri, AA.VV., *La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, a cura di M.R. Saulle, Napoli, Esi, 1994; T. LONGOBARDO, *La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)*, in *Dir. fam.*, 1991, n. 1-2, p. 370 ss.; A.C. MORO, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Milano, Mursia, 1991; M.R. SAULLE, *La Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti del bambino*, in AA.VV., *Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Padova, Cedam, p. 237 ss.

auspicabile, per trattare i fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie, introducendo soluzioni alternative al trattamento istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato».

Nel corso degli anni l'interesse nei confronti del minore, da parte della legislazione sovranazionale non è certamente diminuito, anzi, si è registrata un'evoluzione normativa che vi ha dedicato un'attenzione sempre crescente.

La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 24 settembre 2003, n.R. (2003)20, concernente le *“Nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile, e il ruolo della giustizia minorile”*, in linea di continuità con la precedente Raccomandazione R(87)20, evidenzia l'incapacità del sistema di giustizia penale tradizionale di offrire soluzioni adeguate in materia di trattamento dei giovani delinquenti che hanno necessità educative e sociali specifiche diverse da quelle degli adulti. Conseguentemente, invita gli Stati Membri a continuare a sviluppare una serie di strategie alternative alle consuete misure giudiziarie e, al fine di combattere i reati di maggiore gravità, a sviluppare una gamma più ampia di misure e sanzioni applicabili, innovative ed efficaci, che pur restando proporzionate, consentano la mediazione.

L'attività del Consiglio d'Europa prosegue negli anni successivi con l'emanazione della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 5 novembre 2008, n. R(2008)11 sulle *“Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure”*, la quale mira ad introdurre in maniera dettagliata una tutela più intensa per il minorenne detenuto, stabilendo che le misure limitative della libertà personale devono fondarsi sull'interesse superiore del minore; sempre in un'ottica educativa, non mancano, anche in questo caso, riferimenti a meccanismi alternativi alle procedure giudiziarie ordinarie, sollecitando i legislatori nazionali ad introdurre forme di diversione e di mediazione che possano, altresì, contribuire a deflazionare il carico giudiziario penale.

Più di recente, il 17 novembre 2010, nell'intento di uniformare maggiormente il comportamento degli Stati membri, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ritenuto opportuno redigere le *“Linee guida per una giustizia a misura di minore”*, che invitano gli Stati membri ad adottare strumenti alternativi

al procedimento giudiziario quali la mediazione, la *diversion* e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore.

Alla luce di quanto osservato, emerge chiaramente l'esigenza, da parte delle fonti sovranazionali, di promuovere in ambito minorile il più ampio ricorso a tecniche di gestione del conflitto alternative che siano in grado di favorire il percorso autoresponsabilizzante del minore autore di reato e allo stesso tempo valorizzare l'interesse superiore ad essere tutelato da ogni forma di stigmatizzazione.

Nel perseguire questo intento, risulta, altresì, fondamentale tenere in considerazione anche le esigenze della vittima del reato¹⁹, anch'essa non di rado minorenni, nei cui confronti, conseguentemente, deve essere riconosciuta altrettanta tutela e protezione²⁰.

3. La conciliazione in fase “preprocessuale”.

La normativa internazionale precedentemente esaminata²¹ ha costituito un forte incentivo allo sviluppo di pratiche di mediazione nel contesto nazionale

¹⁹ Cfr. A. ABBRUZZESE, *La risposta mite della mediazione nel processo penale del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Min. giust.*, 2010, p. 86; V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, cit., p. 584.

²⁰ Cfr. sull'argomento, A. MANNA, *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1251 ss.

²¹ Il riferimento è specificamente alla normativa internazionale che ha preceduto l'entrata in vigore del d.P.R. 448 del 1988, ovvero le “Regole di Pechino” e la Raccomandazione n. R.(87)20 del Consiglio d'Europa.

Per quanto riguarda la Convenzione di New York, benché quest'ultima non possa annoverarsi tra le fonti “originarie” del processo penale minorile, possiamo sicuramente affermare che i principi ivi sanciti a carico dei minori sono stati ben presenti al legislatore del 1987 e, poi, al legislatore del 1988. In questi termini, N. TRIGGIANI, *L'evoluzione internazionale della giustizia penale minorile e il processo penale italiano a carico di imputati minorenni: riflessioni a vent'anni dalla ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno IV, Bari, Cacucci, 2011, p. 677 ss., il quale evidenzia che «tale Convenzione rappresenta un punto d'arrivo dell'evoluzione internazionale nella tutela dei diritti anche con riferimento alla giustizia penale minorile, della quale il legislatore italiano ha tenuto conto: una evoluzione che – prendendo le mosse dalla “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 – trova i suoi momenti salienti nell'approvazione delle “Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile” (le cd. “Regole di Pechino”), adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione

italiano. Del resto, il processo penale minorile – come si è avuto occasione di ricordare²² – è quello che consente una maggiore collocazione strutturale e sistematica dell'istituto, rappresentandone il terreno elettivo di applicazione²³.

n. 40/33 del 29 novembre 1985, e nell'approvazione della "Raccomandazione n. 20/87 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile", adottata a Strasburgo il 17 settembre 1987».

²² V., in questa sezione, § 1.

²³ In Italia le esperienze di mediazione minorile hanno trovato sperimentazione a partire dal 1995 presso diversi tribunali per i minorenni, segnatamente quelli di Torino, Bari, Milano, Trento, Venezia, Roma, Catanzaro, Salerno e Cagliari. In seguito alla nascita di quelli che sono stati denominati "Uffici per la mediazione", sono intervenuti dei protocolli di intesa tra autorità regionali, comunali, centri per la giustizia minorile, tribunali per i minorenni e procure minorili. Attualmente esistono in Italia venti centri per la mediazione penale minorile dislocati su tutto il territorio nazionale (Milano, Brescia, Bari, Torino, Trento, Bolzano, Venezia, Genova, Foggia, Cagliari, Sassari, Salerno, Palermo, Ancona, Catanzaro, Caltanissetta, Firenze, Latina, Napoli, Reggio Calabria).

All'interno delle varie regioni sono sorti Centri di prima e di seconda generazione, così definiti a seconda dei tratti che connotano la sfera di operatività. Come chiarisce la dottrina «possiamo chiamare di seconda generazione quelle realtà che fanno riferimento ad un campo d'intervento più ampio rispetto alla Giustizia Riparativa, orientato alla promozione di pratiche "Restorative" di cui la giustizia è uno degli ambiti d'azione e che sono ratificate non da accordi di natura amministrativa tra enti diversi, ma da un apposita legge regionale» (I. MASTROPASQUA, *Oltre la mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in AA.VV., *1° rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*, cit., p. 34). Attualmente le regioni che hanno legiferato in materia sono la Liguria, la Campania, il Piemonte, la Puglia e le Marche.

Gli ultimi dati statistici pubblicati sul sito del Dipartimento per la Giustizia Minorile – Sezione Studi, ricerche e attività internazionali – (risalenti all'anno 2007) rivelano, in generale, una notevole incidenza delle pratiche mediative durante lo svolgimento del procedimento minorile, che trova riscontro anche nell'ambito delle ultime rilevazioni effettuate nel corso del triennio 2008-2010, pubblicate all'interno del *1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*.

Volendo definire il profilo dei ragazzi coinvolti nei percorsi mediativi nell'ambito complessivo degli ultimi tre anni rilevati (2008-2009-2010), su un totale di 1781 ragazzi oggetto di intervento, 1495 sono maschi e 246 femmine, prevalentemente di nazionalità italiana (90%). La fascia di età compresa fra i 15 e i 17 anni, confermando quanto emerso nelle precedenti rilevazioni, è quella che registra un'incidenza maggiore di frequenza, assorbendo il 61% del dato complessivo.

Analogamente a quanto emerso negli anni precedenti, anche nell'ultimo triennio di rilevamento l'autorità che risulta più frequentemente avviare il percorso mediativo è il pubblico ministero, con una percentuale pari al 49% e il principale contesto normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 9 del d.P.R. n. 448/1988; è stato, inoltre, constatato un sensibile aumento delle richieste provenienti da parte dei Servizi sociali della giustizia, che hanno registrato il 23% degli invii.

Per quanto riguarda le tipologie di reato relativi ai casi di mediazione affrontati, dalla rilevazione è verificabile una maggiore incidenza dei reati contro la persona, quali lesioni (23%), ingiurie (12%) e minacce (11%); relativamente ai reati contro il patrimonio, si rilevano in particolar modo le violazioni di furto (11%), rapina (8%), danneggiamento (6%), ed estorsione (2%).

Al momento delle richieste di avvio in mediazione, il 49% dei minori si trovava a piede libero, mentre il 23% era sottoposto alla misura della messa alla prova.

Le vittime, nella quasi totalità dei casi, sono persone fisiche (piuttosto che enti pubblici o privati), e le più alte frequenze di incidenza dei dati si registrano nelle fasce di età comprese tra i 15-17 anni e 31-50 anni, che assorbono il 54% del dato complessivo.

Il monitoraggio descrive che solo per il 18% dei ragazzi segnalati è stato realizzato un progetto di riparazione, di cui il 10% a conclusione della mediazione con esito positivo e l'8% in assenza del consenso della vittima. Non risultano casi di interventi di riparazione a seguito di una mediazione con esito negativo o incerto. Si tratta per lo più di attività riparativa e indiretta e

Il d.P.R. n. 448/1988 offre senz'altro numerosi spazi operativi per le tecniche mediative: la mediazione penale minorile trova, in particolare, collocazione nel tessuto normativo offerto dagli artt. 9, 27 e 28²⁴.

L'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase c.d. "pre-processuale". Tale norma, infatti, impone di fare accertamenti sulla personalità del minore, stabilendo che «il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili»²⁵.

prevalentemente di generica attività di utilità sociale. Tra le tipologie di attività riparativa diretta segnalate dai centri di mediazione rientra, in particolare, la presentazione di scuse formali.

Un ruolo centrale nella negoziazione e verifica dell'accordo riparativo è assunto dai mediatori e dagli operatori della Giustizia minorile che gestiscono questi due segmenti dell'intervento.

Facendo una media fra le diverse annualità, dal 2002 (data in cui ha avuto inizio il monitoraggio da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile) sino al 2007, nella metà dei casi segnalati è stato possibile svolgere attività di mediazione e, fra questi, più dell'85% si è concluso con esito positivo.

Relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, fra i 1781 autori di reato segnalati si rilevano 893 esiti: 470 per il 2008, pari al 53% delle segnalazioni, di cui il 44% ha avuto una conclusione positiva; 324 per il 2009, pari al 52%, di cui positivi nel 40%; 99 per il 2010, pari al 36%, con esito positivo pari al 34%. Il dato relativo agli esiti positivi sembra mantenere un *trend* abbastanza costante, attestando una buona partecipazione dei minori ai percorsi mediativi. Solo il 17% del dato complessivo degli interventi di mediazione ha dato, infatti, esito negativo.

²⁴ Cfr. A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, 4^a ed., a cura di L. Fadiga, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 545 ss.

²⁵ Sull'argomento, cfr. M. BOLOGNA, *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 69 ss.; A. CAPPA, *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1786 ss.; F. DELLA CASA, *Processo penale minorile*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, cit., p. 1240 ss.; G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 378 ss.; G. LA GRECA, *sub art. 9*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. GIOSTRA, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 97 ss.; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, 10^a ed., Milano, Giuffrè, 2007, p. 665 ss.; C. PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Trattato di procedura penale*, cit., vol. VII, *I modelli differenziati di accertamento*, t. II, a cura di G. Garuti, Torino, Utet, 2011, p. 1295 ss.; G. REYNAUD, *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 79 ss.; C. RIZZO, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 167 ss.; G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, in AA.VV., *Procedura penale*, 3^a ed., cit., p. 792 s.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 872; D. VIGONI, *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 8965 ss.

Proprio il comma 2 dell'art. 9 costituisce il "ponte normativo"²⁶ per avviare la mediazione. In conformità a tale disposizione, infatti, il pubblico ministero e il giudice possono richiedere agli operatori dell'ufficio di mediazione di assumere informazioni sul minore, al fine di valutare l'opportunità di effettuare una mediazione tra il minore autore del reato e la vittima²⁷.

La prevalente dottrina ritiene che lo svolgimento della mediazione durante la fase delle indagini preliminari rappresenti la maniera più immediata per intervenire sul minore: perché essendo la sua personalità non un'entità statica, ma in continua e rapida evoluzione, al fine di valutare il suo grado di responsabilità per la quantificazione della pena occorre intervenire immediatamente dopo il fatto, non appena perviene all'autorità giudiziaria la *notitia criminis*. Gli accertamenti effettuati quando ormai sono trascorsi mesi dal compimento del reato si rivelano, spesso, non soddisfacenti e approssimativi²⁸.

Collocare la mediazione nella fase delle indagini preliminari consente al minore di prendere subito coscienza immediatamente delle conseguenze derivanti dal reato, promuovendo in lui un processo di responsabilizzazione nei confronti della vittima. Inoltre, l'invio del minore presso l'ufficio di mediazione nello stadio iniziale del procedimento meglio risponde alle sollecitazioni in ordine al ricorso a tecniche di *diversion*, nel quadro di una progressiva de-giurisdizionalizzazione della risposta statale alla delinquenza minorile²⁹.

²⁶ Cfr. G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarità*, in AA.VV., *Pena, riparazione e conciliazione*, cit., p. 13.

²⁷ Cfr. G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, cit., p. 262.

Secondo G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 254, quando il caso viene inviato agli uffici di mediazione si ha un primo, fondamentale cambiamento di rotta rispetto alla prassi ordinaria. La valutazione della responsabilità per il passato si interseca, già a partire dalla fase delle indagini, con la promozione di una responsabilità verso il futuro. Il concetto di responsabilità ne esce profondamente trasformato: non mero prerequisite giuridico e psicologico che consente di addivenire alla sentenza di condanna, ma «responsabilità "cristallizzata" sul fatto commesso che rivela unicamente l'attitudine dell'autore rispetto al reato e che rifluisce essenzialmente nel giudizio di commisurazione della pena».

²⁸ M. BOUCHARD-G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 210; M. GEMELLI, *La mediazione penale del difensore*, in *Giust. pen.*, 2005, III, c. 123; P. GRILLO, *Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature*, cit., p. 646; V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 33; M.G. PINNA, *La vittima del reato e le prospettive di mediazione nella vigente legislazione processuale penale*, in AA.VV., *Criminalità minorile e mediazione. Riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori*, a cura di F. Molinari-A. Amoroso, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 31 ss.

²⁹ In questi termini, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 249, nt. 12.

Sebbene debba riconoscersi estrema rilevanza allo svolgimento della mediazione nella fase *de qua*, non può non rilevarsi come la stessa possa, tuttavia, generare contraddizioni: è, infatti, molto più alto il rischio di un contrasto tra il principio di presunzione di non colpevolezza del minore indagato, garantito dalle disposizioni processuali, e l'assunzione di responsabilità che l'attività di mediazione comporta. Al fine di intraprendere un'attività conciliativa, è preliminarmente necessario che il minore riconosca la responsabilità per il fatto di reato commesso, e tale assunzione, in caso di esito negativo, potrebbe pregiudicare la sua posizione all'interno del processo. Quando il minore è inviato all'ufficio di mediazione, si dà la possibilità agli esperti di valutare la responsabilità dello stesso in ordine al reato commesso, al fine di individuare le cause che l'hanno indotto a delinquere e, al tempo stesso, promuovere un nuovo concetto di responsabilità, non più inteso come responsabilità per il reato commesso, ma come responsabilità nei confronti della vittima del reato³⁰.

Per ovviare a questi inconvenienti, mediante accordi tra l'autorità giudiziaria e gli uffici di mediazione, è stato stabilito che gli operatori dell'ufficio medesimo comunichino al magistrato soltanto l'esito della mediazione, senza entrare nel merito della stessa³¹.

Ulteriori spazi mediativi possano riscontrarsi anche in sede di esecuzione delle misure cautelari, con particolare riferimento all'istituto delle prescrizioni, disciplinato dall'art. 20 del d.P.R. 448/1988, ai sensi del quale il giudice può impartire al minore specifiche prescrizioni di studio o di lavoro, ovvero, altre attività utili per la sua educazione³². Nel novero di queste ultime, possono rientrare

³⁰ Come evidenzia A. CERETTI, *Mediazione*, cit., p. 105, il minore impara ad essere responsabile "verso", ossia a rispondere "verso" l'altro e non solo ad essere responsabile "di" qualcosa e questo lo rende protagonista del suo percorso educativo. Negli stessi termini, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 294.

³¹ Rileva criticità sul punto, F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, cit., p. 195, secondo cui «l'inserimento dell'istituto in una fase che, seppure non ancora processuale, è soggetta ai principi del processo a tutela dell'indagato, comporta dunque la creazione di una sorta di "zona franca" rispetto ai principi che reggono l'istituzione processuale: con le conseguenze che il giudizio di colpevolezza, anche se virtuale, è circoscritto al giudizio relativo all'opportunità o meno di svolgere il tentativo di mediazione e che ogni dichiarazione dell'indagato in quella sede è sottratta alla disponibilità del magistrato».

³² In argomento, v. L. CARACENI, *sub art. 20*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 225 ss.; C. PANSINI, *sub art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 8999 ss.; L. PEPINO, *sub art. art 20 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448,

anche attività di riparazione del danno in favore della vittima. Svolgendo la principale funzione di «curare i sintomi della devianza tramite previsioni di carattere positivo»³³, le prescrizioni possono realizzare una prima occasione di contatto fra il minore reo e la vittima, in grado di contribuire efficacemente alla definizione conciliativa della controversia³⁴.

4. (Segue): esito positivo e formule decisorie.

Per quanto attiene l'esito positivo del percorso di mediazione, è possibile utilizzare come primo filtro normativo la disposizione dell'art. 27 del d.P.R. n. 448/1988, relativo alla "irrelevanza del fatto"³⁵.

in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 229 ss.; G. M. SOLDI, *sub art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito-M. Ronco, cit., p. 1815 ss.; N. TRIGGIANI, *Una misura cautelare velleitaria: le prescrizioni inerenti alle attività di studio o lavoro ovvero comunque utili per l'educazione del minore*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 62 ss.

³³ Testualmente E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 338.

³⁴ P. GRILLO, *La mediazione penale nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni*, in *Giust. pen.*, 2012, III, c. 62; P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1415; M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 271; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 171.

³⁵ Per un inquadramento generale dell'istituto, cfr. M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. X, 1995, p. 155 s.; L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1034 ss.; C. CESARI, *sub art. 27*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 293 ss.; EAD., *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 320 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 292 ss.; A. CIAVOLA-V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, in AA.VV., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. Zappalà, Torino, Giappichelli, 2009, p. 174 ss.; M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, 5^a d., Torino, Utet, 2012, p. 613 s.; M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1669 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Irrilevanza del fatto*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, 2010, p. 509 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, *Processo penale minorile: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova. Criteri interpretativi e prassi applicative*, Working papers IRSIG-CNR, Bologna, 1997; M. G. COPPETTA, *Il proscioglimento per irrilevanza del fatto*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris-A. Presutti, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 590 ss.; A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, 8^a ed., Padova, Cedam, 2013, p. 567; F. DELLA CASA, *Processo penale minorile*, cit., p. 1250 ss.; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2005, p. 309 ss.; G. D'AVINO, *In tema di irrilevanza penale del fatto nel processo penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 317 ss.; G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 403 ss.; ID., *Minori ed antiggiuridicità. L'evoluzione dell'istituto dell'irrelevanza penale del fatto*, in *Dir. e giust.*, 2003, n. 21, p. 10 ss.; S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 66 ss.; EAD., *Il processo penale minorile*, 2^a ed., Padova, Cedam, 2003, p. 105 ss.;

Come è noto, durante le indagini preliminari³⁶, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice

I. GIOFFRÈ, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: principi ispiratori, ambito di applicazione, disciplina e prospettive*, in *Temì Romana*, 1999, p. 403 ss.; G. GRASSO, sub art. 27 d.P.R. 448, 22 settembre 1988, n. 488, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina–G. Canzio, cit., p. 185 ss.; M. INGRASCI, *Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 97 ss.; G. LA CUTE, *Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel nuovo processo penale minorile*, in *Riv. pen. dell'economia*, 1992, p. 627 ss.; S. LARIZZA, *Tutela del minore dal processo o nel processo? La scelta della Corte costituzionale nella sentenza che estende alla fase dibattimentale l'applicabilità della irrilevanza del fatto*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3687 ss.; EAD., *L'irrilevanza del fatto*, in *Trattato di diritto di famiglia*, cit. p. 250 ss.; L. LOCCI, *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust.*, 2005, p. 85 ss.; C. LOSANA, sub art. 27 d. P. R. n. 448 del 1988, in *Esp. giust. min.*, 1989, p. 180 ss.; A.C. MANCHIA, voce *Processo penale minorile*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, diretto da S. Patti, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 186 s.; G. MANERA, *Brevi osservazioni sul proscioglimento del minorenni per l'irrilevanza del fatto ex art. 27 l. n. 448 del 1988*, in *Giur. merito*, 1992, p. 940 ss.; P. MARTUCCI, sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4ª ed., t. III, cit., p. 9019 ss.; A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 534 s.; V. MUSACCHIO, *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Padova, Cedam, 2007, p. 737 ss.; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., p. 677 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 358 ss.; C. PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Trattato di procedura penale*, cit., p. 1318 ss.; V. PATANÈ, *L'irrilevanza del fatto nel processo penale minorile*, in *Esp. giust. min.*, 1992, p. 59 ss.; L. PEPINO, sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 279 ss.; G. PIGHI, *L' "irrilevanza" del fatto nel diritto penale minorile*, in *Studium iuris*, 1999, p. 71 ss.; S. QUATTROCOLO, voce *Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, cit. *Annali*, vol. II, t. I, 2008, p. 518 ss.; EAD., *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, Jovene, 2004, p. 308 ss.; G. RICCIO, voce *Irrilevanza penale del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.* Treccani, cit., vol. XIX, Agg. 2008, p. 1 ss.; F. RIZZO, sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, cit., p. 1835 ss.; F. RUGGIERI, *Il processo penale minorile*, in AA.VV., *Manuale di diritto minorile*, a cura di V. Musacchio, Padova, Cedam, 2007, p. 737 ss.; G. SAMBUCCO, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, 2010, p. 665 s.; G. SERGIO, *La diversione del minore nel sistema penale*, in AA.VV., *Difendere, valutare e giudicare il minore*, a cura di A. Forza–P. Michielin–G. Sergio, Milano, Giuffrè, 2001, p. 357 ss.; D. SILVESTRI, *Sulla irrilevanza penale del fatto nel processo penale minorile (con spunti di riflessioni costituzionalmente orientate)*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 4006 ss.; G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, cit., p. 729 ss.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 877 s.; D. TRIPICCIONE, *Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare. Il processo penale minorile*, a cura di A. Macrillò–F. Filocamo–G. Mussini–D. Tripiccione, Rimini, Maggioli, 2013, p. 209 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 236 ss.; S. VINCIGUERRA, *Irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile*, in *Dif. pen.*, 1989, p. 73 ss.; E. ZAPPALÀ–V. PATANÈ, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, in D. Siracusano–A. Galati–G. Tranchina–E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., p. 964 s.

³⁶ La volontà iniziale di circoscrivere l'ambito di operatività alla fase delle indagini preliminari è stata superata con la previsione ex art. 27, comma 4, d.P.R. n. 448 del 1988, ai sensi del quale «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».

La previsione *de qua* è stata successivamente oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, che di fatto ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, d.P.R. n. 448 del 1988 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e in quello direttissimo (Corte cost., 9 maggio 2003, n. 149, in *Giur. cost.*, 2003, p. 1240, con nota di A.

l'emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

L'intenzione originaria del legislatore – come emerge dal progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – era quella di attribuire rilevanza alla funzione deflattiva della disciplina, dato che in luogo della sentenza in oggetto era contemplata l'emissione di un decreto di archiviazione³⁷; l'opzione normativa è stata, tuttavia, rivista nel progetto definitivo, date le difficoltà operative che l'istituto avrebbe incontrato: infatti, «considerare l'irrilevanza del fatto legittimo motivo di inerzia per il pubblico ministero, ne avrebbe implicato il diretto confronto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, e verosimilmente la disciplina non avrebbe resistito»³⁸. Per questo motivo, la soluzione poi adottata è stata quella di dichiarare il fatto irrilevante già nel corso

PULVIRENTI, *La declaratoria dell'irrilevanza del fatto nel dibattimento del processo penale minorile*). La Consulta ha così affermato che «alla luce dell'art. 31, comma 2, Cost. e dei principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia, la tutela del preminente interesse del minore non può essere fatta automaticamente coincidere con la sua immediata fuoriuscita dal procedimento, ma richiede che la estromissione dal circuito processuale più sollecita possibile non sacrifichi l'esigenza di garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in dibattimento» (Cosi, P. MARTUCCI, *sub art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, cit., p. 9020*).

In conseguenza di quanto statuito dai giudici di Palazzo della Consulta, si è giunti, così, a ritenere che la formula *de qua* sarebbe applicabile «in ogni stato e grado del processo, avendo perso la funzione di disposizione originata dal bisogno di immediata fuoriuscita del minore dal processo e, contestualmente, la sua forza deflattiva» [G. RICCIO, voce *Irrilevanza penale del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, cit., vol. XIX, p. 5].

Giova evidenziare che antecedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, la necessità di estendere l'ambito di operatività della clausola di irrilevanza del fatto era già stata sottolineata in dottrina. In tal senso, G. PIGHI, *L'irrilevanza del fatto nel diritto penale minorile*, cit., p. 73, secondo cui l'impossibilità di applicare l'irrilevanza del fatto nelle fasi successive lascia spazio a dubbi di irragionevolezza, «per la rilevante ricaduta di effetti negativi che questa interpretazione avrebbe sul piano sostanziale. La *ratio* deflattiva dell'istituto tende coerentemente a favorirne un'applicazione precoce, ma non può trasformare quest'ultima in una preclusione per le fasi più avanzate, se non ponendosi in inevitabile tensione, sul piano delle conseguenze personali per il reo, col principio di uguaglianza. In un istituto la cui applicazione non dipende dall'attività o dall'inerzia del reo, la decadenza dalla possibilità di applicarlo da una certa fase in poi appare scarsamente giustificabile e rischia di condurre ad un'applicazione non omogenea, che costituisce un periodo già in sé insito in istituti a forte caratterizzazione discrezionale». Secondo l'autore, «la *ratio* deflattiva non può essere affermata a costo dell'irragionevole impossibilità di dichiarare il fatto irrilevante a causa del mero stato "avanzato" del procedimento».

³⁷ L'art. 23, comma 1, del progetto preliminare recitava testualmente che «quando, per la tenuità del fatto e per l'occasionalità del comportamento, l'ulteriore corso del procedimento non risponde alle esigenze educative del minorenne e a quelle di tutela della collettività, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione».

³⁸ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 117 s.

Criticano l'intervenuta modifica, S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 312; C. LOSANA, *sub art. 27 d. P. R. n. 448 del 1988*, in *Esp. giust. min.*, cit., 1989, p. 180 ss.; L. FADIGA, *Riti speciali nel processo minorile*, in *Quad. Csm*, n. 28, vol. II, 1989, p. 522.

delle indagini preliminari, ma solo con sentenza e previa celebrazione di un'apposita udienza in camera di consiglio³⁹.

Collocata sullo sfondo l'esigenza deflativa, l'istituto *de quo* si presenta come una tipica forma di *diversion* volta a soddisfare «l'esigenza di adeguare la risposta penale non solo alla reale dimensione del fatto commesso, ma, anche e soprattutto, alle caratteristiche personali del suo autore»⁴⁰, riducendo così al minimo l'ingresso del minore all'interno del circuito giudiziario, quando gli illeciti per cui si procede si rivelano modestamente lesivi ed episodici⁴¹.

In ossequio al «principio di minima offensività del processo»⁴², infatti, quest'ultimo deve «essere evitato tutte le volte in cui può trasformarsi da evento rieducativo e responsabilizzante per il minorenne in un momento traumatizzante per la sua personalità ancora in formazione»⁴³.

La *ratio* è quella di consentire la «fuoriuscita rapida e definitiva dal circuito penale di quei minorenni la cui condotta deviante appare con tutta evidenza l'espressione di un «incidente di percorso», con minime o nulle ricadute in termini

³⁹ Sull'importanza della celebrazione dell'udienza di comparizione, cfr. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 120, la quale evidenzia come «la comparizione di fronte ad un giudice offre al minore una preziosa occasione di confronto con la realtà dell'illecito commesso, imprescindibile per evitare che l'uscita precoce dall'itinerario processuale sia percepita come svalutazione della condotta violatrice della norma penale e, quindi, finisca con l'aver un effetto deresponsabilizzante». La ritengono, invece, un'inutile complicazione del percorso processuale S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 290; P. DUSI, *Irrilevanza del fatto e nuova formulazione*, in *Esp. giust. min.*, cit., 1992, p. 15; C. LOSANA, *sub art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988*, in *Esp. giust. min.*, cit., p. 183; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 381; V. PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 156.

⁴⁰ Così V. PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile*, cit., p. 153.

⁴¹ M. G. COPPETTA, *Il proscioglimento per irrilevanza del fatto*, cit., p. 442.

⁴² Considerano l'istituto *de quo* diretta espressione del principio di minima offensività L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1035; C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 118; M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, cit., p. 1670; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 309; G. MANERA, *Brevi osservazioni sul proscioglimento del minorenne per l'irrilevanza del fatto ex art. 27 l. n. 448 del 1988*, cit., p. 941; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 358; V. PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile*, cit., p. 153; L. PEPINO, *sub art. 27 d.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario M., cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 281.

⁴³ Cfr. M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Irrilevanza del fatto*, cit., p. 510.

Come si legge nella *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo minorile* «la norma costituisce applicazione del criterio di adeguamento del processo alle esigenze educative del minore avendo riguardo qui alle ipotesi in cui il fatto appare privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale per la tenuità delle conseguenze e per l'occasionalità del comportamento, così da non richiedere una risposta particolare: mentre lo stesso svolgimento del processo risulta, in concreto, non rispondente alle stesse esigenze educative del minore».

di danno o allarme sociale, e per i quali la prosecuzione del procedimento non si prospetta di alcuna reale utilità, ma potrebbe anzi risultare sostanzialmente dannosa sotto il profilo educativo»⁴⁴. Il proscioglimento anticipato oltre a limitare i rischi di etichettamento, favorisce, altresì, un processo di responsabilizzazione del minore verso se stesso, la vittima e la collettività.

In merito alla qualificazione giuridica da attribuire alle condizioni necessarie per l'emissione della sentenza *de qua*, se sul requisito in chiave oggettiva della tenuità non sembrano esserci dubbi, è il presupposto della occasionalità a destare maggiori perplessità: seconda una prima chiave di lettura, tenuità del fatto e occasionalità del comportamento hanno entrambe natura oggettiva⁴⁵, mentre, secondo una diversa ricostruzione, la tenuità del fatto si configura come condizione oggettiva, l'occasionalità come condizione soggettiva⁴⁶. La differenza non è di poco conto, dato che concepire l'occasionalità come requisito oggettivo equivale ad escludere le condotte abituali o sistematiche, mentre attribuirle natura soggettiva vuol dire considerare quelle condotte frutto di una scelta consapevole e non di impulsi momentanei⁴⁷.

Al fine di valutare la possibilità di emissione della sentenza *ex art. 27, d.P.R. n. 448/1988*, occorre individuare in concreto gli elementi necessari per poter

⁴⁴ In questi termini, P. MARTUCCI, *sub art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9020. Cfr., altresì, L. FADIGA, *Riti speciali nel processo minorile*, cit., p. 521, il quale evidenzia come l'articolo in commento miri «ad estromettere subito dal circuito penale i cosiddetti *Mikey mouse crimes*, e cioè quelle condotte devianti prive di allarme sociale per la loro tenuità ed occasionalità, destinate a rimanere nella vita del minore un fatto episodico, e ad essere autonomamente riassorbite. In questi casi da parte delle dottrine criminologiche e psicologiche si riconosce in modo unanime che il contatto del minore con l'apparato della giustizia penale è privo di utilità sociale, ed anzi si risolve per lui in un inutile danno».

⁴⁵ C. CESARI, *sub art. 27*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 302; V. MUSACCHIO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 739; C. PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1319.

Negli stessi termini, in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 23 dicembre 1994, p.g. in proc. M., in *CED Cass.*, n. 200865.

Esprime perplessità sulla connotazione oggettiva dei presupposti della tenuità e della occasionalità, S. QUATTROCOLO, voce *Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 522 ss., secondo cui un'analisi approfondita sconfinerebbe, in entrambi i casi, sul piano soggettivo.

⁴⁶ Di questo avviso, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit. p. 358. Condividono la qualificazione in chiave oggettiva della tenuità e in chiave soggettiva della occasionalità, M. COLAMUSSI–A. MESTITZ, voce *Irrilevanza del fatto*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, cit., p. 514; G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 405; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 878.

⁴⁷ Cfr., F. DELLA CASA, *Processo penale minorile*, cit., p. 1188.

stabilire se un fatto di reato sia al tempo stesso tenue ed occasionale, dato che, al riguardo, il dettato normativo si rivela abbastanza laconico, non specificandone l'esatto significato.

Una corretta valutazione sulla tenuità del fatto richiede che il giudice prenda in esame globalmente una serie di parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali quest'ultimo è stato eseguito⁴⁸. Ad ogni modo, il tenore complessivo dell'art. 27, d.P.R. n. 448/1988 «sembra suggerire che la completezza del giudizio sulla tenuità del fatto commesso dal minore, pur necessariamente collegato con il profilo fattuale della vicenda, non possa ritenersi raggiunta in assenza di una prognosi di carattere personalistico»⁴⁹; in effetti, «la sentenza di non luogo a procedere trova pur sempre collocazione all'interno del quadro sistematico tracciato dall'art. 1 d.P.R. n. 448, ove è sancito a chiare lettere che l'intero procedimento a carico dell'imputato infradiciottenne deve svolgersi in modo adeguato alla sua personalità *in fieri*: pertanto, anche l'analisi del fatto pare dover essere compenetrata con la ponderazione dei profili soggettivi dell'autore»⁵⁰.

Per consentire il proscioglimento anticipato, il fatto deve essere lievissimo in sé «perché di scarsa consistenza lesiva e sostanziale episodicità nel vissuto del minore, mentre deve escludersi che tale possa diventare, per effetto di una condotta successiva, in parte indipendente dall'imputato e non prevista dalla legge»⁵¹.

⁴⁸ Cass., Sez. II, 4 ottobre 2012, V., in *CED Cass.*, n. 253997; Cass., Sez. II, 13 luglio 2010, p.m. in proc. S, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 613 ss., con nota di C. PENNISI, *Riflessioni sulle finalità educative e riparatrici della giustizia penale minorile*.

Precedentemente, Cass., Sez. IV, 23 dicembre 1994, p.g. in proc. M, in *Cass. pen.*, 1997, p. 3436 ss., con nota di M. COLAMUSSI, *Le funzioni di controllo, garanzia e decisione del G.I.P. sulla richiesta di archiviazione del p.m.*, ove si afferma che la tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età, le quali spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta.

Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Min. Milano, 10 luglio 1998, X, in *Foro ambr.*, 1999, p. 200.

⁴⁹ S. QUATTROCOLO, voce *Irrelevanza del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 523.

⁵⁰ V., ancora, S. QUATTROCOLO, voce *Irrelevanza del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 523.

⁵¹ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 125 s., ad avviso della quale «neanche il tenore dell'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 autorizza un'esegesi così ampia».

La dottrina ha, altresì, chiarito che non va confuso il giudizio di tenuità del fatto con quello del danno eventualmente procurato, potendosi integrare un fatto tenue anche in presenza di un danno rilevante, così, come, di converso, può ritenersi non tenue un fatto che ha cagionato un danno lieve⁵². Ai fini della configurazione del fatto tenue deve, quindi, trattarsi di fatti bagatellari «per i quali sarebbe eccessivo anche solo pervenire all'udienza preliminare, con un superfluo dispendio di risorse dell'apparato giudiziario e un inutile allarme per il minore e i suoi familiari»⁵³.

Per quanto concerne il secondo requisito richiesto, ovvero quello della occasionalità del comportamento, sulla sua corretta qualificazione si scorgono due diverse interpretazioni: la prima, ancorata al dato cronologico, identifica l'occasionalità con la primarietà della condotta illecita⁵⁴; la seconda, costruita in chiave psicologica, dà rilievo al concreto atteggiamento dell'agente rispetto all'azione e reputa occasionale il fatto commesso sotto l'impulso del momento, che non sia frutto di una scelta deviante premeditata⁵⁵. In posizione intermedia fra le due opzioni, si colloca chi, valorizzando tanto l'aspetto cronologico quanto quello psicologico, non identifica a priori il concetto di occasionalità con quello di unicità e ravvisa il requisito *de quo* nella «mancata reiterazione abituale o sistematica»⁵⁶. Secondo quest'ultimo orientamento, che appare maggiormente condivisibile, un comportamento può, quindi, essere considerato occasionale quando non risulta essersi ripetuto nel tempo uguale a se stesso.

⁵² Cfr. M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, cit., p. 1671 ss.; C. CESARI, *sub art. 27*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 311 ss.; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 314 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 368 ss.; L. PEPINO, *Processo minorile e formule definitorie*, in *Quad. Csm.*, 1989, p. 529 ss.; F. RIZZO, *sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito -M. Ronco, cit., p. 1835 ss.

Contra G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 405, secondo cui il danno non può che essere considerato una componente del fatto.

⁵³ V. MUSACCHIO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 740.

⁵⁴ D. SPIRITO, *Art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988: una morte annunciata*, in *Giur. cost.*, 1991, p. 4148.

⁵⁵ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 371; S. VINCIGUERRA, *Irrilevanza del fatto nel processo penale minorile*, cit., p. 75.

⁵⁶ Cfr., per tutti, L. PEPINO, *sub art. 27*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 284.

Accanto ai presupposti espressamente richiesti dall'art. 27 per la concessione del proscioglimento per irrilevanza del fatto, se ne deve collocare uno implicito, la cui valutazione ha carattere pregiudiziale: l'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione, per infondatezza o insufficienza degli elementi d'accusa, per difetto di una condizione di procedibilità, se il reato è estinto o se il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato⁵⁷. In effetti, come sottolineato in dottrina, presupposto indispensabile ai fini dell'emissione della sentenza *de qua* è l'accertamento della responsabilità del minore, concepito come *prius* logico che deve necessariamente precedere la verifica dei requisiti indicati nell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988⁵⁸. Non può, al riguardo, condividersi l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «il giudice delle indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto e assumendo l'ipotesi accusatoria come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e che sia ascrivibile all'imputato»⁵⁹. Secondo questa tesi, quindi, «ove si tratti di un fatto irrilevante e occasionale, il sistema è tenuto ad espellere il più velocemente possibile il minore dal circuito giudiziario, anche a scapito di un approfondimento della sua colpevolezza»⁶⁰. Tuttavia, «a fronte dell'esigenza di ridurre l'impatto del giovane con la giustizia, di accelerare il processo di rielaborazione di una vicenda che si vuole non “segni” in modo troppo pesante un soggetto la cui personalità è

⁵⁷ In questi termini, C. CESARI, *sub art. 27*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 303; M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, cit., p. 1671; M. G. COPPETTA, *Il proscioglimento per irrilevanza del fatto*, cit., p. 446 s.; G. D'AVINO, *In tema di irrilevanza penale del fatto nel processo penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 317; P. MARTUCCI, *sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9021; G. RICCIO, voce *Irrilevanza penale del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.* Treccani, cit., vol. XIX, p. 5.

⁵⁸ In questi termini, G. GARUTI, *Incompatibilità del giudice e processo minorile: le garanzie si estendono anche all'udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 389. Del medesimo avviso, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 294 s., la quale precisa, altresì, come l'accertamento sulla responsabilità del minore risulta ancor più indispensabile nel momento in cui si promuove un'attività di mediazione.

In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità. Cfr., al riguardo, Cass., Sez. I, 17 marzo 2006, p.m. in proc. L., in *CED Cass.*, n. 233447, ove si afferma che «la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pretende, sulla base del materiale investigativo allo stato disponibile, la verifica di merito dell'ipotesi accusatoria circa l'esistenza e l'entità del fatto e la sua effettiva riferibilità alla persona dell'imputato minore».

⁵⁹ Così, Corte cost., 22 ottobre 1997, n. 311, in *Giur. cost.*, 1997, p. 2922.

⁶⁰ Per queste considerazioni, cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 295.

ancora in evoluzione, per un fatto valutato “irrilevante” e “occasionale”, la finalità cognitiva non può essere degradata a valore di rango sussidiario»⁶¹. Ne deriva che «l'accertamento non può essere meramente ipotetico e ciò deve valere tanto quando l'irrelevanza è pronunciata nel corso delle indagini preliminari, quanto allorchè è in corso il processo»⁶².

Con riferimento alla necessità che l'imputato presti il proprio consenso alla definizione anticipata della vicenda processuale, si ritiene che la modifica dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, ad opera dell'art. 22, l. 1° marzo 2001, n. 63, secondo cui è necessario che il giudice chieda all'imputato se consente alla definizione del processo in udienza preliminare⁶³, sia estensibile anche alla fase delle indagini⁶⁴, sul presupposto di un'accertata responsabilità cui non può pervenirsi senza una raccolta in contraddittorio delle prove, ovvero senza rinuncia ad esse da parte dell'interessato⁶⁵.

Durante la fase delle indagini preliminari, ai fini dell'emissione della sentenza *de qua* è necessaria la richiesta da parte del pubblico ministero, mentre nelle fasi successive il potere decisionale del giudice si esplica nella sua globalità, indipendentemente dalla esistenza o meno di richieste da parte dell'organo inquirente.

⁶¹ Cfr., sempre, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 296.

⁶² Ancora, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 297.

⁶³ Merita ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2002, n. 195, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31 comma 2 Cost., l'art. 32 comma 1 d.P.R. n. 448/1988, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63/2001, nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Tale scelta è stata criticata in dottrina, affermando che «nel tentativo di recuperare ad una dimensione di conformità al dettato costituzionale la disciplina dell'udienza preliminare nel processo minorile, attraverso la previsione del consenso dell'imputato quale presupposto indefettibile per la definizione del procedimento in tale fase, il legislatore ha inspiegabilmente circoscritto la latitudine operativa di tale previsione normativa ai soli epiloghi favorevoli dell'imputato». Così V. PATANÈ, *Consenso del minore alla definizione anticipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio e di ragionevole durata*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3406.

⁶⁴ Così S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., p. 69.

⁶⁵ Cass., Sez. V, 21 marzo 2001, p.g. in proc. O., in *Cass. pen.*, 2002, p. 2848, con nota di E. GALLUCCI, *Consenso dell'imputato alla definizione anticipata nel procedimento a carico di imputati minorenni*.

Contra Cass., Sez. I, 2 ottobre 2003, p.g. in proc. M., *ivi*, 2005, p. 3969, che esclude la prestazione del consenso da parte del minore nel caso in cui nel corso delle indagini preliminari il giudice, su richiesta del p.m., ravvisi l'opportunità di pronunciare la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto.

Insiata nella visione di una giustizia mite è l'idea che nell'alveo dell'istituto dell'irrelevanza si inserisca un'attività di mediazione fra reo e vittima del reato. La declaratoria di irrilevanza del fatto rappresenta, infatti, un "meccanismo espulsivo della vicenda dal circuito penale" che consente di dare rilevanza al percorso di mediazione/riparazione intrapreso dal minore durante la fase pre-processuale⁶⁶ e di realizzare una vera e propria forma di *diversion* allocando l'esperienza mediatrice «ancora "al di fuori" perché immediatamente "prima" del processo»⁶⁷.

Il percorso mediativo intrapreso e la conseguente riparazione del danno cagionato possono avere notevole influenza nella valutazione sull'opportunità dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto⁶⁸, in quanto frutto delle osservazioni dei mediatori, unici soggetti che hanno avuto modo di verificare l'atteggiamento del minore nel corso della mediazione. L'epilogo decisorio in esame può essere, così, la conseguenza della constatazione di un processo di crescita del minore stesso, maturata attraverso il riconoscimento delle sofferenze della vittima e dell'impegno di riparazione assunto nei suoi confronti, il che può attribuire al reato una connotazione meno grave di quella

⁶⁶ In tal senso, V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 586; EAD., *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 33, secondo cui la declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988 «è forse la forma più radicale di *diversion* fino ad oggi sperimentata dal nostro sistema, in grado di legittimare pratiche di mediazione in una fase comunque prodromica alla celebrazione del processo». Cfr., altresì, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 257, la quale sottolinea come l'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 finisca «con il divenire la chiave di volta dell'intero "edificio riparativo" minorile».

Esprime perplessità C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 125, ad avviso della quale per quanto «possa essere auspicabile l'adozione di pratiche mediatriche in sede penale, è assai poco plausibile una forzatura che le innesti tra le righe dell'irrelevanza del fatto nel rito minorile, che, malgrado le apparenze, non si presta allo scopo». L'autrice giunge ad una simile conclusione muovendo dalla considerazione che «i presupposti dell'irrelevanza penale del fatto, come costruiti nell'art. 27 comma 1 d.P.R. n. 448/1988, sono centrati sulla condotta illecita addebitata all'imputato e, quindi, sulla fisionomia della fattispecie concreta, da valutare per come manifestatasi, non per come potrebbe essere percepita, dalla vittima o dalla collettività, alla luce del comportamento susseguente del reo. Il fatto, per consentire il proscioglimento anticipato, doveva essere lievissimo in sé, perché di scarsa consistenza lesiva e sostanziale episodicità nel vissuto del minore, mentre deve escludersi che tale possa diventare, per effetto di una condotta successiva, in parte indipendente dall'imputato e non prevista dalla legge». Negli stessi termini, S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, cit., p. 650.

⁶⁷ Così, M. PAVARINI, *Decarcerazione e mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 16.

⁶⁸ Sulla rilevanza attribuita allo svolgimento dell'attività di mediazione, cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. min. Cagliari, 15 marzo 2014, in www.utetgiuridica.it; Trib. Min. Cagliari, 20 maggio 2013, *ivi*.

originariamente configurata⁶⁹; inoltre, la riparazione effettuata prima del dibattimento riduce sensibilmente la dimensione del danno provocato.

La tenuità del fatto potrebbe, tuttavia, rappresentare un ostacolo alla declaratoria di proscioglimento, perchè, diversamente da quanto stabilito nel procedimento davanti al giudice di pace, non incide il giudizio di rilevanza dell'offesa, espresso dalla vittima del reato, dato che oggetto del processo minorile possono essere anche reati non bagatellari. Per questo motivo, risulta necessario vincolare il tentativo di mediazione ad un esame approfondito sulla personalità del minore⁷⁰.

Rilevante è il contributo che l'attività mediativa può dare anche nella valutazione sulla occasionalità del comportamento, perché promuovendo nel minore un processo di autoresponsabilizzazione, si determina un livello di maturazione che rafforza l'interiorizzazione del precetto penale.

È importante sottolineare che l'assunzione di responsabilità che l'attività di mediazione comporta, intervenendo non in ambito processuale, ma in un contesto protetto, non produce effetti stigmatizzanti per il minore reo, puntando, anzi ad una direzione diametralmente opposta: la riaccoglienza del soggetto da parte della società⁷¹.

Un altro filtro normativo per dare rilevanza giuridica all'esito positivo della mediazione in fase pre-processuale è l'istituto del perdono giudiziale, anch'esso pienamente rispondente ai principi ispiratori del processo penale minorile di minima offensività e di destigmatizzazione del minore.

Ai sensi dell'art. 169 c.p., l'istituto *de quo* viene concesso al minore che abbia commesso un reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo ad euro 1549,37 anche se congiunta a quella detentiva⁷².

⁶⁹ Cfr. G. SERGIO, *La diversione del minore dal sistema penale*, cit., p. 362.

⁷⁰ In questi termini, M. MENNA, *Mediazione e modelli processuali*, cit., p. 271.

⁷¹ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 266.

⁷² Sull'istituto del perdono giudiziale cfr., A. BELLAVISTA, voce *Perdono giudiziale*, in *Noviss. Digesto it.*, vol. XII, Torino, Utet, 1968, p. 928 ss.; A. M. CAPITTA–G. FRANCO, *Il perdono giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3125 ss.; E. CARRARO, *Il perdono giudiziale nel nuovo sistema di giustizia penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008, p. 63 ss.; A. CIAVOLA–V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 170 ss.; D. CIBINEL, voce *Perdono giudiziale (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. IX, 1995, p. 449 ss.; S. DI NUOVO–G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 327 ss.; R. DOLCE, voce *Perdono giudiziale*, in *Enc. dir.*, cit., vol.

Preliminarmente deve essere appurata la capacità di intendere e di volere del soggetto, che in mancanza andrebbe prosciolto per difetto di imputabilità; inoltre, risulta pacifico che presupposto necessario per l'applicazione dell'istituto è l'accertamento della responsabilità dell'imputato, essendo implicito nel concetto stesso di perdono quello di colpevolezza.

Ai fini della concessione del beneficio, è altresì necessaria la valutazione delle circostanze sulla gravità del reato *ex art. 133 c.p.*; si richiede, inoltre, che il giudice formuli un giudizio prognostico sulla futura capacità a delinquere del minore indagato⁷³. A tal fine, un eventuale esito positivo della mediazione, promuovendo nel reo un maggior senso di responsabilità, può dare un contributo notevole all'organo giudicante⁷⁴, rappresentando un elemento utile ai fini del conferimento del perdono⁷⁵.

XXXII, 1982, p. 992 ss.; S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., p. 108 ss.; M. INGRASCI, *Il minore e il suo processo*, cit., p. 94 ss.; S. LARIZZA, *La risposta istituzionale "classica" alla criminalità minorile*, in *Trattato di diritto di famiglia*, cit., p. 165 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 356 ss; L. PEPINO, voce *Perdono giudiziale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., 1995, vol. IX, p. 447 s.; G. PIGHI, *Il perdono giudiziale*, Milano, Giuffrè, 1984; G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, cit., p. 733 s.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 878; D. TRIPICIONE, *Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare*, cit., p. 252 ss.

⁷³ Cfr. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2008, p.g. in proc. L., in *CED Cass.*, n. 242337. Precedentemente, in senso conforme, Cass., Sez. I, 25 maggio 1973, D.T., *ivi*, n. 125467.

⁷⁴ Cfr. C. SCIVOLETTO, *Mediazione penale e giustizia minorile: l'esperienza torinese*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3434, secondo cui «si potrebbe ipotizzare un perdono condizionato, perché subordinato alla prestazione di idonei atteggiamenti riparativo-conciliativi da parte del minore perdonato, che vedrebbe per di più impedita in tal modo la possibilità di utilizzare il perdono giudiziale in maniera strumentale».

⁷⁵ Cfr., Trib. Min. Bologna, 11 giugno 2013, E., in www.utetgiuridica.it, secondo cui «può farsi luogo ad una declaratoria di non luogo a procedere nei confronti del minore per concessione del perdono giudiziale nell'ipotesi in cui possa fondatamente presumersi che egli si asterrà in futuro dal commettere reati ulteriori. Tale circostanza, in particolare, può evincersi dalla riconducibilità dei reati commessi dal prevenuto ad un limitato periodo di tempo e dall'avere, il medesimo, immediatamente dopo intrapreso un percorso terapeutico/rieducativo che abbia ad esso consentito di superare il periodo di difficoltà e di non porre in essere ulteriore condotte criminose».

5. *L'approccio conciliativo-riparativo durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorenni.*

In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione grazie all'espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 28 d.P.R. 448/1988. Tale norma disciplina la sospensione del processo con "messa alla prova", che può essere realizzata dal giudice affidando il minore ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno, al fine di valutare la personalità del minore al termine della prova⁷⁶. In caso di esito positivo, il giudice dichiarerà con sentenza estinto il reato⁷⁷.

⁷⁶ Al riguardo l'art. 3 lett. e) legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 ha previsto espressamente il dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti, nonché la facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti, con sospensione in tal caso della prescrizione.

⁷⁷ Sulla messa alla prova dell'imputato minorenni, cfr. AA.VV. *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*, a cura di N. Triggiani, Cacucci, Bari, 2011; M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. X, p. 152 ss.; L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, cit., Agg. IV, cit., p. 1037 ss.; C. CESARI, *sub artt. 28-29*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 341; M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, cit., p. 611 ss.; S. CIAMPI, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1984 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo consensuale della giustizia riparativa*, cit., p. 285 ss.; A. CIAVOLA-V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 178 ss.; A. COCUZZA, *Procedimento a carico di imputati minorenni*, in *Enc. giur.* Treccani, cit., vol. XXIV, 1991, p. 17 s.; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, Cedam, 2010; EAD., *Quali fattori determinano l'esito positivo della messa alla prova?*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. IV, *La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2008, p. 331 ss.; EAD., *Messa alla prova e restorative justice*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. III, *Il sistema vigente tra tutela dell'individuo e nuove istanze di difesa sociale*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2004, p. 395 ss.; EAD., *Una risposta alternativa alla devianza minorile: la "messa alla prova". Profili controversi della disciplina*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. II, *Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2000, p. 391 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, 2010, p. 558 ss.; M. G. COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, cit., p. 607 ss.; A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 568; F. DELLA CASA, *Processo penale minorile*, cit., p. 1252 ss.; G. DI CHIARA, *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e "messa alla prova"*, in *Foro. It.*, 1995, I, p. 2393 ss.; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 337 ss.; G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 411 ss.; U. GATTI-M.I. MARUGO, *La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un "nuovo" strumento della giustizia penale italiana*, in *Rass. it. crim.*, 1992, I, p. 85 ss.; A. GHIARA, *La "messa alla prova" nella legge processuale penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 82 ss.; S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., p. 70 ss.; EAD., *Il processo penale minorile*, cit., p. 119 ss.; EAD., *Sospensione del processo e messa alla prova*

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni rappresenta «senza ombra di dubbio l'innovazione più significativa introdotta dalla riforma del processo penale minorile del 1988»: consente di «interrompere il processo e deviare il suo corso, offrendo al minore la possibilità di non andare incontro alla condanna e alla pena, in cambio della dimostrazione di un suo ravvedimento»⁷⁸. Intervenendo prima della pronuncia sul merito in ordine al fatto

dell'imputato: un'opportuna innovazione nel sistema processuale penale minorile, in *Giur. merito*, 1991, p. 607 s.; G. GRASSO, *sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, cit., p. 196 ss.; M. INGRASCI, *Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988*, cit., p. 113 ss.; E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, Giuffrè, 2003; S. LARIZZA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, cit., p. 279 ss.; C. LOSANA, *sub artt. 28-29, d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., coordinato da Chiavario M., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 287 ss.; A. C. MANCHIA, voce *Processo penale minorile*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, diretto da S.Patti cit., p. 187 s.; A. MESTITZ, *Messa alla prova e mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 47 ss.; P. MARTUCCI, *sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4^a ed., cit., p. 9023 ss.; F. MAZZA GALANTI-I. PATRONE, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, in *Delitti e pene*, 1993, p. 157 ss.; M. MIEDICO, *La "sospensione del processo e messa alla prova" fra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2468 ss.; A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 565 ss.; V. MUSACCHIO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 743 ss.; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., p. 682 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 395 ss.; C. PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 1321 ss.; P. C. PAZÈ, *Un riesame complessivo della messa alla prova per i minorenni*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2172 ss.; L. PEPINO, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. XIII, 1997, p. 481 ss.; A. PETRUZZI, *I sentieri della messa alla prova*, in *Min. giust.*, 1994, n. 3, p. 62 ss.; L. POMODORO, *"Minore imputato e messa alla prova"*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 265 ss.; A. PULVIRENTI, *Il giudizio e le impugnazioni*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 328 ss.; R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, 3^a ed., Padova, Cedam, 2007, p. 68 ss.; F. RIZZO, *sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito-M. Ronco, cit., p. 1839 ss.; G. SAMBUCCO, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, cit., p. 666 ss.; EAD., *Sulla messa alla prova dell'imputato minorenni*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2894 ss.; G. SCARDACCIONE-F. MERLINI, *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*, Milano, Unicopli, 1996; L. SCOMPARIN, *La giustizia penale minorile*, in G. Neppi Modona-D. Petrini-L. Scomparin, *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 174 ss.; G. SERGIO, *La diversione del minore nel sistema penale*, cit., p. 363 ss.; G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, cit., p. 729 ss.; TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 879 ss.; N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli imputati adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 13 ss.; D. TRIPICCIONE, *Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare. Il processo penale minorile*, cit., p. 231 ss.; E. ZAPPALÀ-V. PATANÈ, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 965 ss.

⁷⁸ Testualmente, N. TRIGGIANI, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni: finalità, presupposti, prospettive*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro*, cit., p. 34 s. Nello stesso senso M. COLAMUSSI, *Processo penale minorile: obiettivi, strumenti, percorsi e recidiva*, in M. Colamussi-A. Mestitz, *Devianza minorile e recidiva. Prosciogliere, punire o responsabilizzare?*, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 49.

di cui il minore è imputato, si realizza una vera e propria forma di *probation* processuale che implica una “sospensione impropria”, perché con l’ordinanza si apre una fase incidentale (la messa alla prova appunto) che si svolge sempre davanti allo stesso giudice che l’ha disposta⁷⁹.

Il fondamento costituzionale dell’istituto è rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost., i quali affidano al legislatore il compito di individuare, per gli imputati minorenni, strumenti sanzionatori che ne favoriscano il recupero, tenendo conto della specificità della loro condizione psicofisica nonché, secondo la dottrina, negli artt. 2 comma 2, 3 comma 2 e 4 comma 2 Cost., che descrivono il quadro costituzionale del diritto del minore a un pieno e completo sviluppo della persona e a un proficuo inserimento sociale⁸⁰.

La *ratio* della messa alla prova «è espressione da un lato della logica “riduzionista” che mira a limitare al massimo oltre che la prisonizzazione del minore, la sua stessa permanenza nel circuito penale, dall’altro risponde all’intento di indurre l’imputato non solo a non commettere altri reati, ma ad attivarsi positivamente in un percorso di maturazione e cambiamento, avviando una rimediazione critica del suo passato in vista di un costruttivo reinserimento nella vita della collettività»⁸¹. L’intento è quello di offrire all’imputato minorenne «un itinerario di responsabilizzazione in un contesto, quale quello penale, dove la responsabilità delle proprie azioni è un obiettivo di conoscenza per gli operatori

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova rappresenta una particolare forma di “*probation*” che necessita, da parte del minore, una rimediazione critica sul passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale. In tal senso, Cass., Sez. I, 23 febbraio 2006, A., in *CED Cass.*, n. 233719; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, C., in *Riv. pen.*, 1999, p. 1100.

⁷⁹ Cfr., in dottrina, C. LOSANA, *sub art.* 28, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., p. 291.

In giurisprudenza, v. Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, in *Giur. cost.*, 1995, p. 972, ove si precisa che «la sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla reg giudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria».

⁸⁰ Cfr. C. CESARI, *sub art.* 28, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 344; G. DI PAOLO, *Riflessioni in tema di “probation”*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2866; N. TRIGGIANI, *La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne*, cit., p. 40.

⁸¹ Così, P. MARTUCCI, *sub art.* 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., cit., p. 9024.

sociali e del diritto e, al tempo stesso, una finalità dell'intervento»⁸². Attraverso questo istituto – a cui si ricorre sempre più frequentemente, come testimoniano i dati statistici raccolti ed elaborati dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta a partire dall'ottobre del 1991⁸³ e numerose

⁸² P. PATRIZI, *Tutela del minore e processi di responsabilizzazione nella sospensione del processo e messa alla prova*, in AA.VV., *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, a cura di A. Mestitz, Giuffrè, Milano, 1997, p. 179.

In giurisprudenza, cfr. già Cass., Sez. V, 7 aprile 1997, p.m. in proc. P., in *CED Cass.*, n. 208249, secondo cui «a norma degli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 cod. pen. e dell'art. 27 del citato d.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità per irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto». Più recentemente, v. Cass., Sez. IV, 25 marzo 2014, in www.dirittoegiustizia.it, 3 aprile 2014, ove si afferma che scopo della messa alla prova è quello di consentire il recupero di colui che si sia trovato a delinquere nel corso della minore età «utilizzando l'occasione del processo per sperimentare un tentativo spiccatamente specialpreventivo che, rifuggendo dalla stigmatizzazione della detenzione (dalla quale si ottiene sovente l'effetto perverso contrario che si vorrebbe scongiurare) o riducendola al minimo utile per innestare processi di rivisitazione, tende al superamento del percorso deviante ed al reinserimento sociale del minore».

⁸³ Analizzando gli ultimi dati statistici pubblicati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile – Servizio statistica – in www.giustiziaminorile.it, appare evidente un ricorso sempre crescente all'istituto della messa alla prova. Nel 2013 sono stati emessi 3.456 provvedimenti, con un incremento del 2,6% rispetto al 2012. Le sedi processuali in cui è stato emesso il maggior numero di provvedimenti sono nell'ordine, Genova, Milano e Torino al Nord, Roma e Firenze al Centro, Napoli, Lecce e Bari al Sud, Palermo e Cagliari nelle Isole. Ponendo a confronto i dati dei provvedimenti di messa alla prova con i dati dei minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale, distintamente per regione in cui è stato commesso il delitto, si osserva che le sedi processuali di maggiore applicazione sono quelle della Puglia, dove il tasso di applicazione è risultato pari al 37,2%.

Nel quadro complessivo dei minori messi in prova si è registrata una forte componente maschile, che rappresenta il 92% del totale. Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova il 7% aveva un'età compresa fra i quattordici e i quindici anni, il 43% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 50% rientrava già nella categoria dei giovani adulti. Per quanto concerne la nazionalità, gli stranieri hanno rappresentato il 18% del totale dei minori messi alla prova nel 2013, con una prevalenza di minori provenienti dall'Est europeo e dal Nord Africa.

Si osserva la prevalenza dei reati contro il patrimonio, soprattutto furto e rapina, ma anche danneggiamento, ricettazione ed estorsione; tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie e i reati di violenza privata e minaccia, seguiti dalle violenze sessuali; tra gli altri reati sono da segnalare le violazioni delle disposizioni contenute nel d.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti, che costituiscono il secondo reato in ordine di importanza numerica dopo il furto, le violazioni delle disposizioni in materia di armi e quelle del codice della strada.

Emerge, poi, una durata media del periodo di prova pari a 9 mesi, mentre la moda della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi. L'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 prevede che la prova possa superare l'anno, fino a d

ricerche di carattere empirico condotte nei diversi distretti di corte d'appello⁸⁴ - lo Stato, di fronte all'impegno serio e fattivo del minore durante la realizzazione del

un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni: nel 2013 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno corrispondono al 10% del totale.

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguarda le attività di volontariato e socialmente utili; seguono quelle concernenti le attività di studio e lavorativa. E' importante il dato riguardante la prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o solo per una parte, che nel 2013 è stata disposta in 749 provvedimenti, pari al 22% del totale dell'anno. In alcuni casi sono poi contemplati l'invio all'Ufficio di mediazione penale, la prestazione di un risarcimento simbolico del danno nonché la conciliazione con la persona offesa dal reato.

Le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati sono circa il 65% e di queste l'84,1% si sono concluse con esito positivo.

⁸⁴ Tra le numerose ricerche sul campo, cfr. AA. VV., *Funziona la messa alla prova? Indagine su cinque anni di applicazione della MAP nel distretto Bari-Foggia*, a cura di F. Carabellese-I. Grattagliano, Lecce, Pensa Multimedia, 2008; AA.V.V., *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, a cura di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2007; N. BENATELLI-A. ZOTTI, *La messa alla prova nel processo penale: minori protagonisti, progetti, difficoltà ed esiti. L'esperienza di Venezia-L'esperienza del Salernitano*, in *Min. giust.*, 1997, n. 1, p. 152 ss.; A. CACCIAPAGLIA, *La sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato minorenni. L'esperienza del Tribunale per i minori di Lecce*, in *Le Corti Pugliesi*, 2009, p. 445 ss.; D. CHINNICI, *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 d.p.r. 448/88): analisi dell'applicazione dell'istituto nel Distretto di Corte di Appello di Palermo (anni 1991/1992)*, in *Giur. merito*, 1996, p. 834 ss.; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova nella realtà operativa del Tribunale per i minorenni di Bari*, in AA.VV., *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, cit., p. 239 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, *Devianza minorile e recidiva*, cit.; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, 2010, cit., p. 582 ss.; M. CORRERA-P. MARTUCCI-G. SCARDACCIONE, *L'applicazione dell'istituto della sospensione del giudizio con messa alla prova nell'attività giudiziaria dei Tribunali per i minorenni di Roma e Trieste*, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1992, p. 521 ss.; F. DI MAIO, *Esperienze di messa alla prova e recupero del minore deviante nella realtà operativa del Tribunale per i minorenni di Taranto*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro*, cit., p. 107 ss.; S. DI NUOVO-M.G. CASTORINA-P. COPPOLINO-M. MALARA-T. TAIBI, *L'efficacia della messa alla prova quale procedimento educativo e socializzante*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 110 ss.; L. GARBEROGLIO, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e servizi sociali: un'analisi dello stato di applicazione nei distretti del Nord*, in *Bamb. inc.*, 1992, n. 2, p. 107 ss.; G. LATTI, *La messa alla prova nell'applicazione del Tribunale per i minorenni di Cagliari*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 131 ss.; E. MARIANI-R. BIANCHETTI, *L'applicazione della «messa alla prova» nei reati di gruppo commessi da minori nel distretto di Corte d'appello di Milano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2410 ss.; A. MESTITZ-M. BIBBIANI, *Sospensione del processo e messa alla prova nell'esperienza del Tribunale per i minorenni di Milano*, AA.VV., *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, cit., p. 222 ss.; A. MESTITZ-M. COLAMUSSI, *Messa alla prova e restorative justice*, in *Min. giust.*, 2000, suppl. al n. 2, p. 223 ss.; C. MONTELEONE, *Messa alla prova e «reati gravi»: uno studio della prassi applicativa del Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3480 ss.; B. SANTAGATA-D. OMESTI-A. CANDOTTI, *Ragazzi alla prova: un'indagine sui provvedimenti giudiziari di sospensione del processo e «messa alla prova» nella prassi operativa del Triveneto*, a cura di B. Santagata, Forum, Udine, 2005; A. SBRACCIA, *La rinuncia alla sanzione nell'economia complessiva delle sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Dei delitti e delle pene*, 2001, n. 1-3, p. 443 ss.; G. SCARDACCIONE-M.T. SPAGNOLETTI, *L'esperienza della messa alla prova nel sistema minorile italiano: risultati di un'indagine svolta presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 875 ss.; F. VIANELLO, *La sospensione del processo e la messa alla prova. Un'indagine presso il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Sociologia dir.*, 1998, n. 2, p. 79 ss.

progetto di trattamento, risponde rinunciando non solo all'applicazione della pena detentiva, ma alla pronuncia stessa di una sentenza di condanna.

Raccogliendo i moniti della legislazione internazionale, l'istituto *de quo* soddisfa l'esigenza di introdurre percorsi alternativi al procedimento penale, che puntino alla rieducazione del minore autore di reato, evitando l'applicazione di misure di carattere custodiale. Analogamente a quanto analizzato in tema di irrilevanza del fatto, anche la messa alla prova consente di vedere concretizzato il principio di minima offensività del processo penale minorile, alla stregua del quale il processo «va evitato tutte le volte in cui può risultare “inutile”, o addirittura pregiudizievole perché interrompe i percorsi educativi in atto, specie al cospetto di reati di scarso allarme sociale»⁸⁵.

In ossequio al principio di legalità e di presunzione di innocenza, appare evidente che presupposto applicativo principale per la sospensione del procedimento sia la verifica della sussistenza del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato. Come ha affermato il Giudice delle leggi, l'accertamento di responsabilità «costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova», in assenza del quale si impone il proscioglimento⁸⁶. In ogni caso, tale misura dovrebbe essere esclusa ogni qual volta sussistano le condizioni per l'immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.*, ovvero per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*, o ancora di non doversi procedere *ex art. 529 c.p.p.* o di assoluzione *ex art. 530 c.p.p.*⁸⁷. L'istituto non dovrebbe, altresì, trovare

⁸⁵ Così, M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, p. 559, le quali precisano altresì che «con la messa alla prova si evita di stigmatizzare penalmente l'imputato minorenni, salvaguardando al tempo stesso quegli inevitabili processi di auto ed etero-valorizzazione che possono essere devastanti in una personalità in via di formazione».

⁸⁶ Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, cit.

⁸⁷ In questi termini, L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, cit., Agg. IV, p. 1038; C. CESARI, *sub art. 28*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 324 s.; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, cit., p. 105; M. G. COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 460; U. GATTI-M.I. MARUGO, *La sospensione del processo e messa alla prova*, cit., 93; A. GHIARA, *La “messa alla prova” nella legge processuale penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 88; E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., p. 95; C. LOSANA, *sub artt. 28-29*, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., coordinato da Chiavario M., *Leggi collegate*, vol. I, cit., 299 s.; A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 566; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 414 s.; N. TRIGGIANI, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., p. 43 s.

applicazione, qualora ricorrano altre formule di proscioglimento tipiche del sistema processuale minorile, come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o il perdono giudiziale⁸⁸.

Anche se non espressamente previsto a livello normativo, altro requisito indefettibile è rappresentato dalla capacità di intendere e di volere, in quanto sarebbe paradossale pretendere che il minore incapace di effettuare scelte autonome e consapevoli assuma precisi impegni in ordine all'attuazione del progetto di intervento elaborato dai servizi⁸⁹.

Questione particolarmente controversa è la necessità del consenso da parte del minore imputato. Secondo una prima chiave di lettura, trovandoci «in sede di udienza preliminare, è inevitabile che l'accertamento probatorio sia incompleto»; pertanto, «il consenso del minore diviene necessario perché, ai sensi dell'art. 111 commi 4 e 5 Cost., possa prescindersi da tale verifica e giungersi, con la sospensione del processo e messa alla prova, ad una definizione anticipata della vicenda processuale»⁹⁰. Quanto appena affermato si ritiene trovi fondamento nella circostanza che, l'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dalla l. n. 63/2001, nel prescrivere al giudice dell'udienza preliminare di acquisire, prima

Secondo G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 52, «la messa alla prova disposta dal giudice del dibattimento non pare avere molto senso se non a chiusura dell'istruttoria, il cui esito dubbio sulla responsabilità (o sull'esistenza di condizioni di procedibilità o di cause di estinzione del reato) impone senz'altro l'assoluzione dell'imputato. In questa fase, dunque, la misura in esame, presupponendo l'accertamento della responsabilità, si configura quale alternativa alla conseguente inflizione della pena, e pertanto può ritenersi più simile alla misura "rieducativa" dell'"affidamento in prova al servizio sociale" applicato prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione (...), che alla messa alla prova disposta nell'udienza preliminare».

⁸⁸ Dottrina e giurisprudenza hanno osservato che il beneficio del perdono è più vantaggioso rispetto alla sospensione del processo con messa alla prova poiché viene immediatamente realizzato l'obiettivo dell'uscita del minore dal circuito penale. Cfr., in dottrina, C. LOSANA, *sub art. 28*, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., coordinato da Chiavario M., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 293.

In giurisprudenza, Trib. Min. Ancona, 28 febbraio 1995, X, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 647, secondo cui «l'istituto della sospensione rimane riservato ai casi in cui si renda necessaria la valutazione della personalità del minore nell'ambito di un progetto strutturato con la predisposizione di impegni precisi ulteriori rispetto alle sue normali attività e dimostrativi, sotto costante controllo dei servizi e del giudice, della volontà di modifica sostanziale dello stile di vita, meritoria di estinzione del reato».

⁸⁹ In questi termini, M.G. COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 461.

⁹⁰ Così, A. PULVIRENTI, *Il giudizio e le impugnazioni* cit., p. 392. Negli stessi termini, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 290; C. CESARI, *I presupposti del probation minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, cit., p. 165 s.

dell'inizio della discussione, il consenso del minore alla definizione del processo in quella stessa fase, si riferisca anche alla messa alla prova, non contenendo la disposizione normativa alcuna specificazione in merito al tipo di definizione per cui il consenso è necessario⁹¹.

Secondo un altro indirizzo esegetico, invece, il consenso del minore non è richiesto, sia perchè manca un chiaro riferimento normativo, sia perchè «pretendere l'assenso del minore significherebbe presumere che egli abbia una personalità strutturata a tal punto da poter effettuare la scelta migliore per il suo futuro»⁹².

La soluzione che appare preferibile è quella che, partendo dalla constatazione della mancanza di un'espressa previsione legislativa, non riconduca il consenso del minore ad elemento indispensabile ai fini della sospensione del procedimento, essendo compito del giudice valutare l'opportunità o meno di sospenderlo⁹³, ma lo interpreti come manifestazione di partecipazione attiva al programma rieducativo. Quindi non condizione di applicabilità, ma elemento necessario per il buon esito della prova. Diversamente, il rifiuto di collaborare da parte dell'imputato, inficerebbe la realizzazione stessa del progetto di intervento, con probabile esito negativo della misura, che invece di favorire il recupero sociale del minore deviante, finirebbe solo per allungare la sua permanenza all'interno del circuito giudiziario.

Ai fini dell'operatività dell'istituto, la dottrina concorda sul fatto di non ritenere condizione necessaria la confessione, non solo perché non si tratta di un requisito richiesto dalla legge, ma anche perché introdurla come presupposto imprescindibile del *probation* renderebbe l'istituto incompatibile con la

⁹¹Cfr. M.G. COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 464; A. PULVIRENTI, *Il giudizio e le impugnazioni*, cit., p. 392.

⁹²E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., p. 74.

⁹³ Il consenso del minore all'adozione del provvedimento di messa alla prova viene nettamente escluso dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non ha condizionato il provvedimento *de quo* alla prestazione del consenso da parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunità di sospendere il processo al fine di valutare la personalità del minore all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti" ». Così, Corte. Cost., 14 aprile 1995, n. 125, cit.

presunzione di non colpevolezza e il diritto di difesa, invertendo l'onere della prova sulla responsabilità, gravante, secondo i principi generali, sul pubblico ministero⁹⁴.

Deve, al riguardo, segnalarsi un'opinione contraria della giurisprudenza, secondo cui «la confessione o la parziale ammissione dell'addebito da parte del minore rappresenta un elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale»⁹⁵. Un orientamento che non appare condivisibile perché, la responsabilizzazione del minore deviante deve rappresentare non il punto di partenza, bensì il traguardo della disciplina⁹⁶; ragionando in termini contrari, si rischierebbe di trasformare la finalità rieducativa in una condizione di applicabilità dell'istituto⁹⁷.

Verificata la sussistenza dei presupposti applicativi, il giudice, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, può sospendere il procedimento, affidando il minore ai servizi sociali minorili, al fine di eseguire un progetto di prova, concordato e predisposto insieme ai servizi medesimi, con l'obiettivo di offrire un'opportunità di rieducazione e di cambiamento, stimolando, altresì, positivamente l'evoluzione della personalità del minore⁹⁸. Il compito più difficile è quello di effettuare un giudizio prognostico positivo sulla congruità della sospensione del processo e sulla

⁹⁴ Cfr. C. CESARI, *sub art. 28*, in *Il processo penale minorile. Commento al d. P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., cit., p. 349; A. CIAVOLA, *Il contributo consensuale della giustizia riparativa*, cit., p. 291; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, cit., p. 107 s.; M.G. COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 460; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 363; F. MAZZA GALANTI-I. PATRONE, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, cit., p. 162 s. G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, cit., p. 732; N. TRIGGIANI, *La messa alla prova dell'imputato minore tra passato, presente e futuro*, cit., p. 45 s.

Contra M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 153, secondo cui il giudice può emettere un provvedimento di messa alla prova solo quando la responsabilità penale sia pienamente accertata anche attraverso la completa ammissione degli addebiti, «diversamente la messa alla prova costringerebbe l'imputato a sopportare obblighi di condotta non correlati ad un fatto di cui si proclama, eventualmente, innocente, con violazione dei parametri di costituzionalità non solo in ordine al diritto di difesa quanto soprattutto per la natura abnorme che la messa alla prova verrebbe ad assumere».

⁹⁵ Cass., Sez. III, 6 giugno 2008, A., in *CED Cass.*, n. 240825.

Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Min. Bologna, 10 settembre 1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, c. 242. Successivamente, in senso conforme, Trib. Min. Milano, 10 maggio 2004, in www.utetgiuridica.it

⁹⁶ Cfr. M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, cit., p. 107.

⁹⁷ Sull'argomento, v. l'analisi dettagliata di M. MIEDICO, *La confessione del minore nella "sospensione del processo e messa alla prova"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 1292 ss.

⁹⁸ Cfr. M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, cit., p. 558.

modalità del programma di messa alla prova più idonea ad aiutare il minore⁹⁹; l'organo giudicante è così chiamato ad una valutazione non statica, ma dinamica della personalità¹⁰⁰, che verifichi la maturazione di un processo di crescita in grado di realizzare un positivo inserimento sociale. Nella valutazione sull'opportunità della messa alla prova, occorre tenere in considerazione molteplici elementi, come il tipo di reato commesso, le modalità esecutive, i motivi a delinquere, la presenza di eventuali precedenti penali, la personalità e il carattere dell'imputato, nonché qualunque altra circostanza utile ai fini della valutazione¹⁰¹. Al riguardo, la gravità del reato non produce un effetto preclusivo in merito alla concessione, potendo la misura essere disposta con riferimento a qualsiasi tipo di illecito¹⁰². Chiaramente, l'entità della fattispecie criminosa dovrà essere presa in considerazione dal giudice nell'ambito della valutazione sulla personalità del minore.

Un fattore essenziale è rappresentato dalla considerazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati¹⁰³. Per acquisire le conoscenze necessarie, l'organo giudicante può

⁹⁹ Cass., Sez. I, 5 marzo 2013, R., in *CED Cass.*, n. 255267. In senso conforme, Cass., Sez. VI, 5 marzo 2007, P., in *Foro it.*, 2007, II, c. 615; Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, R., *ibidem*; Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D. N., in *CED cass.*, n. 224810; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2001, p.m. in proc. M., in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 619; Cass., Sez. I, 29 novembre 2000, P.M. in proc. I, in *CED Cass.*, n. 218213.

Secondo Cass., Sez. II, 23 giugno 2010, C., in *CED Cass.*, n. 248615, «il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato e nel richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, senza che sia dato conto dell'essenziale valutazione se la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite».

¹⁰⁰ Cfr. C. LOSANA, *sub* artt. 28-29, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., coordinato da Chiavario M., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 293.

¹⁰¹ Cfr., Cass. Sez. I, 23 marzo 1990, L., in *Giur. it.*, 1991, p. 290, con nota di G. MANERA, *Sull'applicabilità della probation processuale nel giudizio d'appello*. Successivamente, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 19 marzo 2008, X, in *Guida dir.*, 2008, n. 21, p. 70; Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in proc. S., in *Foro it.*, 2004, II, c. 14, con osservazioni di G. DI CHIARA; Cass., Sez. I, 24 aprile 2001, C., in *CED Cass.*, n. 219404; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1999, C., *ivi*, n. 212546; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1998, A., *ivi*, n. 211875.

¹⁰² Cfr. Corte cost., 27 settembre 1990, n. 412, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2505, che ha ritenuto compatibile la sospensione del processo con messa alla prova anche nei confronti di reati particolarmente gravi, sanzionati con la pena dell'ergastolo; quest'ultimo è successivamente divenuto inapplicabile in concreto ai minori in virtù della sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 1994, n. 168, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1254.

¹⁰³ Cfr. Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, G., in *CED Cass.*, n. 256772; Cass. Sez. II, 23 giugno 2010, C., *ivi*, n. 248615; Cass., Sez. III, 22 ottobre 2008, S., *ivi*, n. 241805; Cass., Sez. II, 4

avvalersi dell'ampio ventaglio di strumenti di indagine offertogli dall'art. 9, d.P.R. 448/1988, richiedendo, eventualmente, anche ai servizi minorili di elaborare il progetto di rieducazione.

Se la valutazione da esito positivo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, può impartire «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa». Negli stessi termini, l'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 272/1989 stabilisce che il progetto d'intervento per il minore, elaborato dai servizi minorili, deve contenere, tra le altre cose, «le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa» (lett. d.).

La messa alla prova rappresenta, pertanto, l'istituto "trattamentale per eccellenza"¹⁰⁴, all'interno del quale il legislatore ha espressamente disciplinato lo svolgimento della mediazione¹⁰⁵. Le prescrizioni impartite nell'ambito della

novembre 2003, M., in *Cass. pen.*, 2006, p. 1045; Cass., Sez. II, 27 marzo 1998, S., in *Giust. pen.*, 2000, III, c. 169; Cass., Sez. I, 27 settembre 1993, C., *ivi*, 1995, III, c. 230.

¹⁰⁴ L'espressione è di F. MICELA, *Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa*, cit., p. 112.

¹⁰⁵ Si esprimono in termini favorevoli all'operatività della mediazione nell'ambito della messa alla prova, M. BOUCHARD, *Mediazione: diritto e processo penale*, in AA.VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 209; L. CARRERA, *Messa alla prova e giustizia riparativa: la risocializzazione possibile?*, in *Justitia Juvenil Restaurativa. Da Lima a Bari: modelli alternativi per il recupero dei minorenni devianti*, a cura di L. Carrera-M. Colamussi-A. Curci, Bari, Cacucci, 2011, p. 70; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, cit., p. 10; EAD., *Mediare: un nuovo diritto?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di Corso P. e Peroni F., Piacenza, Celt, 2010, p. 219; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, p. 429; M. COLAMUSSI-A. MESTITZ, voce *Mediazione penale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, p. 548; G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: un panoramica sulle fonti*, in AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare, Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca-C. Visconti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 132; G. DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 385; M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 110; S. LARIZZA, *Profili sostanziali della sospensione del processo minorile nella prospettiva della mediazione penale*, in AA.VV., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 106; P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, cit., p. 1415; A. MESTITZ, *Messa alla prova e mediazione penale*, cit., p. 55.; C. SCIVOLETTO, *Mediazione penale e giustizia minorile*, cit., p. 3433; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 171; G. UBERTIS, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 1330.

Manifesta perplessità V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 31s., ad avviso della quale «la collocazione dell'attività di mediazione in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale, all'interno di un istituto funzionalmente concepito come alternativa alla condanna, rischia di degradare la mediazione stessa ad una mera alternativa alla pena e non più al processo, intervenendo quando l'iter del procedimento ha già fissato i presupposti per sanzionare il comportamento attraverso forme più o meno rilevanti

sospensione del processo con messa alla prova tendono, infatti, a responsabilizzare al massimo il minore colpevole e a sviluppare un processo di rivisitazione dell'atto antisociale posto in essere e di superamento dell'offesa arrecata¹⁰⁶.

L'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 contempla i due possibili aspetti della mediazione: da un lato la riparazione delle conseguenze del reato, dall'altro la conciliazione del minore con la persona offesa¹⁰⁷. Due attività che si collocano, evidentemente, in ambiti differenti: mentre la prima riguarda quelle azioni risarcitorie o ripristinatorie che hanno una connotazione materiale, la seconda riveste una dimensione psicologica e sociale di relazione interpersonale, volta a ristabilire il legame sociale interrotto e a far riacquistare consapevolezza e serenità ai protagonisti dell'evento. Per questo motivo, la dottrina correttamente afferma che si può avere «riparazione senza conciliazione, e conciliazione senza riparazione»¹⁰⁸. Quest'ultima si realizza in genere nei casi meno gravi, ove può rivelarsi sufficiente una semplice conciliazione, cui non consegua un'effettiva riparazione in termini economici o di prestazione di attività. La prima, invece, si concreta, nel momento in cui, ad una riparazione delle conseguenze del danno provocato da parte del minore non consegua una volontà della persona offesa a

di composizione autoritativa del conflitto, con una conseguente e inevitabile stigmatizzazione del minore nel ruolo di imputato che la mediazione dovrebbe invece evitare».

Scettica, altresì, la posizione di C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit. p. 85, secondo cui «la disciplina offre un'occasione preziosa, ma non si può parlare come di una forma compiuta di mediazione penale: sia il tentativo di ravvicinamento con la parte lesa, che la riparazione delle conseguenze del reato, infatti, sono componenti non necessarie dell'attività sulla quale il minore viene impegnato, come risulta dalla lettera dell'art. 27 comma 2 lett. d) d.lgs. n. 272/1989, che si riferisce solo a modalità di attuazione eventualmente dirette a tali scopi. È comprensibile, dunque, che la componente mediativa del *probation* minorile non abbia in pratica un grande successo». Condividono l'assunto A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 286, che evidenzia come la messa alla prova non rappresenti il canale di accesso privilegiato della mediazione; S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, cit., p. 652, ad avviso della quale non si può considerare l'art. 28 delle disposizioni sul processo minorile «quale esempio per eccellenza di realizzazione di pratiche mediative».

¹⁰⁶ Così A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 546. Nello stesso senso cfr. P. MARTUCCI, *La conciliazione con la vittima nel processo minorile*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, cit., p. 162, secondo cui «l'importanza potenziale delle attività riparatorie e di conciliazione ex art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988 non risiede solo nel beneficio concreto e diretto apportato alla parte lesa, ma anche nel forte impulso che ne deriva al processo di reintegrazione sociale e, soprattutto, di maturazione del minore. Infatti, la riparazione del danno causato dalla condotta criminosa, oltre a soddisfare i bisogni della vittima, esercita una specifica azione educativa in quanto, stimolando la riflessione del ragazzo sul torto compiuto, potrebbe dissuaderlo dal reiterare comportamenti simili per il futuro».

¹⁰⁷ Cfr., sull'argomento, L. PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile italiano. Il quadro normativo e le indicazioni della prassi*, in www.giustiziaminorile.it.

¹⁰⁸ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 466.

ristabilire una qualche forma di comunicazione. Spesso, infatti, la difficoltà nel conciliare non risiede nella indisponibilità dell'imputato al contatto con la persona offesa, ma è conseguente ad una chiusura di quest'ultima, che non riesce ad elaborare l'accaduto, continuando a coltivare finalità rivendicative e retributive nei confronti dell'autore del reato¹⁰⁹.

L'attività mediatrice si rivela veramente efficace quando è in grado di coniugare entrambe le esigenze; a tal proposito, molto delicato è il ruolo del mediatore, che deve dimostrare un'elevata capacità relazionale, cercando di evitare che l'insistenza conciliativa finisca con il lacerare ulteriormente la vittima, soprattutto se il reato ha inciso profondamente sulla sua personalità¹¹⁰. Occorre, inoltre, evitare che il continuo innesto di pratiche mediative nell'alveo del processo minorile possa aprire il varco a procedure caratterizzate da un'eccessiva

¹⁰⁹ In questi termini, M.F. PRICOCO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 134.

Sul punto, cfr., altresì, M. COLAMUSSI, *Le risposte del sistema di giustizia minorile sotto il profilo qualitativo*, in M. Colamussi–A. Mestitz, *Devianza minorile e recidiva*, cit., p. 136, secondo la quale un'ipotesi di tal genere non impone, ad ogni modo, di rinunciare al paradigma riparativo, perché è possibile conseguire lo stesso risultato ricercando una via alternativa che, indirettamente, favorisca la responsabilizzazione del minore deviante e ripristini l'ordine violato nell'ambito della comunità.

Meritò, altresì, evidenziare come l'importanza di realizzare attività riparative che favoriscano una conciliazione del minore con la comunità sia stata espressamente valorizzata in sede internazionale nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti (Vienna 10-17 aprile 2000); all'interno degli atti del Congresso, si legge, in particolare, che «nell'elaborazione del progetto di messa alla prova è prevalsa, inizialmente, un'interpretazione simbolica della riparazione e della riconciliazione, attraverso programmi di inserimento del minore in attività di utilità sociale, attribuendo a tale esperienza contenuti riparativi ed effetti riconciliativi tra soggetto e comunità sociale. La riparazione è stata quindi realizzata come partecipazione del minore ad interventi di volontariato sociale nell'ambito delle prestazioni svolte da enti, associazioni ed organismi di volontariato. Secondo tale applicazione operativa, le attività di riparazione non prevedono un incontro tra le parti e, di fatto, è l'operatore della Giustizia che aiuta il minore a comprendere il significato dell'esperienza di volontariato, per la quale non si configura certamente un carattere afflittivo quanto invece un carattere evidente di utilità sociale».

¹¹⁰ Sulla possibilità che la mediazione in ambito minorile, pur rivelandosi abbastanza affascinante in una prospettiva educativa, possa acuire le sofferenze della vittima, desiderosa di non essere più disturbata, cfr., S. DI NUOVO–G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 372 s.; A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 546.

Evidenzia G. SCARDACCIONE, *La mediazione penale: per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile*, in *Rass. it. crim.*, 2001, p. 170, come non vadano trascurati i rischi connessi con il ruolo centrale attribuito alla vittima nel modello di giustizia riparativa, quali: «subire un trauma ulteriore rivivendo il trauma subito con il reato attraverso il confronto con l'autore del reato, essere sottoposta a pressioni affinché partecipi ai programmi, non avere nessuna garanzia che i programmi intrapresi soddisfino effettivamente le sue necessità, ne riducano la vulnerabilità rispetto a future vittimizazioni e diminuiscano il senso di marginalità spesso sperimentato».

informalità, trasformando così questo “microsistema penale” in uno «strumento rieducativo *tout court*, al di fuori di ogni logica di accertamento penale»¹¹¹.

Nell’ambito del progetto di messa alla prova, la mediazione, se corredata di opportuni accorgimenti, può effettivamente assumere un ruolo significativo¹¹² e rappresentare un’occasione di riscatto sia per il reo, al quale vengono forniti gli stimoli sul piano educativo e motivazionale, finalizzati al cambiamento e al recupero, sia per lo Stato, che rinuncia a punire perché preferisce recuperare un giovane facendo appello al suo senso di responsabilità verso se stesso, verso la vittima e verso l’intera società¹¹³.

Come rivelano studi empirici condotti sul campo, l’attività mediativa svolta in tale sede si rivela particolarmente efficace ed è in grado di esplicitare una forte valenza pedagogica, in quanto l’impegno ad attivarsi al fine di rimediare i danni cagionati con la propria condotta lesiva fa prendere piena coscienza dell’esistenza della vittima e delle sue sofferenze¹¹⁴. A tal fine, si rivela molto importante il lavoro

¹¹¹ Per questi rilievi critici, cfr. S. RENZETTI, *La mediazione nel microsistema penale minorile*, cit., p. 656.

¹¹² S. DI NUOVO–G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 374.

¹¹³ In questi termini, M. COLAMUSSI–A. MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. V, p. 558.

In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, p.m. in proc. C., in *CED Cass.*, n. 255067.

¹¹⁴ Sul territorio nazionale, significativa è l’esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari che è stato uno dei pionieri dello sviluppo di pratiche di mediazione penale nell’ambito dei progetti di messa alla prova. Da una ricerca condotta nel 1998 per monitorare l’andamento applicativo dei primi dieci anni dall’introduzione dell’istituto della messa alla prova del Tribunale per i minorenni di Bari (Cfr. A. MESTITZ–M. COLAMUSSI, *Messa alla prova e restorative justice*, cit., p. 223 ss.) è emerso un costante ed imprescindibile riferimento alle modalità di giustizia riparativa. Nel 9% dei casi il Tribunale per i minorenni di Bari aveva adottato modalità di mediazione penale e i progetti di messa alla prova si distinguevano per i contenuti a sfondo riparativo, consistenti in prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a tentare la conciliazione con la persona offesa.

L’efficacia del diritto penale “mite” ha trovato conferma in una più recente ricerca condotta nel 2008 (Cfr. M. COLAMUSSI–A. MESTITZ, *Devianza minorile e recidiva*, cit.) che ha dimostrato non solo l’efficacia della messa alla prova a breve termine ma anche gli esiti positivi a lungo termine. Dall’esame dei certificati del casellario giudiziale dei minorenni sottoposti alla messa alla prova nell’anno 2000, a sette anni di distanza dalla concessione del beneficio è emerso che l’85% dei ragazzi devianti che avevano intrapreso un percorso rieducativo mediante la messa alla prova non si sono trasformati in criminali adulti; e ciò benché la particolare misura fosse stata adottata prevalentemente per reati di particolare allarme sociale. I risultati evidenziano così l’efficacia nel lungo periodo dell’intervento mediante la messa alla prova, soprattutto quando i reati sono di una certa gravità e i minori non sono recidivi. Ne deriva, per la giustizia riparativa, un approccio più maturo e responsabile, una maggiore consapevolezza dei rischi di un’applicazione selvaggia, una maggiore attenzione alla vittima e alle risorse del territorio (Cfr., sul punto, A. ABRUZZESE, *La risposta “mite” della mediazione nel processo penale del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Min. giust.*, 2010, n. 1, p. 98).

Sulla base dei dati raccolti, si ritiene che l’esperienza dell’ufficio di Bari sia stata efficacemente condotta seguendo le linee guida della circolare del Dipartimento per la Giustizia

dei servizi minorili, cui spetta il delicato compito di rendere concretamente realizzabile l'attività riparativa e riconciliativa¹¹⁵, spiegando sia al minore che alla vittima, le modalità attuative, che possono ricondursi fondamentalmente a tre: a) la previsione del risarcimento del danno, anche parziale, con i guadagni provenienti dall'attività lavorativa prevista dal progetto di messa alla prova per il minore; b) la prestazione di attività in favore della vittima del reato; c) la presentazione alla persona offesa di scuse formali, nelle ipotesi di reati meno gravi. Appare evidente, come le prime due ipotesi menzionate siano in grado di risolvere il problema della mancanza di un'autonomia patrimoniale del minore; diversamente, il pagamento effettuato da altre persone (generalmente i genitori) non esplicherebbe alcuna valenza educativa.

minorile – Prot. 14095 del 30.04.2008 – che detta le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile (pubblicate in *Min. giust.*, 2008, n. 3, p. 357 ss.). In particolare si riscontra una perfetta adesione per quanto concerne gli obiettivi, l'opportunità del coinvolgimento interistituzionale, le competenze professionali e la deontologia dei mediatori, le tappe del processo di mediazione, la riparazione, la formulazione degli esiti, i sistemi di valutazione e la relativa documentazione, il raccordo con il gruppo del Dipartimento per la Giustizia minorile (Per un'analisi dettagliata su questi profili, cfr., *L'ufficio per la mediazione civile e penale di Bari*, in AA.VV., *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile*, cit., p. 190 ss.).

La lunga sperimentazione condotta dagli operatori dell'Ufficio di Mediazione di Bari ha di fatto contribuito a diffondere sul territorio nazionale la cultura della mediazione, sollecitando così le Istituzioni a recepirne il valore in termini sociali e politici.

¹¹⁵ Come evidenziano G. SCARDACCIONE–A. BALDRY, *Sospensione del giudizio con messa alla prova e mediazione con la vittima del reato nell'opinione della magistratura minorile*, in *Rass. it. crim.*, 2002, p. 121, l'inserimento dell'attività di mediazione all'interno della messa alla prova avviene in forma prescrittiva, ed è gestita prevalentemente dagli operatori stessi della giustizia.

Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. V., 4 novembre 1993, p.m. in proc. G., in *Cass. pen.*, 1994, p. 82, ove si specifica che il Tribunale per i minorenni, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, può delegare i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ad assumere le opportune iniziative ai fini della conciliazione.

MEDIAZIONE E RIPARAZIONE NEL
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

SOMMARIO: 1. Lo spirito conciliativo come *leit motiv* del procedimento penale di pace. – 2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei reati procedibili a querela. – 3. Il ruolo centrale della vittima del reato. – 4. L’influenza della mediazione nei percorsi alternativi: la particolare tenuità del fatto. – 5. (*Segue*): l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

1. Lo spirito conciliativo come leit motiv del procedimento penale di pace.

Se il procedimento a carico di imputati minorenni rappresenta uno degli ambiti preferenziali all’interno del quale trova piena attuazione l’attività di mediazione, è, tuttavia, con il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernente la competenza penale del giudice di pace, che la mediazione ha avuto il suo primo riconoscimento normativo in ambito penale¹¹⁶.

¹¹⁶ Sullo svolgimento della mediazione nell’ambito del procedimento penale davanti al giudice di pace, cfr. R. CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale*, cit., p. 1293 s.; C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 89 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 302 ss.; D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla “scommessa” sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 876 ss.; G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l’intervento di mediazione*, cit., p. 131 ss.; V. DI LEMBO, *Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1 ss.; G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, 2004, p. 242 ss.; G. FLORA, *Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, Giuffrè, 2002, p. 149 ss.; M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 115 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 314 ss.; E. MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell’istituto della particolare tenuità del fatto*, in AA.VV., *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di L. Picotti, Padova, Cedam, 2010, p. 53 ss.; EAD., *La conciliazione e la mediazione*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, Ipsoa, 2003, p. 9 ss.; C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, cit., p. 127 ss.; M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, cit., p. 270 s.; R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 1179 ss.; V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 587; EAD., *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, cit., p. 35 ss.; L. PICOTTI, *Giudice “di pace” e nuovi*

Ciò che nel rito minorile è stato praticato in via sperimentale, davanti al giudice di pace ha trovato, dunque, chiara legittimazione.

L'introduzione di questo "sottosistema penale"¹¹⁷ non può ricondursi esclusivamente ad esigenze deflative del carico giudiziario della magistratura ordinaria, ma è espressione di un disegno più articolato diretto a realizzare un modello di giustizia diversificato, ispirato alla conciliazione tra le parti e alla valorizzazione del ruolo della persona offesa dal reato.

Al riguardo, l'art. 2 del d.lgs. 274/2000 stabilisce che «nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti»¹¹⁸ e lo stesso concetto viene ribadito all'interno della relazione al decreto, ove testualmente si legge che «la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti»¹¹⁹. La qualifica "di pace" evoca, del resto, letteralmente il ruolo di compositore di interessi contrapposti: la conciliazione deve costituire l'esito fisiologico del processo dinanzi al giudice di pace, a cui è demandato lo specifico compito di favorire la composizione del conflitto attraverso

strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 137 ss.; A. ROMANO, *Il conflitto e la mediazione*, in *Rass. pen. crim.*, 2011, p. 60 s.; C. SCACCIANOCE, *Chiaroscuri della mediazione penale nel "rito di pace"*, in *Giust. pen.*, 2010, III, c. 599 ss.; C. SOTIS, *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in AA.VV., *Mediazione e diritto penale dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 47 ss.; M. TALANI, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, cit., p. 172 ss.; G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, cit., p. 261 s.; G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, cit., p. 152 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 247 ss.

¹¹⁷ L'espressione è di L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, cit., p. 3. Parla di "sottosistema autonomo", A. SCALFATI, *Un giudice onorario per una giustizia (attualmente) minore*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2807.

¹¹⁸ Per un commento, cfr., in particolare, E. APRILE, *sub art. 2*, d.lgs., 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, cit., p. 297 ss.; P. BRONZO, *sub art. 2* d.lgs. n. 274 del 2000, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4ª ed., t. III, cit., p. 9075 ss.; S. FURFARO, *sub art. 2* d.lgs. n. 274 del 2000, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, 3ª ed., Utet, Torino, 2008, p. 942 ss.; D. MANZIONE, *sub art. 2*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, Utet, Torino, 2002, p. 27.

¹¹⁹ *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 31, p. 69.

una continua ricerca di equilibrate soluzioni compensative durante l'intero corso del giudizio¹²⁰.

L'obiettivo, insomma, non è la restaurazione dell'ordine giuridico violato, bensì la ricomposizione del conflitto, generato dall'illecito, attraverso la conciliazione; soltanto dopo aver sperimentato le possibili soluzioni conciliative e tentato le ipotesi di *diversion* che le norme contemplanò, il giudice di pace, qualora pervenga ad un accertamento di responsabilità, dovrà applicare le sanzioni previste¹²¹.

¹²⁰ Sulla finalità conciliativa del procedimento, cfr. I. ALESSANDRUCCI, voce *Conciliazione*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. IV, 2008, p. 142 ss.; E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 8 ss.; G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 52 ss.; R. CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, in *Riv. pen.*, 2006, p. 1005 ss.; D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla "scommessa" sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 883 ss.; P. CORSO, *Introduzione*, in *Il codice del giudice di pace*, a cura di F. Bartolini-P. Corso, Piacenza, La Tribuna, 2001, p. 27 ss.; ; L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in AA.VV., *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2003, p. 55 ss.; G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, 2004, p. 242 ss.; L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, Cedam, 2001, p. 265; E. GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, cit., p. 33 ss.; GARUTI, voce *Conciliazione IV) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., Agg. 2003, vol. VII, p. 3 ss.; M. GIALUZ, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 114 ss.; A. GIARDA, *Il giudice di pace, Una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in AA. VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, Ipsoa, 2000, p. 10 ss.; ID., *Principi e regole del "procedimento"*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, p. 69 ss.; G. A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, cit., vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, t. I, a cura di Garuti G., Torino, Utet, 2011, p. 80 ss.; EAD., voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., Agg. 2001, vol. XV, p. 1 ss.; A. NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2004, p. 7 ss.; D. SERVI, voce *Procedimento davanti al giudice di pace (principi generali ed apparato giudiziario)*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, cit.; R. VAIRO, *Il processo penale davanti al giudice di pace*, Torino, Utet, 2008, p. 4 ss.; G. VARRASO, voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, 2008, p. 365 ss.; ID., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 39 ss.

¹²¹ In tal caso, la dottrina evidenzia che la persistenza del conflitto e la conseguente condanna rappresentano un vero e proprio fallimento della giurisdizione di pace, essendo al giudice imposto di verificare la sussistenza di ogni altra via di composizione alternativa della vicenda processuale Così T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione di pace*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Giappichelli, 2001, p. 3 ss.

Secondo G. SPANGHER, *Introduzione generale*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 174, «la conciliazione, che dovrebbe essere il fine teleologico, come dire, lo scopo del procedimento del giudice di pace, come emerge dall'art. 2, comma 2 (...) in effetti, a ben guardare, finisce, nello schema procedimentale, per essere lo strumento residuale. In altri termini,

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000 si è, così, voluto dar vita ad un micro-sistema penale a base riparativa¹²², che, in considerazione della tipologia di reati di competenza del giudice di pace (reati di tipo bagatellare espressione della microconflittualità individuale), prevede la scomparsa della pena detentiva dal novero delle sanzioni applicabili¹²³. È quindi un modello che «gioca le sue carte non più sulla minaccia astratta di una pena detentiva quanto sull'effettività della risposta e soprattutto sulla supplenza da parte di modelli *lato sensu* compensativi che antepongono le aspettative dei cittadini alla pretesa punitiva dello Stato, come tradizionalmente intesa»¹²⁴. Vengono disciplinati nuovi protocolli sanzionatori che scommettono prevalentemente sulla pena pecuniaria, in conformità con gli orientamenti affermatasi in molte esperienze straniere, cui si affiancano, nelle ipotesi di maggiore gravità, le sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Un complesso di misure assolutamente innovativo, che si ascrive ad un diritto penale “mite”, funzionale ad esaltare la capacità di mediazione dei micro-conflitti sociali, instaurando in questo modo un processo di avvicinamento del giudice di pace alle istanze sociali minori, anche nel momento applicativo della pena.

La figura del giudice di pace trova fondamento nell'art. 106, comma 2, Cost., che prevede la possibilità di «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli»; si rivoluziona, così, l'immagine del magistrato onorario, trattandosi di un giudice con competenza piena, non delegata dalla magistratura ordinaria, con una funzione essenzialmente conciliativa, in vista della quale deve indirizzare le parti verso tecniche mediative¹²⁵.

Il risultato è «un sistema autonomo di giustizia onoraria con caratteri di spiccata originalità, in cui si realizza una profonda integrazione tra il momento

ad una attenta lettura dei percorsi processuali, la conciliazione – il tentativo di conciliazione – interviene quando gli altri strumenti deflattivi non hanno funzionato».

¹²² Così, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 314.

¹²³ Cfr. V. PATANÈ, *La mediazione*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 354.

¹²⁴ *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 69.

¹²⁵ Cfr., V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, cit., p. 35.

sostanziale e quello processuale, in grado di offrire una risposta giudiziaria a reati che costituivano i rifiuti della giustizia ordinaria»¹²⁶.

2. *Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei reati procedibili a querela.*

L'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274/2000 prevede espressamente che «il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti» e, allorchè risulti utile per favorire la conciliazione, «può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio»¹²⁷. La previsione *de qua* individua il principale strumento procedimentale diretto a realizzare «quella funzione di risoluzione dei microconflitti interindividuali che, nella prospettiva coltivata dal legislatore, dovrebbe caratterizzare l'intervento giurisdizionale del giudice di pace»¹²⁸. Il modello delineato dal legislatore rappresenta il combinato disposto di schemi già noti al legislatore, ovvero il tentativo di conciliazione davanti al tribunale in

¹²⁶ Testualmente, G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, p. 293.

¹²⁷ Per un commento cfr., R. ADORNO, *sub art. 29*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 405 ss.; E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 215 ss.; G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, p. 348 ss.; V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 250 ss.; P.P. DELL'ANNO, *sub art. 29*, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9260 ss.; GARUTI, voce *Conciliazione IV) Diritto processuale penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, cit., Agg. 2003, p. 3 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, cit., p. 188 ss.; EAD., voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., Agg. 2001, vol. XV, p. 15 ss.; E. MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra–G. Illuminati, cit., p. 273 ss.; A. NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, cit., p. 154 ss.; L. PICOTTI, *Giudice "di pace" e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 138 s.; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 133 ss.; A. SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 99 ss.; R. VAIRO, *Il processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 129 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 304 ss.

¹²⁸ V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 256.

composizione monocratica e la mediazione operata nell'ambito dell'istituto della messa alla prova minorile¹²⁹.

L'udienza di comparizione rappresenta il primo momento di contatto tra i protagonisti del conflitto, per questo motivo, il suo obiettivo principale è proprio quello di consentire al giudice di pace di esperire, qualora si tratti di reati procedibili a querela¹³⁰, il tentativo di conciliazione¹³¹. Dal tenore letterale dell'articolo *de quo* emerge come l'organo giudicante abbia non la facoltà, bensì il dovere di tentare una soluzione bonaria della controversia¹³²: un obbligo che si pone perfettamente in linea con il principio ispiratore della riforma e che conferisce al giudice di pace un

¹²⁹ In questi termini, v., ancora, V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale, Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 256 s.

¹³⁰ La scelta legislativa di limitare il raggio di azione del tentativo di conciliazione ai reati perseguibili a querela di parte è spiegabile sulla base di una duplice considerazione: «da una parte sembra che sia prevalso un orientamento, più che giustificato in considerazione delle peculiarità del procedimento di mediazione, volto a circoscrivere l'ambito operativo dei nuovi schemi conciliativi in una prospettiva essenzialmente sperimentale; dall'altra parte, non sono risultati forse del tutto innocui i dubbi che potevano rilevarsi in relazione al rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale a fronte di un epilogo processuale fondato su un meccanismo di negoziazione fra privati». Così, V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 258.

Si esprime in termini favorevoli alla esperibilità del tentativo di conciliazione anche nei confronti dei reati procedibili d'ufficio E. MARZADURI, *Giudizio di primo grado*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 290 s., secondo cui per i reati *de quibus*, non potendosi emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, si potrà, tuttavia, pervenire ad una sentenza di condanna che – seguendo ad una conciliazione – si colloca in una prospettiva ben diversa da quella di un diritto penale e di un processo penale della conflittualità, nonostante l'applicazione di una sanzione. Condivide l'assunto A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., p. 716.

¹³¹ Cfr. R. ADORNO, *sub art. 29*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 410 s.; G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, cit., p. 348; D. BATTISTA, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento danni*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 33, p. 59; L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite*, cit., p. 269; E. GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, cit., p. 40; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al giudice di pace*, cit., p. 188; V. PATANÈ, *La mediazione penale*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 357; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, cit., p. 140 A. SCALFATI, *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2000, p. 227; P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 929.

¹³² Secondo la giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione è, invece, rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile. In questi termini, Cass., Sez. V., 6 luglio 2012, I., in *CED Cass.*, n. 254563, Cass., Sez. V., 6 dicembre 2004, C., in *CED Cass.*, n. 231290; Cass., Sez. V., 12 novembre 2004, P., in *Foro it.*, 2005, II, c. 201.

ruolo propositivo¹³³, volto a cercare una conciliazione anche di fronte ad un'iniziale indisponibilità delle parti.

L'obiettivo è giungere ad un compromesso, ovvero ad un risultato che nasca da un bilanciamento degli interessi contrapposti¹³⁴; per questo è importante che durante il tentativo di conciliazione il giudice di pace non manifesti il proprio convincimento in merito all'esito della definizione processuale, che, in un senso o nell'altro, potrebbe far desistere i soggetti coinvolti nella vicenda conflittuale dal proseguire l'attività conciliativa.

In dottrina si è evidenziato che un'efficace attività mediativa non può realizzarsi nell'ambito di un'udienza pubblica, che «compromette la spontaneità del dialogo tra imputato e parte lesa, escludendo quei connotati di informalità e libertà del contatto e della reciproca comunicazione dei rispettivi punti di vista che sono tipici delle pratiche mediative»¹³⁵; in tale contesto, infatti, le parti non sono in grado di esprimere liberamente i propri sentimenti e di ricucire lo strappo relazionale determinato dalla perpetrazione dell'illecito¹³⁶. È pertanto auspicabile un intervento del legislatore volto a «collocare l'attività di mediazione all'interno di un'udienza camerale, anziché pubblica, così da agevolare il superamento di una eventuale resistenza alla conciliazione che può derivare dalla presenza del pubblico»¹³⁷.

Funzionale al buon esito della conciliazione è la previsione di un eventuale rinvio dell'udienza per un periodo non superiore a due mesi¹³⁸. La possibile dilazione della fase di mediazione appare opportuna, attesi i vantaggi derivanti da una sospensione, dedicata all'esame delle proposte formulate in udienza, ed

¹³³ In dottrina è stata mostrata qualche riserva nei confronti della scelta normativa di individuare nel giudice di pace il soggetto designato all'espletamento del tentativo di conciliazione, dovendosi piuttosto prediligere o il pubblico ministero o un soggetto terzo *super partes*. In questo senso, cfr., S. QUATTROCOLO, *l. 24 novembre 1999 n. 468-Modifiche alla l. 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al governo in materia di competenza del giudice di pace e modifica dell'art. 593 c.p.p.*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 8.

¹³⁴ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 305.

¹³⁵ V. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 92.

¹³⁶ Cfr. G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 44.

¹³⁷ Di tale avviso, V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, cit., p. 258.

¹³⁸ Cfr., ancora, V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, cit., p. 257.

eventualmente diretta anche a verificare la praticabilità di condotte riparatorie o ripristinatorie da parte dell'imputato¹³⁹.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito minorile, può rivelarsi necessaria la presenza di "tecnici della mediazione"¹⁴⁰, che hanno il compito di facilitare la comunicazione utilizzando appositi strumenti. Per tale motivo, è preferibile che il giudice di pace, soprattutto nelle ipotesi connotate da particolare complessità, deferisca la trattazione della stessa, su consenso delle parti, ad un mediatore esperto. In questo caso specifico, il compito dell'organo giudicante è quello di stimolare la vittima e il reo a raggiungere un accordo attraverso l'aiuto di un terzo soggetto che, essendo estraneo all'apparato giudiziario e dotato di specifiche competenze professionali nella gestione dei rapporti interindividuali, è maggiormente in grado di garantire quel clima di confidenzialità utile a favorire la comunicazione. Il giudice di pace, in quanto soggetto dotato di poteri decisionali, risulta di solito inidoneo ad assumere il ruolo di mediatore, il cui compito è quello di pacificare senza decidere; pur essendo accomunati entrambi dai necessari profili di imparzialità e terzietà, giudice e mediatore intervengono sul conflitto con impostazioni culturali e logiche operative abbastanza divergenti¹⁴¹. Come si è efficacemente affermato, «il giudice è terzo per decidere anche a costo di ulteriori lacerazioni, mentre il mediatore è terzo per ricongiungere; il giudice è terzo perché estraneo alle parti, il mediatore è terzo perché si pone in mezzo alle parti»¹⁴².

Pur essendo contemplato solo come "eventuale", il ricorso ai centri di mediazione dovrebbe, quindi, rappresentare un vero e proprio dovere per l'organo della giustizia "mite", onde evitare che «il proclama contenuto nell'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 274/2000 rimanga sulla carta e si trasformi in un asfittico e ormai inutile tentativo di conciliazione, destinato il più delle volte a fallire miseramente»¹⁴³.

¹³⁹ In questi termini, *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 67.

¹⁴⁰ L'espressione è di V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, cit., p. 261.

¹⁴¹ Cfr. L. PICOTTI, *Giudice "di pace" e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, cit., p. 140; A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 208; G. UBERTIS, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 153.

¹⁴² Così, T. MASSA, *Il colore della fratellanza. Riflessioni a margine di una proposta di riforma*, in *Rass. it. crim.*, 1999, p. 708 s.

¹⁴³ G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 82.

È appena il caso di sottolineare, poi, come un primo tentativo fallito, nel corso dell'udienza di compariazione, può avere forti ripercussioni sull'esito del processo: non si può escludere che, nel tentare personalmente di cercare un compromesso fra le contrapposte ragioni, venga meno l'imparzialità dell'organo giudicante. Per questo motivo, appare preferibile, in ogni caso, il deferimento della questione a mediatori esperti onde evitare che il giudice – nonostante il divieto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, sancito dall'art. 29, comma 4 d.lgs. n. 274 del 2000 – possa comunque restare suggestionato dalle affermazioni e dalle rimostranze propalate¹⁴⁴. Si pensi, inoltre, all'eventualità che l'imputato renda una esplicita ammissione di responsabilità davanti all'organo giudicante, con evidenti ripercussioni negative dal punto di vista delle classiche garanzie processuali¹⁴⁵. Potrebbe, così, generarsi «un dissidio praticamente insanabile tra i pilastri concettuali della mediazione e quelli del rito: i secondi respingono l'idea di tentare una conciliazione imponendo al giudice come primo passo di carpire la confessione del reo; i primi, al contrario, non consentono neppure di definire come mediazione un tentativo di dialogo tra le parti che non prenda avvio in questo modo»¹⁴⁶.

Insomma, «sia in ragione delle peculiarità che dovrebbero caratterizzare la formazione del “buon mediatore”, sia per le possibili influenze negative che la conduzione della procedura conciliativa potrebbe dispiegare sulla formazione del

¹⁴⁴ Di questo avviso, manifestando perplessità sulla reale efficacia della clausola di inutilizzabilità, R. ADORNO, *sub art. 29*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 419 s.; V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 262; C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 93; D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla “scommessa” sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 885; L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzia di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, cit., p. 275; B. LAVARINI, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 619; E. MARZADURI, *Le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*, in *AA.VV., Compendio di procedura penale*, cit., p. 1238; V. PATANÈ, voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 590; EAD., *La mediazione*, in *AA.VV., Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 369; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in *AA.VV., La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 141; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 306 s.

¹⁴⁵ Così, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 91 ss., la quale osserva che «diritto di difesa, legalità e controllabilità delle decisioni, presunzione di non colpevolezza, diritto al silenzio, imparzialità del giudice, vengono in gioco, dunque, secondo equilibri estremamente precari, quando si tenta di inserire nel contesto del processo penale dinamiche di risoluzione dei conflitti ispirate a logiche del tutto eterogenee».

¹⁴⁶ In questi termini, v., sempre, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 93.

convincimento giudiziale»¹⁴⁷, sarebbe opportuno avvalersi sempre di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio¹⁴⁸, funzionali ad assicurare maggiori possibilità di successo della procedura, «da un lato, accordando un adeguato *spatium temporis* per raggiungere la composizione amichevole, dall'altro, consentendo il ricorso a delle organizzazioni, esterne al processo, specializzate nella mediazione»¹⁴⁹.

Sebbene dal tenore letterale dell'art. 29 d.lgs. n. 274/2000 emerga che la possibilità di avvalersi di appositi centri di mediazione debba essere prospettata nel corso dell'udienza di comparizione, non si può escluderne l'operatività anche nel corso del dibattimento, non appena l'organo giudicante ravvisi la sussistenza delle condizioni per poter svolgere concretamente il processo. In tal caso, la

¹⁴⁷ Così V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 262.

¹⁴⁸ Merita segnalare come, sul territorio nazionale, la regione che rivela un'efficace operatività dei centri di mediazione è il Trentino Alto Adige, che, a partire dall'anno 2003, in virtù dei particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace previsti dalla normativa di attuazione dello speciale statuto di autonomia, ha dato vita ad un progetto relativo al Centro per la mediazione penale, al fine di supportare ulteriormente l'attività dei giudici di pace operanti sul territorio regionale.

Il Centro è stato attivato nel Giugno del 2004 e risulta articolato in due sezioni: una a Trento ed una a Bolzano. Nel 2005 è stato siglato un protocollo di collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e il Ministero della Giustizia, che ha riconosciuto formalmente l'operatività del centro per la mediazione penale a supporto dell'attività dei giudici di pace, prevedendo, tra l'altro lo sviluppo di percorsi di mediazione anche in ambito minorile e nel corso dell'esecuzione della pena, nonché la diffusione e la promozione sul territorio delle pratiche di mediazione e del modello di mediazione attuato dal Centro.

Nel corso dell'anno 2010 il Centro ha esteso la propria attività alla mediazione sociale e agli interventi di prevenzione di esiti violenti del conflitto. È stato promosso il progetto "Comunitando. Convivere comunicando", in collaborazione con la questura di Trento, che prevede la possibilità per i cittadini di contattare direttamente il Centro al fine di ottenere aiuto nella gestione di situazioni conflittuali, che possono riguardare la vita di condominio, di quartiere, ecc. Le segnalazioni possono essere inoltrate al Centro anche dalla questura che contribuirà alla diffusione delle informazioni sull'iniziativa. I mediatori potranno suggerire un percorso per tentare di risolvere il problema.

Un'ulteriore iniziativa promossa nel 2010 riguarda un percorso di gestione dei conflitti attivato in alcune scuole superiori interessate ad avvicinare gli studenti ai temi della comunicazione, relazione e gestione delle emozioni.

Una recente Intesa siglata con il Ministero della Giustizia prevede, altresì, la possibilità di interventi di giustizia riparativa curati dal Centro per la Mediazione e rivolti a soggetti in esecuzione penale.

Il Centro si propone inoltre di monitorare periodicamente la propria attività elaborando i dati relativi ai vari ambiti operativi.

Attualmente si è conclusa l'elaborazione del primo di una serie di quadri di sintesi sull'attività di mediazione in ambito minorile che costituisce un'integrazione della presente Carta. Ulteriori future indagini riguarderanno altri ambiti di attività del Centro.

Per approfondimenti sul punto, si rinvia a www.regione.taa.it.

¹⁴⁹ V., A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al giudice di pace*, cit., p. 190.

rappresentazione all'autore del reato e alla vittima di tutti i presupposti necessari per l'avvio processuale potrebbe fungere da deterrente, incentivando, così, la ricerca di una soluzione conciliativa al di fuori del contesto giudiziario.

Durante il tentativo di conciliazione è preferibile che le parti siano entrambe presenti, ma è fondamentale la presenza della persona offesa¹⁵⁰, posto che il giudice può raccogliergli l'intenzione di non voler dare seguito al procedimento e far notificare all'imputato, legittimamente assente, il verbale contenente l'espressa volontà, con l'avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva, la remissione si intenderà tacitamente accettata¹⁵¹.

Nell'ipotesi di mancata comparizione del querelante, la giurisprudenza di legittimità si è divisa sul significato da attribuire a tale comportamento. Mentre un orientamento ha di fatto equiparato tale assenza ad una remissione tacita della querela¹⁵², secondo altro filone giurisprudenziale non si configurerebbe un'ipotesi di tal genere¹⁵³. Le Sezioni unite, intervenute al fine di dirimere il contrasto

¹⁵⁰ La stessa connotazione dell'attività mediativa induce ad esigere solamente la presenza e la partecipazione di un "soggetto-persona fisica" offeso dal reato. Di tale avviso, V. BONINI, *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, cit., p. 258, nota 16, la quale sottolinea che appare «poco vicino alla struttura ed alle finalità della mediazione ipotizzarne l'applicabilità per quelle ipotesi in cui il soggetto titolare dell'interesse offeso dal reato sia una persona giuridica, soprattutto se pubblica, rispetto alla quale, se può operare il meccanismo estintivo del risarcimento del danno di cui all'art. 35, è difficile recuperare quel significato schiettamente conciliativo e di comprensione della rimproverabilità della condotta da parte del reo che è sotteso al procedimento mediativo. La stessa struttura della mediazione, poi, esige la partecipazione e il coinvolgimento diretto della vittima del reato: nel momento in cui si attribuisce un ruolo centrale alla conciliazione tra le parti, che può realizzarsi anche nella forma minimale delle scuse del reo con accettazione della vittima, è ben difficile concepire un procedimento di mediazione condotto senza la partecipazione dei soggetti e con la mera presenza dei loro rappresentanti, pur muniti di procura speciale».

Contra R. ADORNO, *sub art. 29*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, cit., p. 417, secondo cui «benchè la struttura e le finalità del tentativo di conciliazione sembrino postulare una vittima-persona fisica (...) il tenore letterale della disposizione e ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che l'istituto *de quo* possa applicarsi anche nelle ipotesi in cui il soggetto passivo del reato sia una persona giuridica, privata o pubblica, o un ente collettivo di fatto». In tal caso, l'attività di mediazione «sarà condotta con la partecipazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale dell'offeso».

¹⁵¹ V., sul punto, R. ADORNO, *sub art. 29*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina cit., p. 418, secondo cui anche nell'ipotesi di assenza dell'offeso, il giudice potrebbe comunque rinviare l'udienza ove emerga l'interesse dell'imputato ad un'intesa e sia ipotizzabile un'adesione *ex adverso*.

¹⁵² In tal senso, Cass., Sez. IV, 2 aprile 2008, p.g. in proc. A., in *CED Cass.*, n. 240167; Cass., Sez. V, 19 marzo 2008, p.g. in proc. C., *ivi*, n. 239439; Cass. Sez. V, 25 giugno 2001, p.g. in proc. P., *ivi*, n. 219714.

¹⁵³ Cass., Sez. V, 2 luglio 2007, p.g. in proc. B., in *CED Cass.*, n. 237100; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2005, p. m. in proc. L., *ivi*, n. 234000; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2005, p.g. in proc. M., *ivi*, n. 231688; Cass., Sez. V., 8 marzo 2000, Di Piazza, *ivi*, n. 217075.

giurisprudenziale, hanno aderito a quest'ultima statuizione, precisando che «nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, c.p.»¹⁵⁴.

L'esito fisiologico della conciliazione raggiunta – o in sede di tentativo obbligatorio operato dal giudice o a seguito della mediazione svolta presso apposite strutture – è costituito dalla remissione della querela o dalla rinuncia al ricorso immediato ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000 da parte della persona offesa¹⁵⁵, che richiede la necessaria accettazione dell'imputato¹⁵⁶. In tal caso, secondo quanto prescrive l'art. 129, comma 2, c.p.p., appare, tuttavia, opportuno che, anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione della querela, il giudice, in ossequio al principio del *favor rei*, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, verifichi se sussistono i presupposti per l'applicazione di una soluzione

¹⁵⁴ Così, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, p.m. in proc. V., in *Cass. pen.*, 2009, p. 1404 ss., con nota critica di E. GALLUCCI, *La mancata comparizione in dibattimento del querelante, anche se preceduta da apposito avviso del giudice, non integra remissione della querela. Perché la decisione delle sezioni unite non appare persuasiva*. Successivamente, nello stesso senso, Cass., Sez. IV, 28 marzo 2013, p.g. in proc. D., in *CED Cass.*, n. 255231; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2010, p.g. in proc. L., *ivi*, n. 247014; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2009, p.g. in proc. S., *ivi*, n. 245632.

¹⁵⁵ Nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di persone offese, in attuazione di quanto prevede l'art. 154 c.p., la remissione proveniente da una sola di esse non determina l'estinzione del reato, né pregiudica il diritto di querela delle altre persone offese, qualora non lo abbiano ancora esercitato; inoltre, data l'equiparazione tra querela e ricorso immediato, l'avvenuta conciliazione con il ricorrente non impedisce alle altre persone offese di proseguire nel giudizio con le medesime facoltà del ricorrente, a condizione che queste ultime abbiano già sporto querela ed intervengano nel giudizio ai sensi di quanto statuisce l'art. 28 d.lgs. n. 274 del 2000. In questi termini, V. BONINI, *sub art. 29, in Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 263. Analogamente, R. VAIRO, *Il processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 130.

¹⁵⁶ Si segnala, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità più recente abbia ritenuto che «nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza». In tal senso, Cass., Sez. V, 12 gennaio 2011, p.g. in proc. g., in *CED Cass.*, n. 249412; Cass., Sez. V, 18 novembre 2010, p.g. in proc. g., *ivi*, n. 249084; Cass. Sez. V., 11 novembre 2010, p. g. in proc. n., *ivi*, n. 249411.

più favorevole nel merito¹⁵⁷. Non sono mancate obiezioni al riguardo, motivate sul presupposto che nella fase anteriore al dibattimento il giudice dispone di un limitato materiale probatorio, costituito essenzialmente o dal decreto di citazione diretta a giudizio formulato dal pubblico ministero o dal ricorso immediato della persona offesa¹⁵⁸. Le perplessità avanzate sono indubbiamente legittime; ed è per questo che un proscioglimento nel merito potrà realizzarsi soltanto se dagli atti acquisiti risulti evidente l'innocenza dell'imputato.

Pur apparendo l'udienza di comparizione la sede naturale per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, nulla esclude che l'esito conciliativo possa concretizzarsi già durante la fase delle indagini preliminari; in tal caso è chiaro che il provvedimento conclusivo non potrà assumere le vesti di una declaratoria di improcedibilità *ex art. 129 c.p.p.*, che può operare solo durante la fase processuale, ma l'epilogo decisivo dovrà essere l'archiviazione. L'accordo raggiunto in fase preprocessuale consentirà, così, di realizzare una vera e propria *diversion*, impedendo l'esercizio dell'azione penale.

3. Il ruolo centrale della vittima del reato.

Uno dei tratti distintivi del procedimento penale davanti al giudice di pace è sicuramente la valorizzazione del ruolo della persona offesa dal reato¹⁵⁹.

¹⁵⁷ In questi termini, Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, F., in *CED Cass.*, n. 244635; Cass., Sez. V, 6 ottobre 2004, Lena, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 617.

¹⁵⁸ Sull'argomento, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 313 ss.

¹⁵⁹ Sul ruolo assunto dalla persona offesa nel procedimento penale davanti al giudice di pace, cfr., in particolare, E. APRILE, *Profili deflativi del procedimento innanzi al giudice di pace: scelte dell'imputato e della persona offesa*, in *Giur. mer.*, 2003, p. 1851 ss.; A. MARANDOLA, voce *Giudice di pace*, (*dir. proc. pen.*), in *Enc. giur. Treccani*, cit., 2001, vol. XV, p. 1 ss.; C. PANSINI, voce *Persona offesa*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. I, 2011, p. 425; P. P. PAULESU, voce *Persona offesa*, in *Enc. dir.*, cit., *Annali*, vol. II, t. I, 2008, p. 614 s.; A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in *AA.VV., Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 181 ss.; C. RIVIEZZO, *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 31, p. 7 ss.; A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185 ss.; D. SERVI, voce *Procedimento davanti al giudice di pace (moduli introduttivi del giudizio)*, in *Digesto del processo penale on-line*, cit.

In linea con quanto costantemente sostenuto in sede internazionale, con l'introduzione di questo nuovo rito si è cercato di elevare la vittima del reato ad un rango più alto, riconoscendole un ventaglio di diritti che le consentono di non essere più relegata ai margini del processo. La persona offesa si emancipa, così, dal ruolo statico tradizionalmente rivestito e acquista un ruolo primario all'interno di questo micro-sistema penale, che, abbandonando finalità tipicamente retributive, conduce ad una gestione del conflitto affidata agli interessi privati delle parti.

Il soddisfacimento della vittima del reato acquista un rilievo centrale¹⁶⁰, essendo stati contemplati istituti riconducibili alla mediazione penale, attraverso cui, come si è visto¹⁶¹, lo Stato rinuncia alla condanna del reo in presenza di una ricomposizione del conflitto tra colpevole e vittima che possa condurre all'estinzione del reato. Nel rito penale di pace, la centralità della parte lesa risulta più spiccata rispetto al ruolo assunto nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni, in quanto, come si analizzerà più avanti¹⁶², ai fini della definizione anticipata del procedimento, rilievo fondamentale assume proprio l'interesse della persona offesa.

Il potenziamento del ruolo dell'offeso risulta anche dalla scelta del legislatore di non prevedere, dinanzi al giudice di pace, i riti speciali applicabili nel procedimento ordinario, dato che la modesta gravità dei reati devoluti alla competenza del magistrato onorario, nonché la natura delle relative sanzioni, hanno comportato che nessun giudizio alternativo sia ammissibile, al di fuori dei meccanismi di conciliazione e di improcedibilità per tenuità del fatto, nonché di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e di oblazione. Come si legge nella Relazione governativa, «è proprio la natura del giudice di pace che impone di favorire il contatto delle parti con l'organo giudicante, esigenza questa che sarebbe frustrata dalla previsione di procedimenti monitori *inaudita altera*

¹⁶⁰ E. APRILE, *Profili deflativi del procedimento innanzi al giudice di pace: scelte dell'imputato e della persona offesa*, in *Giur. merito*, 2003, p. 1854. Cfr., altresì, P. P. PAULESU, voce *Persona offesa*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 614, il quale evidenzia come nel procedimento *de quo* l'offeso rivesta un ruolo di primo piano «sia nell'ambito di meccanismi a vocazione prettamente conciliativa, che tendono a promuovere l'interazione tra la vittima ed il reo al fine di realizzare un esito sociale pacificatorio, sia nel contesto di istituti volti a definire il processo anticipatamente. In entrambi i casi, il legislatore mira, altresì, a perseguire scopi deflativi e special-preventivi attraverso il coinvolgimento della persona offesa dal reato»

¹⁶¹ V., *supra*, Cap I, Sez. II, § 1.

¹⁶² V., *infra*, § 4.

parte, come il decreto penale di condanna. Ugualmente, l'esclusione nel procedimento dinanzi al giudice di pace dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti sembra imposta dalla necessità di assicurare comunque un'adeguata tutela delle ragioni della persona offesa»¹⁶³.

Vengono, poi, riconosciuti alla parte lesa significativi poteri di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, che hanno la duplice finalità di valorizzare il suo ruolo processuale e di alleggerire il carico che grava sugli uffici della polizia giudiziaria e del pubblico ministero¹⁶⁴. L'istituto connotato da tali peculiarità è il ricorso immediato al giudice di pace *ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000*¹⁶⁵, attraverso cui il titolare del bene giuridico leso dal reato dispone di un autonomo potere di impulso processuale, che viene riconosciuto alla parte lesa per i soli reati procedibili a querela, sicuramente più efficace e funzionale all'instaurazione del processo e in grado di condizionare le scelte giurisdizionali, non solo di controllare l'azione del pubblico ministero.

¹⁶³ *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit. p. 38.

¹⁶⁴ V. CAMPILONGO, *sub art. 21*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 381; C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, Cedam, 2004, p. 351.

¹⁶⁵ Cfr., fra i molteplici contributi, V. CAMPILONGO, *sub art. 21*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 380 ss.; L. CARLI, *Il ricorso immediato innanzi al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1533 ss.; G. FIDELBO, *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, in *Giur. it.*, 2012, p. 479 ss.; ID., *Il ricorso immediato al giudice di pace*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 215 ss.; S. FURFARO, *sub art. 21 in Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, 3^a ed., cit., p. 3990 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al giudice di pace*, cit., p. 148 ss.; EAD., voce *Giudice di pace*, (*dir. proc. pen.*), in *Enc. giur.* Treccani, cit., 2001, vol. XV, p. 1 ss.; D. NEGRI, *sub art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 196 ss.; R. NORMANDO, *Il ricorso immediato alla persona: una morfologia dal difficile equilibrio*, in AA.VV., *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, a cura di A. Marandola, Milano, Ipsoa, 2007, p. 75 ss.; C. PANSINI, voce *Persona offesa*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. VI, p. 425.; P. P. PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 593 ss.; C. QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte da parte dell'offeso*, in AA. VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, p. 233 ss.; A. SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in in AA. VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, cit., p. 108 ss.; G. VARRASO, voce *Giudice di pace* (*dir. proc. pen.*), in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol II, t. I, cit., p. 354 ss.; ID., *sub art. 21 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9216 ss.

In realtà, non si tratta di una novità assoluta, in quanto i codici di procedura penale del 1865¹⁶⁶ e del 1913¹⁶⁷ disciplinavano meccanismi procedurali di citazione diretta, poi successivamente abrogati con l'entrata in vigore del codice del 1930, che, ispirato a principi autoritari, esaltava il mito dell'azione penale obbligatoria e pubblica¹⁶⁸.

Il tentativo di delineare un ruolo più incisivo per la persona offesa si è registrato con l'avvento dell'attuale codice di procedura penale ed ha coinciso con l'abbandono del modello inquisitorio a favore di quello accusatorio, incentrato su un rapporto dialettico tra accusa e difesa: in un processo dove le parti si confrontano su un piano di tendenziale parità risulta congeniale «il coinvolgimento di terzi interessati al corretto esplicarsi delle funzioni di accusa»¹⁶⁹. Invero, come efficacemente affermato, «il codice del 1988 non rappresenta il punto d'arrivo per quanto riguarda l'evoluzione del ruolo della persona offesa nel processo penale, ma semmai il punto di partenza di un percorso iniziato con il riconoscimento ai soggetti privati della possibilità di condizionare l'esito del procedimento»¹⁷⁰; è stata, poi, la normativa disciplinante il procedimento penale davanti al giudice di pace ad intervenire in maniera più incisiva¹⁷¹.

¹⁶⁶ Cfr., al riguardo, F. BENEVOLO, *Della partecipazione dei privati cittadini all'esercizio dell'azione penale*, in *Riv. pen.*, 1890, p. 110 s.

¹⁶⁷ Cfr., R. DE NOTARISTEFANI, *sub art. 354*, in *Commento al codice di procedura penale*, vol. VI, a cura di L. Mortara–A. Stoppato–G. Vacca–A. Setti–R. De Notaristefani–S. Longhi, Torino, Utet, 1920, p. 80 ss.

¹⁶⁸ Cfr. G. FIDELBO, *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, cit., p. 479.

¹⁶⁹ E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio–O. Dominioni, Milano, Giuffrè, 1989, I, p. 534. Per le considerazioni appena esposte, cfr., altresì, G. FIDELBO, *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, cit., p. 479.

¹⁷⁰ G. FIDELBO, *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, cit., p. 479.

¹⁷¹ Precisa sempre G. FIDELBO, *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, cit., p. 480, che sulla configurabilità o meno di un'effettiva azione penale privata in capo all'offeso «il dibattito parlamentare è stato piuttosto deludente», nel senso che il tema *de quo* è stato di fatto eluso, «forse per timore di compromettere l'approvazione di una legge ritenuta essenziale nell'ambito del piano globale degli interventi in materia di giustizia che in quegli anni si volevano realizzare, e si è lasciato al legislatore delegato il compito, non facile, di individuare le possibili soluzioni idonee ad assicurare comunque il funzionamento del nuovo istituto, senza fornire criteri certi sulla natura dell'azione. In altri termini, è mancato un adeguato dibattito politico-culturale sul tema innovativo dell'azione penale privata, ma ha prevalso l'esigenza di ottenere una serie di effetti deflattivi sul carico di lavoro degli uffici giudiziari. La prevalenza di tali motivazioni organizzative, all'interno dell'ampio intervento riformatore inaugurato con l'istituzione del giudice unico, rispetto alle esigenze propriamente processuali, giustifica, in parte, la scelta, eccessivamente cauta, compiuta dal legislatore delegante in materia di citazione a opera della persona offesa».

È la stessa Relazione di accompagnamento al decreto a valorizzare l'istituto in esame, precisando come esso costituisca «una delle innovazioni più significative introdotte dalla delega, in quanto il privato viene autorizzato, pur con taluni temperamenti relativi alla informazione del p.m. finalizzata ad un suo eventuale intervento, a promuovere direttamente il giudizio in materia penale, così evocando la figura dell'azione penale privata»¹⁷².

Le ragioni della “riscoperta” di questo potere propulsivo sono da rinvenire sia «nella natura dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, i quali costituiscono (...) espressione tipica di conflitti tra singoli soggetti privati, suscettibili di composizione attraverso forme riparatorie o di risarcimento del danno recato ai diritti individuali»¹⁷³ che nella nuova tendenza del processo penale ad affidare la gestione del conflitto direttamente ai “privati”¹⁷⁴.

Secondo parte della dottrina, la persona offesa non gode di meri poteri sollecitatori rispetto alla funzione del pubblico ministero, ma assume la veste di “accusatore privato”¹⁷⁵, in grado di portare l'accusato direttamente davanti al

¹⁷² Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 48.

¹⁷³ Così D. NEGRI, *sub art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 196.

¹⁷⁴ V., ancora, D. NEGRI, *sub art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 199, il quale precisa, altresì, che nell'introdurre il ricorso immediato, l'intento del legislatore è stato quello di «rimediare alla frequente insoddisfazione delle vittime davanti all'inerzia (spesso inevitabile) del pubblico ministero nel perseguire le condotte criminose, fornendo loro un mezzo rapido di accesso alla giurisdizione».

¹⁷⁵ Cfr. M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 190; P. P. PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 614; P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 930.

Non si tratta propriamente di un'azione penale privata secondo E. MARZADURI, *Le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, cit., p. 1291; D. NEGRI, *sub art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 198. Scettica anche la posizione di C. QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, cit., p. 246 s., il quale ravvisa che «il legislatore non ha effettuato una scelta chiaramente orientata verso la figura dell'azione penale privata, ma ha optato per una soluzione di compromesso alquanto sfumata».

Decisamente contrario G. SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, in AA.VV., *Procedura penale*, 3^a ed., cit., p. 737, ad avviso del quale non può parlarsi di azione penale privata, in quanto «la persona offesa formula un mero addebito; l'imputazione resta atto del pubblico ministero». In maniera analoga si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, statuendo che nel caso di ricorso immediato della persona offesa, qualora il p.m. abbia espresso parere contrario, il giudice di pace, che invece lo ritenga ammissibile, non può ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ma può e deve limitarsi a rimettere gli atti allo stesso, affinché proceda nelle forme ordinarie: v. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2006, p.m. in proc. B., in *CED Cass.*, n. 234186; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2005, p.m. in proc. L., *ivi*, n. 233501.

giudice. A sostegno di quanto appena esposto si evidenzia come il riconoscimento di un'accusa penale privata non si pone in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale *ex art. 112 Cost.*, dato che, come ribadito in più occasioni dal Giudice delle leggi, «la previsione costituzionale richiamata non stabilisce affatto il principio del monopolio pubblico dell'azione penale, ma soltanto quello dell'obbligatorietà. L'obbligo imposto al pubblico ministero di esercitare l'azione penale non vuole escludere, come risulta anche dai lavori preparatori, che ad altri soggetti possa essere conferito analogo potere. L'azione penale, dunque, può essere legittimamente attribuita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, purchè con ciò non si venga a vanificare l'obbligo del pubblico ministero medesimo di esercitarla»¹⁷⁶.

Tuttavia, sembra doversi escludere che l'iniziativa del privato debba di per sé considerarsi quale atto di esercizio dell'azione, non perché sarebbe poco legittimo sul piano costituzionale riconoscere un potere propulsivo in ambito penale ad un soggetto diverso dal pubblico ministero, ma perché conferire al privato il potere di elevare direttamente una formale imputazione a carico della persona di cui si chiede «la *vocatio in ius*» davanti al giudice di pace potrebbe dar luogo ad un indebito arbitrio nei confronti di «soggetti non indipendenti»¹⁷⁷ e generare la produzione di una molteplicità di ricorsi «infondati e strumentali»¹⁷⁸. Per queste ragioni, il ricorso immediato al giudice di pace si caratterizza come «fattispecie a formazione progressiva, in cui sono coinvolti anche p.m. e giudice e, in vista della quale, il ricorso si profila unicamente quale atto propositivo, non idoneo, di per sé solo, ad approdare al giudizio»¹⁷⁹. Il potere così riconosciuto alla persona offesa

¹⁷⁶ Così Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3903. Precedentemente, nello stesso senso, Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, *ivi*, 1979, p. 637; Corte cost., 24 maggio 1967, n. 61, *ivi*, 1967, p. 706.

¹⁷⁷ L'espressione è di A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, cit., p. 1189.

¹⁷⁸ In questi termini, V. CAMPILONGO, *sub art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 381. Cfr., altresì, D. NEGRI, *sub art. 21, in Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 199, che sottolinea la necessità di un'attenta valutazione dello strumento *de quo*, onde evitare che la persona offesa possa farne un uso improprio «tale da accrescere la litigiosità tra privati a scapito della pacificazione sociale».

¹⁷⁹ G. VARRASO, *sub art. 21, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9218. Nel senso che il ricorso immediato della persona offesa vada qualificato quale atto propulsivo, cfr., altresì, V. CAMPILONGO,

rappresenta «l'avvio di una procedura che, attraverso l'intervento di pubblico ministero e giudice, tende ad instaurare il processo nei confronti dell'imputato, e si pone quale modalità alternativa di impulso rispetto alla citazione disposta dalla polizia giudiziaria»¹⁸⁰.

Pur riconoscendo l'importanza dell'istituto *de quo*, idoneo ad attribuire alla vittima un ruolo di primo piano, non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare come il ricorso immediato ponga non pochi problemi dal punto di vista applicativo, dovendo essere corredato di una serie di elementi che ne rendono farraginoso la stesura: l'indicazione del giudice, del difensore del ricorrente, di eventuali altre persone offese dallo stesso reato; le generalità della persona citata a giudizio; l'indicazione chiara e precisa del fatto criminoso; l'indicazione delle fonti di prova e delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici, nonché i documenti da acquisire *in limine iudicii*¹⁸¹. È, inoltre, sottoposto ad un rigoroso vaglio di ammissibilità, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 274/2000: tutto questo contribuisce, evidentemente, a rendere tale meccanismo scarsamente applicabile¹⁸².

sub art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 381; G. FIDELBO *Il ricorso immediato della persona offesa species dell'azione penale privata*, cit., p. 481; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al giudice di pace*, cit., p. 150; A. SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, cit., p. 107; ID., *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, cit., p. 1189.

¹⁸⁰ Così, D. NEGRI, *sub* art. 21, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 202.

¹⁸¹ Cfr. G. VARRASO, voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, t. I, cit., p. 356.

¹⁸² Sottolinea, R. NORMANDO, *Il ricorso immediato alla persona: una morfologia dal difficile equilibrio*, cit., p. 75, che «l'agere della persona offesa è subordinato ad una serie di controlli che sono estesi ad aspetti contenutistici della pretesa, quanto alla sua manifesta infondatezza, alla rilevabilità prima del giudizio di quelle violazioni che costituiscono cause di inammissibilità al ricorso, ad una vera e propria attività di verifica preliminare giurisdizionale sulla competenza che appartiene alla categoria della verifica sulle "forme processuali" in precedenza enucleata».

Studi empirici condotti sul campo evidenziano la scarsa applicabilità del ricorso *ex* art. 21 d.lgs. n. 274/2000. Cfr., in particolare, E. BIANCHINI, *Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna*, in www.vittimologia.it, alla quale si rinvia per un'analisi statistica dell'istituto.

4. *L'influenza della mediazione nei percorsi alternativi: la particolare tenuità del fatto.*

Nel processo davanti al giudice di pace, il ricorso alla mediazione – quale tecnica volta a facilitare la conciliazione tra le parti – può costituire presupposto utile non solo in vista di un'eventuale remissione della querela, ma anche per l'applicazione degli istituti della esclusione della procedibilità per “particolare tenuità del fatto” e dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, che rappresentano alcune delle principali innovazioni introdotte con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000¹⁸³.

A primo avviso, appare certamente evidente la peculiare finalità deflativa perseguita¹⁸⁴. Non essendo, infatti, ammissibili i procedimenti speciali, introdotti nel rito ordinario in ossequio al principio di economia processuale, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre metodi di definizione alternativa del procedimento nei casi di minore offensività. Questi istituti si correlano perfettamente con il principio di *extrema ratio* della pena, in forza del quale la stessa deve essere prevista ed applicata solo nei casi in cui il fatto penalmente illecito sia connotato da un rilevante disvalore sociale e non risulti individuabile un diverso strumento di tutela meno gravoso per il singolo e la collettività¹⁸⁵.

Invero, ad un'attenta analisi, ci si rende conto come la volontà del legislatore sia quella di introdurre ipotesi alternative in una prospettiva non solo deflativa, ma di effettiva promozione degli strumenti necessari ad una giustizia differenziata e conciliativa¹⁸⁶. Ed è proprio la Relazione governativa a ribadire che, nell'ottica

¹⁸³ Cfr. E. MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 1308 ss.; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., p. 724 ss.; G. SPANGHER, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 734 ss.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 857 ss.; G. TRANCHINA-V. PATANÈ, *Lo svolgimento del procedimento per i reati di cognizione del giudice di pace*, cit., p. 726.

¹⁸⁴ Cfr. *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 37 ss, ove si evidenzia che «gli istituti deflattivi, conciliativi ed estintivi delineati nel decreto contribuiscono, in piena sinergia, a configurare un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato».

¹⁸⁵ Cfr., in tal senso, F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 129 s.

¹⁸⁶ Cfr. E. ALBAMONTE, *La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato*, in *Riv. pen.*, 2002, p. 857 s.; F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, cit. p. 122.

della conciliazione, «al giudice è demandato lo specifico compito di valorizzare la composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di equilibrate soluzioni compensative»¹⁸⁷.

Ipotizzare, infatti, che interventi di tipo mediativo possano innescarsi soltanto nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione sarebbe alquanto riduttivo: inserendosi invece nell'alveo di questi speciali meccanismi alternativi, l'attività mediativa non resta confinata nel perimetro dei reati procedibili a querela di parte, ma è in grado di determinare un esito conciliativo anche nelle ipotesi di procedibilità d'ufficio, nei cui confronti trovano applicazione gli istituti *ex artt.* 34 e 35, d. lgs. n. 274/2000¹⁸⁸.

Tra l'altro, la mediazione contribuisce anche a rafforzare la finalità deflativa, in quanto, incentivare le parti a ricercare il ristabilimento del legame sociale spezzato attraverso meccanismi di *diversion*, piuttosto che insistere nella risoluzione della vicenda in termini processuali, contribuisce certamente ad uno snellimento del carico giudiziario¹⁸⁹.

Con la previsione dell'istituto della non procedibilità per "particolare tenuità del fatto", il governo, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 17, comma 1, lett. f), l. 24 novembre 1999, n. 468, ha previsto l'introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, o di salute della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato¹⁹⁰.

V., altresì, G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 46, il quale rileva come entrambi gli istituti «presuppongono lo svolgimento di tecniche di mediazione dalle indubbie ricadute processuali, alla luce del ruolo centrale rivestito al loro interno dalla figura della persona offesa dal reato».

¹⁸⁷ V. *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 41.

¹⁸⁸ Sull'applicabilità dell'istituto *ex art.* 34 d.lgs. n. 274/2000 nei confronti di ogni tipologia di reato, Cfr. Cass., Sez. IV, 8 aprile 2003, R., in *Arch. n. proc. pen.*, 2003, p. 442. Successivamente, nello stesso senso, Cass., Sez. IV, 28 settembre 2007, p.m. in proc. C., in *CED Cass.*, n. 238300.

¹⁸⁹ V., in argomento, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 317.

¹⁹⁰ Per un commento dell'istituto, cfr. E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 260 ss.; E. AGHINA-P. PICCIALI, *Il giudice di pace penale. Commento organico al d.lg. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Ed. Simone, 2001, p. 195 ss.; G. ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, cit., p. 415 ss.; E. ALBAMONTE, "Speciale tenuità del fatto" e "condotte riparatorie: primi problemi nell'applicazione del rito penale", in *Il giudice di pace*, 2002, p. 292 ss.; F. BALDI, *La particolare tenuità del fatto: profili processuali*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 81 ss.; R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del*

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di «riservare al potere giurisdizionale solo i fatti in cui più intensamente si manifesta la lesione della sicurezza collettiva ed infatti oggetto della *diversion* sono i cosiddetti “reati bagatellari impropri”, che, diversamente dai reati bagatellari propri, oggettivamente sforniti di lesività e di offensività, rientrano nella categoria individuata dall’art. 34, solo se in concreto dimostrano una esigua lesività, tanto da far perdere l’interesse

procedimento, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 173 ss.; G. BORDON, *sub art. 34*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi penali complementari commentate*, cit., p. 1469 ss.; C. CESARI, *Il volto mite della giustizia: lineamenti e problemi della particolare tenuità del fatto*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Consuntivi e prospettive*, in *Giur. merito*, n. sp., 2003, p. 144 ss.; EAD., *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della “tenuità del fatto”*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 727 ss.; EAD., *La particolare tenuità del fatto*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 325 ss.; L. D. CERQUA, *Brevi riflessioni sulla “particolare tenuità del fatto”*, in *Il giudice di pace*, 2003, p. 21 ss.; S. CORBETTA, *sub art. 34* d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 9310 ss.; G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della “particolare tenuità del fatto”: frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, cit., p. 311 ss.; V. DI LEMBO, *Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 7 ss.; G. DIOTALLEVI, *L’irrelevanza penale del fatto nelle prospettive di riforma del sistema penale: un grande avvenire dietro le spalle*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2806 ss.; L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in AA.VV., *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive*, cit., p. 66 ss.; N. GALANTINI, *Improcedibilità ed estinzione del reato nel procedimento davanti al giudice di pace*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1194 ss.; EAD., *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, cit., p. 217 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 201 ss.; E. MATTEVI, *Esiguità e sistema penale del giudice di pace. Analisi giurisprudenziale e prospettive applicative dell’istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di L. Picotti, Padova, Cedam, 2010, p. 53 ss.; A. NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, cit., p. 209 ss.; A. PAGLIANO–M. STANZIOLA, *La particolare tenuità del fatto nel processo davanti al giudice di pace: un bilancio sulla funzionalità dell’istituto*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 610 ss.; P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 210 ss.; C. PONGILUPPI, *La particolare tenuità del fatto come causa di esclusione della procedibilità*, in AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 53 ss.; R. PUGLISI, *Il giudizio del giudice di pace penale sulla tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 991 ss.; S. QUATTROCOLO, *sub art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 295 ss.; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 155 ss.; D. SERVI, voce *Procedimento davanti al giudice di pace (dinamiche del giudizio)*, in *Digesto del processo penale on-line*, cit.; F. SGUBBI, *L’irrelevanza penale del fatto quale strumento di selezione dei fatti punibili*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, cit., p. 159 ss.; E. TURCO, *sub art. 34*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 468 ss.; EAD., *Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. III, *Il sistema vigente tra tutela dell’individuo e nuove istanze di difesa sociale*, cit., p. 275 ss.; R. VAIRO, *Il processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 222 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 46 ss.

ad un loro perseguimento penale, che però non si risolve nell'abolizione della fattispecie incriminatrice»¹⁹¹.

Fra le possibili formule definitorie, il legislatore ha ritenuto opportuno inquadrare l'istituto *de quo* come causa di improcedibilità¹⁹², piuttosto che di non punibilità, ma non sono mancate opinioni contrarie in dottrina, sostenendo che la verifica della fondatezza dell'accusa deve ancorarsi a dei precisi parametri anche di natura soggettiva; è stata, così, ritenuta poco appropriata una decisione emessa con la formula "non doversi procedere" per una sentenza che analizza il merito¹⁹³. Nonostante i dubbi sollevati siano ampiamente giustificabili, la soluzione adottata dal legislatore appare preferibile, dato che una declaratoria di non punibilità avrebbe impedito la possibilità di far valere la tenuità del fatto durante la fase delle indagini preliminari, «imponendo di verificare il dato sostanziale della scarsa offensività unicamente in dibattimento»¹⁹⁴. Come condizione di improcedibilità si rivela maggiormente versatile, potendo essere utilizzata all'interno di un decreto di archiviazione, se pronunciata durante la fase delle indagini preliminari, o essere alla

¹⁹¹ In questi termini, G. FIDELBO, voce *Giudice di pace*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, 2004, p. 294. Cfr., altresì, G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, cit., p. 363, il quale osserva che le ragioni sistematiche che hanno indotto il legislatore a prevedere l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto risiedono nella constatata rilevazione di fatti di reato che, pur perfetti nella loro tipicità, antiggiuridicità e colpevolezza, producono un'offesa giuridico-sociale talmente esigua e tenue da non giustificare l'esercizio dell'azione penale. Analogamente, E. TURCO, *sub art. 34*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 468.

¹⁹² In dottrina, favorevoli all'inquadramento fra le cause di improcedibilità, F. BALDI, *La particolare tenuità del fatto: profili processuali*, cit., p. 85 ss.; O. DOMINIONI, *Interesse alla prosecuzione penale e irrilevanza sociale del fatto nel prisma della efficienza giudiziaria*, in *Giust. pen.*, 2010, III, c. 419 ss.; E. MARZADURI, *Le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 1245; N. TRIGGIANI, voce *Condizioni atipiche di procedibilità*, in *Digesto del processo penale on-line*, diretto da A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2013.

Di contrario avviso, C. CESARI, *Efficienza nella giustizia penale e strategie di depenalizzazione processuale*, in AA.VV., *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, cit., p. 99 ss.; S. QUATTROCOLO, *Irrilevanza del fatto*, in *Enc. dir.*, cit., Annali, vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 536 ss.

¹⁹³ Cfr. N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, cit., p. 221, che sottolinea come l'inquadramento di questa fattispecie tra le cause di non punibilità sarebbe stato più confacente alle sue caratteristiche, con l'effetto di risolvere alcuni dubbi circa le conseguenze cui può portare sul piano processuale il provvedimento che la dichiara invece come causa di improcedibilità.

Negli stessi termini, con qualche nota critica, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative al procedimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 181, secondo cui sarebbe stata più pertinente una qualificazione come causa di non punibilità, se questa scelta fosse stata accompagnata dall'eliminazione del requisito del pregiudizio dell'ulteriore corso del procedimento, che è esterno sia al reato che al suo autore.

¹⁹⁴ F. BALDI, *La particolare tenuità del fatto: profili processuali*, cit., p. 87.

base di una sentenza di non luogo a procedere, di una pronuncia di proscioglimento predibattimentale, o di una sentenza emessa all'esito del dibattimento.

Pur prendendo spunto dall'analogo istituto della "irrilevanza del fatto" disciplinato nell'ambito del processo penale a carico di imputati minorenni, in realtà le due modalità di definizione alternativa del procedimento divergono. Nel rito minorile la mancata risposta sanzionatoria ha la sua ragion d'essere nell'intento di preservare la personalità del minore ancora in formazione; nel sottosistema di pace si attribuisce maggior rilievo alla scarsa gravità del singolo evento e si presta un'attenzione più pregnante alle esigenze di tipizzazione del fatto, con l'intento di descrivere le caratteristiche della fattispecie bagatellare con uno scrupolo maggiore, cercando di superare l'indeterminatezza insita nel concetto di irrilevanza¹⁹⁵.

La particolare tenuità presuppone l'esistenza di un fatto in tutti i suoi elementi costitutivi e quindi tipico, antigiuridico, e colpevole, ma connotato da una generale esiguità lesiva e affiancato dagli ulteriori requisiti della occasionalità, del pregiudizio arrecato al processo e del mancato interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento¹⁹⁶.

La tenuità del fatto deve essere valutata innanzitutto prendendo in considerazione due indici rivelatori: l'esiguità del danno o del pericolo rispetto all'interesse tutelato e il grado della colpevolezza¹⁹⁷. Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che esiguità non è sinonimo di inoffensività¹⁹⁸: mentre quest'ultima risulta incompatibile con una lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in presenza di un fatto "esiguo" l'offesa, in ogni caso, si

¹⁹⁵ Cfr., C. CESARI, *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 738; G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, cit., p. 340; S. QUATTROCOLO, *sub art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario – E. Marzaduri, cit., p. 310.

¹⁹⁶ Cfr., Cass., Sez. V, 7 maggio 2009, S., in *CED Cass.*, n. 244910; Cass., Sez. IV, 28 aprile 2006, C., *ivi*, n. 234577; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2005, p.g. in proc. L., *ivi*, n. 232230; Cass., Sez. IV, 15 febbraio 2005, O., *ivi*, n. 231549; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2004, S., *ivi*, n. 230811; Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2004, p.o. in proc. R., in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 478; Cass., Sez. IV, 9 luglio 2004, p.g. in proc. M., in *CED Cass.*, n. 229574; Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, T., *ivi*, n. 226377.

¹⁹⁷ Per ulteriori spunti di riflessione, cfr. G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto"*, cit., p. 344 s.; E. TURCO, *Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace*, cit., p. 278 ss.

¹⁹⁸ Cfr., sul punto, A. PAGLIANO–M. STANZIOLA, *La particolare tenuità del fatto nel processo davanti al giudice di pace*, cit., p. 612.

concretizza, ma è insufficiente ad innescare una reazione punitiva da parte dello Stato¹⁹⁹. Come efficacemente osservato in dottrina, la valorizzazione dell'esiguità del reato ai fini di una riduzione degli spazi occupati dalla pena «è un obiettivo aderente alla piena realizzazione dei principi di offensività e di proporzionalità, oltre che della funzione rieducativa della pena: principi, tutti, che risultano fortemente sacrificati da condanne penali per offese bagatellari realizzate da autori in concreto non bisognosi di rieducazione/risocializzazione»²⁰⁰.

Al fine, poi, di individuare quali siano i fattori determinanti l'esiguità, occorre tenere in considerazione il *quantum* di danno prodotto o l'incidenza di probabilità del verificarsi della lesione.

Con riferimento al “grado della colpevolezza”, l'espressione evoca i canoni di commisurazione della pena, in ragione dell'atteggiarsi della volontà del reo rispetto al fatto commesso e del diverso grado di riprovevolezza che manifesta²⁰¹. Occorre volgere l'attenzione alla concezione gradualistica del reato, che concepisce quest'ultimo come costituito da elementi graduabili e la graduabilità come fattore incidente tanto sull'*an* che sul *quantum* della reponsabilità penale²⁰².

Il terzo requisito richiesto affinché sia dichiarata l'esclusione della procedibilità è l'occasionalità del comportamento: al riguardo, come già evidenziato in sede di analisi della sentenza di non luogo a procedere *ex art. 27*, d.P.R. n. 448/1988²⁰³, il fattore della occasionalità non deve essere inteso come sinonimo di unicità, ma nel senso di mancanza di una reiterazione abituale o sistematica; la valutazione sulla non occasionalità dovrà, quindi, essere condotta

¹⁹⁹ Come sottolinea C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 146, «l'istituto muove dalla consapevolezza che sono astrattamente riconducibili alla medesima norma incriminatrice condotte assai diverse tra loro per intensità dell'aggressione allo stesso interesse protetto, ma le presuppone accomunate dal fatto di essere sempre lesive, sia pure in diversa misura, di quell'interesse: una lesività consistente giustifica lo sforzo istituzionale a perseguire il reato e punirlo; una lesività bassissima comporta la rinuncia dello Stato all'azione penale e alla punizione».

²⁰⁰ Così M. DONINI, voce *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. XIV, 1999, p. 275.

²⁰¹ Cfr., sul punto C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 158.

²⁰² V., sul punto, M. DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 1035 ss.

²⁰³ V., *supra*, Cap. III, Sez. I, § 4.

tenendo conto delle circostanze indicate dall'art. 133, comma 2, c.p., concernenti la capacità a delinquere del reo²⁰⁴.

Infine, l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, sempre in sintonia con quanto previsto in ambito minorile, contiene il riferimento alla proiezione desocializzante del procedimento nei confronti dell'indagato/imputato, secondo cui l'ulteriore corso del procedimento non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute del medesimo. Al riguardo «benchè si debba riconoscere che ciascuno dei beni giuridici a protezione dei quali la norma si erge, trova tutela a livello costituzionale, la considerazione non vale ad elidere l'assoluta genericità del parametro, l'arbitrarietà di valutazioni che ammette e la concreta possibilità di una sua applicazione diseguale»²⁰⁵, in quanto «attribuire rilievo a simili interessi comporta una discriminazione a scapito di chi non possa vantarli»²⁰⁶.

Si può, allora, aderire alla tesi che ravvisa nella clausola solo una “funzione esplicativa”, piuttosto che inquadrarla come presupposto applicativo autonomo: a fronte di un fatto tenue, connotato dagli *standards* valutativi esposti, «sarebbe *in re ipsa* il pregiudizio a beni primari della vita cagionato al responsabile del reato dalla prosecuzione del rito. Se il danno è lievissimo, il fatto è episodico ed esile il grado della colpevolezza, la prosecuzione del rito non può che rivelarsi conseguenza sproporzionata e, quindi, ingiustificatamente lesiva della vita personale e di relazione del reo»²⁰⁷. Svuotata, così, completamente di significato, la previsione *de*

²⁰⁴ Come evidenziato, «ne deriva che il riconoscimento dell'improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 è improbabile in favore di un recidivo e in caso di reato continuato». Così, C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 147.

²⁰⁵ In questi termini, C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 150.

Rilevano, altresì, criticità sul punto, E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 168, secondo cui «è piuttosto agevole rilevare che si tratta di reati di modesta o scarsa gravità, insuscettibili di riverberare effetti desocializzanti o negativi verso l'indagato: detto in altri termini, non è certo questa l'area delle incriminazioni in cui lo stigma penale raggiunge i maggiori effetti»; A. PAGLIANO-M. STANZIOLA, *La particolare tenuità del fatto nel processo davanti al giudice di pace: un bilancio sulla funzionalità dell'istituto*, cit., p. 617, ad avviso dei quali «si tratta di un ulteriore presupposto assai controverso, sul quale gravano numerose incognite, non fosse altro perché l'analoga previsione contenuta nell'art. 27 del d.P.R. 448/1988 ha già offerto risultati discutibili»; G. SPANGHER, *Il procedimento davanti al giudice di pace e la riforma dell'art. 593 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 165, il quale, evidenziando la contraddizione insita nella previsione *de qua*, rileva che il collegamento tra tenuità del fatto e pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare all'indagato o imputato «non è lineare, prospettandosi piuttosto in termini alternativi (se la situazione processuale si prospetta pregiudizievole, appare problematico che sia pure particolarmente tenue in termini sostanziali)».

²⁰⁶ V., sempre, C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 151. Cfr., altresì, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 179.

²⁰⁷ Ancora, C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 151.

qua «si avvia a racchiudere una clausola di stile nei provvedimenti sostanzialmente inutile»²⁰⁸.

Da quanto analizzato emerge una sostanziale complessità delle variabili chiamate in gioco dall'istituto ai fini della declaratoria di improcedibilità e questo ha determinato una scarsa applicazione del meccanismo *de quo* nel corso di questi anni²⁰⁹.

Una maggiore operatività della particolare ipotesi alternativa potrebbe essere determinata dalla mediazione. Lo svolgimento di pratiche mediative può, infatti, contribuire, in modo rilevante, alla qualificazione del fatto come particolarmente tenue, divenendo un elemento giustificativo dell'attenuazione della rilevanza penale del reato e della conseguente rinuncia dell'azione²¹⁰.

C'è un altro aspetto non trascurabile che spesso ostacola l'effettiva applicabilità dell'istituto: l'eventuale interesse della vittima alla prosecuzione del procedimento²¹¹, che può tradursi in uno specifico potere di veto una volta che sia già stata esercitata l'azione penale. Tale previsione è espressione del modello di giustizia conciliativa, in quanto «l'indagine sull'interesse privato della persona offesa valorizza la prospettiva vittimologica, riconoscendosi ad essa un'autonoma dignità»²¹². Come precisato all'interno della Relazione al decreto, i reati affidati al giudice di pace «sono espressivi di microconflittualità privata, non particolarmente gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio nei rapporti interindividuali che, ove non “contenuti”, possono non di rado sfociare in comportamenti illeciti più gravi»²¹³. Pertanto, si è ritenuto opportuno che la domanda di processo si arresti «solo se la persona offesa manifesti un sostanziale disinteresse alla prosecuzione del procedimento: disinteresse che, in larga misura, può costituire la spia di un conflitto ormai sedato, o attraverso forme di riparazione, o più semplicemente, per

²⁰⁸ Così, E. TURCO, *sub art. 34*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 473.

²⁰⁹ Per queste considerazioni si rinvia a A. PAGLIANO–M. STANZIOLA, *La particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace: un bilancio sulla funzionalità dell'istituto*, cit., p. 617.

²¹⁰ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 317.

²¹¹ Sulla necessità del consenso della persona offesa alla declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, cfr. Cass. Sez. V, 9 luglio 2013, p.g. in proc. D.C., in *CED Cass.*, n. 257121.

²¹² E. TURCO, *sub art. 34*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 474.

²¹³ *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 60.

intimo convincimento»²¹⁴. Inoltre, riconoscere gli interessi della vittima evita, altresì, che si possa pervenire a prassi sostanzialmente abrogative di illeciti penali attraverso l'eccessivo ricorso alla causa di improcedibilità, «che provocherebbe preoccupanti effetti di denegata giustizia nei confronti delle vittime, costrette a ricorrere ai rimedi offerti dalla giustizia civile, i cui tempi, come si sa, non sono certo solleciti nel rispondere alle esigenze di giustizia del privato»²¹⁵.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come la persona offesa, di fronte all'impegno serio e fattivo dell'imputato ad attivarsi per rimuovere le conseguenze negative del reato e a porre in essere misure risarcitorie o ripristinatorie, verosimilmente non avrà più alcun interesse a proseguire la vicenda in ambito giudiziario. Per tali motivi occorrerebbe incentivare maggiormente l'avvio di pratiche mediative nell'alveo di questo istituto elevandolo, così, a misura in grado di realizzare una vera e propria "diversione" dal processo già durante la fase delle indagini preliminari, che può dar luogo all'archiviazione del caso e contribuire a realizzare le finalità tipiche del processo penale davanti al giudice di pace.

²¹⁴ *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 60.*

²¹⁵ V., sempre, *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 60.*

Critica "il potere senza precedenti" assegnato alla vittima in questo contesto normativo, A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, cit., p. 1188, ad avviso del quale «pur nell'apprezzabile intento di esaltare il ruolo dell'offeso nel procedimento di pace, sembra che qui il legislatore si sia spinto finanche troppo avanti, al punto di affidargli l'insindacabile potere di inibire la decisione sui presupposti del procedere, con qualche rischio sul piano della conformità della disciplina ai principi fondamentali (art. 101 comma 2 Cost.)»; tale scelta «comporta un appesantimento della procedura e una remora all'operatività dell'istituto», secondo C. CESARI, *Il volto mite della giustizia*, cit., p. 155.

5. (Segue): l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

L'attività di mediazione può rivelarsi particolarmente importante non solo ai fini della declaratoria di improcedibilità per "particolare tenuità del fatto", ma anche per la dichiarazione di estinzione del reato disciplinata dall'art. 35, d.lgs. n. 274/2000²¹⁶.

Come la precedente, anche la norma *de qua*, entrando in vigore, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. h, l. 24 novembre 1999, n. 468, che, fissando i principi cardine nell'ambito del procedimento penale dinanzi

²¹⁶ Sull'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, cfr., E. ALBAMONTE, "Speciale tenuità del fatto" e "condotte riparatorie": primi problemi nell'applicazione del rito penale, cit., p. 292 ss.; ID., La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato, in Riv. pen., 2002, p. 857 ss.; G. AMATO, Così il "ravvedimento operoso" estingue il reato, in Guida dir., 2000, n. 38, p. 124 ss.; E. APRILE, La competenza penale del giudice di pace, cit., p. 265 ss.; G. ARIOLLI, Il processo penale del giudice di pace, cit., p. 434 ss.; R. BARTOLI, Estinzione del reato per condotte riparatorie, in AA.VV., Il giudice di pace nella giurisdizione penale, cit., p. 377 ss.; ID., Le definizioni alternative del procedimento, in Dir. pen. proc., 2001, p. 182 ss.; G. BORDON, sub art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Leggi penali complementari commentate, a cura di A. Gaito – M. Ronco, cit., p. 1482 ss.; L. D. CERQUA, Riparazione del danno mediante il risarcimento e valutazione del giudice, in Il giudice di pace, 2008, p. 352 ss.; S. CORBETTA, sub art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 9327; V. DI LEMBO, Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, cit., p. 7 ss.; L. EUSEBI, Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace, cit., p. 69 ss.; G. FLORA, Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti, in AA.VV., Verso una giustizia penale "conciliativa", cit., p. 149 ss.; N. GALANTINI, Improcedibilità ed estinzione del reato nel procedimento davanti al giudice di pace, cit., p. 1198 ss.; EAD., La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace, in AA.VV., Verso una giustizia penale "conciliativa", cit., p. 225 ss.; G. GARUTI, Il trattamento processuale delle condotte riparatorie, in AA.VV., Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace, cit., p. 139 ss.; N. GIANESINI, voce Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, in Digesto del processo penale on-line, cit.; S. GUERRA, L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, in AA.VV., Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, cit., p. 497 ss.; M. LIBRI, Condotte riparatorie: assoluzione per estinzione del reato, in Il giudice di pace, 2009, p. 84 ss.; A. MANESCHI, La giustizia penale riparatoria demandata al giudice di pace, in Il giudice di pace, 2002, p. 247 ss.; A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace, cit., p. 194 ss.; A. NAPPI, La procedura penale per il giudice di pace, cit., p. 212 ss.; L. PACIFICI, L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000: natura giuridica ed estensibilità al coimputato, in Giur. mer., 2013, p. 2166 ss.; F. PANIZZO, Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa, in AA.VV., Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace, cit., p. 121 ss.; P. PISA, La disciplina sanzionatoria, in AA.VV., La competenza penale del giudice di pace, cit., p. 241 ss.; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, in Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 331 ss.; D. SERVI, voce Procedimento davanti al giudice di pace (dinamiche del giudizio), in Digesto del processo penale on-line, cit.; E. TURCO, sub art. 35, d. lgs. 28 agosto, 2000, in Leggi complementari al codice di procedura penale, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 480 ss.; EAD., Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace, cit., p. 275 ss.; R. VAIRO, Il processo penale davanti al giudice di pace, cit., p. 227 ss.; G. VARRASO, Il procedimento davanti al giudice di pace, cit., p. 46 ss.

al giudice di pace, ha vincolato il governo alla previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie²¹⁷. In conseguenza del verificarsi di questa speciale causa estintiva, il giudice di pace può pronunciare sentenza di non doversi procedere quando l'imputato dimostra di aver riparato il danno provocato dalla sua condotta, mediante la restituzione o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato²¹⁸. Subordinando l'estinzione del reato al ristoro dei danni patiti dalla persona offesa e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, la causa di estinzione del reato, in modo simile alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., risulta così ispirata al *favor reparandi* e alla tutela degli interessi della vittima²¹⁹.

Particolarmente discussa è la qualificazione giuridica che connota l'istituto ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000: secondo un primo orientamento, non vi sarebbe alcun dubbio circa la natura di vera e propria causa estintiva della condotta riparatoria posta in essere dal reo, dato che la scelta del legislatore si inserisce in un sistema volto più alla tutela sostanziale dei beni giuridici protetti attraverso norme incriminatrici che a fornire una risposta in termini di repressione e retribuzione del

²¹⁷ Come evidenziato in dottrina, «potrebbe sembrare che il Governo si sia discostato dalle direttive del Parlamento in quanto nell'art. 17 lett. h le condotte di riparazione del danno e di eliminazione delle conseguenze stavano in rapporto alternativo, mentre nel decreto legislativo si trovano in rapporto cumulativo. Tuttavia, si deve ritenere che si sia mantenuto ampiamente all'interno dei confini tracciati dalla legge-delega, posto che quest'ultima (...) fissa principi e criteri direttivi che non eliminano, ma limitano la discrezionalità del governo. In secondo luogo, e più in generale, occorre notare che, a ben vedere, i criteri direttivi previsti dall'art. 17 lett. h sono molto generici e per certi aspetti indeterminati, con la conseguenza che, da un lato, il legislatore delegato ha goduto di maggiore libertà nella previsione della disciplina delle condotte riparatorie e, dall'altro, la legge-delegata finisce per poter essere sottoposta soltanto al controllo contenutistico della Corte costituzionale e non anche a quello di conformità tra legge di delegazione e legge delegata, in quanto proprio la genericità dei criteri direttivi impedisce che questi siano assunti come parametri del giudizio di conformità». In questi termini, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 173.

²¹⁸ Per quanto riguarda la circostanza che l'imputato provveda personalmente al risarcimento del danno cagionato, la giurisprudenza ritiene non ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché sia ritenuto idoneo dal giudice a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione. In questi termini, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2012, L., in *CED Cass.*, n. 254362; Cass., Sez. IV, 24 settembre 2008, p.m. in proc. B., in *Il giudice di pace*, 2009, p. 84, con nota di M. LIBRI, *Condotte riparatorie: assoluzione per estinzione del reato*; Cass., Sez. IV, 29 febbraio 2008, p.g. in proc. g., in *CED Cass.*, n. 240212.

²¹⁹ Cfr. E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 272 ss.; R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 182; S. CORBETTA, *sub art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9335.

fatto commesso²²⁰; un diversa ricostruzione esegetica, invece, non ritiene automatica la riconduzione dell'istituto nell'alveo delle cause di estinzione del reato propriamente intese, perché il fattore che rileva non è legato a ragioni di portata e di interesse generale, comunque estranee al soggetto agente, ma ad un suo specifico comportamento. La norma in commento si limiterebbe «a disciplinare l'effetto della condotta riparatoria, individuandolo, appunto, nella estinzione del reato»²²¹.

Analogamente a quanto già evidenziato in sede di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto²²², anche in questo contesto appare preferibile la soluzione che inquadra espressamente l'istituto *ex art. 35*, d.lgs. n. 274/2000 fra le cause di improcedibilità, consentendone così un'applicazione pratica già all'esito delle indagini preliminari. Sebbene un'interpretazione letterale del dettato normativo indurrebbe ad escludere una tale considerazione, ad un'analisi più approfondita appare evidente che una lettura di tal genere comprimerebbe la funzione deflativa insita nell'istituto in esame.

Come evidenziato in dottrina, durante la fase investigativa, l'*iter* processuale da seguire per giungere alla declaratoria estintiva del reato deve essere

²²⁰ In tal senso, E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 272; S. CORBETTA, *sub art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9338; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 140; P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 241; E. TURCO, *sub art. 35, d. lgs. 28 agosto, 2000*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, cit., p. 482.

²²¹ In questi termini, S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, cit., p. 506, secondo cui la condotta individuata nell'ambito dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 andrebbe qualificata come causa sopravvenuta di non punibilità anomala, dato che la legge esige la dimostrazione dell'effettiva riparazione, per equivalente o in forma specifica, del danno arrecato e la completa eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Sulla configurazione come causa sopravvenuta di non punibilità, cfr., altresì, L. D. CERQUA, *La competenza in materia penale del giudice di pace*, in *Il giudice di pace*, 2000, p. 8; N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, cit., p. 226; L. PACIFICI, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000*, cit. p. 2166 s.

Rileva R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 188, come, «se si considera che le cause estintive del reato non presentano tanto una relazione con le esigenze di prevenzione generale, ma perseguono una finalità orientata in linea tendenziale alla prevenzione speciale (...) e che al contrario sono proprio le cause sopravvenute di non punibilità ad essere ispirate da esigenze di prevenzione generale, si dovrebbe concludere che le condotte riparatorie di cui all'art. 35 sono più vicine alle cause sopravvenute di non punibilità (...). Ciò posto, occorre tuttavia notare che, su un piano pratico, la differenza fra le cause di estinzione del reato applicabili prima della condanna e le cause di non punibilità sopravvenuta appare addirittura inesistente: posto, infatti, che l'ampiezza degli effetti estintivi delle prime è massima, ne consegue che la disciplina a cui esse soggiacciono è identica a quelle delle cause di non punibilità sopravvenuta».

²²² V., *supra*, § 4.

modulato sui meccanismi caratterizzanti l'istituto dell'archiviazione: la dimostrazione dell'avvenuta riparazione del danno e della eliminazione delle conseguenze del reato dovrà avere, innanzitutto, come destinatario il pubblico ministero, che, tenendo in considerazione il comportamento tenuto dall'imputato, valuterà se formulare richiesta di archiviazione²²³.

Il momento ideale per l'operatività dell'istituto è, tuttavia, individuato dal legislatore nella fase processuale che segue l'esercizio dell'azione penale, ovvero durante l'udienza di comparizione dato che «questo momento di contraddittorio tra accusa, imputato e soggetto leso dal reato – ed eventualmente danneggiato, costituitosi parte civile, nonché delle altre parti eventuali – offrirà al giudice gli elementi per verificare, da un lato, l'integralità del risarcimento del danno (o delle restituzioni) e dell'eliminazione delle sue conseguenze; dall'altro, consentirà di raccogliere gli elementi su cui fondare la valutazione circa le esigenze di riprovazione e di prevenzione»²²⁴. La dottrina, intervenendo sul punto ha precisato che l'individuazione dell'udienza di comparizione quale termine ultimo per porre in atto le condotte riparatorie «se da un lato è chiaramente volto ad evitare ravvedimenti, da parte degli imputati, in momenti processuali troppo avanzati, nonché “semplici manovre dilatorie all'interno del processo”²²⁵, dall'altro rischia di assumere connotati di inutilità qualora la giurisprudenza decida di interpretare il concetto di “impossibilità”, richiamato nell'ambito dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, in termini eccessivamente elastici»²²⁶.

Al fine di individuare chiaramente gli ambiti applicativi della disciplina in esame, occorre innanzitutto stabilire in quale rapporto si pongano le due condizioni della riparazione del danno e della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, richieste dall'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 ai fini della dichiarazione di estinzione del reato. Stando al tenore letterale della norma, tra le due condotte dovrebbe intercorrere un rapporto cumulativo, essendo necessario che il colpevole

²²³ Per un'analisi sul punto, cfr. G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 145.

²²⁴ Così, S. QUATTROCOLO, *sub art. 35*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 344.

²²⁵ L'espressione è di P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 242.

²²⁶ G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 146 s.

del reato attui in concreto sia il risarcimento del danno che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose²²⁷. Questa soluzione, tuttavia, potrebbe rendere la norma di scarsa rilevanza pratica, non trovando applicazione in quelle fattispecie ove l'eliminazione delle conseguenze non risulti oggettivamente possibile²²⁸.

Secondo una diversa ricostruzione, tra le condotte riparatorie e quelle eliminatorie esisterebbe, invece, un rapporto alternativo, alla stregua del quale sarebbe sufficiente «soddisfare anche soltanto l'una o soltanto l'altra qualora non vi sia l'esigenza di soddisfarle entrambe»²²⁹.

A cavallo fra le due opzioni, l'una restrittiva e l'altra estensiva, si colloca un terzo indirizzo che classifica in termini di residualità il rapporto intercorrente fra i due atteggiamenti. Quest'ultima tesi appare maggiormente condivisibile, dato che in questo modo l'istituto *ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000* risulterebbe applicabile sia nei confronti dei reati in cui ci sia una vittima, che in quelli in cui la stessa manchi²³⁰.

In linea con la finalità retributivo-preventiva si colloca la circostanza che la prestazione debba essere effettuata personalmente dall'imputato; d'altronde, che si debba trattare di una prestazione personale lo si intuisce proprio dal disposto dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, in quanto «il fatto che il giudice debba accertare di volta in volta se le attività risarcitorie sono state idonee a soddisfare

²²⁷ In questi termini E. TURCO, *Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace*, cit., p. 292, ad avviso della quale, il fatto che le due condotte siano unite dalla congiunzione "e" comporta l'obbligo per l'imputato, che abbia già interamente riparato il danno in forma specifica o per equivalente, di adoperarsi per cancellare ulteriori conseguenze dannose.

²²⁸ R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 185.

²²⁹ G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 141 s.

²³⁰ Così R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 185. L'autore fa una netta distinzione fra reati con o senza vittima precisando, in particolare, che, «se oltre al risarcimento del danno, sussistono anche conseguenze oggettivamente e integralmente eliminabili, se cioè siamo in presenza di un reato con vittima e sono presenti sia il danno che le conseguenze, l'agente dovrà in primo luogo risarcire in forma specifica e, per la parte mancante, risarcire per equivalente; se, invece, siamo in presenza di un reato con vittima rispetto al quale sussiste solo il risarcimento del danno, o perché non vi sono conseguenze oppure perché, pur essendovi, non sono oggettivamente e integralmente eliminabili, il risarcimento del danno è sufficiente; dove, infine, non c'è danno, ma solo conseguenze eliminabili, e quindi siamo in presenza di un reato senza vittima, è sufficiente eliminare le conseguenze dannose o pericolose». Condividono l'assunto, A. BERNARDI, *Giudice di pace e reati della legislazione speciale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 170; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 516.; P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 241; E. TURCO, *sub art. 35, d. lgs. 28 agosto, 2000*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, cit., p. 484.

esigenze di riprovazione del fatto e di prevenzione, porta inevitabilmente a concludere che la condotta deve essere compiuta personalmente dall'agente»²³¹.

Per quanto concerne le modalità di riparazione, dal dettato normativo sembra ricavarsi che tra le due forme (restituzione o risarcimento) debba sussistere un rapporto alternativo. In realtà, come efficacemente rilevato, «si deve ritenere che un rapporto predefinito tra restituzione e risarcimento non sussista»²³²; ne deriva che «la sola restituzione difficilmente sarà sufficiente, in quanto essa non è in grado di soddisfare anche il danno non patrimoniale. Al contrario, il solo risarcimento del danno potrà essere sufficiente, nel momento in cui si riesce a compensare anche la mancata restituzione»²³³.

La prestazione risarcitoria deve comprendere sia il danno patrimoniale che non patrimoniale e deve essere effettiva, non essendo sufficiente la mera promessa di risarcimento né tanto meno la dichiarazione di disponibilità a corrisponderlo.

Particolarmente complessa è la questione del *quantum* risarcitorio: se da un lato la norma sembrerebbe sempre orientata nel senso di esigere un'opera del reo positiva ed integrale, diretta cioè a coprire il danno civile cagionato dal reato²³⁴, dall'altro lato non può sottacersi come il requisito della necessaria integralità susciti notevoli perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale, in quanto, dando rilievo alle capacità economiche dell'imputato, si finisce per compiere una discriminazione tra soggetti abbienti e non abbienti, con ingiusto privilegio per i primi²³⁵. Si rischierebbe, quindi, di non attribuire il giusto rilievo allo sforzo di

²³¹ In questi termini, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 183, il quale evidenzia che «se si ammettesse che la condotta può provenire da un soggetto diverso dall'autore del reato, le finalità retributive e preventive (o comunque punitive-compensative) risulterebbero sempre frustrate e insoddisfatte».

²³² R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 184.

²³³ V., ancora, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 184.

²³⁴ Cfr., C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 164.

²³⁵ In questi termini, R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 183 s. Nello stesso senso, F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, cit., p. 126; E. TURCO, *sub art. 35*, d. lgs. 28 agosto, 2000, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, cit., p. 483. Rileva, altresì, G. FLORA, *Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, cit., p. 153 s., «se la valutazione giudiziale deve indirizzarsi a valorizzare la soddisfazione delle esigenze punitive e preventive, è evidente che dovrà aversi riguardo alle modalità con cui si è esplicitata l'attività risarcitoria nel caso concreto; cosicché è ben possibile che possa assumere rilevanza anche un risarcimento non integrale, ma effettuato spontaneamente e nei limiti massimi delle possibilità economiche del colpevole. Mentre potrebbe, al contrario, non valere un risarcimento integrale effettuato con modalità, ad esempio, umilianti per la vittima».

riparazione compiuto dal soggetto non possidente: ne consegue che «laddove l'integralità della riparazione non è soggettivamente possibile, è sufficiente la riparazione parziale o, nei casi di assoluta indigenza, l'essersi adoperato per risarcire o eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato»²³⁶.

Il risarcimento del danno svolge sia una funzione di prevenzione generale, che di prevenzione speciale²³⁷. Per quanto concerne il primo profilo, la condotta riparatoria si rivela in grado di produrre tre differenti effetti: «uno di tipo socio-pedagogico, inteso a confermare la fedeltà all'ordinamento giuridico; uno di fiducia, che si genera nel momento in cui il cittadino constata l'affermarsi del diritto; ed infine un effetto di pacificazione, il quale si produce allorchè l'agente abbia prestato quanto consenta alla coscienza giuridica di tranquillizzarsi nei confronti dell'illecito commesso e di considerare risolto il conflitto con l'agente stesso»²³⁸.

Dal punto di vista della prevenzione speciale, il risarcimento risponde all'esigenza fondamentale della riconciliazione fra la vittima e l'agente, con pieno raggiungimento della finalità di risocializzazione²³⁹. La riparazione, infatti, non deve essere concepita soltanto dal punto di vista materiale, ma, in senso più ampio, è opportuno tendere ad una dimensione relazionale, «puntando sulla rielaborazione

Nella giurisprudenza di merito, cfr. Giud. Pace Bolzano, 20 gennaio 2009, D. M., in www.giurisprudenzadipace.taa.it, ove si precisa che «in materia di pronuncia di estinzione del reato ex art. 35 D.lgs. 274/2000, la valutazione del giudice deve prescindere dalla circostanza dell'integrale risarcimento del danno subito. A tale conclusione si addiviene sulla base della lettera della norma da cui si ricava che, diversamente da quanto previsto per l'attenuante di cui all'art. 62 c. 6 c.p., in cui è espressamente previsto per la sua sussistenza l'integrale risarcimento del danno, nell'ipotesi di estinzione per condotte riparatorie il legislatore richiede unicamente che dimostri di avere proceduto alla riparazione del danno cagionato dai reati mediante il risarcimento. Una diversa interpretazione non sarebbe conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto il subordinare una pronuncia ex art. 35 all'integrale risarcimento del danno comporterebbe una monetizzazione dell'illecito penale, principio estraneo al nostro ordinamento giuridico». Negli stessi termini, già Giud. pace di Bolzano, 29 aprile 2008, *ivi*.

Contra S. QUATTROCOLO, *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, cit., p. 338 s., la quale rimarca che «dall'assenza di un espresso riconoscimento di rilevanza all'impegno anche parzialmente riparatorio si deriva (...) che entrambe le condotte indicate debbano rivestire il carattere dell'integralità».

²³⁶ V. R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 184.

²³⁷ C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, p. 16. Cfr. A. MANNA, *Il risarcimento del danno fra diritto civile e penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 598 s. In senso parzialmente diverso, v. P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 245, secondo cui, l'obiettivo perseguito dal legislatore appare quello della prevenzione speciale.

²³⁸ C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, cit., p. 16.

²³⁹ V., ancora, C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, cit., p. 16.

del conflitto che oppone la vittima e il reo»²⁴⁰. Conseguentemente, la misura *de qua* non può ridursi ad un rapporto privatistico tra vittima ed imputato, ma richiede il ricorso ad attività mediative, attraverso le quali «è possibile raggiungere il massimo livello di soddisfazione reciproca delle parti e quindi la garanzia del sostanziale rispetto degli accordi e dell'esatto adempimento delle obbligazioni riparative e/o risarcitorie»²⁴¹.

Risulta evidente che l'intervento mediativo avviato prima dello svolgimento dell'udienza di comparizione, che determini, altresì, la riparazione del danno cagionato dal reato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, possa indurre il giudice alla dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000*²⁴².

Attraverso la mediazione si cerca di favorire la ricomposizione del conflitto, in una dimensione che valorizza «la logica del consenso rispetto a quella della forza»²⁴³, riuscendo, attraverso le condotte riparatorie, a far sì che «risulti inequivocabilmente condiviso dalle parti il giudizio sull'inaccettabilità, per il passato e per il futuro, di quanto in concreto accaduto»²⁴⁴.

In ragione delle considerazioni svolte, si può osservare come l'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 rientri «a pieno titolo nella cosiddetta mediazione penale»²⁴⁵, anzi

²⁴⁰ Cfr., A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 325.

²⁴¹ Così, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, cit., p. 129.

²⁴² Sul punto, v. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 325, la quale evidenzia che si tratta di «una decisione delicata che implica il bilanciamento dei plurimi interessi coinvolti non solo dalla commissione del reato, ma anche dalla reazione giuridica ad esso; e che, al contempo, attribuisce al giudice l'esercizio di poteri discrezionali di cui non sempre sono definiti i criteri concreti d'esercizio. In questo ambito, l'attività di mediazione e i suoi risultati offrono elementi oggettivi utili a guidare l'organo giudiziario in tale delicata opera di bilanciamento, riempiendo così di contenuto parametri che talvolta presentano contorni eccessivamente elastici».

²⁴³ E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, cit., p. 29.

²⁴⁴ L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice di pace*, cit., p. 71.

In giurisprudenza, cfr. Giud. Pace Foggia, 19 giugno 2003, C., in *Foro it.*, 2003, II, c. 575, ove si afferma che «perché si possa ritenere il reato estinto a seguito di condotte riparatorie *ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000* non è sufficiente la mera constatazione dell'avvenuto risarcimento del danno, occorrendo, nel contempo, accertare se le esigenze di condanna della condotta criminosa e di riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla stessa siano direttamente o integralmente tacitate dal fattivo, positivo e rieducato comportamento mantenuto dall'imputato, successivamente alla commissione del reato. Il giudice dovrà perciò accertare che l'autore del reato abbia posto in essere un'attività personale a favore del bene leso la quale attesti credibilmente, rispetto alle possibilità concrete dell'agente, il riconoscimento della condotta antiggiuridica tenuta in precedenza e la disponibilità, per l'avvenire, a rispettare quel bene».

²⁴⁵ L'espressione è di G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, cit., p. 300. Sulla stessa linea, F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella*

rappresenta lo strumento maggiormente espressivo delle finalità conciliative che devono connotare l'intero procedimento: la giustizia mite, infatti, «non punta al solo obiettivo di una riconciliazione tra vittima e reo, peraltro non sempre possibile, vuoi per la natura del crimine, vuoi per l'indisponibilità della "parte" lesa; piuttosto esce dall'orizzonte di un sistema penale superficialmente punitivo, per dare al reato risposte pronte e significative, facilmente percepibili dai singoli e dalla collettività come soddisfattive degli interessi lesi dal reato, e quindi più efficacemente rieducative e ricostitutive del tessuto sociale e della stabilità dell'ordinamento, di quanto non sarebbe l'applicazione di una pena principale»²⁴⁶.

Il giudice di pace non deve tentare personalmente la conciliazione o invitare le parti a rivolgersi ad appositi centri di mediazione, ma, dopo aver preliminarmente accertato che l'imputato abbia proceduto alla riparazione del danno e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, è chiamato ad operare una valutazione sull'attività posta in essere²⁴⁷, accertando che siano soddisfatte le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione²⁴⁸. Per quanto concerne le prime, sembra corretto ritenere che il legislatore abbia inteso fare

prospettiva di una giustizia conciliativa, cit., p. 122, secondo la quale l'istituto mira all'«effettiva promozione degli strumenti necessari ad una giustizia differenziata e conciliativa».

²⁴⁶ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 95, la quale sottolinea come la riparazione rappresenti «una delle strategie a disposizione del legislatore per far sì che l'autore del reato si faccia carico della propria condotta, ne realizzi l'effettiva entità e ne venga responsabilizzato, impegnandosi attivamente nella rimozione delle ricadute negative dell'illecito perpetrato».

²⁴⁷ Si evidenzia in dottrina come siano parzialmente vaghi i criteri finali del vaglio giudiziale sull'estinguibilità del reato: «malgrado al giudice di pace competa una verifica su elementi obiettivi, marcati sull'effettiva rimozione delle conseguenze del reato, sull'adeguatezza delle restituzioni e sulla congruità del risarcimento, il legislatore ha voluto arricchire la decisione con un vaglio dalle sfumature complesse e difficilmente definibili, come la significatività della condotta tenuta sul piano della riprovazione per il "male" fatto dal reo e la sua idoneità ad evitarne la recidiva». Così, «le tinte etiche e personologiche di una simile valutazione, ne aprono gli esiti alle molteplici soluzioni che giudici dalle differenti sensibilità potrebbero farne scaturire con pari legittimità». In questi termini, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 98.

²⁴⁸ Osserva A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, in AA.VV., *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive*, cit., p. 141: «non contano solo gli aspetti strettamente risarcitori, ma influiscono sull'epilogo i comportamenti (a sfondo non economico) tenuti dall'imputato in grado di soddisfare esigenze di "riprovazione del reato" e di "prevenzione"; dietro l'esito estintivo, si cela un giudizio di "rimprovero" al quale corrispondono condotte risocializzanti da valutare in chiave di adeguatezza per il caso concreto».

In giurisprudenza, sulla necessità che le condotte riparatorie siano idonee in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, cfr. Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, p.m. in proc. G., in *CED Cass.*, n. 243337; Cass., Sez. V, 6 novembre 2008, M. *ivi*, n. 242607; Cass., Sez. IV, 29 maggio 2008, p.g. in proc. P.C., *ivi*, n. 240561; Cass., Sez. V., 18 gennaio 2007, p.m. in proc. N., *ivi*, n. 236519; Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, p.m. in proc. D. T., *ivi*, n. 231777; Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2003, D. S., in *Cass. pen.*, 2005, p. 3063.

riferimento non ad un ipotetico sentimento dell'opinione pubblica, ma ad una condotta in grado di rappresentare una punizione adeguata al reato posto in essere, mentre con le seconde, l'intento apparirebbe quello di orientarsi in una prospettiva di tipo speciale volta a «dissuadere il soggetto dal commettere in futuro ulteriori reati, in particolare della stessa indole di quello commesso»²⁴⁹. In considerazione di quanto appena evidenziato, è necessario che «il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze del reato integrino un presidio sanzionatorio adeguato, a fronte del disvalore complessivo espresso dalla condotta contestata all'imputato»²⁵⁰.

Non si possono trascurare le conseguenze derivanti da un'eventuale valutazione negativa compiuta dal giudice in tale sede: a tal proposito, la dottrina ha rilevato che «escludere l'adeguatezza delle condotte tenute dall'imputato in ottica riparatoria comporta un complesso di pre-valutazioni circa l'illiceità dei fatti e il coinvolgimento del suo autore in grado di alterare la neutralità del giudizio

²⁴⁹ Così, P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 245. Negli stessi termini, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 326; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit. p. 143. Cfr., altresì, E. TURCO, *sub art. 35, d. lgs. 28 agosto, 2000*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio – G. Tranchina, cit., p. 485, la quale precisa che «le esigenze di riprovazione indicano un legame di proporzione tra condotta riparatoria e gravità oggettiva del reato: dunque, qualora quest'ultimo si sia rivelato di una certa intensità o sia risultato particolarmente insidioso per la vittima ovvero abbia scosso in particolar modo l'interesse della collettività (...) il giudice non potrà pronunciare sentenza *ex art. 35*, pur in presenza dell'avvenuto ristoro del danno e/o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose»; mentre le esigenze di prevenzione concernono «un legame di proporzione tra condotta riparatoria e gravità soggettiva del reato: pertanto, il reo non potrà usufruire del beneficio in esame qualora, sulla base del comportamento tenuto nel corso del procedimento e della sua personalità, egli appaia socialmente pericoloso».

Evidenzia R. BARTOLI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 187, che sebbene la soluzione da accogliere sembrerebbe essere quella che attribuisce al giudice il compito di valutare la corrispondenza fra la condotta riparatoria e la gravità oggettiva del fatto, in quanto l'unica capace di contenere la discrezionalità del giudice e di evitare al contempo che il soggetto sia strumentalizzato per il raggiungimento di finalità preventive, «non si può nascondere come questa soluzione finisca per avere un vero e proprio effetto dirompente sulla teoria della pena. Se si ritiene infatti che il giudice debba verificare soltanto la proporzionalità della condotta riparatoria al disvalore del fatto, a tale condotta non si riconosce né una funzione preventiva né una funzione retributiva, né, infine, una funzione conciliativa, ma esclusivamente uno scopo *afflittivo-compensativo*», in quanto, «da una parte, l'ampio margine di utilità immediata del contenuto della condotta e il ripristinamento dello stato *quo ante* attraverso la neutralizzazione delle conseguenze dell'illecito esaltano notevolmente la natura ripristinatoria dell'istituto; dall'altra parte, la necessità che il giudizio di proporzione sia compiuto non solo tra il danno e la condotta riparatoria, ma anche tra quest'ultima e il fatto di reato mette in evidenza il carattere afflittivo delle condotte riparatorie».

²⁵⁰ E. MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 1310.

finale che verte sui temi della responsabilità»²⁵¹. Può, quindi, profilarsi il rischio dell'assenza di imparzialità del giudice.

L'organo giudicante assume un ruolo centrale che non si limita alla valutazione delle condotte realizzate spontaneamente dall'autore del reato, ma, in ossequio al principio sancito dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, si spinge anche alla individuazione delle condotte idonee a produrre l'effetto estintivo. Anche in questo caso, come durante il tentativo obbligatorio di conciliazione, gode di un potere propulsivo: infatti, qualora l'imputato dimostri di non aver potuto provvedere precedentemente, il giudice può decidere di sospendere il processo, per un periodo non superiore a tre mesi, imponendo egli stesso delle specifiche prescrizioni, funzionali alla realizzazione delle condotte riparatorie da parte dell'imputato²⁵².

Per quanto concerne le modalità di controllo sulle attività riparative poste in essere, occorre precisare come il dato legislativo appaia poco lineare, essendo le stesse affidate indifferentemente ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un operatore dei servizi sociali territoriali. Trattandosi di soggetti connotati da un diverso grado di professionalità, appare poco comprensibile la facilità con cui vengono ritenuti intercambiabili: «se si tratta di attestare la mera esecuzione delle attività riparative, il coinvolgimento di un assistente sociale sembra eccessivo; ove si debba soppesare il rapporto venutosi a creare tra reo e parte lesa, o l'«adeguatezza» della riparazione sul piano personologico (...) la polizia giudiziaria sembra non avere le competenze adeguate»²⁵³. Lascia, altresì, perplessi il mancato

²⁵¹ Così, A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace*, cit., p. 143.

²⁵² Per una dettagliata analisi sul punto, v. G. FIDELBO, voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., Agg. II, cit., p. 300.

Osserva A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace*, cit., p. 145, come «la formula normativa contemplata dall'art. 35 comma 4 d.lgs. n. 274 del 2000 è particolarmente vaga e non spiega quali ragioni sono da considerare un valido ostacolo all'adempimento. Scontato che deve trattarsi di circostanze impedienti di natura oggettiva (...) è impossibile fornire risposte adeguate; con ogni probabilità occorre una valutazione caso per caso, da intendersi, tuttavia, in termini assai poco rigorosi: conta, piuttosto, ponderare in udienza quanto sia effettivo l'intento espresso dall'imputato di adempiere alle condotte riparatorie nei tempi stabiliti dal giudice».

²⁵³ Cfr. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 99, nota 142, la quale precisa che «il problema si pone in termini differenziati a seconda del contenuto che si assegna alle prescrizioni che possono essere impartite dal giudice per lo svolgimento delle condotte riparatorie. Ove si ritenga, infatti, che queste possono avere contenuti nuovi, eccentrici rispetto al mero adempimento dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento, si giustifica con maggiore facilità un ruolo centrale ad operatori dei servizi sociali; qualora, invece, le si consideri come indicative delle

coinvolgimento di «centri e strutture pubbliche presenti sul territorio», già coinvolti nell'ambito dell'attività di conciliazione realizzata dal giudice di pace²⁵⁴. Deve, ancora, rilevarsi come non risulti specificato in quale maniera il controllo dovrebbe concretamente svolgersi ed essere successivamente documentato, né in quali termini il risultato conseguito possa pervenire all'interno del processo; elementi da non sottovalutare, se si considera che va preventivata la possibilità di un esito negativo dello sforzo riparatorio compiuto dall'imputato, con conseguente prosecuzione della vicenda in ambito giudiziario²⁵⁵.

Al di là delle criticità evidenziate, è appena il caso di sottolineare come anche questa fattispecie normativa, come quella *ex art. 34*, d.lgs. n. 274/2000, si inserisce all'interno di una cornice criminologica in cui particolare posto di rilievo è assegnato alla vittima, che deve essere sentita, al fine di verificare se le condotte tenute dal reo sono pienamente soddisfattive. Quindi, pur non sussistendo uno specifico potere di veto²⁵⁶, è evidente che la dichiarazione di estinzione del reato sia strettamente collegata alla verifica del soddisfacimento delle pretese della persona offesa²⁵⁷. Dunque, si restituisce valore alla figura dell'offeso dal reato non

sole modalità esecutive della riparazione, il ruolo della polizia giudiziaria sembra poter essere sufficiente, riducendosi a mera vigilanza sull'esecuzione».

²⁵⁴ Così S. QUATTROCOLO, *sub art. 35*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 348. Nello stesso senso, G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 153; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit. p. 311.

²⁵⁵ Per questi rilievi critici, cfr. ancora, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 99.

²⁵⁶ Cfr., Cass., Sez. V, 21 aprile 2006, p.m. in proc. G., in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 655, ove si afferma che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 – fondata sulla condotta riparatoria dell'autore del reato – è subordinata all'audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso». Successivamente, nello stesso senso, Cass., Sez. IV, 26 gennaio 2010, p.m. in proc. c., in *CED Cass.*, n. 246393; Cass., Sez. IV, 18 giugno 2008, p.g. in proc. Ilmer, in *Foro it.*, 2010 II, c. 159, con nota di R. RUSSO, *Sulla riparazione del danno davanti al giudice di pace*.

²⁵⁷ Merita sottolineare come il giudice possa, in ogni caso, «scavalcare» la volontà della vittima, qualora ritenga che il rifiuto sia ingiustificato e che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di estinzione del reato». Così, S. CORBETTA, *sub art. 35*, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, cit., p. 9333. Negli stessi termini, G. AMATO, *Così il "ravvedimento operoso" estingue il reato*, cit., p. 128; R. BARTOLL, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 184; E. GALLUCCI, *La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace*, cit. p. 48; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 143; E. MARZADURI, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 1310; E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, cit., p. 12; P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 242.

In tal senso, nella giurisprudenza di merito, cfr. Giud. Pace Bolzano, 10 ottobre 2013, M. A., in www.giurisprudenzadipace.taa.it, ove si afferma che «la verifica dell'idoneità delle attività riparatorie/risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione è

attraverso il riconoscimento di un potere di iniziativa, come avviene con il ricorso immediato, ma «con la realizzazione di una stretta interdipendenza tra le scelte di carattere processuale ed il soddisfacimento del suo interesse»²⁵⁸.

Merita, infine, evidenziare che, laddove una conciliazione non sia facilmente raggiungibile, a causa, ad esempio, di un'indisponibilità della persona offesa, la riparazione, in quanto tecnica di *restorative justice*, è comunque in grado di favorire una responsabilizzazione del colpevole, nel momento in cui quest'ultimo si attiva al fine di rimuovere le conseguenze negative del reato, impegnandosi concretamente in attività restitutorie o risarcitorie²⁵⁹. In tal caso, il giudice di pace, in adesione alle finalità conciliative che connotano l'intero procedimento, è tenuto ad applicare una pena mite ed effettiva, evitando, così, una «radicalizzazione del conflitto»²⁶⁰.

uno dei tre elementi, richiesti dall'art. 35 del d. lgs. n. 274/2000, per potersi definire il procedimento con sentenza di estinzione del reato. Mentre detto elemento ha natura generica e discrezionale, gli altri due requisiti, di natura accertativa, sono l'accertamento dell'effettiva riparazione del danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento da parte dell'imputato prima dell'udienza di comparizione e l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa, peraltro non vincolante per il Giudice di Pace, che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva, anche in caso di valutazione contraria da parte del P.M. e, soprattutto, della persona offesa dal reato».

²⁵⁸ Così S. QUATTROCOLO, *sub art. 35*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, cit., p. 332 s.

²⁵⁹ Cfr. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 95 ss.; F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, cit., p. 130 s.

²⁶⁰ Così, G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit. p. 49.

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA PENALE ORDINARIA

SOMMARIO: 1. L'attività di conciliazione svolta dagli organi di polizia. – 2. Il tentativo di conciliazione davanti al tribunale in composizione monocratica. – 3. Messa alla prova degli adulti e pratiche di mediazione. – 4. Gli interventi durante la fase di esecuzione della pena. – 5. Prospettive di riforma: l'attuazione della delega sulla particolare tenuità del fatto. – 6. (*Segue*): lo schema di disegno di legge sull'estinzione del reato per condotte riparatorie.

1. L'attività di conciliazione svolta dagli organi di polizia.

Spazi applicativi per lo svolgimento di attività di mediazione, finalizzate alla conciliazione fra le parti, sono rinvenibili anche all'interno del sistema penale ordinario, che, soprattutto a seguito di recenti novità normative²⁶¹, tende sempre più ad armonizzarsi con istanze di tipo riparativo.

Prima di analizzare nello specifico gli ambiti di operatività della mediazione penale nel contesto del procedimento ordinario, appare opportuno evidenziare che, sebbene l'avvio di pratiche mediative si sia concretamente realizzato successivamente all'emanazione dell'attuale codice di procedura penale, già sotto la vigenza del codice Rocco si era registrata una lieve apertura nell'ambito dell'attività degli organi di polizia.

Una particolare forma di mediazione è, infatti, disciplinata all'interno del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*), il cui art. 1, comma 2, prevede espressamente che l'Autorità di pubblica sicurezza «per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione di dissidi privati»²⁶².

²⁶¹ V., *infra*, § 3.

²⁶² Sull'argomento cfr., M. BOUCHARD, *Sicurezza urbana, vittime, mediazione e riparazione*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare*, Milano, Guerini, 2001, p. 237 ss.; G. COSI, *Vendetta, pena, mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, cit., p. 126; G. MANNOZZI, *Mediazione e*

Le modalità di svolgimento dell'attività sono state compiutamente dettagliate nell'ambito degli artt. 5 e 6 del successivo regolamento di esecuzione, il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in ottemperanza ai quali l'autorità di pubblica sicurezza deve invitare le parti a comparire in un termine congruo per il tentativo di conciliazione, chiarendo alle stesse la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il proprio giudizio²⁶³. In caso di esito positivo, viene redatto un apposito verbale che, firmato dalle parti e dal funzionario, ha valore di scrittura privata autenticata producibile in giudizio²⁶⁴.

Possono scorgersi all'interno di questa attività i tratti distintivi della mediazione: la volontà delle parti, dato che la procedura ha inizio su richiesta dei soggetti coinvolti nel dissidio; la terzietà e neutralità del soggetto che cerca di far convergere le opposte esigenze, senza imporre il proprio convincimento²⁶⁵. La mediazione svolta dall'autorità di pubblica sicurezza si realizza sotto forma di attività stragiudiziale posta in essere su richiesta delle parti, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la definizione della controversia, che nella formulazione di una proposta per la soluzione della stessa²⁶⁶.

La normativa *de qua* tende a valorizzare l'operato degli organi di polizia, accentuandone il ruolo di pacificatore, nella convinzione che persuasione e convincimento possano portare a risultati altrettanto validi quanto quelli tradizionalmente svolti. In quanto pratica di gestione costruttiva di microconflitti sociali, basata sull'incontro e la discussione assistita, l'attività dell'autorità di pubblica sicurezza si configura, in particolare, come forma di mediazione sociale che ha come obiettivo la diffusione della cultura della gestione pacifica dei conflitti attraverso interventi di mediazione che favoriscano un confronto diretto fra le parti

diritto penale, cit., p. 21; C. MAZZUCCATO, *Oltre la bilancia e la spada*, in AA.VV., *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, a cura di E. Scabini-G. Rossi, Milano, Vita e pensiero, 2004, p. 193.

²⁶³ Cfr. G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale*, cit., p. 21, la quale evidenzia che la richiesta di intervento degli organi di polizia per la composizione bonaria dei dissidi privati «accade quando la presa di contatto fra le forze dell'ordine e il supposto reo sfocia (talora, alla presenza della vittima) in un accordo che prende la forma di un intervento "sospeso" a certe condizioni».

²⁶⁴ Cfr. G. COSÌ, *Vendetta, pena, mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, cit., p. 126.

²⁶⁵ Secondo C. MAZZUCCATO, *Oltre la bilancia e la spada*, cit., p. 193, si tratta di una forma di mediazione "ante litteram".

²⁶⁶ M. MANCINI PROIETTI, *Libertà (fondamentali) e (poteri dell') autorità in una possibile riforma dell'organizzazione e dell'ordinamento di pubblica sicurezza*, in AA.VV., *La polizia di Stato a trent'anni dalla legge di riforma*, a cura di F. Carrer, Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 161 ss.

e la ripresa di una relazione comunicativa fra le stesse; è, inoltre, evidente una finalità preventiva, che mira ad evitare la degenerazione dei conflitti in esplosioni gravi di intolleranza e violenza. Intervendendo per primi sulla scena del conflitto, le forze di polizia possono svolgere un'efficace azione volta a minimizzare gli effetti prodotti dal comportamento antisociale, impedendo, così, la radicalizzazione del conflitto.

Fra le varie attività di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, quella appena delineata rappresenta, senz'altro, una delle più rilevanti ed utili a contribuire ad una serena convivenza civile e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica²⁶⁷. Ciò nonostante, deve, tuttavia, riscontrarsi una mancata diffusione, fra i consociati, di tale pratica mediativa. Infatti, pur essendo la normativa abbastanza risalente, non si sono registrate nel corso degli anni molte richieste da parte dei privati, forse perché è ancora insita l'idea che l'attività degli operatori di polizia abbia più che altro una finalità repressiva; per questo motivo, sarebbe auspicabile un rafforzamento della disciplina normativa contemplata all'interno del TULPS, finalizzata a ridisegnare la figura dell'autorità di pubblica sicurezza e a porre l'accento sulla capacità conciliativa che quest'ultima è in grado realizzare all'interno delle situazioni di microconflittualità.

2. Il tentativo di conciliazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale l'intento di favorire una definizione conciliativa della vicenda conflittuale è stato perseguito dal legislatore con un'apposita previsione operante nel procedimento pretorile per i reati procedibili a querela di parte.

Al riguardo, infatti, l'art. 564 c.p.p. prevedeva espressamente che «in caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine, potesse citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé, al

²⁶⁷ M. MANCINI PROIETTI, *Libertà (fondamentali) e (poteri dell')autorità in una possibile riforma dell'organizzazione e dell'ordinamento di pubblica sicurezza*, cit., p. 160.

fine di verificare se il querelante fosse disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli della possibilità di farsi assistere da un difensore»²⁶⁸.

La norma *de qua* ha rappresentato una novità significativa del nuovo processo penale, avendo attribuito al titolare dell'azione penale obbligatoria la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione, che potesse così condurre ad una causa di estinzione del reato, con conseguente arresto dell'attività giudiziaria²⁶⁹. Durante questa "udienza di conciliazione", anche i difensori avevano una funzione importante, in quanto, pur non rivestendo il ruolo di mediatori, potevano esercitare una grande influenza ai fini del raggiungimento di una definizione bonaria della controversia.

L'istituto, nel perseguire un intento spiccatamente deflativo, come emerge dai lavori preparatori al codice di procedura penale del 1988²⁷⁰, consentiva, altresì, la possibilità di realizzare una vera e propria forma di *diversion* ancor prima del compimento di qualunque atto di indagine, rappresentando un strumento di composizione bonaria dei procedimenti caratterizzati dalla tutela di interessi prevalentemente individuali, privi di rilevanza pubblicistica.

Tuttavia, l'individuazione del pubblico ministero come organo conciliatore, aveva destato molte perplessità; così, con l'istituzione del giudice unico e la successiva abrogazione dell'art. 564 c.p.p. ad opera dell'art. 44, l. 16 dicembre 1999, n. 479²⁷¹, si è ritenuto opportuno affidare tale compito ad un organo diverso

²⁶⁸ Sul tentativo di conciliazione operato dal pubblico ministero, cfr. M. D'ANDRIA, *sub art. 564*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. V, Torino, Utet, 1991, p. 679 ss.; G. GARUTI, *Brevi note in tema di tentativo di conciliazione nel nuovo c.p.p.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 261 ss.; G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale*, cit., p. 22 s.; EAD., *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 22; P. PAZÈ, *Contenuti e significato della conciliazione penale del pubblico ministero*, in *Min. giust.*, 1999, p. 70 ss.; ID., *Il tentativo di conciliazione del pubblico ministero*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 649 ss.; G. SERGIO, *La diversione del minore dal sistema penale*, cit., p. 360 s.; A. VIRGILIO, *Il tentativo di conciliazione nel nuovo codice*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 78 ss.

²⁶⁹ Cfr. G. SERGIO, *La diversione del minore dal sistema penale*, cit., p. 360.

²⁷⁰ Cfr. la *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *suppl. ord. n. 2*, p. 124, ove si affermava che l'art. 564 c.p.p. doveva rappresentare «uno strumento nuovo e peculiare del processo di pretura», destinato a «recare un importante contributo alla deflazione del carico giudiziario».

²⁷¹ Per un commento cfr. E. MARZADURI, *sub art. 44*, l. 16 dicembre 1999, n. 479, in *Leg. pen.*, 2000, p. 544 ss.

dal *dominus* delle indagini preliminari²⁷². Il tentativo di conciliazione che un tempo era realizzato dal pubblico ministero è stato, così, affidato al tribunale in composizione monocratica, che, prima dell'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 555, comma 3, cp.p., deve verificare, quando il reato è perseguibile a querela, se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione²⁷³; dal tenore letterale della norma ("verifica") si comprende bene che, a differenza della normativa previgente – che rimetteva alla discrezionalità del pubblico ministero la valutazione circa l'opportunità di tentare una soluzione conciliativa della vicenda processuale – il "nuovo" dato normativo contempla un vero e proprio obbligo in capo all'organo giudicante. Rispetto a quanto precedentemente disciplinato, il raggiungimento della conciliazione non dà luogo ad un provvedimento di archiviazione, bensì all'emissione di una sentenza anticipata di proscioglimento *ex art. 469 c.p.p.*

È importante sottolineare come il ruolo ricoperto dall'autorità giudiziaria in tale sede sia diverso da quello svolto dal giudice di pace: il tribunale monocratico non assume quella funzione propositiva e di stimolo volta alla ricerca continua di

²⁷² Sul punto, cfr. G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 181; E. LORENZETTO, *sub art. 555*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, cit., 4^a ed., t. II, p. 6942; G. MALAVASI, *sub art. 555*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Gaito, 4^a ed., Torino, Utet, 2012, p. 3443 s.; E. MARZADURI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 920.

V., altresì, M. BOUCHARD–G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., p. 208, secondo i quali «la norma purtroppo – ma giustamente – è stata abrogata: purtroppo perché è venuto meno un agevole strumento per facilitare il contatto tra i contendenti e la remissione di querela prima del giudizio; giustamente perché non v'è dubbio che mal si concilia una funzione *super partes* del pubblico ministero con una distribuzione dei ruoli processuali che, secondo i principi del giusto processo, colloca la pubblica accusa in una posizione di parte dotata di poteri tendenzialmente simili a quelli attribuiti all'accusato»; G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale*, cit., p. 23, la quale evidenzia come l'aver, successivamente, incentrato sulla fase più propriamente processuale il tentativo di conciliazione denota un'impostazione «pregiudizialmente sospettosa nei confronti delle iniziative del pubblico ministero» il quale poteva tendere a «prevaricare la volontà delle parti e a "forzare la mano" dei querelanti scavalcando possibili indicazioni e strategie dei loro consulenti legali».

Osserva D. SIRACUSANO, *L'udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice monocratico*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. L. Carotti)*, vol. II, *Le innovazioni in tema di giudizio*, a cura di G. Piero, Milano, Giuffrè, 2000, p. 85, che la modifica normativa non impedisce, ad ogni modo, al pubblico ministero di svolgere un'attività di impulso alla conciliazione delle parti, sin dalla fase delle indagini.

²⁷³ Cfr. P. GRILLO, *Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale davanti al giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica*, in *Giur. mer.*, 2013, p. 10 ss.

una soluzione “amichevole” fra le parti. Il suo tentativo di conciliazione si risolve più che altro in una “mera certificazione” della volontà dell’autore del reato e della persona offesa di voler definire immediatamente e bonariamente la situazione conflittuale²⁷⁴.

Anche nei confronti di questa nuova fattispecie normativa non sono mancati rilievi critici da parte della dottrina. Si è osservato che «si tratta di un tentativo dagli spazi tanto angusti quanto ambigui»²⁷⁵ che non consente al giudice, il quale non conosce affatto il materiale investigativo, di condurre alcun serio tentativo di mediazione, finalizzato ad una conciliazione tra le parti in causa; inoltre, a differenza di quanto previsto nel procedimento penale davanti al giudice di pace, nulla viene detto in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni emerse nell’ipotesi in cui il tentativo non vada a buon fine.

In effetti, il tentativo di conciliazione si traduce, spesso, in un mero avviso rivolto dal giudice alle parti, dandosi quasi per scontato che il procedimento proseguirà l’*iter* ordinario; quanto affermato comporta che, qualora le parti in causa siano davvero interessate a risolvere bonariamente la questione, l’insufficiente conoscenza degli atti da parte del giudice, nonché la mancata previsione di una sospensione del processo, finalizzata a verificare l’espletamento di un’attività mediativa, potrebbero ostacolare l’esito conciliativo.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore finalizzato alla trasformazione dell’attuale tentativo di conciliazione da mero “atto certificatore” a “parentesi riflessiva” in grado di realizzare un efficace strumento di *diversion* processuale.

²⁷⁴ Così E. LORENZETTO, *sub art. 555*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, cit., 4^a ed., t. II, cit., p. 6942. V., altresì, S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, Cedam, 2000, p. 616; A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, cit., p. 208; G. SPANGHER, *Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica*, in AA.VV., *Procedura penale*, 3^a ed., cit., p. 715 s.

²⁷⁵ Testualmente, G. UBERTIS, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 152, il quale osserva come l’aver omesso qualunque riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni emerse nel corso del tentativo contrasti con quanto stabilito dalle Risoluzioni del XIII Congresso internazionale di diritto penale sul tema “*diversion*” e mediazione, secondo cui «le ammissioni e le dichiarazioni fatte in sede di mediazione e di *diversion* non devono essere utilizzate come prove nel processo penale instaurato successivamente all’esito negativo della mediazione».

3. *Messa alla prova degli adulti e pratiche di mediazione.*

Fatta eccezione per il tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall'art. 555, comma 3, c.p.p. – come poc' anzi ricordato²⁷⁶ – il procedimento penale ordinario non contemplava altre ipotesi normative che consentissero l'avvio di pratiche mediative, idonee a realizzare una vera e propria diversione dal processo.

In questi anni, il sistema di giustizia formale ha continuato ad essere sempre più oberato di processi, e questa situazione di ingolfamento processuale ha inevitabilmente contribuito all'aumento del flusso carcerario “in entrata”. Il problema del trattamento degradante dei detenuti, determinato dal sovraffollamento degli istituti di pena, non ha mai incontrato un vero e proprio intervento riformatore, ma solamente misure emergenziali approntate nei confronti di fattispecie considerate particolarmente pericolose²⁷⁷. La situazione delle carceri italiane è stata così oggetto di attenzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella nota “sentenza Torreggiani” – provvedimento “pilota” con cui sono stati sospesi tutti gli altri ricorsi dei detenuti aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita – ha sottolineato la sistematica violazione dell'art. 3 della CEDU, imponendo allo Stato italiano l'obbligo di adottare idonei strumenti di intervento entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza (28 maggio 2014)²⁷⁸.

L'esigenza di ovviare alla drammaticità del sovraffollamento carcerario, nonché, come sollecitato dalla legislazione sovranazionale²⁷⁹, di individuare istituti alternativi al processo penale, improntati ad istanze di tipo riparativo e

²⁷⁶ V. in questa sezione, § 2.

²⁷⁷ Sul punto, v. C. VALBONESI, *I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di C. Conti–A. Marandola–G. Varraso, Padova, Cedam, 2014, p. 353 ss.

²⁷⁸ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, in *Cass. pen.*, 2013, p. 11 ss., con nota di G. TAMBURRINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*. A commento della sentenza, cfr. anche G. DELLA MORTE, *La situazione carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia)*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 147 ss.; M. DOVA, *Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 948 ss.; F. VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013.

²⁷⁹ V., *supra*, Cap. I, Sez. I.

risocializzante, capaci di offrire una diversa risposta a determinate categorie di reati, ha determinato il convincimento che fosse opportuno mutuare dall'esperienza minorile un meccanismo la cui efficacia risulta testata da ben venticinque anni di sperimentazione²⁸⁰.

Così, traendo spunto dal sistema di giustizia penale minorile, ove la messa alla prova rappresenta "l'oasi giurisdizionale"²⁸¹ all'interno della quale trova efficace collocazione l'istituto della mediazione penale, nel corso dell'ultimo decennio varie sono state le occasioni in cui il legislatore ha cercato di traghettare nel rito ordinario la particolare forma di *probation* processuale²⁸².

Come efficacemente rilevato, il trapianto dell'istituto non poteva avvenire senza l'adozione di particolari accorgimenti, attesa la profonda diversità fra il procedimento minorile e il procedimento penale ordinario²⁸³.

²⁸⁰ Per un'analisi della messa alla prova in ambito minorile v., *supra*, Cap. III, Sez. I., § 5.

²⁸¹ Cfr. D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 311.

²⁸² Cfr., nella XIV legislatura, la proposta di legge C. 3452, di iniziativa dell'on. Nicolò Ghedini, recante «*Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato*», presentata il 4 dicembre del 2002 e approvata, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 1° luglio 2004 (C. 3452-A); nella XV legislatura, la proposta di legge C. 916, di iniziativa dell'on. Gaetano Pecorella, recante «*Disposizioni in materia di messa alla prova*», presentata il 26 maggio 2006, che riprendeva il testo già approvato, in sede referente, nella XIV legislatura; sempre nella XV legislatura si ricorda anche il disegno di legge C. 2664, di iniziativa dell'on. Clemente Mastella, recante «*Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*», presentato il 16 maggio 2007, che riservava l'intero Capo XI alle «*Disposizione in materia di sospensione del processo con messa alla prova*»; nella XVI legislatura, il disegno di legge C. 879, di iniziativa degli on. Gaetano Pecorella e altri, recante «*Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato*», presentata l'8 maggio 2008, che riproponeva il testo delle proposte di legge C. 3452 e C. 916, nonché il disegno di legge C. 3291-ter, di iniziativa dell'on. Angelino Alfano, recante «*Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova*», presentato il 9 marzo 2010 (derivante da stralcio del d.d.l. C. 3291, «*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova*»), poi successivamente assorbito dal disegno di legge C. 5019-bis, «*Delega al governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili*».

²⁸³ Di questo avviso G. DI CHIARA, *Le forme della semplificazione avanzata: dall'irrelevanza del fatto alla mediazione*, in AA.VV., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti* (Atti del Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Lecce 23-25 ottobre 2009), Milano, Giuffrè, 2012, p. 338, secondo il quale «è ovvio che non di mero trapianto può, specie in questo caso, trattarsi, attese le caratteristiche della messa in prova minorile (finalità di socializzazione della personalità non ancora strutturata; ampio accesso al meccanismo, senza previsione di limiti editali o qualitativi per titolo di reato) e la loro inesportabilità meccanica nell'universo della giustizia ordinaria». Sulla stessa linea, C. CESARI, *Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile*, in AA. VV., *Esperienze di probation in Italia ed in Europa*, a cura di I. Mastropasqua-S. Mordeglia, Roma, Gangemi Editore, 2011, p. 152, la quale evidenzia che «volendo (...) immaginare una semplicistica traslazione della disciplina vigente sulla messa alla prova dal campo della giustizia minorile al rito per adulti, è facile prevedere che si creerebbero due differenti ordini di problemi. Per

Sin dall'elaborazione del primo progetto di legge sulla messa alla prova degli adulti il legislatore ha tentato di radicare l'opzione *de qua* entro limiti applicativi ben determinati in rapporto all'entità della pena, prevedendo, conseguentemente, delle specifiche esclusioni in relazione a reati di particolare allarme sociale²⁸⁴; anche in un'ottica riparativa, del resto, non tutte le fattispecie criminose sono suscettibili di mediazione, anzi alcune si profilano «talmente gravi da risultare ontologicamente inconciliabili con qualsiasi forma di composizione negoziata»²⁸⁵. Deve, inoltre, riscontrarsi, sin dai primi passi, l'interesse a potenziare la praticabilità di attività mediative durante lo svolgimento della prova²⁸⁶.

un verso si aggraverebbero limiti e difficoltà applicative che gli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448/1988 hanno già evidenziato nel loro ventennio di vita: ogni profilo di criticità sarebbe votato ad un peggioramento, quanto meno sotto il profilo quantitativo, poiché emergerebbe in un numero di casi statisticamente assai più rilevante dell'attuale. Per altro verso, l'impatto dell'istituto con il sistema della giustizia per adulti è destinato a creare problemi inediti, essendo per definizione denso di incognite l'innesto su un nuovo ceppo di una "creatura" nata con un codice genetico parzialmente "alieno"; se non cambia fisionomia in alcune sue parti essenziali, insomma, la messa alla prova rischia di innescare ragioni difficili da fronteggiare nel sistema ordinario, che ha connotati e principi ispiratori totalmente diversi da quelli su cui si fonda la giustizia minorile».

²⁸⁴ Cfr., M. CHIAVARIO, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, in *Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili n. 37 della XVII legislatura*, a cura del Servizio Studi del Senato, Roma, 2013, p. 13, secondo cui «la scelta è quella di non seguire *in toto* il procedimento minorile, nel senso di ammettere l'applicazione del *probation* per qualsiasi tipo di reato (...) è una scelta di opportunità (...) ma certamente, se può ammettersi in campo minorile un'estensione così ampia come quella che ha avuto il *probation* con l'art. 28 della legge minorile, per quanto riguarda i maggiorenni, una maggiore cautela si rende opportuna».

²⁸⁵ Così V. PATANÈ, *Mediazione penale e norme*, in *Prospettive di mediazione penale*, a cura di A. Mestitz, in *Mediaries*, 2005, n. 6, p. 214.

²⁸⁶ Cfr. C. 3452-A, art. 1, comma 5: «il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato»; C. 916, art. 1, che riprende il medesimo contenuto della precedente proposta legislativa; C. 2664, art. 27, comma 1, lett. c), secondo cui all'istanza di ammissione in prova è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa»; C. 879, il cui art. 1, comma 5, nel riproporre il testo delle precedenti proposte di legge C. 3452-A e C. 916, stabilisce che «con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato»; C. 3291-ter (assorbito poi da C. 5019-bis) che, nel prevedere l'introduzione dell'art. 464-quinquies c.p.p., stabilisce che con l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sia previsto che l'imputato «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie».

Con l'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67²⁸⁷ - che si inserisce nella cornice di un ampio quadro di riforma²⁸⁸ – si è finalmente concretizzata l'estensione

²⁸⁷ Per un commento alla legge cfr. G. AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 87 ss.; R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del dibattito?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 661 ss.; V. BOVE, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2014; EAD., *Messa alla prova degli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2014; P. BRONZO, *Messa alla prova per gli adulti e "rito degli irreperibili"*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1989; M.S. CALABRETTA–A. MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Giuffrè, Milano, 2014; A. DELLA BELLA, *Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014; A. DI TULLIO D'ELISIS, *La messa alla prova per l'imputato*, Maggioli, Rimini, 2014; A. DIDI, *La fase di ammissione alla prova*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 109 ss.; G. L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, p. 427; P. FELICIONI, *Gli epiloghi*, in AA.VV., *Le nuove norme norme sulla giustizia penale*, cit., p. 415 ss.; F. FILICE, *Messa alla prova: un vademecum da Vercelli*, in www.questionegiustizia.it, 2 luglio 2014; F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 63 ss.; ID., *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, *ivi*, p. 68 ss.; ID., *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, *ivi*, p. 70 ss.; ID., *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, *ivi*, p. 75 ss.; ID., *Volontariato quale forma di "riparazione sociale"*, *ivi*, p. 78 ss.; ID., *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, *ivi*, p. 83 ss.; R. FONTI, *Novità legislative interne*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 4, p. 10 ss.; F. GIUNCHEDI, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, in www.archiviopenale.it, n. 3, 2014 (web); ID., *L. 67/2014: il Governo introduce la messa alla prova per decongestionare carceri e tribunali*, in www.quotidianogiuridico.it; G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 781 ss.; A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 674 ss.; EAD., *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 135 ss.; M. MIEDICO, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014; M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in AA.VV., *Le nuove norme norme sulla giustizia penale*, cit., p. 369 ss.; F. NEVOLI, *La sospensione del procedimento e la sospensione "sulla prova"*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 145 ss.; R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in R. PICCIRILLO–P. SILVESTRI, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Rel. N. III/07/2014, a cura dell'Ufficio del Massimario, in www.cortedicassazione.it, p. 1 ss.; L. PULITO, *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 77 ss.; M. RIVERDITI, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *Studium iuris*, 2014, p. 982 ss.; A. SALVADORI–R. ARATA, *La scommessa "culturale" della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di tribunale*, in www.questionegiustizia.it, 17 ottobre 2014; A. SCALFATI, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla l. n. 67/2014*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 1 ss.; A. SCARCELLA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, in AA.VV., *Le nuove norme norme sulla giustizia penale*, cit., p. 339 ss.; G. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in www.archiviopenale.it, n. 1, 2015 (web); P. TONINI, *Manuale breve. Diritto processuale penale*, 9ª ed., Giuffrè, Milano, 2014, p. 605 ss.; N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 13 ss.; C. VALBONESI, *I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 353 ss.; G. ZACCARO, *La messa alla*

anche agli imputati maggiorenni dell'istituto della messa alla prova, che, come si vedrà, ha realizzato l'apertura di una nuova finestra per la mediazione penale nell'ambito del procedimento ordinario²⁸⁹.

Pur apparendo evidente come la riforma in commento si collochi nell'ambito dei molteplici interventi normativi varati per far fronte alle esigenze segnalate dalla Corte di Strasburgo²⁹⁰, il nuovo istituto di nuovo non persegue esclusivamente logiche di deflazione carceraria. Esso, infatti, «appare

prova per adulti. Prime considerazioni, in www.questionegiustizia.it, 29 aprile 2014; C. A. ZAINA, *Riflessioni sulla messa alla prova su richiesta dell'imputato*, in www.diritto.it.

Per spunti di riflessione antecedenti alla riforma, cfr. F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7 ss.; M. COLAMUSSI, *Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa*, in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 6, p. 123 ss.; R. DE VITO, *La scommessa della mediazione alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust.*, 2013, p. 9 ss.; O. MURRO, *Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto*, in www.treccani.it; F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 1300 ss.; F. ZACCARIA, *Scenari de jure condendo: la messa alla prova anche per gli adulti?*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro*, cit., p. 153 ss.

Giova ricordare che la l. n. 68 del 2014 ricalca lo schema della proposta legislativa C. 331-927 B, *Deleghe al Governo in materia di pene non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, frutto dell'approvazione in prima lettura alla Camera il 4 luglio 2013 del testo unificato delle proposte di legge C. 331, di iniziativa dell'on. Donatella Ferranti, e 927, di iniziativa dell'on. Enrico Costa (che riproponevano in origine il testo del disegno di legge del Governo Monti, C. 5019-bis, già approvato alla sola Camera a causa della fine anticipata della XVI legislatura). A seguito dell'esame del provvedimento al Senato, il testo legislativo si è arricchito di alcuni contenuti ed è stato in parte modificato, confluendo nuovamente all'esame della Camera dei deputati, che lo ha approvato in via definitiva durante la seduta n. 203 del 2 aprile 2014.

²⁸⁸ La legge si compone di sedici articoli suddivisi in quattro capi: il capo primo contiene due deleghe al governo, in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione; il capo secondo introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova; il capo terzo disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; il capo quarto concerne la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea A. SCALFATI, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67 del 2014*, cit., p. 2, come la legge «presenta contenuti oggettivamente distinti, per quanto aggregati dalla finalità di adeguare settori della legislazione agli *standard* indicati dalla Corte edu. Sotto tale profilo, le aree d'intervento della recente disciplina sono quattro: parziale riassetto delle pene carcerarie, *abolitio criminis* e trasformazione di reati in illeciti amministrativi, misure processuali di deflazione, nuovo regime del giudizio con l'imputato assente».

²⁸⁹ Cfr. G. L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, cit., p. 435.

²⁹⁰ Nella *Relazione illustrativa* del 24 marzo 2014, tenuta dall'On. Donatella Ferranti nella qualità di relatore di maggioranza, si evidenzia come il criterio ispiratore della legge sia, «da un lato, quello di ridurre l'incidenza della pena carceraria per la fascia più bassa di criminalità, ponendo le basi e le condizioni sistemiche per rimediare al sovraffollamento carcerario senza indebolire la risposta sanzionatoria o rinunciare alla concreta erogazione della pena», e dall'altro, «di offrire strumenti processuali di concreta incidenza per rimediare e ridurre il carico dei processi e, quindi, consentire di realizzare tempi ragionevoli di durata».

prevalentemente volto ad assicurare una contrazione del carico giudiziario e, al contempo, soddisfare le esigenze che sottostanno a meccanismi di giustizia riparativa: responsabilizzazione e reinserimento sociale dell'imputato, da un lato, soddisfazione della vittima del reato con apposite condotte riparative e risarcitorie, dall'altro»²⁹¹.

Il nuovo strumento processuale tende, tra l'altro, ad armonizzarsi con le ultime statuizioni consacrate all'interno della Raccomandazione R(2010)1²⁹², relativa alle "Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*"²⁹³, adottata dal Comitato dei ministri il 20 gennaio 2010, che utilizza una definizione molto ampia dell'istituto, considerato come complesso di misure alternative alla detenzione e funzionali al reinserimento sociale del reo invitando, altresì, gli Stati membri ad adeguare le legislazioni interne, le politiche criminali e le prassi applicative e ad ampliare la latitudine operativa della misura ben oltre il settore minorile²⁹⁴.

La novità non è rappresentata dall'estensione ai soggetti divenuti maggiorenni della particolare modalità di intervento, giacché un consolidato orientamento giurisprudenziale reputa applicabili gli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 488/1988 a coloro che, infradiciottenni al momento del fatto, siano diventati

²⁹¹ In questi termini, M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, cit., p. 371, secondo la quale la circostanza che l'esito positivo della prova, determinando l'emissione di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, incida positivamente anche sul contenimento del numero dei soggetti condannati e ristretti in carcere rappresenta soltanto un effetto indiretto della misura.

²⁹² Di contrario avviso, A. SCALFATI, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67 del 2014*, cit., p. 8, secondo cui «la disciplina contiene scarni riferimenti alla mediazione con l'offeso da reato, parlandosene esplicitamente solo nell'art. 464-bis, comma 4 lett. c), c.p.p. laddove la promozione conciliativa, evidentemente effettuata tramite le strutture del servizio sociale, è realizzata "se possibile"; sotto tale profilo, la disciplina potrebbe deludere le aspettative della Raccomandazione del Comitato dei Ministri europeo Rec (2010) 1 adottata il 20 gennaio 2010 relativamente alle regole sulla messa alla prova, spostando l'ago dell'intervento novellatore nel quadrante marcatamente deflativo».

²⁹³ Secondo la definizione enucleata nel testo della Raccomandazione occorre fare riferimento a tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza allo scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica. Cfr., R(2010)1, p. 7, in www.coe.int.

²⁹⁴ Per un'analisi sulle ultime linee guida dell'Unione europea in materia di *probation* cfr., M. COLAMUSSI, *Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa*, cit., p. 128 ss.

maggioresni alla data del provvedimento di sospensione²⁹⁵, ma consiste, piuttosto, «nell'aver sancito (con una disciplina peculiare) l'applicazione della misura a soggetti che erano maggiorioreni già al momento della commissione del reato»²⁹⁶.

L'ingresso nel rito ordinario è stato affidato ad una riforma sia dell'apparato normativo di diritto sostanziale che di quello processuale, dato il rapporto di complementarità che lega i due sistemi: «è infatti il diritto sostanziale a segnare la strada, identificando i presupposti di operatività dell'istituto (oggettivi e soggettivi) ed i suoi effetti, anche se è il diritto processuale a determinare le specifiche di funzionamento dello stesso, il suo modo di attualizzarsi nel processo»²⁹⁷. D'altronde, non poteva operarsi diversamente data anche la doppia natura dell'istituto quale causa di estinzione del reato e meccanismo alternativo di definizione della vicenda processuale²⁹⁸.

L'entrata in scena della messa alla prova è stata, conseguentemente, realizzata dalla l. n. 67/2014 attraverso la novellazione di quattro contesti normativi: il codice penale, ove sono stati inseriti gli artt. 168 *bis*, 168 *ter* e 168 *quater*, disciplinanti il profilo sostanziale dell'istituto; il codice di procedura penale, con l'introduzione del titolo V *bis* all'interno del libro VI, che ne regola gli aspetti procedurali; le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ampliate dagli articoli 141 *bis* e 141 *ter*, nonché il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), con l'introduzione del comma 1 *bis*, nell'ambito dell'art. 3.

Rispetto al sottosistema minorile, ove l'intento è quello di garantire una rapida espulsione del minore dal circuito giudiziario per non inficiarne la

²⁹⁵ Cfr. Cass. Sez. IV, 4 aprile 2003, p.m. in proc. O., in *CED Cass.*, n. 225587; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1994, p.m. in proc. M., *ivi*, n. 198710; Cass. Sez. V., 5 luglio 1992, p.m. in proc. D., *ivi*, n. 191626.

²⁹⁶ Cfr. R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 2.

²⁹⁷ Così, A. MARTINI, *La sospensione del processo con messa alla prova: un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 238.

²⁹⁸ In questi termini, R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 4.

personalità in via di formazione²⁹⁹, nel procedimento ordinario la finalità perseguita dal legislatore è quella di offrire ai soggetti indagati/imputati per reati di minore allarme sociale «un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolgere una funzione deflattiva dei procedimenti penali, in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Si tratta, come nel processo minorile, di una *probation* giudiziale che non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna»³⁰⁰.

²⁹⁹ Sul punto, M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, cit., p. 23, secondo la quale «la messa alla prova costituisce uno strumento concreto della funzione educativa del rito minorile, perché consente di trasformare l'evento processuale da momento traumatico nella vita del giovane ad opportunità di riscatto e di crescita sul piano individuale e sociale».

Cfr., altresì, R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, cit., p. 664, per cui «la messa alla prova dei minori svolge una funzione che non si riconnette agli scopi della pena, e quindi in sostanza alla prevenzione speciale, ma ha come obiettivo quello di verificare l'effettiva personalità del minore, contribuendo al contempo alla formazione e alla maturazione della stessa in termini di responsabilizzazione». Pertanto, «lo stesso sistema minorile più che a punire è orientato a “plasmare” in termini responsabilizzanti una personalità che è in via di formazione, con la conseguenza che, mancando un soggetto privo di una personalità matura, saltano le categorie della responsabilità e della stessa rieducazione, mentre entra in gioco il concetto di vera e propria educazione».

³⁰⁰ Cfr. *Relazione illustrativa al progetto di legge C. 331*, in www.camera.it.

Sulla diversa finalità del *probation* nel procedimento a carico degli adulti, cfr., in dottrina, M. COLAMUSSI, *Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa*, cit., p. 126, la quale osserva che «la messa alla prova rappresenta nel rito minorile l'istituto “simbolo” in cui si concentra la funzione educativa primaria che il processo si propone di realizzare. In buona sostanza al minore viene offerta una *chance* che gli consente di dimostrare, attraverso la “prova”, un cambiamento di rotta che parte dalla sua personalità e consistente nel definitivo abbandono della scelta deviante. Diversamente, mettere alla prova un adulto, dalla personalità già strutturata, risponde a differenti esigenze e prevalentemente ad una logica rieducativa più che educativa, mediante un coinvolgimento diretto e mirato a saldare il proprio debito con la giustizia in una prospettiva riparativa più che retributiva»; A. DIDI, *La fase di ammissione alla prova*, cit., p. 112, che evidenzia come «mentre nel processo a carico degli imputati minorenni, la messa alla prova funge da strumento di educazione la cui applicazione nel caso concreto è sostanzialmente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (...) nel processo a carico dei maggiorenni esso rappresenta un trattamento sanzionatorio anticipato ed attenuato rispetto a quello detentivo e pecuniario applicabile solo su richiesta dall'imputato il quale, attraverso la prova, dimostra la sostanziale inutilità delle forme tradizionali e più afflittive di punizione»; A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., p. 675, la quale afferma che «nonostante la chiara assonanza con quella minorile, la messa alla prova destinata agli adulti - che, al pari di quella non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, ma il necessario (previo) accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato (art. 27 Cost.) - se ne discosta in larga parte - anche in ragione della ben diversa *ratio* e ideologia “processuale” che la sorregge - manifestando una piena autonomia ed indipendenza quanto a condizioni - oggettive e soggettive - di accesso, a modalità e contenuto delle prescrizioni e negli effetti».

Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Torino, 21 maggio 2014, B. e A. in www.questionegiustizia.it, 22 maggio 2014, con commento di G. ZACCARO, *Prima applicazione della messa alla prova per gli adulti*, e in www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2014, con nota di M. MIEDICO, *Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del tribunale di Torino*, ove l'organo giudicante osserva che «nel caso della messa alla prova, l'istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma - in modo più

Con l'introduzione della misura *de qua* il legislatore cerca, quindi, di coniugare due diverse esigenze: da un lato la deflazione del carico giudiziario, riservando il processo ordinario a quei casi in cui l'accertamento dei fatti e l'attribuzione della responsabilità penale si palesa assolutamente necessaria per i valori offesi; dall'altro, l'esigenza di assicurare la riparazione del danno derivante dall'illecito commesso, favorendo un percorso di recupero sociale del reo³⁰¹.

Attraverso questa "deviazione" dal normale *iter* processuale, finalizzata all'instaurazione di "rapporti positivi con gli autori di reato"³⁰², si cerca di offrire immediatamente all'imputato un trattamento individualizzato che ne faciliti il recupero, evitando sia il danno derivante dalla detenzione in un istituto penitenziario, spesso "fertile terreno criminogenico", che lo stigma, a volte indelebile, della condanna³⁰³.

complesso – anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati (rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall'art. 27, comma 3, Cost.) e –dato certo non secondario – anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue».

³⁰¹ In questi termini, F. FIORENTIN, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, cit., p. 68. Analogamente, V. BOVE, *Messa alla prova degli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, cit.

Pongono l'accento sull'aspetto deflativo, M.S. CALABRETTA–A. MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., p. 9, i quali ravvisano come «la *ratio* dell'intervento operato dalla legge n. 67/2014 è da individuarsi nella necessità, da un lato, di deflazionare il carico dei processi dibattimentali pendenti, dall'altro, di diminuire il flusso carcerario "in entrata" eventualmente derivante dalle esecuzioni delle pene detentive, prevedendo definizioni processuali alternative alle sentenze di condanna, che siano al contempo adeguate e proporzionate alla commissione di fatti penalmente rilevanti caratterizzati da contenuta offensività»; C. A. ZAINA, *Riflessioni sulla messa alla prova su richiesta dell'imputato*, cit., secondo cui la l. 67/2014 «in primo luogo si orienta verso l'individuazione di strumenti di decongestionamento del processo penale nella sua fase decisoria di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale. In secondo luogo verso una riforma del sistema sanzionatorio, al fine di prevenire inutili accessi in carcere di persone condannate per reati di contenuto e modesto allarme sociale, nei confronti delle quali il debito penale può essere positivamente estinto con misure contenitive di carattere alternativo alla detenzione».

Enfatizza l'aspetto riparativo, risocializzante e retributivo dell'istituto, A. DIDI, *La fase di ammissione alla prova*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria: messa alla prova per adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 110, secondo cui «il filo conduttore del nuovo istituto è costituito da quella che, con una espressione di sintesi, potrebbe definirsi la *prova delle tre erre: riparazione, rieducazione e retribuzione*. In particolare, l'imputato adulto, con la messa alla prova, oltre a *riparare* le conseguenze derivanti dalla sua attività delittuosa, eventualmente risarcendo la persona offesa, deve sottoporsi ad un programma *rieducativo* elaborato e controllato nella sua fase applicativa dall'ufficio di esecuzione esterna; deve, infine, subire un sacrificio della sua libertà personale svolgendo prestazioni di lavoro gratuito a favore della collettività per *retribuire* la società, attraverso una prestazione di valore equivalente alla lesione cagionata alle posizioni subiettive in conseguenza della violazione dell'ordine giuridico causata con la propria condotta *contra ius*».

³⁰² Cfr. Raccomandazione R(2010)1, art. 1.

³⁰³ Di tale avviso, R. DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, cit., p.

Pur modellandosi sull'analogo istituto espressamente disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, la nuova misura ha poco a che fare con quel modello, se non con riferimento al dato strutturale costituito dalla sequenza sospensione-messa alla prova-estinzione del reato e, quindi, proscioglimento in caso di esito positivo della prova³⁰⁴. L'estensione al processo degli adulti ha, difatti, comportato un'inevitabile opera di *restyling* dell'istituto, che nella giustizia minorile è plasmato sulla specificità del soggetto del processo.

Un primo elemento di differenziazione è rinvenibile nella denominazione stessa dell'istituto: non si parla di sospensione del "processo", bensì di sospensione del "procedimento"³⁰⁵; questo significa che già durante la fase delle indagini, ai sensi di quanto statuisce il nuovo art. 464 *ter* c.p.p., previo consenso del pubblico ministero, sarà possibile fare ricorso alla speciale tecnica normativa³⁰⁶. La norma *de qua* prevede, infatti, che «nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni»³⁰⁷. Appare opportuno evidenziare come la formulazione normativa risulti abbastanza fuorviante nell'individuare il giudice per le indagini preliminari quale organo deputato ad investire della questione il pubblico ministero.

³⁰⁴ Osserva F. CAPRIOLI, *Audizione del 03.07.2012 in Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati*, in *Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925*, cit., p. 47, che, ad eccezione di questa apparente affinità, «tale istituto sembra celare l'applicazione su richiesta di una sanzione sostitutiva a un soggetto riconosciuto colpevole. È una "criptocondanna", quindi, non una messa alla prova cui segue un proscioglimento, ma un'ordinanza sospensiva che avrebbe natura e sostanza di provvedimento sanzionatorio, cui seguirebbe una non meglio inquadrabile pronuncia di proscioglimento, che non avrebbe, però, altro scopo che quello di attestare che la pena è stata scontata correttamente».

³⁰⁵ Merita segnalare che i progetti di legge elaborati nel corso della XIV e XV legislatura escludevano invece l'operatività dell'istituto durante la fase procedimentale. Il mutamento di rotta si è realizzato a partire dalla precedente legislatura, con il progetto di legge C. 3291-*ter*.

³⁰⁶ Come osserva M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, cit., p. 395, l'aver esteso il nuovo meccanismo anche alla fase delle indagini preliminari «palesa l'intenzione del legislatore di deflazionare il processo penale, ampliando la sfera procedimentale entro cui la messa alla prova può essere attivata. Si delinea, a questo proposito, una certa affinità con l'applicazione della pena su richiesta delle parti e con l'oblazione, entrambi strumenti di definizione anticipata del procedimento attivabili già dalla fase delle indagini preliminari».

³⁰⁷ Secondo G. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 6, «la dizione della norma non è felice soprattutto in relazione al valore da dare all'opinione espressa dal pm in ordine alla richiesta. L'utilizzo dei termini "dissenso/consenso" sembra suggerire un negozio processuale così come avviene in caso di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. Tuttavia, la circostanza che, nonostante il dissenso del pm, la richiesta possa essere riproposta ed accolta dal giudice, impone di preferire la tesi che il dissenso del pm possa essere superato dal giudice, sia pure in udienza».

Durante la fase delle indagini preliminari il g.i.p. non ha la disponibilità del fascicolo, di cui potrebbe non essere mai stato a conoscenza, se non nelle occasioni in cui sia stato investito di una particolare richiesta. È infatti un giudice che interviene *ad hoc*. Per questo motivo, appare preferibile ritenere che il destinatario diretto della richiesta sia l'organo inquirente, quale *dominus* della fase investigativa.

Al fine di incentivare l'applicazione dell'istituto già durante la fase iniziale del procedimento, il nuovo art. 141 *bis* disp. att. c.p.p. conferisce al pubblico ministero il potere, prima di esercitare l'azione penale, di avvisare il soggetto indagato, qualora ne ricorrano i presupposti, della facoltà di essere ammesso alla prova³⁰⁸. Il giudice potrà, successivamente, essere investito della decisione nei casi in cui l'organo inquirente, esprimendo il proprio consenso all'applicazione della misura, gli trasmetta gli atti unitamente alla formulazione dell'imputazione.

Se è già stata esercitata l'azione penale, il termine per la proposizione della richiesta coincide con quello per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, o ancora entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, o con l'atto di opposizione nel procedimento per decreto.

In assenza di una disciplina transitoria, si è posto il problema dell'applicabilità dell'istituto anche nei riguardi dei procedimenti pendenti che alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014) abbiano superato le fasi processuali entro le quali, ai sensi dell'art. 464-*bis* c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere chiesta dall'imputato³⁰⁹.

³⁰⁸ Cfr., sull'argomento, G. AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, cit., p. 87 ss., il quale sottolinea che una buona soluzione organizzativa potrebbe essere quella di onerare gli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio del compito di avvisare formalmente l'indagato di tale possibile modalità definitiva, in occasione della redazione del verbale di dichiarazione e/o elezione di domicilio.

³⁰⁹ Cfr., al riguardo, S. PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio d'appello*, in www.questionegiustizia.it, 20 maggio 2014.

Le prime applicazioni della giurisprudenza di merito³¹⁰, ponendo l'accento sulla natura sostanziale dell'istituto, hanno fornito un'interpretazione estensiva della norma ai procedimenti in corso, in virtù del principio di retroattività della legge più favorevole al reo contenuto nell'art. 2, comma 2, c.p. e 7 CEDU, come interpretato dalla Corte edu³¹¹.

Certo, se si attribuisse al "nuovo" meccanismo processuale uno spirito marcatamente deflativo, allora l'orientamento della giurisprudenza di merito non potrebbe essere condiviso, in quanto «"riaprire" i termini per la "messa alla prova", anche in caso di istruttorie dibattimentali in stato avanzato od addirittura in grado di appello, sarebbe contrario all'esigenza di ridimensionare il carico giudiziario»³¹².

Valorizzando, invece, l'aspetto riparativo e rieducativo dell'istituto, allora ogni decisione che ne estenda la portata applicativa appare condivisibile.

Ad ogni modo, giova evidenziare che la delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale, hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a chiedere l'intervento regolatore delle Sezioni unite, a cui, nei mesi scorsi, è stata devoluta la questione³¹³.

³¹⁰ Cfr., Trib. Genova, Sez. pen., ord., 7 ottobre 2014, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2014, con commento di C. PECORELLA, *Il Tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67*; Trib. Brindisi, Sez. pen., ord., 11 giugno 2014, A. A., in www.archiviopenale.it; Trib. Torino, Sez. pen., ord., 21 maggio 2014, B. e A., cit.

Per ulteriori spunti di riflessione sull'argomento, cfr. M. MIEDICO, *Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni*, cit.; C. MINNELLA, *La natura sostanziale dell'istituto comporta l'applicazione anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti*, in www.dirittoegiustizia.it, 2 luglio 2014.

³¹¹ Corte eur. dir. uomo, Gr. Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in *Cass. pen.*, 2010, p. 83 ss., ad avviso della quale l'art. 7 della Convenzione, consacrando il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento penale più lieve. L'applicazione di una norma successiva sfavorevole determina, pertanto, una violazione della Convenzione.

³¹² In questi termini, G. ZACCARO, *Prima applicazione della messa alla prova per gli adulti*, cit. Secondo G. PECORELLA, *La messa alla prova...alla prova delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3268, la soluzione che meglio risponde all'inquadramento sistematico dell'istituto è quella che consente la formulazione della richiesta di ammissione in prova «sinché non sia in corso la fase dibattimentale di formazione della prova, e quindi, quantomeno, fino all'assunzione delle testimonianze».

³¹³ Così Cass., Sez. IV, ord., 9 luglio 2014, Dalvit, in www.archiviopenale.it, con nota di F. GIUNCHEDI, *In nome della nomofilachia. La Cassazione cerca di prevenire i fenomeni di overruling*. Secondo la Suprema corte, «il *novum* normativo, riguardando anche l'ambito processuale, non determina di per sé l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti, pregiudicando tale interpretazione il canone *tempus regit actum*, che corrisponde ad esigenze di certezza, razionalità e logicità, che sono alla radice della funzione

In linea con le caratteristiche di rito speciale e rieducativo, un secondo elemento di differenziazione con l'omologo meccanismo del procedimento minorile si rinviene nella richiesta da parte dell'imputato³¹⁴: solo quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p., in forma orale o per iscritto, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, può chiedere di essere ammesso alla prova, rappresentando il consenso elemento indefettibile per la sottoposizione alla misura, necessario – come nell'ambito dei riti premiali – al fine di preservare le garanzie del diritto di difesa e del giusto processo³¹⁵. L'iniziativa attribuita all'imputato accomuna l'istituto alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 delle disposizioni disciplinanti la competenza penale del giudice di pace, mentre lo differenzia dalla omologa misura prevista dal d.P.R. n. 448/1988, dal lavoro sostitutivo previsto per le violazioni del codice della strada e da quella contemplata dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, le quali si limitano ad esigere la non opposizione dell'imputato.

regolatrice della norma giuridica (...) D'altra parte, ritenere l'inapplicabilità della messa alla prova ai processi in corso che si trovano in una fase processuale successiva a quella indicata negli artt. 464 *bis* e 464 *ter* c.p.p., rischierebbe di dare ingresso a una disparità di trattamento tra gli imputati il cui processo risulta pendente in primo grado nella fase anteriore di dichiarazione di apertura del dibattimento, che possono avvalersi di questo nuovo istituto, e gli imputati il cui processo si trova in una fase più avanzata»; d'onde la necessità di un intervento chiarificatore.

Peraltro, a distanza di una settimana dalla rimessione della questione alle Sezioni unite, il Primo presidente ha cancellato la questione dal ruolo, dato che il reato oggetto del ricorso si sarebbe prescritto nelle successive settimane (nell'ordinanza di rimessione viene riportata come data del commesso reato – art. 186, comma 2, c.d.s – il 22 agosto 2009).

Il Supremo collegio è successivamente intervenuto ad affermare il principio secondo cui «l'istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento è stato costruito dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito già dal primo grado. Si tratta, quindi, di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione. L'attuale disciplina positiva, pertanto, esclude la possibilità che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità». In questi termini, Cass., Sez. feriale, 31 luglio 2014, Ceccaroni, in www.questionegiustizia.it, 24 settembre 2014, con nota di G. ZACCARO, *No alla "messa alla prova" in Cassazione*.

³¹⁴ Come rileva A. SCALFATI, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla l. n. 67 del 2014*, cit., p. 7, «la differenza più marcata è che l'istituto di nuovo conio è fondato su base consensuale».

³¹⁵ In questi termini, L. PULITO, *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, cit., p. 80. Cfr., altresì, A. DIDDÌ, *La fase di ammissione in prova*, cit., p. 114, secondo cui poiché la messa alla prova «prevede, per la sua concreta attuazione, l'adempimento di prestazioni di *facere*, come quelle del lavoro di pubblica utilità, l'assenso dell'imputato diventa imprescindibile»; A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., p. 676 s., la quale evidenzia come solo la richiesta da parte dell'imputato è in grado di sottolineare la natura consensuale dell'istituto e la implicita rinuncia al contraddittorio.

Rispetto al sottostistema minorile, ove la messa alla prova non incontra alcuna preclusione, nel rito ordinario l'istituto non ha una portata applicativa generale, potendo essere attivato solo in presenza di precisi presupposti oggettivi e soggettivi. Quanto ai primi, il beneficio è concedibile limitatamente ai procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall'art. 550, comma 2 c.p.p.³¹⁶ La nuova misura copre, approssimativamente, l'area applicativa propria delle misure alternative alla detenzione operanti nella fase di esecuzione della pena; in particolare, la messa alla prova sembra connotarsi in termini sostanzialmente analoghi, quanto ai limiti di pena, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale³¹⁷. Al riguardo una riflessione si impone necessaria: la limitazione della sfera di applicabilità dell'istituto potrebbe renderlo poco appetibile ai suoi potenziali destinatari, potendo la gran parte di essi confidare sull'applicazione di una pena sospesa o, al limite, sull'affidamento in prova al servizio sociale, maggiormente attraente rispetto all'opzione più afflittiva della messa alla prova, in quanto subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ed allo svolgimento

³¹⁶ L'estensione ai delitti di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p., originariamente non contemplata dal disegno di legge delega n. 5019, è avvenuta ad opera del d.d.l. n. 925 viste le critiche e gli auspici formulati dalla dottrina e da alcuni degli esperti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Come è stato osservato, «la scelta di incrementare il catalogo dei *reati presupposto* attraverso il richiamo dell'elenco contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen. significa che il legislatore ha recepito i suggerimenti estensivi, contemperandoli però: con le preoccupazioni securitarie, che lo hanno indotto a non seguire la strada di un innalzamento indiscriminato del limite edittale; con preoccupazioni di certezza giuridica, che hanno determinato il rifiuto dell'opzione propensa ad affidare alla discrezionalità del giudice l'individuazione dei casi concreti nei quali - nonostante il superamento del prefissato limite edittale - la modestia del fatto potrebbe giustificare l'applicazione della misura». In questi termini, R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit. p. 5.

Esprime valutazioni critiche G. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, cit., p. 7, ad avviso del quale la scelta non appare né congruente né opportuna, in quanto «non si può fare a meno di osservare che nel novero delle previsioni racchiuse nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p. rientrano reati il cui limite edittale massimo può raggiungere i cinque anni (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale), gli otto anni (ricettazione) o addirittura i dieci anni (furto aggravato) di reclusione, disattendendo così palesemente la costruzione politico criminale della misura imperniata sulla gravità medio-bassa dei delitti di riferimento».

³¹⁷ Cfr., in argomento, F. FIORENTIN, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, cit., p. 68.

di attività di volontariato di rilievo sociale nonché alla riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nei confronti della vittima³¹⁸.

Data la bassa soglia dei reati che delimitano l'ambito operativo dell'istituto, l'autore del reato potrebbe, inoltre, essere indotto a non scegliere il nuovo rito alternativo, confidando nella prescrizione, molto probabile, del reato³¹⁹.

Soltanto una ristretta cerchia di imputati avrebbe interesse ad accedere alla misura, ovvero coloro che rischiano effettivamente il carcere non potendo più accedere alla sospensione condizionale della pena in ragione delle precedenti condanne subite o in ragione del probabile superamento del limite dei due anni di reclusione della pena concretamente inflitta³²⁰. La speciale tecnica di intervento

³¹⁸ Cfr., al riguardo, R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 661, secondo cui «l'istituto si presenta poco "appetibile" per l'imputato che dovrebbe farne richiesta, in quanto la prova ha contenuti che possono rivelarsi più afflittivi di quelli che caratterizzerebbero il trattamento sanzionatorio scaturente dalla condanna, dove trova applicazione la sospensione condizionale della pena, che può essere addirittura vuota di contenuti in prima concessione».

Critiche anche le posizioni di M. MIEDICO, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, cit., p. 3 s., la quale evidenzia che, visto lo scarso ambito di applicabilità del *probation* e la concorrenza diretta con la sospensione condizionale della pena, è da escludersi che la misura potrà realizzare una finalità di deflazione carceraria, né, tantomeno, una finalità di deflazione processuale, «comportando, in realtà, compiti gravosi per il giudice e gli uffici di esecuzione penale esterna»; N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, cit., p. 69, secondo cui data la scarsa appetibilità della misura, derivante dalla limitazione della sua sfera di applicabilità in riferimento ai reati puniti con pena detentiva, «appare ragionevole ritenere che indagati e imputati avranno scarso interesse a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, potendo la gran parte di essi ragionevolmente confidare (...) sulla sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento o anche in esito al giudizio dibattimentale». Pertanto è auspicabile che «la "rivoluzione culturale" iniziata, sotto il profilo della politica criminale, con la legge n. 67/2014 possa dare comunque buoni frutti, così da indurre il legislatore a proseguire sulla strada intrapresa con scelte più coraggiose, che portino ad un innalzamento dei limiti di pena per l'applicabilità della messa alla prova»; G. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 11, secondo cui «appare probabile che l'imputato "medio" preferirà, invece di impegnative messe alla prova, rischiare la condanna soprattutto se la sospensione condizionale della pena, come frequentemente accade, non è condizionata ad attività riparative o risarcitorie o le attività integranti le misure alternative alla detenzione sono assai meno impegnative (...) di quelle che sarebbero oggetto della prova».

³¹⁹ Sul punto G. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 11. Prima dell'entrata in vigore della l. n. 67/2014, esprimeva perplessità C. CESARI, *Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile*, cit., p. 155, sottolineando come l'efficacia della nuova misura sarebbe dipesa dalla effettività del percorso processuale "tradizionale", dato che «nessun iter alternativo è appetibile, se il processo ordinario non riesce ad arrivare efficacemente a compimento: una scelta che comporti per l'imputato una limitazione di libertà (sia pure attenuata, ridotta o convertita in una serie di prescrizioni di varia natura) non conviene, a fronte di un procedimento che offre l'elevata probabilità di concludersi senza conseguenza alcuna».

³²⁰ Scettica la posizione di F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 1300 s., secondo cui rispetto agli imputati che non possono accedere alla sospensione condizionale in ragione delle precedenti condanne subite, ovvero

rischia, così, di tradursi in una «goccia deflattiva gettata nel mare del sovraffollamento»³²¹.

Fra le preclusioni di carattere oggettivo l'art. 168 *bis*, comma 4, c.p. annovera anche il pregresso ricorso all'istituto in esame: è da ritenersi che il dato letterale faccia espresso riferimento sia all'ipotesi che la messa alla prova si sia positivamente conclusa, sia al caso in cui il *probation* abbia avuto esito negativo, ponendosi a carico dell'adulto una presunzione di non recuperabilità, una volta che la misura sia già stata concessa³²². Tale limitazione desta qualche perplessità: come è stato evidenziato, «pur comprendendone la *ratio*, correlata all'opportunità di evitare strumentalizzazioni del beneficio al fine di conseguire una sorta di

a causa del superamento del limite dei due anni di reclusione della pena concretamente inflitta, si tratterebbe comunque di imputati rispetto ai quali risulterebbe assai arduo formulare prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, che costituisce un ovvio requisito per poter essere ammessi al beneficio. Per superare queste criticità, l'autore propone che la messa alla prova debba essere concepita non già come meccanismo sospensivo del processo, bensì dell'esecuzione della pena: «come contenuto, dunque, di una nuova sospensione condizionale della pena, da affiancarsi alla comune sospensione condizionale di cui agli artt. 163 ss. c.p. (...) destinata però ad applicarsi – in assenza di particolari condizioni ostative – unicamente nell'ambito del “patteggiamento allargato” di cui all'art. 444 co. 1 c.p.p. in relazione all'applicazione su richiesta di pene detentive che in concreto (tenuto conto della diminuzione legata al rito) non superino una certa soglia (superiore a quella entro la quale sono ammessi la sospensione condizionale e lo stesso affidamento in prova), e che potrebbe essere fissata ragionevolmente in quattro anni. La concessione del beneficio dovrebbe essere subordinata, come in ogni caso di sospensione condizionale, alla prognosi che il soggetto si asterrà dal commettere nuovi reati, nonché all'ulteriore prognosi di rispetto delle prescrizioni relative alle obbligazioni riparatorie, risarcitorie e a quelle relative al lavoro non retribuito, convenute con il pubblico ministero e recepite nel provvedimento di concessione del beneficio».

Non ritiene, invece, che la misura riguardi una categoria ristretta di imputati F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 12, secondo il quale si tratta di una categoria soggettiva più estesa di quanto si potrebbe pensare tenendo conto dei soli limiti edittali di concedibilità della messa alla prova: «sia perché la sospensione si direbbe consentita anche nei procedimenti oggettivamente cumulativi, quanto meno nei limiti in cui il provvedimento sospensivo sarebbe reiterabile; sia perché del nuovo rimedio processuale potrebbero usufruire tutti gli imputati che non si trovassero nelle condizioni soggettive per poter beneficiare della sostituzione o della sospensione della pena o dell'applicazione *ab initio* della misura alternativa (ad esempio, chi avesse già usufruito della sospensione condizionale della pena entro i limiti massimi consentiti dalla legge, o in misura tale che una nuova condanna supererebbe certamente tali limiti; oppure i soggetti nei confronti dei quali non potrebbe essere sospeso l'ordine di esecuzione *ex art.* 656, comma 9, c.p.p.). Va infine rilevato che potrebbero essere fortemente incentivati a ricorrere alla sospensione del procedimento anche soggetti che, pur non rischiando nell'immediato di riportare (o di scontare effettivamente) una pena detentiva, avessero tuttavia motivo di ritenere probabile un loro successivo assoggettamento a nuovi procedimenti penali».

³²¹ L'espressione è di R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 663.

³²² Prima dell'approvazione al Senato era prevista, invece, la possibilità che un soggetto potesse beneficiare per “due volte” della sospensione, a meno che la precedente esperienza non fosse correlata a un reato “della stessa indole” di quello per il quale il soggetto si trova ad essere indagato o imputato. Cfr., sul punto, L. PULITO, *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, cit. p. 83.

“salvacondotto” che eviti il carcere a una tipologia di delinquente seriale»³²³, la rigidità del divieto imposto dal dettato normativo appare alquanto eccessiva, soprattutto in vista del fine deflativo che la misura intende perseguire.

Se la messa alla prova non può essere concessa più di una volta, nulla viene detto nell'ipotesi di concorrenza con il beneficio della sospensione condizionale della pena: in tale evenienza, onde evitare una eccessiva impunità dell'autore del reato, sarebbe stato auspicabile che il legislatore, nell'ipotesi di concessione della messa alla prova per reato punito con pena detentiva, prevedesse che una successiva sospensione condizionale della pena non potesse essere concessa più di una volta³²⁴.

Nonostante il silenzio della legge, è da ritenersi presupposto ostativo implicito la pendenza di un'ordinanza cautelare personale restrittiva, dato che da un lato lo svolgimento del programma di messa alla prova comporta l'espletamento di una serie di attività che impongono come necessario lo stato di libertà del soggetto, dall'altro lato la prognosi favorevole sulla non commissione di ulteriori reati sarebbe incompatibile con la permanenza delle esigenze cautelari, solitamente sottese alla misura³²⁵.

Tra i presupposti dell'ordinanza di sospensione rientra anche l'accertamento del fatto penalmente rilevante e della responsabilità dell'imputato in ordine al medesimo³²⁶: i continui rinvii all'interno del dettato normativo a “nuovi” o

³²³ In questi termini, F. FIORENTIN, *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, cit., p. 70.

³²⁴ Di tale avviso, R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 677.

Giova ricordare che, proprio al fine di evitare l'eccessiva cumulabilità dei benefici, tale soluzione era stata espressamente contemplata nel progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia, istituita il 30 luglio 2006 nel corso della XV legislatura.

³²⁵ In tal senso, A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 678; G. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 10.

³²⁶ Lo considerano presupposto necessario G. AMATO, *L'impegno è servizi sociali e lavoro di pubblica utilità*, cit., p. 88; M. S. CALABRETTA–A. MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014 n. 67)*, cit., p. 31; M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, cit., p. 406.

Antecedentemente alla riforma, cfr., F. CAPRIOLI, *Audizione del 03.07.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, cit., p. 5, secondo cui la necessità di un preventivo accertamento di responsabilità trova, tra l'altro, ulteriore conferma nel fatto che «l'emanazione dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova nelle indagini preliminari si struttura esattamente come nella sentenza di patteggiamento, con il pubblico ministero che deve dare il suo consenso e con un giudice che deve verificare se non ci sono i presupposti per emanare una sentenza ex articolo 129 del codice di procedura penale»; C. CESARI, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, in *Raccolta di documentazione per l'esame*

“ulteriori” reati commessi dall’imputato, danno, infatti, per scontato che un reato sia già stato commesso e accertato. Appare, ad ogni modo, evidente che l’accertamento *de quo* non possa essere caratterizzato dalla pienezza, bensì dalla sommarietà e provvisorietà, anche in ragione della fase processuale in cui trova ingresso la prova³²⁷.

Se nel procedimento minorile l’obiettivo della misura è precisamente quello di consentire la formulazione di un attendibile giudizio prognostico sul comportamento futuro del minore reo, atto a verificare che la commissione del reato non costituisca indice di una scelta di vita, ma risponda ad un disagio temporaneo del minore, nella sospensione del procedimento a carico dell’imputato maggiorenne la prognosi di pericolosità va, invece, effettuata *ex ante*, sulla base degli elementi di valutazione della personalità dell’imputato acquisibili dal giudice³²⁸. Come è stato rilevato, una valutazione di tal genere, potrebbe, tuttavia, generare il rischio di rendere maggiormente fruibile la nuova misura ai c.d. “colletti bianchi”, rispetto ai quali «la stabilità degli affetti, le relazioni sociali, le risorse professionali, il titolo di studio, sostengono facilmente una positiva prognosi di reinserimento»³²⁹.

Sotto il profilo soggettivo, il legislatore ha, altresì, escluso, data la natura rieducativa e neutralizzatrice della recidiva, che la messa alla prova possa essere concessa ai delinquenti e contravventori abituali, ai delinquenti professionali e per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).

Passando all’analisi sui contenuti della misura, secondo quanto previsto dall’art. 168 *bis*, comma 2, c.p., la messa alla prova consiste nella prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,

parlamentare dell’Atto Senato n. 925, cit., p. 19, la quale evidenzia come spetti al giudice un accertamento della responsabilità sia pure allo stato degli atti.

³²⁷ Ravvisa nella mancanza di un pieno accertamento della responsabilità uno dei profili problematici dell’istituto, A. MARANDOLA, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 141.

³²⁸ Secondo M. S. CALABRETTA–A. MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014 n. 67)*, cit., p. 18 «appare preferibile ritenere che la legge consenta al giudice, ai fini della prognosi, di valutare ogni elemento utile, anche con riferimento all’evoluzione della personalità dell’imputato all’esito del programma e, complessivamente, della prova. Una diversa interpretazione, d’altronde, porterebbe ad accentuare una dimensione prettamente sanzionatoria della messa alla prova nel processo ordinario, che, nella sostanza, presenta profili di potenziale contrasto sia con il principio generale per il quale ogni sanzione presuppone una condanna, sia con la previsione per la quale l’esito positivo della prova dà luogo ad una causa di estinzione del reato».

³²⁹ In questi termini, C. CESARI, *Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile*, cit., p. 153.

nonché “ove possibile” nel risarcimento dei danni dallo stesso cagionati; nell’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali³³⁰. Come emerge dal tenore letterale del successivo comma 3, costituisce elemento indefettibile del beneficio la prestazione del lavoro di pubblica utilità, consistente nello svolgimento di prestazioni non retribuite in favore della collettività, affidate tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, articolate secondo un orario giornaliero non superiore alle otto ore, da svolgere per non meno di dieci giorni³³¹, anche non continuativi e da modulare in termini compatibili con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato³³². La centralità del lavoro gratuito trova conferma nella

³³⁰ Osserva O. MURRO, *Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto*, cit., come le prescrizioni comportamentali limitative della libertà personale e relative alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, previste dall'art. 168 bis, co. 2, c.p. e introdotte sulla scia di alcuni ordinamenti europei (ad esempio Norvegia e Spagna), «sembrano richiamare, nei contenuti effettivi e nelle finalità, alcune misure cautelari personali, e sono state inserite con lo scopo di tutelare la persona offesa da eventuali ingerenze da parte dell'imputato. Pensate specificamente per i reati contro la persona, hanno una valenza tanto preventiva quanto rieducativa in riferimento soprattutto ad alcune fattispecie criminose astrattamente assoggettabili all'istituto; si pensi, ad esempio, alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 610, 612, 612 bis, 615 bis c.p.».

³³¹ La circostanza che il legislatore abbia indicato il limite minimo di durata della prestazione e il limite massimo della prestazione giornaliera, ma non anche il limite massimo di durata della misura – che viene così a coincidere con la durata massima di sospensione del procedimento – è stata fortemente criticata in dottrina. Secondo R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 670, in questo modo si attribuisce, inevitabilmente, al giudice un’amplissima discrezionalità, ponendo seri problemi di determinatezza, che potrebbero trattenere dubbi di legittimità costituzionale. Negli stessi termini, N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, cit., p. 60 s.

Rappresenta una lacuna significativa della misura nell’ottica di G. MANNOZZI, *Il “legno storto” del sistema sanzionatorio*, cit., p. 784 e R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit. p. 6.

Può tradursi in un grave pregiudizio al principio di legalità, ad avviso di A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 680.

³³² In questo ambito, il lavoro di pubblica utilità ha delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla analoga forma sanzionatoria disciplinata dall’art. 5 d.lgs. n. 274/2000, dall’art. 73, comma 5 bis, d.p.r. n. 309/1990, dagli artt. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis, d.lgs. n. 285/1992 e dall’art. 165 c.p. L’oggetto della sanzione in esame si sostanzia sempre in una prestazione non retribuita in favore della collettività, che deve tener conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato ma la sua durata è solo fissata nel minimo (dieci giorni) e non anche nel massimo (a differenza della sanzione irrogabile dal giudice di pace, che va da un minimo di dieci giorni ad un massimo di sei mesi), così come è fissato anche il tetto massimo giornaliero di otto ore. Diverso è anche il luogo di svolgimento della prestazione che può essere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, ma anche presso enti, eventualmente

previsione *ex art. 168 quater* c.p., che individua il rifiuto opposto dall'imputato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità come autonoma causa di revoca anticipata; nell'ambito dell'*art. 464 bis*, comma 4 lett. b), c.p.p., che indica le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale tra i contenuti obbligatori del programma di trattamento che l'imputato deve allegare all'istanza di ammissione; nel disposto dell'*art. 141 ter*, comma 3 disp. att. c.p.p., che include tra gli allegati che devono corredare il programma di trattamento l'adesione dell'ente presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni³³³.

internazionali di assistenza sociale, sanitaria, di volontariato. Cfr., sul punto, V. BOVE, *Messa alla prova per adulti: una prima lettura della L. 67/14*, cit.

³³³ Sottolinea G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, cit., p. 783, come la subordinazione della sospensione del processo alla prestazione del lavoro di pubblica utilità possa creare delle immediate difficoltà ermeneutiche, in quanto «essendo il lavoro di pubblica utilità una prescrizione a corredo della sospensione con messa alla prova – *ex art. 464-bis* c.p.p. – emerge una sorta di inversione logico-temporale non appena si tenti di coordinare detta norma con l'*art. 168 bis* c.p.». Pertanto, «attesa l'impossibilità che una prescrizione da dettare a corredo di una misura possa essere pre-condizione per la concessione della misura stessa, l'unica chiave di lettura possibile è che si compia un'indagine ai sensi dell'*art. 464 bis*, comma 5, c.p.p. per acquisire il consenso dell'imputato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e, sulla base di ciò, ritenere sussistente la pre-condizione per addivenire alla sospensione del processo».

Già in sede di lavori parlamentari, manifestavano perplessità sul ruolo centrale attribuito al lavoro di pubblica utilità F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 8 s., secondo cui «nella sua veste di sanzione penale irrogabile dal giudice di pace in alternativa alla permanenza domiciliare - ma anche come misura sostitutiva della pena pecuniaria, come sanzione sostitutiva della pena detentiva nell'ipotesi prevista dall'*art. 73*, comma 5-*bis* t.u. stupefacenti, come sanzione amministrativa accessoria nell'ipotesi prevista dall'*art. 224-bis* c. strad., come attività cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena – il lavoro di pubblica utilità (...) ha sinora trovato scarsissima applicazione pratica, essendosi rivelato molto più difficile del previsto stipulare con gli enti interessati le convenzioni regolate dall'*art. 54*, comma 6, d.lg. n. 274/2000 e dal d.m. 26 marzo 2001, e altrettanto arduo, oltre che assai costoso, garantire un sistema di controlli effettivi sul rispetto degli obblighi connessi alla prestazione del lavoro. La sensazione, dunque, è che mancherebbero attualmente le risorse materiali e operative indispensabili al funzionamento del nuovo congegno processuale»; C. CESARI, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, cit., p. 18, la quale rileva che tale scelta «innanzitutto priva il *probation* (...) di quella componente trattamentale e risocializzativa che rientra in una serie di prescrizioni, che in realtà sono le altre, non quella del lavoro in quanto tale. Per di più, ciò rischia di far arenare l'istituto nelle secche dell'attuazione del lavoro di pubblica utilità, che presuppone che vi siano a tappeto la realizzazione delle convenzioni con gli enti locali e l'individuazione delle risorse necessarie e che quelle risorse in termini di posti di lavoro, cioè di disponibilità, siano in grado di soddisfare la domanda di giustizia in questa forma, che potrebbe essere attuata. Rendere un pochino più flessibile questo contenuto potrebbe, invece, permettere, a prescindere dal fatto che questa disponibilità ci sia, di attuare comunque la disposizione, magari in forme un pochino più ricche e senza puntare necessariamente soltanto su una possibilità».

È appena il caso di sottolineare che, dato il carattere preminente attribuito al lavoro di pubblica utilità, sembrerebbe precluso l'accesso al beneficio della messa alla prova all'imputato che, pur essendosi attivato per tempo e seriamente, non sia riuscito a procurarsi un'occasione di lavoro gratuito. Come evidenziato in dottrina, non può escludersi, però, che, in sede interpretativa, possano essere praticate soluzioni propense a riconoscere un dovere del giudice di valutare la serietà dello sforzo profuso dall'imputato, a prescindere dai risultati conseguiti, in modo analogo a quanto avviene in relazione alle condotte risarcitorie e restitutorie realizzate dal reo ai sensi dell'art. 35 del procedimento penale davanti al giudice di pace³³⁴.

Alla domanda di ammissione in prova, come espressamente disciplinato dall'art. 464 *bis*, comma 4 c.p.p., deve essere allegato un programma di trattamento elaborato dall'imputato d'intesa con gli uffici di esecuzione penale esterna, che deve espressamente contenere: le modalità di coinvolgimento dell'autore del reato nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che il reo assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni³³⁵, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

Il programma di trattamento rappresenta l'elemento centrale ed innovativo dell'istituto, il cui contenuto non è fissato dalla legge in termini tassativi, lasciando

³³⁴ Di questo avviso, R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 7. Per una valutazione di tal genere, con riferimento alla disciplina sul giudice di pace, cfr. in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 18 giugno 2008, p.m. in c. Ilmer, in *CED Cass.*, n. 241957; Cass., Sez. V, 10 aprile 2008, Gatto e altro, *ivi*, n. 241166; Cass., Sez. V, 21 aprile 2006, p.m. in proc. Gavioli, *ivi*, n. 234555 Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, p.m. in proc. Del Testa, *ivi*, n. 231777.

³³⁵ Operando un raffronto tra il disposto dell'art. 168 *bis*, comma 2, c.p. e l'art. 464 *bis*, comma 4, lett. b), c.p.p. appare evidente una discrasia normativa: infatti, mentre il dato codicistico sostanziale richiede che accanto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato si aggiunga, ove possibile, anche la prestazione risarcitoria, delineando, così, due attività distinte, la norma di rilievo processuale considera, di per sé, il risarcimento, la riparazione e la restituzione capaci di elidere le conseguenze del reato. Per questi rilievi critici, cfr. A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., p. 680.

di fatto liberi il giudice e l'Uepe di costruirlo secondo la singola situazione concreta e le specifiche esigenze del reo³³⁶. Appare evidente, infatti, che una tale ampia gamma di possibilità «si pone in coerenza con la natura dell'istituto e sui concetti di flessibilità propri della giustizia riparativa, ma implica perciò stesso l'esigenza di individuare possibili parametri che possano orientare l'operatore nell'individuazione dell'attività più rispondente alle peculiarità del caso concreto»³³⁷. In tale contesto, un ruolo determinante è rivestito dagli uffici di esecuzione penale esterna, ai quali spetta il compito di elaborare il progetto nei suoi contenuti qualificanti tenendo conto dell'indagine socio-familiare precedentemente sviluppata, nonché, una volta disposta la sospensione, riferire al giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento e comunque non superiore a tre mesi, sull'attività svolta e sul comportamento tenuto dall'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione (art. 141 *ter*, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p.)³³⁸.

Come poc'anzi accennato, fra le varie condotte che il programma deve “*in ogni caso*” prevedere sono incluse quelle volte a promuovere, ove possibile, “la mediazione con la persona offesa”³³⁹. Attraverso questa specifica previsione, la

³³⁶ Secondo le indicazioni fornite a livello europeo, infatti, particolarmente importante per la buona riuscita della misura è l'individualizzazione dell'intervento, tenendo conto «della particolarità della situazione e dei bisogni individuali degli autori di reato, cosicché ogni caso sia trattato con giustizia ed equità»: cfr. R(2010)1, art. 4.

³³⁷ Così, F. FIORENTIN, *Volontariato quale forma di “riparazione sociale”*, cit., p. 78.

³³⁸ Cfr. M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, cit., p. 391, la quale sottolinea come l'ufficio di esecuzione penale esterna svolga un ruolo rilevante non soltanto nella fase che precede l'ammissione alla prova, ma anche in quella di esecuzione, nel corso della quale l'UEPE ha il dovere secondo la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque per un tempo non superiore a tre mesi, di informare il giudice dell'attività svolta dall'imputato e del comportamento dallo stesso tenuto. Negli stessi termini A. MARANDOLA, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 139.

Rimarca, altresì, l'importanza del ruolo dell'Uepe, definendolo non soltanto fondamentale ma «cruciale ai fini della buona riuscita della riforma», V. BOVE, *Messa alla prova per adulti: una prima lettura della L. 67/14*, cit.

Merita evidenziare, tuttavia, come gli Uffici di esecuzione penale esterna già si trovino in una situazione di grave difficoltà operativa, a causa dei tagli operati sul personale. Sussiste, pertanto, il concreto pericolo di mancato “decollo” della nuova misura a causa dell'evidente divario tra le risorse a disposizione degli Uffici in oggetto e le nuove competenze loro attribuite. In argomento, F. FIORENTIN, *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, cit., p. 85.

³³⁹ L'inciso rivela una significativa differenza rispetto a quanto contemplato in sede di lavori preparatori, ove vi era solo un timido riferimento alla conciliazione con la persona offesa.

Sulla differenza fra la conciliazione tradizionalmente intesa e la mediazione, v., *supra*, Cap. I, Sez. II, § 1.

peculiare tecnica di *restorative justice* ha fatto finalmente il suo ingresso ufficiale nel procedimento penale ordinario³⁴⁰, riconoscendo così alla vittima un ruolo centrale ed una concreta visibilità e soddisfazione per le lesioni subite a causa dell'illecito penale.

Al fine di consentire l'effettiva praticabilità della particolare modalità di intervento, il nuovo art. 141 *ter*, comma 3, disp. att. c.p.p. prevede che tra gli obiettivi dell'indagine e delle considerazioni che gli uffici dell'esecuzione penale esterna devono trasmettere al giudice insieme al programma di trattamento, vi sia la verifica in concreto della possibilità di svolgimento di attività mediativa. L'inciso "*ove possibile*" – contenuto nel dettato normativo – induce a ritenere che, sia in fase di ammissione della misura sia in fase di valutazione dei suoi esiti, «il legislatore abbia inteso dar rilievo alla disponibilità e alla serietà degli sforzi profusi dall'imputato sul versante della riparazione inter-soggettiva, piuttosto che all'effettivo conseguimento del risultato o alla soddisfazione manifestata dalla persona offesa che – in questo contesto, così come in quello dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 – si pone quale interlocutrice necessaria ma non vincolante del giudice e degli uffici dell'esecuzione penale. Pur ammettendo la possibilità che non si concretizzi (per ragioni di oggettiva impossibilità) o che non sia percepito come soddisfacente dalla vittima, il legislatore incoraggia il comportamento risarcitorio sia attraverso la previsione obbligatoria del sondaggio sulla possibilità di mediazione (...), sia attraverso previsioni volte a conciliarne l'attuazione con altre prescrizioni del programma»³⁴¹.

Risarcire la vittima rappresenta un obbligo imprescindibile, che non si configura però in termini meramente afflittivi, ma rientra nell'ambito di un percorso

³⁴⁰ Cfr., sul punto, A. DIDI, *La fase di ammissione in prova*, cit., p. 119, secondo cui «la *ratio* della disposizione è quella di attuare, anche nel procedimento di messa alla prova per gli adulti ed in attuazione delle istanze provenienti dal diritto comunitario, quelle forme di *giustizia riparativa* volte a favorire la conciliazione tra l'autore del reato e la vittima dello stesso»; G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, cit., p. 782, la quale rileva come vada senz'altro salutata con favore l'estensione agli adulti dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova «che doverosamente consente percorsi di mediazione autore-vittima e l'espletamento di condotte riparatorie o volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito»; L. PULITO, *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, cit., p. 94 ss., che, dopo aver sottolineato l'entrata in scena della mediazione attraverso il nuovo art. 464 *bis*, comma 4, c.p.p., evidenzia come l'integrazione apportata nel sistema normativo vigente costituisce «fattore apprezzabile verso la costruzione di un modello di giustizia alternativo».

³⁴¹ Così, R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 14.

di responsabilizzazione del reo rispetto all'illecito commesso e alle conseguenze derivatene³⁴². La scelta normativa di imporre il risarcimento dei danni arrecati non pare, quindi, finalizzata in via esclusiva a tutelare gli interessi della vittima, ma anche a motivare l'indagato/imputato ad osservare comportamenti sintomatici di una maggiore sensibilità sociale, favorendo in lui un processo di rivisitazione critica del comportamento antisociale perpetrato³⁴³.

Certo si pone il problema della quantificazione del danno da risarcire - comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello squisitamente morale e assistenziale - e della esigibilità in concreto della prestazione³⁴⁴, che dovrà necessariamente essere calibrata sulle effettive condizioni economiche e personali dell'imputato, escludendosi una formulazione della medesima in termini di incondizionato ed assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni³⁴⁵. Dato che l'art. 141 *ter*, comma 3, disp. att. c.p.p. dispone che la quantificazione del danno proposto sia il frutto dell'accordo tra le parti, particolarmente importante risulterà l'attività di mediazione operata in tal senso dal personale degli Uepe.

È, altresì, opportuno che le prestazioni siano tali da non gravare eccessivamente il soggetto anche in termini di impegno, soprattutto nell'ipotesi in cui svolga un'attività lavorativa. In quest'ottica può leggersi, ad esempio, la previsione dettata dall'art. 168 *bis*, comma 3, c.p., secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve modularsi in termini tali da non pregiudicare «le esigenze di lavoro (...) dell'imputato», con la quale si tende ad evitare che, assorbito dalla prestazione

³⁴² Cfr., al riguardo, Cass., Sez. IV, 8 luglio 2014, R.D., cit., ove il Supremo collegio, precisa che «la condotta del reo, concretatasi nel risarcimento del danno subito dalla vittima, rappresenta un momento di passaggio verso la risocializzazione dell'autore del reato».

³⁴³ F. FIORENTIN, *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, cit., p. 75.

Critico sul punto F. GIUNCHEDI, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, cit., p. 4, il quale osserva che «se, però, questo aspetto assume caratteristiche inequivocabili nei modelli di *probation* in fase di esecuzione della pena, dubbi consistenti fa sorgere in relazione al modello in esame ove il processo si definisce o in sede di udienza preliminare o in apertura di dibattimento, non trascurando poi la possibilità di anticipare questo momento finanche in fase di indagine».

³⁴⁴ Una inesigibilità oggettiva può ad es. riscontrarsi nell'ipotesi di irreperibilità o non rintracciabilità della persona offesa, dovendosi determinare il risarcimento mediante la mediazione con quest'ultima.

³⁴⁵ F. FIORENTIN, *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, cit., p. 76, il quale puntualizza che l'inciso "ove possibile", inserito nel dettato normativo, «delinea una prescrizione risarcitoria che, se è obbligatoria *ex lege* quanto al suo inserimento nel programma di trattamento è, tuttavia, subordinata a una valutazione di esigibilità "in concreto", con riguardo alla singola situazione, valutata sul piano tanto soggettivo quanto oggettivo».

gratuita, l'imputato possa trovarsi privo dei mezzi con i quali far fronte all'impegno risarcitorio assunto verso la vittima³⁴⁶.

Merita, inoltre, evidenziare, che qualora l'imputato non sia in grado di risarcire il danno – per incapacità personale o per altre cause oggettive di giustificazione – è comunque possibile perseguire l'intento riparativo attraverso il suo coinvolgimento in attività di volontariato di rilievo sociale, che si configurano come una sorta di "riparazione sociale" del danno causato dal reo alla società civile con la propria condotta illecita³⁴⁷.

Rispetto al sistema minorile, ove è rimesso alla facoltà dell'organo giudicante impartire con l'ordinanza di sospensione prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa, nel rito ordinario gli interventi volti alla eliminazione delle conseguenze derivanti dal reato nonché allo svolgimento di attività riparatorie o restitutorie devono essere espressamente contemplati all'interno del progetto nel momento in cui si formula la richiesta di ammissione in prova. Come rilevato, «i contenuti delle prescrizioni e la ricchezza del programma di trattamento consentono di strutturare un percorso che possa soddisfare le diverse esigenze: preventive, riparative, risocializzanti e rieducative, onde evitare che la messa alla prova diventi un istituto *pro forma* finalizzato all'esclusivo smaltimento dei carichi pendenti»³⁴⁸.

La sospensione del procedimento sarà, quindi, disposta qualora il giudice, non dovendo emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.³⁴⁹, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., reputi idoneo il programma allegato alla richiesta e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati.

Una volta concesso, il beneficio potrà, peraltro, essere revocato in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte ovvero di rifiuto di svolgere il lavoro di pubblica utilità o, ancora, in caso di condotta recidivante posta in essere durante lo svolgimento della prova (art. 168

³⁴⁶ R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 14.

³⁴⁷ Cfr. F. FIORENTIN, *Volontariato sociale quale forma di "riparazione sociale"*, cit., p. 78.

³⁴⁸ Così O. MURRO, *Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto*, cit.

³⁴⁹ È evidente, in questo caso, l'analogia con il patteggiamento e con il procedimento per decreto: il giudice deve infatti valutare l'assenza di ragioni che impongono *ex officio* il proscioglimento immediato dell'imputato.

quater c.p.)³⁵⁰.

Dall'analisi effettuata, emerge come, con la riforma appena varata, il legislatore abbia introdotto un "nuovo" istituto «lavorando non sull'alternatività bensì sulla complementarietà tra i due paradigmi di giustizia» - ordinaria e riparativa – «auspicabile e realizzabile non solo in fase pre-processuale ma anche processuale, di commisurazione e di esecuzione della pena»³⁵¹.

Se l'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 rappresenta lo spazio normativo elettivo all'interno del quale la mediazione trova applicazione nell'ambito del procedimento minorile³⁵², con la formulazione del nuovo art. 464 *bis* c.p.p. la mediazione penale affonda finalmente le proprie radici nel sistema di giustizia penale ordinario, uscendo dagli angusti confini del tentativo di conciliazione davanti al tribunale monocratico.

La messa alla prova degli adulti rappresenta, così, «una scommessa importante, che prova a valorizzare i temi della mediazione penale e della giustizia riparativa»³⁵³, rivelandosi idonea a dimostrare che il sistema penale italiano può funzionare «anche oltre il binomio accertamento della responsabilità-sanzione detentiva»³⁵⁴. La possibilità di favorire durante l'esecuzione della misura l'incontro tra autore del reato e persona offesa, oltre a garantire effetti di reale soddisfazione della vittima – sia in termini di compensazione economica che di riparazione

³⁵⁰ La revoca del provvedimento determina come conseguenza la semplice ripresa del processo e questo fa sì che il soggetto destinatario della misura subisca un monito «poco serio e rigoroso». Dato che gli istituti sospensivi sono in grado di funzionare solo se subiscono la minaccia di conseguenze sufficientemente negative derivanti dalla eventuale revoca o esito negativo, allora sarebbe auspicabile incrementare la minaccia prevedendo che in caso di revoca o di esito negativo sia preclusa l'eventuale successiva concessione degli istituti sospensivi della cognizione oppure l'idea che determinate conseguenze non si estinguano. In questi termini, R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del dibattito?*, cit., p. 665, il quale evidenzia che, tuttavia, un'opzione di tal genere potrebbe rendere la misura poco appetibile; si genererebbe così una sorta di circolo vizioso: «l'incentivazione alla richiesta per la sua applicazione ha conseguenze negative per lo stimolo alla buona riuscita della prova, così come, per converso, una disciplina che "induce" a dare il meglio di sé nella prova, tende a disincentivare la richiesta. Circolo vizioso che si può rompere solo con un equilibrio difficilissimo da raggiungere».

Per una disamina dettagliata sui casi di revoca del provvedimento, cfr., F. NEVOLI, *La sospensione del procedimento e la decisione del giudice "sulla prova"*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria: messa alla prova per adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, cit., p. 163 ss.

³⁵¹ In questi termini, G. MANNOZZI, *Il "legno storto" del sistema sanzionatorio*, cit., p. 782.

³⁵² Sulla operatività della mediazione nell'ambito della messa alla prova minorile, v., *supra*, Cap. III, Sez. I, § 5.

³⁵³ Così G. ZACCARO, *La messa alla prova degli adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 12.

³⁵⁴ Ancora G. ZACCARO, *La messa alla prova degli adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 12.

simbolica – può agevolare un’immediata responsabilizzazione degli autori di reati con riguardo alla comprensione della non accettabilità delle condotte poste in essere³⁵⁵.

Affinchè quest’ottica di responsabilizzazione attecchisca è, tuttavia, necessario un salto culturale che conduca ad una diversa percezione sociale della pena, la quale, nei riguardi di reati connotati da minore afflittività, può risultare utile ed efficace «anche se non attuata con modalità di neutralizzazione, di differenziazione sociale e di esclusione»³⁵⁶.

È evidente che la buona riuscita dell’istituto *de quo* richiede un impegno serio e fattivo da parte di tutti gli operatori del diritto: come è stato efficacemente rilevato, «la messa alla prova funzionerà se i servizi sociali saranno in grado di formulare programmi di trattamento individualizzati e calibrati sulle esigenze del singolo caso, se vi saranno condizioni di lavoro in rete tra uffici dell’area penale esterna e servizi territoriali, se l’autorità giudiziaria sarà messa in grado di accedere a materiali informativi completi sui fattori di rischio e sui fattori di protezione, se i professionisti della rieducazione saranno in grado di gestire e controllare la prova, se sarà possibile avviare il soggetto verso prospettive occupazionali»³⁵⁷. Le attività processuali previste per l’applicazione dell’istituto non sono di poco conto e questo potrebbe determinare un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari penali. Per tale motivo, occorrerà avviare modalità operative idonee a superare eventuali

³⁵⁵ In questi termini, R. DE VITO, *La scommessa della mediazione alla prova dell’adulto*, cit., p. 17.

³⁵⁶ Cfr., sempre, R. DE VITO, *La scommessa della mediazione alla prova dell’adulto*, cit., p. 18.

³⁵⁷ Così, R. DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell’adulto*, cit., p. 18. Cfr., altresì, A. SALVADORI–R. ARATA, *La scommessa “culturale” della sospensione con messa alla prova alla verifica delle aule di tribunale*, cit., p. 3, ad avviso dei quali «il successo o il fallimento dell’istituto dipendono (...) dalla capacità dei magistrati di affrontarne la concreta attuazione come ufficio e non come singoli e, dunque, di elaborare, insieme agli altri soggetti coinvolti, accorgimenti pratici capaci di rimuovere gli ostacoli e risolverne le criticità, così prevedendo il proliferare di risposte individuali differenziate in relazione ai profili organizzativi e procedurali controversi».

macchinosità, impedendo così che la nuova misura possa determinare ulteriori ritardi procedurali³⁵⁸, con pesanti ricadute anche sul piano economico³⁵⁹.

Sarà, quindi, necessario effettuare un monitoraggio costante sull'andamento del percorso intrapreso e sul corretto adempimento delle prescrizioni imposte – come avviene nell'ambito minorile – al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e riferire l'esito della misura all'autorità giudiziaria che l'ha disposta.

Altrettanto indispensabile è una maggiore diffusione della cultura della mediazione e della giustizia riparativa³⁶⁰, sia nei riguardi degli operatori del diritto³⁶¹ che delle vittime dei reati potenzialmente destinatarie della misura, onde evitare che la messa alla prova possa essere considerata come via di fuga dalla sanzione penale piuttosto che esperimento di risoluzione informale del conflitto generato dal reato, in grado di condurre ad una riparazione adeguata non esclusivamente in termini patrimoniali³⁶².

³⁵⁸ Secondo G. ZACCARO, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, cit., p. 12, un modo per accelerare la tempistica processuale potrebbe essere l'avviso, da parte del pubblico ministero, già con la notifica dell'informazione di garanzia, della possibilità di rivolgersi all'ufficio dell'esecuzione penale per predisporre un progetto di messa alla prova; in tal modo, il progetto sarebbe pronto ancor prima che la richiesta di sospensione venga avanzata al giudice, con evidente risparmio di tempo. Sono poi auspicabili protocolli di intesa con gli uffici dell'esecuzione penale, i servizi sociali territoriali, gli enti di volontariato per individuare progetti *standard* ed attività "tipo", al fine di velocizzare la fase della redazione del progetto e dell'avallo giudiziario successivo.

³⁵⁹ Come osserva C. CESARI, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, cit., p. 17, non può evidentemente trattarsi di una riforma a costo zero, dato che «il *probation* processuale è caratterizzato da una sospensione del processo con l'attivazione di una serie di risorse che non fanno parte del sistema della giustizia, ma sono riferite alla pubblica amministrazione, la quale deve attivare e seguire un percorso trattamentale alternativo alla celebrazione del processo e all'applicazione della sanzione criminale».

³⁶⁰ Avendo la mediazione fatto ingresso nel "cuore" del sistema penale, sarebbe auspicabile includere all'interno dell'offerta formativa universitaria un'autonoma disciplina di insegnamento dedicata allo studio della giustizia riparativa, basata sulla comprensione profonda del significato e dei metodi della mediazione penale, al fine di promuovere una piena consapevolezza delle potenzialità del raccordo interno tra giustizia riparativa e diritto penale. Di questo avviso, G. MANNOZZI–G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, cit., p. 147 ss.

³⁶¹ Cfr., al riguardo, A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, cit., p. 680, la quale sottolinea la necessità di un'adeguata capacità e preparazione professionale degli organi coinvolti, anche al fine di rendere concretamente efficace lo svolgimento della mediazione.

³⁶² Come sottolinea E. V. PETRALLA, *Intervento*, in AA.VV., *Esperienze di probation in Italia e in Europa*, cit., p. 166, «occorre che ogni politica intenzionata a deflazionare il ricorso al carcere risponda al problema di come realizzare questo obiettivo senza dare l'impressione di spostare i condannati non detenuti nell'area dell'impunità, a tutto danno della sicurezza dei cittadini. È vero, infatti, che le conseguenze negative sulla sicurezza sono più apparenti che reali, ma, come ci ricorda il "teorema di Thomas", se le persone considerano un fenomeno come reale, anche se non

Soltanto così la nuova formulazione normativa potrà realizzare una vera e propria forma di *diversion* che, «nella prospettiva di un progressivo abbandono del sistema carcerocentrico e di una più ampia valorizzazione della mediazione penale e della giustizia riparativa»³⁶³, possa condurre ad una piena valorizzazione della vittima e delle sue esigenze.

Accanto alla immediata soddisfazione della persona offesa e alla responsabilizzazione del reo, l'istituto di nuovo conio, se adoperato con gli opportuni accorgimenti, potrà generare benefici anche per l'apparato giudiziario, producendo un effettivo ridimensionamento del carico giudiziario con conseguente risparmio di tempo e di risorse³⁶⁴.

4. *Gli interventi durante la fase di esecuzione della pena.*

Percorsi riparativi, finalizzati a creare le condizioni per la riconciliazione delle parti in conflitto, possono rinvenirsi anche durante la fase di esecuzione della pena, che, in vista della preminente finalità rieducativa, deve sganciarsi da tecniche meramente trattamentali e diventare un percorso assistito alla luce di una logica di inclusione³⁶⁵.

lo è esso diventa reale nelle conseguenze; i cittadini, quindi, si comporteranno e percepiranno la realtà “come se” si fosse abbassato il livello di sicurezza».

³⁶³ Così N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, cit., p. 75.

Cfr., altresì, F. GIUNCHEDI, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, cit., p. 3, il quale sottolinea come la nuova legge punti su un nuovo modello «che investe tanto sulla riparazione intesa come modalità per centralizzare la posizione della vittima ed abbandonare precedenti modelli, tipici di epoche autoritarie che inquadravano l'offesa più verso lo Stato che verso la persona offesa (...) Siamo di fronte, insomma, ad un sistema che non si pone in chiave sostitutiva del modello sanzionatorio classico, ma che, per determinate ipotesi oggettive e soggettive, può fungere da “valvola di sfogo” per il sistema, soprattutto laddove più che l'interesse pubblico prevalgono le esigenze di riparazione del danno subito dalla vittima dell'illecito penale».

³⁶⁴ Sul punto, cfr. M. MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, cit., p. 372.

³⁶⁵ Sull'argomento cfr. P. CIARDIELLO, *Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti. Riflessioni in margine alle “linee di indirizzo per l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti”*, in *Rass. pen. crim.*, 2007, p. 95 ss.; G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 838 ss.; EAD., *La giustizia senza spada*, cit., p. 332 ss.; G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 881 ss.; L. SCOMPARIN, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *Leg.*

Come evidenziato, la *restorative justice* può, infatti, operare attraverso tecniche e strumenti idonei a condizionare «non solo i meccanismi estintivi del reato pre-processuali o processuali ma anche, una volta accertata la colpevolezza del reo, la fase della commisurazione della pena, quella della esecuzione e persino la fase successiva al rilascio del detenuto, al fine di agevolare la reintegrazione sociale di quest'ultimo»³⁶⁶.

Per quanto concerne l'ingresso di modalità e tecniche riparative durante la fase di esecuzione della pena – vero e proprio “territorio di frontiera”³⁶⁷ per la giustizia riparativa – appare evidente come esse abbiano una valenza diversa rispetto a quelle poste in essere nelle prime fasi del procedimento penale, ove l'obiettivo è puntare ad una ricostruzione del legame sociale interrotto attraverso un'attività che si ponga come alternativa al normale *iter* giudiziario. L'adozione di modelli riparativi durante l'espiazione della pena non mira a realizzare meccanismi di *diversion*, ma punta dichiaratamente alla riabilitazione dell'autore del reato, attraverso attività in grado di favorire la riacquisizione da parte del reo dei valori dell'ordinamento³⁶⁸.

Il tempo della pena diventa, nella prospettiva riparativa, momento per riattivare il circuito delle responsabilità individuali e sistemiche, nonché occasione per il riconoscimento di una dimensione di responsabilità sociale e collettiva:

pen., 2004, p. 405 ss.; L. TARANTINO, *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative e limiti di sistema*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 309 ss.

³⁶⁶ Così, G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 840.

³⁶⁷ L'espressione è di G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 332.

³⁶⁸ Sul punto, v., sempre, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 332.

Secondo l'autrice, esperienze condotte sia negli Stati Uniti, sia in alcuni Paesi dell'Europa centrale e del Nord testimoniano la fattibilità e il successo di forme di incontro e di dialogo tra detenuto e vittime del reato. Tale percorso dialogico non va considerato, propriamente, come una mediazione, dato che il c.d. “incontro faccia a faccia” non avviene tra i protagonisti diretti della vicenda conflittuale: a seconda di come venga avviato e condotto, il dialogo può assumere prevalentemente le forme del *Victim Impact Panel* o dei *Victim Empathy Groups or Classes*.

Il primo modello si pone come una specie di *forum* in cui un gruppo ristretto di vittime esprime ad un piccolo gruppo di autori di reato gli effetti dannosi sulla loro esistenza e su quella dei familiari derivanti dal reato subito; la finalità è quella di consentire alle vittime di esprimere le sensazioni, le difficoltà e il disagio connessi alla vittimizzazione. La seconda modalità di intervento si iscrive, invece, tra i programmi educativi che tendono a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze scaturite dalla azione criminosa commessa.

I due meccanismi consentono alle vittime di esprimere il proprio vissuto, inducendo un senso di responsabilità diretto «sicché al reo viene offerta l'opportunità di oltrepassare il limite dell'orizzonte giuridico ed asfitticamente endopenalistico dell'essere responsabili solo rispetto alla legge» (G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 842, alla quale si rinvia per un'analisi approfondita sui profili esposti).

ascolto, presa in carico della sofferenza/insicurezza delle vittime, riparazione, riconciliazione rappresentano gli ideali sottesi alla giustizia riparativa «attraverso i quali si cerca di incoraggiare l'autore del reato ad uscire dall'universo solipistico del suo relazionarsi interiore con il fatto commesso»³⁶⁹.

L'intervento mediativo realizzato in questa fase può risultare veramente decisivo ai fini della pacifica composizione del conflitto³⁷⁰, in quanto, ricostruendo un dialogo fra le parti, può favorire un processo di autoresponsabilizzazione del reo, che, oltre a realizzare una riconciliazione con la persona offesa dal reato, può essere positivamente valutata dal giudice in vista della concessione di benefici penitenziari; le attività riparatorie successivamente compiute, contribuiscono, altresì, a garantire una più efficace tutela della vittima e della collettività.

Il principale canale normativo finalizzato ad introdurre misure riparative è l'art. 47, comma 7, l. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che «con il verbale di affidamento al servizio sociale, deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato»³⁷¹. La stessa collocazione

³⁶⁹ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 840.

Cfr., altresì, F. DELLA CASA, *Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"?* *Equivoci sul significato dell'art. 47 co.7 OP*, in *Leg. pen.* 2004, p. 382 s., ad avviso del quale la riconciliazione tra condannato e vittima costituisce «la quintessenza della giustizia riparativa». In ragione di questo, «tutta la fase esecutiva, indipendentemente dal fatto che abbia come protagonista un imputato *in vinculis* o un soggetto ammesso ad una misura alternativa, deve essere globalmente modellata rispettando i canoni fondamentali della giustizia riparativa».

³⁷⁰ Cfr., G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, cit., p. 885, il quale precisa, altresì, che «l'aspetto maggiormente positivo dell'attività di mediazione si identifica nel fatto che persona condannata e vittime del reato, dopo essere state aiutate dal mediatore a riconsiderare in modo critico ed intelligente le rispettive posizioni e a dialogare costruttivamente tra loro, sono realmente incoraggiate ad individuare secondo ragione ed equità un punto di equilibrio idoneo a sciogliere la lite e a soddisfare – contemperandole – le rispettive aspettative».

³⁷¹ Sull'affidamento in prova al servizio sociale, cfr. A. ALIBRANDI, *Osservazioni sull'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Riv. pen.*, 1995, p. 83 s.; G. AMATO, *In tema di condizioni di ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 537 ss.; A. BANA, *Brevi note sui parametri per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali*, in *Riv. pen.*, 2001, p. 369 ss.; R. BARTOLI, *L'affidamento in prova al servizio sociale tra istanze risocializzative e scopi di garanzia*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1230 ss.; L. CESARIS, *L'affidamento in prova al servizio sociale tra Cassazione rigorista e legislatore lassista*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 19 ss.; L. DEGL'INNOCENTI-F. FALDI, *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2011 ss.; A. DELLA BELLA, *Il ruolo dell'affidamento in prova nella crisi di certezza e di effettività della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1492 ss. F. FIORENTIN, *Ordinamento penitenziario: affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1199 ss.; C. FIORIO, *Affidamento in prova al servizio sociale tra "interpretazione autentica" e "diritto vivente"*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3538 ss.; P. FORNACE, *Affidamento in prova al servizio sociale*, in *Giur. merito*, 1992, p. 1043 ss.; G. GARUTI, *Brevi note in tema di affidamento in prova al servizio*

della disposizione in seno all'ordinamento penitenziario, e più precisamente nell'ambito della disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale rende evidente che «la prestazione richiesta a carico del condannato è stata concepita dal legislatore in funzione rieducativa, piuttosto che meramente risarcitoria in favore dell'offeso dal reato»: si tratta, in altri termini, di «una assunzione di oneri riparativi che il condannato accetta, in sede di esecuzione della pena, quale manifestazione di accettazione delle regole concernenti l'ordinata convivenza sociale che egli ha violato con la commissione del reato»³⁷².

L'attività riparativa contemplata non prevede, dunque, un obbligo di natura afflittiva, ma si configura come uno stimolo propulsivo diretto a responsabilizzare il reo e a fargli assumere piena coscienza delle conseguenze del reato commesso, attraverso attività di sostegno materiale o morale³⁷³; l'adoperarsi in favore della

sociale, in *Nuovo dir.*, 1993, II, p. 841 ss.; S. GIRARDI, *Affidamento in prova*, in *Studium iuris*, 2000, p. 1141 ss.; N. MAIORANO, *In tema di affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1976 ss.; G. MORELLI, *L'affidamento in prova al servizio sociale tra certezza della pena e finalità rieducativa*, in *Giur. merito*, 1995, p. 103 ss.; U. NAZZARO, *L'affidamento in prova in casi particolari tra norma e prassi*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1053 ss.; F. M. PASSARO, *Affidamento in prova al servizio sociale. No agli automatismi nella concessione*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 47, p. 41ss.; M. PAVARINI, *Discrezionalità e "sentencing" penitenziario. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell'attività dei tribunali di sorveglianza (1987-1990)*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, p. 149 ss.; A. PRESUTTI, *Una alternativa in crisi di identità ovvero l'affidamento in prova dopo la legge 27 maggio 1998, n. 165*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 178 ss.; M. TIRELLI, *Affidamento in prova al servizio sociale e iniziative del Magistrato di sorveglianza sulle prescrizioni*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 100 ss.; P. VELLUTINI, *Una svolta finale nell'interpretazione dei presupposti applicativi dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2738 ss.; A. VIRGILIO, *L'affidamento in prova al servizio sociale anche alla luce delle decisioni della Consulta*, in *Giust. pen.*, 2007, I, c. 97 ss.

³⁷² F. FIORENTIN, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 389. Rimarca, altresì, l'aspetto rieducativo della misura *de qua*, F. DELLA CASA, *Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"? Equivoci sul significato dell'art. 47 co.7 OP*, cit., p. 382 ss., ad avviso del quale «non si può puntare alla sola prescrizione risarcitoria, presentandola come l'artefice della palingenesi – in chiave di *restorative justice* – di un affidamento rimasto privo di qualsiasi contenuto rieducativo». Pertanto, «o tale prescrizione, che comunque deve essere calibrata in modo da risultare esclusivamente funzionale ad una ricucitura del tessuto connettivo lacerato dal reato, è accompagnata da un'effettiva ed intensa azione di supporto dell'assistente sociale (...) oppure, se è dettata come riempitivo di una "scatola vuota" di contenuti, la stessa acquista inevitabilmente una valenza retributiva».

³⁷³ Cfr. Cass., Sez. I, 23 novembre 2001, p.g. in proc. P., in *CED Cass.*, n. 220438: «in tema di benefici penitenziari, la disposizione dell'art. 47, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), secondo la quale all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale si deve anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, introduce una prescrizione obbligatoria, ma di carattere elastico, che può esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto. Ne consegue che, poiché le modalità di esplicazione dell'attiva solidarietà non sempre sono determinabili "a priori" e devono, anzi, essere individuate, nel corso dell'esecuzione della misura, in relazione alle esigenze e alla disponibilità dell'offeso, alle capacità dell'autore del reato e a ogni altra circostanza

vittima «diventa occasione di elaborare, durante il periodo dell'affidamento, una nuova consapevolezza sulle conseguenze del reato che possa far maturare una crescita ed una accettazione delle regole sociali ed una loro condivisione»³⁷⁴.

Soggetto beneficiario delle attività contemplate nell'ambito dell'art. 47, comma 7, l. n. 354/1975, è la vittima-persona fisica, pertanto non può essere compresa nel novero delle prescrizioni in oggetto, l'imposizione di attività di generica utilità sociale in favore di enti o soggetti diversi dall'offeso dal reato³⁷⁵.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «ai fini del giudizio prognostico circa l'idoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale a rieducare il condannato e a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, la gravità del reato o la mancata ammissione di colpevolezza da parte del reo non assumono, di per sé, da sole, decisivo rilievo in senso negativo, ma è sempre necessario che il giudice accerti in concreto la sussistenza di validi elementi che si pongano in netto contrasto con il perseguimento di dette finalità»³⁷⁶.

Non è quindi indispensabile, ai fini della sottoposizione alla misura, un'ammissione di colpevolezza, ma elemento fondamentale è che il condannato si attivi poi concretamente per riparare le conseguenze derivate dal reato, realizzando un pieno soddisfacimento dei bisogni della vittima.

Esigenze di risocializzazione e di riparazione devono convergere in un unico obiettivo; conseguentemente, il percorso intrapreso deve essere in grado di

di fatto, è legittima una loro previsione in forma generica all'atto dell'affidamento, restando demandata la necessaria specificazione a successivo provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato in forza dei suoi poteri di modificazione e integrazione delle prescrizioni imposte dal tribunale».

³⁷⁴ Così, E. BERTAGNINI, *Mediazione penale, giustizia riparativa e lavoro gratuito alla luce di qualche esperienza pratica*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 403.

³⁷⁵ Di questo avviso, L. SCOMPARIN, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, cit., p. 409 s., secondo la quale «una simile prospettiva (...) non pare infatti giustificabile né laddove la vittima non presti il proprio consenso all'azione riparativa o il giudice ritenga inopportuna qualsiasi interazione fra i soggetti interessati, né laddove il reato sia a soggetto passivo indeterminato o senza soggetto passivo». Ne deriva che «nella determinazione concreta del contenuto della prescrizione in esame la magistratura di sorveglianza potrà dunque imporre legittimamente solo obbligazioni (patrimoniali e non) che abbiano come destinatario una persona fisica determinata e riconducibile alla "vittima" del reato oggetto di condanna, rinunciando a prescrizioni destinate alla collettività nel suo complesso».

³⁷⁶ Cass., Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 9680, in www.utetgiuridica.it; Cass. Sez. I, 11 giugno, 2013, P., in *CED Cass.*, n. 257001; Cass., Sez. I, 5 marzo 2013, B., *ivi*, n. 255653; Cass. Sez. I, 20 febbraio 2008, C., *ivi*, n. 240306; Cass., Sez. I, 8 febbraio 2008, A., *ivi*, n. 240586; Cass., Sez. I, 28 marzo 2000, R., *ivi*, n. 216076; Cass., Sez. I, 13 dicembre 1996, O, *ivi*, n. 206776; Cass., Sez. I., 13 ottobre 1992, E., in *Giust. pen.*, 1993, II, c. 677; Cass., Sez. I, 4 maggio 1990, C., in *CED Cass.*, n. 184340.

realizzare una «rieducazione attraverso la riparazione»³⁷⁷. Si vuole, così, dar rilievo non tanto alla piena soddisfazione economica dell'offeso, quanto al riconoscimento della sofferenza in concreto arrecata e all'attivazione del condannato verso la vittima, significativi sul piano del recupero di sensibilità per il bene giuridico offeso³⁷⁸. Questo è quanto emerge non solo dall'esame della legge sull'ordinamento penitenziario, ma anche del successivo regolamento di esecuzione, il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in cui viene fatto espresso riferimento al compito degli operatori penitenziari di garantire sostegno al condannato affinché quest'ultimo attui un percorso di riflessione sull'attività criminosa realizzata, sul danno prodotto e le possibili azioni di riparazione praticabili; il tutto in un'ottica di reinserimento nella società e della finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita³⁷⁹.

Le iniziative riparative devono essere confezionate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione delle condizioni soggettive del reo e della vittima, escludendo la realizzazione di attività estremamente gravose e sproporzionate rispetto ai danni cagionati dal reato³⁸⁰; allo stesso tempo è

³⁷⁷ Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 333.

³⁷⁸ In questi termini, G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 25.

³⁷⁹ V., in particolare, art. 27, comma 1, d.P.R. n. 230/2000, ove si afferma espressamente che «l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»; e art. 118, comma 8, d.P.R. n. 230/2000, secondo cui «gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;

b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;

c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

³⁸⁰ Rileva F. FIORENTIN, *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 391, come sia da

necessario che costituiscano l'esito di un percorso di crescita e di rivisitazione critica delle condotte devianti, evitando che siano prese in considerazione dall'autore del reato al solo intento di conseguire un esito positivo della prova, con conseguente estinzione del reato³⁸¹.

Possono essere previste varie modalità attuative, fra cui l'eventuale risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato³⁸². Secondo la dottrina, «rafforzare in sede esecutiva gli obblighi risarcitori sembra anzi una soluzione utile a correggere almeno in parte le distorsioni che derivano da un sistema in cui le due sanzioni penali tradizionali – detentiva e pecuniaria – hanno il comune effetto di impedire più che di favorire un risarcimento»³⁸³.

Pur potendo essere contemplata l'obbligazione *de qua*, la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non può essere rigettata sulla base del fatto che la persona condannata non ha risarcito i danni prodotti dal reato, perché il mancato risarcimento costituisce solo uno dei molteplici elementi che devono essere valutati dal giudice di

escludersi «la possibilità di subordinare la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale all'offerta, da parte dell'interessato, di una prestazione risarcitoria previamente concordata con il giudice ed eventualmente con la persona offesa». Tale opzione interpretativa trova giustificazione nel fatto che, in tal modo, «si verrebbe a subordinare l'obbligo costituzionale di “fare trattamento” e rieducare il reo all'attuazione del ristoro del danno da reato; e che il risarcimento nei confronti della vittima del reato è previsto dalla legge quale prescrizione e condizione risolutiva rispetto all'esecuzione della misura: dunque, normativamente, un *posterius* rispetto al *prius* rappresentato dalla effettiva concessione del beneficio da parte del tribunale di sorveglianza».

³⁸¹ V. G. MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, cit. p. 885 ss.

³⁸² Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione dell'art. 47, comma 7, l. ord. pen. – secondo la quale all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale si deve anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato – «introduce una prescrizione obbligatoria, ma di carattere elastico, che può esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto. Ne consegue che, poiché le modalità di esplicazione dell'attiva solidarietà non sempre sono determinabili “a priori” e devono, anzi, essere individuate, nel corso dell'esecuzione della misura, in relazione alle esigenze e alla disponibilità dell'offeso, alle capacità dell'autore del reato e a ogni altra circostanza di fatto, è legittima una loro previsione in forma generica all'atto dell'affidamento, restando demandata la necessaria specificazione a successivo provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato in forza dei suoi poteri di modificazione e integrazione delle prescrizioni imposte dal tribunale». In questi termini, Cass., Sez. I, 23 novembre 2001, p.g. in proc. P, cit.

³⁸³ L. SCOMPARIN, *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, cit., p. 410 s, la quale rileva, altresì, che «maggiori difficoltà potrebbe incontrare la previsione di una prestazione per equivalente con funzioni riparatorie, una sorta di compensazione, con beneficiaria la stessa vittima del reato: simili prescrizioni (...) pur non trovando alcun ostacolo nella lettera della legge, richiedono infatti un'attività di istruzione da parte dei servizi che comprenda approfonditi contatti con la vittima per valutarne esigenze e disponibilità».

sorveglianza, al fine di accertare se il reo abbia avviato un percorso di riflessione e di crescita e perciò sia meritevole della speciale misura³⁸⁴. L'assenza totale o parziale del risarcimento del danno non preclude di per sé la concessione dell'affidamento in prova, essendo necessario verificare in concreto se tale assenza sia dovuta ad impossibilità o incapacità oggettiva della persona condannata e se il risarcimento parziale sia stato effettuato dal reo volontariamente oppure in forza ed a seguito dell'instaurazione di apposita procedura esecutiva: quest'ultima evenienza denoterebbe una mancanza di resipiscenza, precludendo la concessione del beneficio³⁸⁵.

Il tribunale di sorveglianza, all'esito del periodo trascorso in affidamento al servizio sociale, è chiamato a stabilire se la pena debba dichiararsi estinta per esito positivo della prova, ed è chiaro che l'accertamento finale debba riguardare anche le attività riparative svolte dalla persona affidata. Quanto enunciato comporta che l'inosservanza del dovere di adoperarsi in favore della vittima del reato rilevi sia ai fini della revoca della misura *ex art. 51 ter l. ord. pen.* che in sede di valutazione finale negativa della prova, purchè si accerti che il condannato era nelle condizioni oggettive e soggettive di risarcire i danni cagionati alla persona offesa dal reato³⁸⁶.

L'istituto *de quo* costituisce una speciale misura attraverso cui realizzare efficacemente attività risocializzanti e riparative durante la fase di esecuzione della pena, ma è possibile scorgere ulteriori spazi normativi all'interno dei quali l'intervento mediativo si pone come condizione preliminare per la concessione di specifici benefici penitenziari. Ci si riferisce, in particolar modo, all'istituto della liberazione condizionale, disciplinato dall'art. 176 c.p.³⁸⁷. Per poter essere

³⁸⁴ In questi termini, Cass., Sez. I, 11 novembre 1994, V., in *CED Cass.*, n. 200255. Cfr., altresì, Cass., Sez. I, 20 novembre 2000, F., in *CED Cass.*, n. 218219, secondo cui «l'adoperarsi a favore della vittima del reato non costituisce un requisito necessario per la concessione della misura alternativa in esame, ma solo una condotta che può essere richiesta al condannato nel corso della prova a dimostrazione della sua volontà di risocializzazione. Infatti l'adempimento di tale onere, proprio perché eventualmente inserito nel verbale di affidamento, può essere impartito come prescrizione e, come tale, può essere valutato all'esito della prova, ma non può certamente integrare una condizione per la concessione della misura alternativa in esame».

³⁸⁵ Cfr., Cass., Sez. I, 28 aprile 2003, C., in *CED Cass.*, n. 225217.

³⁸⁶ Cass., Sez. I, 19 giugno 2003, G., in *Riv. pen.*, 2003, p. 977.

³⁸⁷ Sull'istituto della liberazione condizionale, cfr. S. DE FLAMMINEIS, *Sicuro ravvedimento e risarcimento del danno nella liberazione condizionale: natura soggettiva e contenuto oggettivo*, in *Corr. merito*, 2007, p. 356 ss.; R. MASTROTOTARO, *Sul concetto di "ravvedimento" ai fini della concessione della liberazione condizionale*, in *Rass. pen. crim.*, 2006, p. 121 ss.; A. MORRONE, *Liberazione condizionale tra risarcimento del danno e ravvedimento del reo*, in *Dir. pen. proc.*,

ammesso allo speciale beneficio, il reo deve aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è necessario un esame complessivo della sua personalità che tenga in considerazione i rapporti con i familiari, con il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché l'attività lavorativa o di studio e l'interessamento nei riguardi della vittima del reato³⁸⁸. Proprio quest'ultimo inciso rivela come lo svolgimento di un percorso di mediazione, la cui naturale conseguenza sia il compimento di gesti riparativi nei confronti della persona offesa, possa essere valutato dal giudice positivamente ai fini della concessione della misura, in quanto espressione di un giudizio meditato e sofferto scaturente da un profondo e sincero pentimento da parte del reo.

L'eventuale attività di mediazione/riparazione intrapresa durante l'esecuzione della pena, secondo il più recente orientamento della magistratura di sorveglianza, può, inoltre, essere preso in considerazione ai fini della concessione di ulteriori benefici penitenziari, anche nel caso di reati particolarmente gravi³⁸⁹. Riferendosi, nello specifico, alla misura della semilibertà, nella valutazione dei presupposti necessari per la concessione della stessa, i giudici di sorveglianza hanno considerato quale significativo aspetto di mutamento della personalità del detenuto, le esperienze, dallo stesso sollecitate e vissute, nell'ambito di attività trattamentali all'interno della casa circondariale, che lo hanno condotto a momenti di ascolto e

2006, p. 207 ss.; V. MUSACCHIO, *Le alternative alla detenzione nel sistema penale italiano: profili teorico-pratici*, in *Giust. pen.*, 2002, II, c. 434; M. PAVARINI, *Discrezionalità e "sentencing" penitenziario. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell'attività dei tribunali di sorveglianza (1987-1990)*, cit., p. 149 ss.; S. SARTARELLI, *La Corte Costituzionale tra valorizzazione della finalità rieducativa della pena nella disciplina della liberazione condizionale e mantenimento dell'ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1356 ss.

³⁸⁸ Così Cass., Sez. I, 15 ottobre 1990, A., in *CED Cass.*, n. 155735; Cass., Sez. I, 7 ottobre 1986, Marino, *ivi.*, n. 174134. Cfr., altresì, Cass., Sez. I, 24 aprile 2007, p.g. in proc. B., in *Riv. pen.*, 2007, p. 1244 con nota di V. RISPOLI, *Liberazione condizionale e finalità rieducative. Limiti ed estensione del concetto del "sicuro ravvedimento" alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle pene*, ove la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva dato atto del lungo percorso di rieducazione, recupero e risocializzazione, caratterizzato dall'avvenuta esplicitazione delle responsabilità politiche, dalla rivisitazione storica e dal distacco dall'esperienza di militanza eversiva e di lotta armata, dalla riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati, dal rinnovato rapporto instaurato con le istituzioni e la società civile in conformità al quadro di riferimento ordinamentale, dagli studi universitari, dall'impegno lavorativo e solidaristico a favore dei soggetti più emarginati della società, dalla corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono.

³⁸⁹ Cfr. Trib. sorv. Venezia, ord. 7 gennaio 2012, n. 5, M.O., in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 833 ss., con nota di G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit.

doloroso confronto con i prossimi congiunti delle vittime di reati particolarmente efferati, e successivamente, nell'ambito di un lungo e complesso percorso, seguito da mediatori penali, finalizzato all'incontro con una vittima "aspecifica" di reato. Quest'ultimo aspetto si rivela particolarmente interessante perché viene prevista la possibilità per l'autore del reato di svolgere un'attività di mediazione anche con vittime "surrogate", laddove non sia possibile un confronto con la vittima diretta o con i suoi familiari. Il contatto con persone che hanno subito analoghe esperienze criminose può favorire nel reo un processo di maturazione, atto a comprendere le sofferenze provocate, stimolando così dinamiche riparative-riconciliative nei confronti della vittima reale.

L'interesse al perseguimento di istanze riparative che siano in grado di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della persona offesa dal reato durante l'esecuzione della pena è stato rafforzato dal legislatore, attraverso la previsione *ex art. 21, comma 4 ter, l. n. 354 del 1975*, inserito a seguito dell'entrata in vigore del del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, c.d. "Decreto carceri", convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94, ove si afferma espressamente che «i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi»³⁹⁰.

La fattispecie in oggetto è diversa da quella inerente l'attività gratuita e volontaria nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, poiché la prima prevede che detenuti e internati possano essere assegnati a prestare la propria attività, sempre a titolo volontario e gratuito, a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi, dando per scontato, quindi, che vi sia stata una condanna definitiva. Conseguentemente, in modo differente rispetto al lavoro all'esterno o all'attività in favore della collettività, potranno essere ammessi all'istituto *de quo* soltanto i detenuti che abbiano svolto un percorso responsabilizzante delle attività devianti poste in essere.

È quindi necessaria una preliminare attività di mediazione con la vittima del reato o con i suoi familiari al fine di concordare quale tipo di incarico l'autore del

³⁹⁰ Per approfondimenti sulle novità normative introdotte, cfr. F. FIORENTIN, *Lavoro volontario anche in favore della vittima*, in *Guida dir.*, 2013, n. 39, p. 38 ss.; V. LAMONACA, *L'attività volontaria e gratuita degli internati: tra lavoro di pubblica utilità e mediazione penale*, in www.annalidipartimentoiojonico.org, 2013, p. 313 ss.

reato potrà prestare in loro favore, che potrà consistere anche in una generica assistenza, non essendo fatto espresso riferimento alle specifiche professionalità e alle attitudini lavorative del reo, richieste, invece, nell'ipotesi del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Come sottolineato in dottrina, appare evidente che «la fattispecie vada riempita di contenuti procedurali e sostanziali; in mancanza è probabile ipotizzare l'inutilizzabilità dell'istituto»³⁹¹. Infatti, pur riconoscendo l'importanza della previsione *de qua*, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore, finalizzato ad elevare il lavoro di pubblica utilità per detenuti ed internati a misura alternativa vera e propria³⁹², nonché a definire in maniera più concisa e completa le modalità di svolgimento dell'attività mediativa, indispensabile per la realizzazione concreta dell'attività *ex art.* 21, comma 4 *ter*, ord. pen. A tal fine, il programma di trattamento riservato a ciascun detenuto, dovrebbe essere calibrato tenendo in considerazione proprio la necessità di una preliminare fase di mediazione, individuando, nello specifico, la figura del mediatore, il cui ruolo in questo ambito è fondamentale sia per il reo, nel processo di revisione critica del comportamento antisociale, sia per la vittima o i suoi familiari, affinché accettino di buon grado un'assistenza volontaria e gratuita da parte dell'autore del reato.

È evidente che un compito così delicato non potrà essere appannaggio degli operatori penitenziari³⁹³, ma tutt'al più del personale in servizio presso gli UEPE, a condizione che, come rilevato in dottrina, vi sia un «robusto intervento formativo teorico-pratico»³⁹⁴, dato che si «interviene spesso in un contesto lividamente difficile e ostico»³⁹⁵.

5. Prospettive di riforma: l'attuazione della delega sulla particolare tenuità del fatto.

³⁹¹ V. LAMONACA, *L'attività volontaria e gratuita degli internati*, cit., p. 340.

³⁹² V., ancora, V. LAMONACA, *L'attività volontaria e gratuita degli internati*, cit., p. 342.

³⁹³ Cfr. G. MASTROPASQUA, *La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei batti un colpo!*, in *Mediaries*, 2008, p. 86, nota 34.

³⁹⁴ V. LAMONACA, *L'attività volontaria e gratuita degli internati*, cit., p. 340.

³⁹⁵ G. MASTROPASQUA, *La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza*, cit., p. 74.

Un altro istituto che può contribuire a realizzare lo sviluppo di meccanismi di *diversion*, in grado di deflazionare il carico giudiziario, nonché favorire l'ingresso di pratiche mediative è quello della tenuità del fatto nell'ambito del procedimento ordinario a carico degli adulti, in attuazione del quale l'ordinamento decide di rinunciare non solo alla sanzione, ma anche al processo, risultando sproporzionata all'effettiva gravità della condotta persino la celebrazione del rito³⁹⁶.

L'istituto della tenuità del fatto – come si è avuto occasione di ricordare³⁹⁷ - trova già applicazione nel nostro ordinamento all'interno dell'art. 27, d.P.R. n. 448/1988, come causa di non punibilità posta a fondamento di una sentenza di non luogo a procedere che può essere emessa anche durante la fase delle indagini preliminari, e nell'art. 34, d.lgs. n. 274/2000, come causa di improcedibilità che può essere alla base di un provvedimento di archiviazione. L'adozione di entrambe le soluzioni in due diversi settori dell'ordinamento denota la volontà del legislatore «di colare il contenuto dell'irrelevanza in qualunque “stampo” formale, ferme restando le ricadute (...) dell'una o dell'altra scelta»³⁹⁸.

Vari sono stati i progetti del legislatore finalizzati a trapiantare nel procedimento ordinario congegni modellati sull'uno o sull'altro istituto, nella convinzione che l'irrelevanza del fatto possa costituire un espediente vantaggioso ai fini del recupero dell'efficienza del sistema giudiziario³⁹⁹. I procedimenti aventi ad oggetto fatti di modestissima entità riuscirebbero, infatti, a risolversi in tempi ragionevolmente rapidi, richiedendo un minimo sforzo organizzativo, mentre quelli connotati da una maggiore offensività «potrebbero attingere al serbatoio di risorse residuo»⁴⁰⁰.

³⁹⁶ Cfr. C. CESARI, *L'inflazione delle notizie di reato e i filtri selettivi ai fini del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 1415, secondo la quale si realizzerebbe una forma di *diversion* in grado di determinare una radicale abdicazione al processo, alla condanna e alla sanzione, che potrebbe teoricamente adottarsi in una fase molto precoce del procedimento senza coinvolgere altre “agenzie” dello Stato in interventi di alcun tipo.

³⁹⁷ V., *supra*, Cap. III, Sez. I, § 4 e Cap. III, Sez. II, § 4.

³⁹⁸ L'espressione è di C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 160.

³⁹⁹ V., *infra*, nt. 419.

⁴⁰⁰ In questi termini, v. ancora, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 140, la quale, nell'incentivare l'introduzione di clausole di irrilevanza nell'ambito del sistema ordinario, ne sottolinea anche le possibili implicazioni negative: da un lato, la rinuncia *tout court* a procedere o punire può tradursi facilmente in diffusa sensazione di impunità ed implicita autorizzazione al disprezzo delle regole; dall'altro lato, la mancata reazione punitiva rischia di alimentare nella persona offesa sentimenti di sfiducia e diffidenza nei confronti dell'apparato giudiziario. Per tale motivo «la consapevolezza di queste implicazioni dovrebbe almeno portare ad un inserimento molto

Il dibattito politico e dottrinale in tema di tenuità del fatto si è sempre incentrato su due opposte questioni di ordine pregiudiziale, tendenti a connotare l'istituto o come causa di esclusione della punibilità o come condizione di esclusione della procedibilità. Come efficacemente rilevato, entrambe le categorie si rivelano idonee a decongestionare il sistema: in particolare «il meccanismo della procedibilità condizionata può contribuire a selezionare la “domanda” di repressione penale»⁴⁰¹; la non punibilità, d'altro canto, può essere intesa in senso funzionale, ove il concetto di funzione appare «capace di spiegare la pena che non si applica in chiave di efficienza del sistema e se si vuole di “legittimazione” del sistema oltre le finalità della pena stessa»⁴⁰².

La scelta di attrarre la fattispecie nell'una o nell'altra categoria ha delle significative ricadute sul terreno processuale «influenzandone la efficacia funzionale rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore»⁴⁰³. Come causa di non punibilità, la declaratoria di tenuità presuppone il previo accertamento del fatto e della responsabilità⁴⁰⁴; ne deriva il necessario passaggio alla fase processuale, potendo l'esiguità del fatto essere pronunciata solo con sentenza di non luogo a procedere, ove sia prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, o con sentenza dibattimentale emessa nel contraddittorio delle parti⁴⁰⁵. Non può essere pronunciata in sede di archiviazione, non essendo contemplata tra le possibili formule degli artt. 408 e 411 c.p.p., né tantomeno in fase predibattimentale, non prevedendo gli artt. 129 e 469 c.p.p. la non punibilità fra le cause di immediato proscioglimento⁴⁰⁶.

cauto nel sistema di clausole di questo tipo, che, se estensibili al di fuori della marginalità dei sottosistemi speciali di giustizia penale, come quello minorile o di pace, dovrebbero (...) essere circoscritti ad aree di illiceità che si prestino a subirne gli effetti senza che il tessuto sociale e la trama della legalità ne vengano danneggiati.

⁴⁰¹ Si esprime così R. ORLANDI, voce *Procedibilità (condizioni di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, Utet, 1995, p. 44.

⁴⁰² M. DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 1036.

⁴⁰³ Così C. SCACCIANOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, in *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 239.

⁴⁰⁴ Considerano necessario, ai fini della declaratoria di tenuità, il previo accertamento del fatto e della responsabilità, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 268 ss.; S. QUATTROCOLO, *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, cit., p. 243 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 339 ss.

⁴⁰⁵ In tal senso, in ragione della tassatività dei casi di archiviazione, cfr. per tutti G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino, Giappichelli, 2ª ed., 1994, p. 19 ss.

⁴⁰⁶ Come rilevato, la non punibilità non è ricompresa nel novero delle formule per le quali l'art. 129 c.p.p. ammette l'immediato proscioglimento in ogni stato del processo, perché occorre in tale evenienza «attendere l'accertamento della sussistenza, della rilevanza penale e dell'attribuibilità

Diversamente, l'inclusione fra le cause di improcedibilità consente l'arresto dell'attività procedimentale in uno stadio molto precoce, già durante la fase delle indagini preliminari, per il tramite di un provvedimento di archiviazione. Appare, quindi, evidente, che mentre questa seconda opzione «è funzionalmente più consona al perseguimento (...) di obiettivi strategici di economia processuale»⁴⁰⁷, la previsione come causa di non punibilità, favorendo un confronto dialettico fra le parti al cospetto di un giudice, «sembra adattarsi meglio alle ragioni di un'irrelevanza il cui baricentro ideologico sia spostato più verso i canoni della mitezza e della composizione del conflitto»⁴⁰⁸, specie nel caso in cui alla clausola di irrilevanza siano collegate dal legislatore pratiche di mediazione o sia dato rilievo a vicende successive al reato, come la riparazione o il risarcimento del danno in favore della vittima.

È importante sottolineare che, in funzione della strada che si scelga di percorrere, cambia il punto di riferimento costituzionale, «quale cartina di tornasole della legittimità dell'istituto»⁴⁰⁹: la costruzione come causa di improcedibilità, divenendo canone orientativo della scelta affidata al pubblico ministero tra esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione, determina una necessaria armonizzazione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale *ex art. 112 Cost.*⁴¹⁰; in quanto causa di non punibilità, il vincolo costituzionale si sposta sul piano sostanziale sotto l'egida del principio di legalità *ex art. 25, comma 2, Cost.*, «posto che il criterio di “determinatezza” scolpito in tale norma costituzionale

all'imputato del fatto per cui si procede». In questi termini, E. MARZADURI, *sub art. 530, in Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., coordinato da M. Chiavario, vol. V, Torino, Utet, 1991, p. 513.

⁴⁰⁷ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 151, la quale evidenzia che la declaratoria di improcedibilità è idonea «a favorire la chiusura del procedimento in uno stadio molto precoce e, successivamente, a consentire di prendere atto in qualsiasi momento dell'esaurirsi della spinta propulsiva dell'azione eventualmente esercitata».

Osserva R.E. KOSTORIS, *Obbligatorietà dell'azione penale, esigenze di deflazione e “irrilevanza del fatto”*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 212, che l'inserimento dell'irrilevanza del fatto fra le cause di improcedibilità «consente (...) di realizzare più compiutamente le finalità deflative, dato che conduce ad un epilogo anticipato del procedimento (l'archiviazione) in grado di evitare il formarsi di carichi processuali».

⁴⁰⁸ V., C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 151.

⁴⁰⁹ Così, E. TURCO, *I prodromi della riforma*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 180 s.

⁴¹⁰ Cfr., sul punto, C. CESARI, *L'inflazione delle notizie di reato e i filtri selettivi ai fini del processo*, cit., p. 1416.

irradia la sua luce non solo sulle norme incriminatrici in senso stretto, ma anche su tutte le altre previsioni penali, come quelle che regolano la non punibilità»⁴¹¹.

In entrambe le ipotesi, per scongiurare eventuali contrasti sul piano costituzionale, è necessario elaborare una formulazione sufficientemente determinata degli indici di esiguità: in un caso, «ancorando l'inazione per tenuità del fatto a parametri dai contorni ben definiti, si eviteranno gestioni arbitrarie del potere d'azione del pubblico ministero», nell'altro, «l'assenza di formule elastiche o criteri troppo vaghi consentirà di raggiungere un certo grado di verificabilità empirica degli elementi costitutivi della fattispecie irrilevante, soprattutto con riguardo a quelli che risultano decisivi per l'individuazione del contenuto offensivo del fatto»⁴¹².

In una prospettiva *de iure condendo*, la scelta fra l'una o l'altra opzione impone di valutare se «i canoni della esiguità del fatto siano parimenti compatibili con la fisionomia delle cause di non punibilità e di non procedibilità ovvero debbano necessariamente collocarsi in seno ad una sola delle due aree concettuali»⁴¹³. Al riguardo, pur riconoscendosi che «la necessità di distinguere le condizioni relative al dovere di punire da quelle relative al dovere di procedere è da tutti riconosciuta e affermata»⁴¹⁴, tracciare confini nitidi fra il fenomeno della punibilità e quello della procedibilità si rivela abbastanza arduo, data la sostanziale contiguità fra i due⁴¹⁵.

Come rilevato, «l'esigenza di evitare il processo non necessariamente deve tradursi in un ostacolo di natura processuale, potendo, il legislatore, tradurla, sul

⁴¹¹ Testualmente, E. TURCO, *I prodromi della riforma*, cit., p. 181.

Cfr., altresì, C. CESARI, *L'inflazione delle notizie di reato e i filtri selettivi ai fini del processo*, cit., p. 1416.

Evidenzia come il problema della compatibilità delle clausole di esiguità con il dettato costituzionale si ponga in termini più ardui nella prospettiva dell'art. 25, comma 2, Cost., risultando, invece, superabile con riferimento all'art. 112 Cost., R.E. KOSTORIS, *Obbligatorietà dell'azione penale, esigenze di deflazione e "irrilevanza del fatto"*, cit., p. 210; di diverso avviso, I. CALAMANDREI, *L'irrilevanza penale del fatto nella prospettiva processuale*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2209, secondo la quale «la costruzione dell'irrilevanza del fatto come una condizione di punibilità non porrebbe questioni di legittimità costituzionale», mentre l'inquadramento come causa di improcedibilità «farebbe sorgere tale problema».

⁴¹² Così C. SCACCIANOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 255.

⁴¹³ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 160.

⁴¹⁴ Si esprime in questi termini, R. ORLANDI, voce *Procedibilità (condizioni di)*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. X, 1995, p. 44.

⁴¹⁵ Sul punto, v. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 160.

piano sostanziale, in una condizione di punibilità, la cui mancanza determina l'interruzione del processo»⁴¹⁶, «non perché non si vuole punire, ma perché non si ritiene opportuno celebrarlo»⁴¹⁷.

Sulla stregua di quanto enunciato, sarebbe, quindi, preferibile inquadrare la clausola di esiguità fra le cause di non punibilità e allo stesso tempo consentire che la tenuità venga dichiarata con archiviazione⁴¹⁸. La potenzialità deflativa della particolare tenuità del fatto non potrebbe, in effetti, esplicitarsi se l'accertamento fosse affidato ad uno sviluppo processuale talmente avanzato da imporre necessariamente l'adozione della sentenza.

Tale soluzione "ibrida" è quella che il legislatore sembra da ultimo aver accolto : dopo i vari progetti di legge naufragati nel corso degli anni⁴¹⁹, con

⁴¹⁶ C. SCACCIAOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 239.

⁴¹⁷ Cfr., F. BRICOLA, voce *Punibilità (condizioni obiettive di)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIV, Utet, Torino, 1967, p. 595.

⁴¹⁸ Tale soluzione è favorevolmente accolta da C. SCACCIAOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 257.

⁴¹⁹ L'estensione della tenuità del fatto oltre i confini della giustizia penale differenziata è stata spesso incoraggiata in dottrina e coltivata in sede legislativa. Si ricordano, al riguardo, le proposte formulate dalle varie Commissioni ministeriali per la riforma del codice penale e del codice di procedura penale: Commissione Grosso (art. 74 della bozza di articolato); Commissione Pisapia (art. 3 della bozza di articolato); Commissione Dalia (artt. 449 lett. d, 467, 474, 515, 576, 577, 578, 622 del progetto); Commissione Riccio (direttive n. 26.2, 63.1 e 65.1 della bozza); Commissione Fiorella (art. 14 della bozza di articolato); Commissione Canzio (artt. 1-7 della bozza). Per un'analisi dettagliata, cfr. E. TURCO, *I prodromi della riforma*, cit., p. 221 ss.

Fra le ultime proposte legislative dell'attuale legislatura – elaborate antecedentemente alla riforma operata con la legge n. 67/2014 – si annovera la p.d.l. C. 806, "*Introduzione dell'art. 411-bis del codice di procedura penale e altre disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto*", d'iniziativa dei deputati Donatella Ferranti ed altri, presentata alla Camera dei Deputati in data 18 aprile 2013 ed assegnata alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente in data 26 luglio 2013, che propone di abrogare l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e di inserire, all'interno del codice di rito, l'art. 411 bis c.p.p., rubricato «esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità», secondo cui la procedibilità deve essere esclusa se per le modalità della condotta, il grado della colpevolezza, la sua occasionalità e l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto, tenuto conto anche della condotta successiva del suo autore, è di particolare tenuità. Per evitare un uso spropositato dell'istituto, l'ambito applicativo viene circoscritto ai reati di competenza del tribunale monocratico ex art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

Caratteristica peculiare della presente proposta di legge è la valorizzazione del ruolo della persona offesa, essendo espressamente contemplato che quest'ultima debba ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione anche nell'ipotesi in cui non ne abbia fatto espressa richiesta. La previsione mira, così, ad introdurre un'informazione d'ufficio che risponde all'esigenza di tutelare maggiormente la vittima del reato.

Giova, inoltre, ricordare che la p.d.l. C. 806 ripartiva dal testo già esaminato dall'Assemblea della Camera nella precedente legislatura (C. 2094, "*Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto*", di iniziativa dell'on. Lanfranco Tenaglia ed altri), che, tuttavia, sembra ripudiare la qualificazione della tenuità come causa di esclusione della procedibilità. Lo si deduce sia dalla circostanza che lo strumento *de quo* veniva configurato come nuova ipotesi di proscioglimento dibattimentale

l'approvazione della legge n. 67/2014 è stata conferita apposita delega al Governo finalizzata ad «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento⁴²⁰, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale» (art. 1, lett. m).

In dottrina si è osservato come la circostanza che «l'irrelevanza del fatto sia dichiarata *quando risulti* la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, sembra accogliere la possibilità di una sua declaratoria pronunciata in sede di archiviazione»: se il legislatore avesse voluto ancorare la dichiarazione di tenuità al solo contesto processuale «avrebbe usato l'espressione "*quando sia accertata*" e non "*quando risulti*"»⁴²¹.

Che la non punibilità debba tradursi, sul piano processuale, in una inutilità a procedere – realizzando così le finalità deflative sottese al progetto di introdurre l'istituto della tenuità del fatto «nei gangli della giustizia ordinaria»⁴²² - lo si evince

dislocata in un apposito art. 530-*bis* del codice anziché nell'art. 529 c.p.p., sia dal fatto che la tenuità del fatto veniva inserita a fianco dell'improcedibilità nel novero delle cause di proscioglimento immediato *ex* art. 129, comma 1, c.p.p.: in questi termini, F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 14 ss., il quale ravvisa, altresì, come «entrambe le soluzioni adottate fanno tuttavia registrare un parziale distacco anche dal modello della non punibilità strettamente intesa, essendo il proscioglimento dibattimentale per difetto di punibilità già autonomamente disciplinato nell'art. 530 c.p.p. (...) e non essendo le cause di non punibilità immediatamente dichiarabili nel corso del processo. L'impressione è che i proponenti vogliano dunque intendere la tenuità come un peculiare difetto di elementi costitutivi interni alla fattispecie criminosa, facendo assumere alla relativa declaratoria le fattezze *del tertium genus* tra proscioglimento per non essere l'imputato punibile e proscioglimento per non essere il fatto previsto dalla legge come reato».

⁴²⁰ Rimarca A. SCALFATI, *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 6, come il legislatore delegante, imponendo il requisito della "non abitualità del comportamento" sia intervenuto in maniera ambigua, delinendo una parafrasi elastica con cui si potrebbe estendere l'area applicativa dell'istituto ben oltre i confini della condotta occasionale.

⁴²¹ Testualmente, C. SCACCIAOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 257. Analogamente, E. TURCO, *I prodromi della riforma*, cit., p. 181, la quale evidenzia come il legislatore delegante, dopo aver oscillato fra la soluzione della non punibilità e quella della improcedibilità, si sia arrestato alla fine su di «un modello di giustizia "integrato", ispirato a "mitezza" e "deflazione": causa di non punibilità che legittima, tuttavia, la rinuncia all'esercizio dell'azione penale».

In termini diversi, sostenendo che nonostante il richiamo alla "non punibilità" operato dall'art. 1, lett. m), l. n. 67/2014, la scelta del legislatore sembrerebbe orientata nel senso di estendere al sistema ordinario l'omologo istituto contemplato nel procedimento davanti al giudice di pace, G. AMATO, *Entro 18 mesi cambia la disciplina sanzionatoria e una serie di reati saranno illeciti amministrativi*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 60.

⁴²² C. SCACCIAOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 258, la quale sottolinea, altresì, come tale soluzione consenta di dare effettività al principio

anche dallo Schema di decreto legislativo recante «*Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m., della legge 28 aprile 2014, n. 67*», approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 dicembre 2014⁴²³.

Dal punto di vista sostanziale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del legislatore delegante, l'art. 1 dello Schema prevede i requisiti e definisce l'ambito applicativo del nuovo istituto; viene così prevista l'introduzione dell'art. 131 *bis* c.p., secondo cui «nei reati per i quali è prevista la pena della reclusione ovvero della reclusione o dell'arresto domiciliari non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alle predette pene, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»⁴²⁴.

Il giudizio sulla tenuità del fatto è incardinato su due indici-criteri: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

di obbligatorietà dell'azione penale, «scongiurando il rischio, per niente peregrino, che il vaglio di tenuità retroceda a momenti procedurali di fatto sottratti al controllo giurisdizionale».

⁴²³ Lo schema recepisce le proposte elaborate dalla Commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, con l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge-delega n. 67/2014, in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.

Il testo normativo, approvato al momento in sede di esame preliminare, è reperibile sul sito www.ipsoa.it, con commento di A. SCARCELLA, *Particolare tenuità del fatto e non punibilità: impatti sui reati societari, fallimentari, tributari*.

⁴²⁴ È appena il caso di sottolineare come l'inclusione di una specifica ipotesi di non punibilità per tenuità del fatto sia stata precedentemente contemplata anche nell'ambito del d.d.l. n. 1113, *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*, di iniziativa dell'On. Felice Casson e altri, presentato il 16 ottobre 2013, comprendente alcune norme che non sono state approvate in sede di discussione della legge n. 67/2014 e con il quale si mira all'inserimento nel codice penale e nel codice di procedura penale di nuove disposizioni normative per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. A tal fine, l'art. 1 contempla l'inserimento nel codice penale dell'art. 49-*bis*, rubricato "particolare tenuità del fatto", il cui primo comma dispone che «non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento», e che «la dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno». Nei commi successivi sono, invece, previsti specifici interventi nella disciplina processuale penale: in particolare, in seno all'istituto dell'obbligatoria declaratoria di determinate cause di non punibilità, viene aggiunta, nell'ambito dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'ipotesi che il fatto non sia punibile ai sensi dell'art. 49-*bis* c.p.; all'interno della disciplina dell'archiviazione, è ampliato il concetto di infondatezza della notizia di reato, da non collegare più soltanto alla non sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma anche alle situazioni in cui risultino le circostanze di cui all'art. 49-*bis* c.p.

Il primo si articola, a sua volta, in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle “modalità della condotta” e dall’ “esiguità del danno o del pericolo”. Non compare espressamente il riferimento al grado ed intensità della colpevolezza: una simile opzione può trovare fondamento «nell’esigenza di sganciare per quanto possibile il giudizio d’irrelevanza da accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico, sempre ardui e decisamente tanto più problematici quanto più destinati ad essere effettuati nelle fasi prodromiche del procedimento, secondo la naturale vocazione dell’istituto»⁴²⁵.

Il secondo indice-criterio di valutazione è rappresentato dalla non abitudine del comportamento: anche in tale caso è stata scrupolosamente osservata l’indicazione della delega, utilizzando un concetto più ampio di quello della “occasionalità” del fatto, onde evitare che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti. La non abitudine, invece, esige che il reato oggetto del giudizio non debba inserirsi in un rapporto di seriazione con altri episodi criminosi.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, l’operatività del nuovo meccanismo è circoscritta ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Al riguardo, l’art. 131 *bis*, comma 1 c.p., non richiama la pena dell’arresto poiché quest’ultima è destinata a scomparire dal novero delle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare, in attuazione della delega in questo senso conferita dalle lettere *a*, *b* e *c* dell’articolo 1 della legge n. 67/2014. Ai fini, poi, della determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 131 *bis*, comma 2, c.p.)⁴²⁶.

⁴²⁵ Così *Relazione di accompagnamento*, p. 3.

⁴²⁶ L’area dei reati per i quali troverà applicazione la nuova causa di non punibilità è molto estesa. Vi rientreranno, innanzitutto, le contravvenzioni previste dal codice penale, nonché, tra i reati più comuni, quelli contro il patrimonio, come il furto semplice, l’appropriazione indebita, la truffa e il danneggiamento. Per quanto riguarda i reati contro la persona, saranno attratti dalla nuova disciplina le fattispecie di lesione personale semplice e omicidio colposo semplice, la partecipazione ad una rissa con morte o lesioni, l’omissione di soccorso e la violazione di domicilio. Potranno,

Dal punto di vista processuale, come già accennato, quanto espressamente contemplato dalla legge-delega appare recepito nello schema di decreto delegato, prevedendo l'art. 2, comma 1, lett. a) l'inclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto fra le cause di archiviazione *ex art. 411 c.p.p.*

Qualora il pubblico ministero intenda formulare la richiesta *de qua*, a norma di quanto statuisce l'art. 2, lett. b), deve esserne dato avviso all'indagato e alla persona offesa, che abbia dichiarato di voler essere informata, ai sensi dell'art. 408, comma 2, cp.p., comunicando loro che nel termine di dieci giorni possono prendere visione degli atti e presentare opposizione. In tal caso, si renderà necessaria la fissazione di un'udienza camerale, nell'ambito della quale dovranno essere sentite la persona sottoposta alle indagini e l'offeso⁴²⁷.

La nuova disciplina cerca, in questo modo, di realizzare il non facile ma necessario equilibrio tra le esigenze di massima anticipazione processuale dell'istituto e i contrapposti interessi dei due soggetti privati coinvolti. Viene, in particolare, rafforzato il ruolo della vittima, riconoscendole il potere di interloquire sulla richiesta formulata.

Merita, al riguardo, segnalare come la valorizzazione della parte lesa sia contemplata non solo in sede archiviativa ma anche nell'ipotesi di proscioglimento predibattimentale. Infatti, secondo quanto dispone l'art. 3, lett. b) dello Schema, la sentenza di non doversi procedere *ex art. 469 c.p.p.* «è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa», che potrà, così, intervenire al pari del pubblico ministero e dell'imputato⁴²⁸.

altresi, essere ricompresi nella categoria anche numerosi reati contro la pubblica amministrazione, reati societari e reati tributari.

⁴²⁷ In tale contesto, è stato affermato che si potrebbe ipotizzare «un contraddittorio solo eventuale da instaurare a richiesta dell'indagato, obbligatoriamente e tempestivamente avvisato della richiesta di archiviazione avanzata per tenuità dal pubblico ministero»: in questi termini, C. CESARI, *L'inflazione delle notizie di reato e i filtri selettivi ai fini del processo*, cit., p. 1422, la quale evidenzia, altresì, come in tal maniera si potrebbero coniugare esigenze di economia e diritti individuali, in uno schema che passerebbe per la notificazione dell'avviso del p.m. e la fissazione di un termine entro il quale l'indagato possa chiedere l'accesso diretto al giudice e il confronto con la controparte, ove voglia ottenere l'archiviazione con diversa e più favorevole formula.

Considera, invece, l'udienza come “passaggio obbligato” C. SCACCIANOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 259.

⁴²⁸ Non è stata, invece, prevista alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza preliminare ovvero in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio è già pienamente garantito.

Appare, pertanto, evidente come il legislatore delegato sia intervenuto in maniera più incisiva rispetto alla legge-delega, che non detta alcuna specifica disposizione al riguardo: la sola prescrizione ivi contenuta richiede che la nuova clausola non rechi pregiudizio all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, escludendo, evidentemente, una possibile efficacia extrapenale – data la modesta offensività del danno cagionato – della declaratoria di irrilevanza⁴²⁹. L'unica preoccupazione che emerge è quella di evitare una compromissione del diritto di agire della parte lesa per le pretese risarcitorie⁴³⁰. Ma non è sufficiente per garantire quella valorizzazione del ruolo dell'offeso tanto acclamata.

Conseguentemente, anche in tale contesto – come avviene nell'analogo istituto del procedimento minorile – il legislatore delegato ha ritenuto opportuno calibrare lo spazio di intervento della vittima⁴³¹, offrendole la possibilità di confrontarsi direttamente con l'autore del reato.

L'incontro potrebbe favorire, così, come per la messa alla prova, l'ingresso di pratiche mediative, idonee a giocare un ruolo determinante nella valutazione del fatto tenue, divenendo l'attività di *mediation* elemento giustificativo dell'attenuazione della rilevanza penale del reato e della conseguente rinuncia dell'azione⁴³².

Possibili scenari per la mediazione penale possono, quindi, aprirsi anche all'interno di questo “nuovo” meccanismo giudiziario. D'altronde, l'idea di

⁴²⁹ Evidenzia, C. SCACCIANOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 253, come non riconoscere all'offeso dal reato alcun ruolo nell'ambito di tale contesto normativo potrebbe esporre la nuova disciplina a gravi censure di incostituzionalità, «non foss'altro per il contributo conoscitivo, a livello di percezioni e sentimenti, che la vittima sarebbe in grado di apportare ai fini della valutazione della gravità dell'offesa».

⁴³⁰ Sull'argomento, cfr., ancora, C. SCACCIANOCE, *La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario*, cit., p. 253, secondo cui «appare plausibile ritenere che la prescritta tutela da riconoscere all'offeso investa il diritto, non solo a scegliere la sede dove avanzare le proprie pretese di natura civilistica, ma anche a mantenersi l'azione legittimamente esercitata. Se, pertanto, la vittima ha scelto di agire in sede penale, costituendosi parte civile, le si dovrebbe garantire il diritto ad ottenere, da parte del giudice penale che dichiara il proscioglimento dell'imputato perché il fatto è risultato di modesta offensività, una risposta sulle pretese risarcitorie».

⁴³¹ Sottolineano l'importanza dell'audizione della persona offesa, C. CESARI, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, cit., p. 17; M. CHIAVARIO, *Audizione del 20.06.2012 in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, cit., p. 15; A. SCALFATI, *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 7.

⁴³² Come rileva G. MANNOZZI, *Il “legno storto” del sistema sanzionatorio*, cit., p. 785, «l'adeguamento ai principi della giustizia riparativa legati alla direttiva 2012/29/UE avrebbe dovuto suggerire una diversa indicazione sul punto ed altresì la previsione di percorsi di mediazione/riparazione propedeutici ad una valutazione complessiva della tenuità del fatto».

giustizia “mite”, che il sistema deve perseguire al fine di garantire maggiore efficienza e funzionalità, impone che le vicende non meritevoli di sanzione ed idonee a risolversi nelle forme attenuate della conciliazione debbano collocarsi fuori dal “teatro giudiziario”, alleggerendo così il carico di lavoro degli operatori del diritto. In quest’ottica, proprio lo strumento della declaratoria di tenuità può rappresentare un primo passo verso l’affermarsi di quel diritto penale “minimo” finalizzato alla prevenzione e punizione delle sole offese più gravi ai diritti fondamentali e alla convivenza civile.

6. (Segue): lo schema di disegno di legge sull’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Merita segnalare come, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 67/2014, l’interesse verso l’adozione di soluzioni alternative al processo che siano in grado di restituire maggiore efficienza al sistema sia stato successivamente coltivato, in sede governativa, con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, dello «*Schema di disegno di legge recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena*»⁴³³. In particolare, l’art. 1 dello Schema – sulla scia dell’omologo istituto contemplato nell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000⁴³⁴ - prospetta l’introduzione di una “nuova” causa di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie, che farebbe ingresso nel sistema penale ordinario attraverso la previsione del nuovo art. 162 *ter* c.p., ai sensi del quale «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato, entro il

⁴³³ Il disegno di legge *de quo* è stato elaborato tenendo in considerazione il lavoro svolto dalle Commissioni ministeriali di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penale (Commissione Canzio e Commissione Riccio) e dal Gruppo ministeriale di studio per la proposta di revisione del sistema penale (Commissione Fiorella).

⁴³⁴ Per un’analisi sulle condotte riparatorie nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace v., *supra*, Cap. III, Sez. II, § 5.

termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Come emerge nella *Relazione di accompagnamento*, linea portante della novella che si intende introdurre è «l'esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti (...) è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo». A tal fine, la riparazione assumerebbe i connotati di un istituto premiale e deflativo, idoneo a valorizzare, altresì, gli interessi della vittima del reato⁴³⁵.

Con riferimento all'ambito applicativo, si prevede che il nuovo meccanismo estintivo potrà operare soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile, quelli cioè che realizzano esclusivamente un'offesa ad interessi individuali, nella disponibilità del titolare. Ad essi si aggiungono, altresì, alcuni specifici reati che, pur procedibili d'ufficio, si caratterizzano per essere anch'essi lesivi di interessi spiccatamente individuali⁴³⁶.

Dal punto di vista procedimentale, al fine di porre un argine ad eventuali ravvedimenti tardivi, si ipotizza che la dichiarazione di estinzione del reato debba intervenire entro l'apertura del dibattimento. Analogamente a quanto disciplinato dall'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, un'eccezione a tale barriera temporale è espressamente contemplata qualora l'imputato dimostri di non aver potuto precedentemente adempiere, per fatto a lui non addebitabile; in tal caso, il giudice, oltre ad assegnare un termine per l'adempimento, potrà, altresì, impartire specifiche prescrizioni – come l'avvio di una specifica attività di mediazione fra l'autore del reato e la vittima – finalizzate, ove possibile, all'eliminazione delle conseguenze del reato. Il termine di tre mesi, contemplato dalla normativa operante nel microsistema di pace, è in questo caso esteso sino ad un anno, in considerazione delle richieste risarcitorie o riparatorie presumibilmente più consistenti di quelle

⁴³⁵ Cfr., in argomento, A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 143, alla quale si rinvia per un esame approfondito della disciplina.

⁴³⁶ Al riguardo, secondo quanto contemplato dal nuovo art. 649 *bis* c.p., le disposizioni dell'art. 162 *ter* c.p. si osserverebbero anche per il delitto di furto previsto dall'art. 624 c.p. aggravato da una delle circostanze di cui alle lettere 2, 4, 6 e 8 *bis* dell'art. 625 c.p.; il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo disciplinato dall'art. 636 c.p.; il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui *ex* art. 638 c.p.

ipotizzabili per i reati di competenza del giudice di pace ed è inoltre suscettibile di rateizzazione.

La nuova ipotesi legislativa non sembrerebbe, poi, richiedere, ai fini della dichiarazione di estinzione del reato, l' idoneità della condotta risarcitoria e riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. L'operatività della speciale causa estintiva sarebbe subordinata al solo soddisfacimento degli interessi della persona offesa dal reato e la giustificazione di tale scelta risiederebbe nel fatto che essa andrebbe applicata ai reati che offendono esclusivamente interessi individuali. Seppur limitatamente ai reati indicati, l'approccio adottato nella regolazione del conflitto «si basa su un paradigma conciliativo che valorizza appieno il ruolo della vittima, dalla quale dipende totalmente la concedibilità o meno della causa estintiva, fermo restando che essa presuppone un accertamento sulla responsabilità dell'imputato»⁴³⁷.

La valorizzazione dell'offeso dal reato che emerge dal tenore letterale della normativa che si intende introdurre denota come anche questo istituto, pur improntato a logiche evidentemente deflative⁴³⁸, si collochi nel solco della giustizia riparativa, puntando alla definizione conciliativa della vicenda conflittuale sempre più auspicata dalle fonti sovranazionali⁴³⁹. A tal fine, anche in tale contesto – come nell'omologo meccanismo del procedimento dinanzi al giudice di pace – un ruolo determinante può essere rivestito dall'attività di mediazione che, favorendo l'auto-ravvedimento del reo, può, conseguentemente, incentivare la realizzazione da parte dell'imputato di prestazioni risarcitorie in favore della vittima.

⁴³⁷ In questi termini, A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 143.

⁴³⁸ All'interno della *Relazione di accompagnamento* si legge espressamente, infatti, che «si è così messo a punto un efficace ulteriore sistema di deflazione penale che va ad aggiungersi a quello della c.d. messa alla prova, introdotta dalla recente legge n. 67 del 2014, che ha uno spettro operativo più ampio e, riguardando anche altri reati, un meccanismo estintivo più complesso».

Proprio nell'ottica deflativa, l'art. 2 dello schema di disegno di legge in esame contempla una specifica disciplina transitoria, prevedendo l'immediata applicazione della nuova causa estintiva nei confronti dei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge. Tuttavia, tale previsione normativa potrà riguardare i soli giudizi di merito in corso, e non i processi che si troveranno già in sede di legittimità, non avendo la Corte di Cassazione poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie.

⁴³⁹ Cfr., sul punto, A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 145.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Atti del Convegno, Urbino 23-24 settembre 2005, Milano, Giuffrè, 2007.
- AA. VV., *Funziona la messa alla prova? Indagine su cinque anni di applicazione della MAP nel distretto Bari-Foggia*, a cura di F. Carabellese–I. Grattagliano, Lecce, Pensa Multimedia, 2008.
- AA.VV., *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale oggi: confini e prospettive*, in *Criminalia*, 2010, p. 301.
- AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D. lg. 28 agosto 2000 n. 274*, Milano, Ipsoa, 2000.
- AA.VV., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive. Atti del seminario di Studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia minorile*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- AA.VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, Ipsoa, 2003.
- AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012.
- AA.VV., *Procedura penale*, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2014.
- AA.VV., *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, Atti del convegno, Bergamo, 24-26 settembre 2010, Milano, Giuffrè, 2013.
- ABRUZZESE A., *La risposta mite della mediazione nel processo penale del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Min. giust.*, 2010, n. 1, p. 85.
- ADORNO R., *sub art. 29, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 405.
- AGHINA E.–PICCIALLI P., *Il giudice di pace penale. Commento organico al d.lg. 28-8-2000, n. 274*, Napoli, Ed. Simone, 2001.
- AIMONETTO M.G., *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327.
- AIMONETTO M.G., *“Ragionevole durata” del processo penale, legge Pinto e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi. Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 232.
- AIMONETTO M.G., *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino, Giappichelli, 1997.

AIMONETTO M. G., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 318.

ALBAMONTE E., “*Speciale tenuità del fatto e “condotte riparatorie”*: primi problemi nell’applicazione del rito penale del giudice di pace, in *Giudice di pace*, 2002, p. 290.

ALBAMONTE E., *La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato*, in *Riv. pen.*, 2002, p. 857.

ALEO S., *Crisi del sistema penale e riforma dello Stato*, in *Rass. pen. crim.*, 2003, p. 1.

ALESSANDRUCCI I., voce *Conciliazione*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IV, Torino, Utet, 2008, p. 142.

ALIBRANDI A., *Osservazioni sull’affidamento in prova al servizio sociale*, in *Riv. pen.*, 1995, p. 83.

AMATO G., *L’impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 87.

AMATO G., *Così il “ravvedimento operoso” estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 124.

AMATO G., *In tema di condizioni di ammissibilità dell’affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 537.

AMODIO E., *Ragionevole durata del processo e nuove esigenze di tutela dell’imputato*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Atti del Convegno, Milano 18 marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2006, p. 55.

AMODIO E., *Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3406.

AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove garanzie di tutela dell’imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797.

AMODIO E., *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1419.

AMODIO E., *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio–O. Dominioni, Milano, Giuffrè, 1989, I, p. 534.

ANDRONIO A., *sub art. 111*, in *Commentario alla costituzione*, a cura di Bifulco R.–Celotto A.–Olivetti M., vol. III, Torino, Utet, 2006, p. 2115.

APRILE E., *sub art. 2*, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 297.

APRILE E.–CATULLO F.G. (a cura di), *Guida ai procedimenti speciali*, Torino, Giappichelli, 2007.

APRILE E., *La competenza penale del giudice di pace*, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2007.

APRILE E., *Profili deflativi del procedimento innanzi al giudice di pace: scelte dell'imputato e della persona offesa*, in *Giur. merito*, 2003, p. 1851.

ARIOLLI G., *Il processo penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2009.

ARMONE G., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, IV, c. 204.

ARNAUDO L., *Mediazione e diritto penale: una proposta di conciliazione*, in *Soc. dir.*, 1999, p. 95.

BALDRY A., *Assistenza alle vittime di reato: obiettivi, proposte e realtà*, in *Rass. pen. crim.*, 1998, p. 161.

BANA A., *Brevi note sui parametri per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali*, in *Riv. pen.*, 2001, p. 369.

BARGI A., *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in AA.VV., *Processo penale e Costituzione*, a cura di F. R. Dinacci, Milano, Giuffrè, 2010, p. 469.

BARTOLI R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 661.

BARTOLI R., *L'affidamento in prova al servizio sociale tra istanze risocializzative e scopi di garanzia*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1230.

BARTOLI R., *Le definizioni alternative del procedimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 172.

BARTOLINI B., *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2014.

BARTONE A.–ANTENHOFER G.–DORFMANN J., *L'esperienza della giustizia riparativa in Italia*, in *Il giudice di pace*, 2005, p. 178.

BELLAVISTA A., voce *Perdono giudiziale*, in *Noviss. Digesto it.*, vol. XII, Torino, Utet, 1968, p. 928.

BELlicosO A., *Giustizia penale. La messa alla prova per gli imputati adulti: un'occasione mancata?*, in www.freeonline.org.

BELLUTA H., *Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la formazione della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 126.

BENATELLI N.–ZOTTI A., *La messa alla prova nel processo penale: minori protagonisti, progetti, difficoltà ed esiti. L'esperienza di Venezia-L'esperienza del Salernitano*, in *Min. giust.*, 1997, n. 1, p. 152.

- BENE T., *Tra ragionevole durata del processo e funzionalità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 755.
- BERTAGNINI E., *Mediazione penale, giustizia riparativa e lavoro gratuito alla luce di qualche esperienza pratica*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 401.
- BIANCHETTI R.–MARIANI E., *La mediazione penale minorile: i progetti stranieri e l'esperienza dell'ufficio per la mediazione di Milano*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3192.
- BOLOGNA M., *sub art. 9, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 69.
- BOLOGNA M., *Riflessioni aperte su un istituto in cerca di identità. La mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 749.
- BONINI V., *sub art. 29*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, Torino, Utet, 2002, p. 249.
- BORDON G., *sub art. 34 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1469.
- BORDON G., *sub art. 35 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1481.
- BOUCHARD M., *La mediazione dei conflitti penalmente rilevanti*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1571.
- BOUCHARD M., voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, Utet, 1995, p. 142.
- BOUCHARD M., *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 887.
- BOUCHARD M., *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Quest. giust.*, 1992, p. 757.
- BOUCHARD M., *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, p. 191.
- BOUCHARD M., *Tutela della vittima, mediazione penale e giustizia riparativa*, in www.csm.it.
- BOUCHARD M.–MIEROLO G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Mondadori, 2005.
- BOVE V., *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2014.
- BOVE V., *Messa alla prova degli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2014.

BRONZO P., *Messa alla prova per gli adulti e “rito degli irreperibili”*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1989.

BRONZO P., *sub art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9075.

BRUTTI C.–BRUTTI R. (a cura di), *Mediazione, conciliazione e riparazione: giustizia penale e sapere psicoanalitico*, Torino, Giappichelli, 1999.

BUNIVA F., *Luci ed ombre nella prassi della giustizia riparativa*, in *Min. giust.*, n. 1, 2005, p. 61.

BUZZELLI S., voce *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *Enc. dir, Annali*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 1017.

BUZZELLI S., *Durata ragionevole, tipologie procedurali e rimedi contro i ritardi ingiustificati*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo–R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2008, p. 255.

BUZZELLI S., voce *Giusto processo*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, vol. II, Torino, Utet, 2004, p. 342.

CACCIAPAGLIA A., *La sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato minorenni. L'esperienza del Tribunale per i minori di Lecce*, in *Le Corti Pugliesi*, 2009, p. 445.

CADAMURO E., *L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 153.

CAIANIELLO M., *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, Giappichelli, 2003.

CAIOZZO M. V., *Il ruolo del difensore nella mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 69.

CALABRETTA M. S.–A. MARI A., *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Giuffrè, Milano, 2014.

CALFAPIETRO T., *Percorsi di mediazione penale. L'elaborazione condivisa dell'esperienza criminosa*, in *Min. giust.*, 2013, n. 3, p. 200.

CALÒ R., *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*, in www.penalecontemporaneo.it, 21-11-2011.

CAMPANELLI G., *La sentenza 129/08 della Corte costituzionale e il valore delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo*, in *Foro it.*, 2009, I, c. 621.

CAMPILONGO V., *sub art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 379.

CAPITTA A.M.–FRANCO G., *Il perdono giudiziale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3125.

- CAPPA A., *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1786.
- CAPRIOLI F., *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7.
- CARACENI L., voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1015.
- CARACENI L., *sub art. 20, in Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 225.
- CARLI L., *Il ricorso immediato innanzi al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1533.
- CARLONE T.–VEZZADINI S., *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 163.
- CARRARO E., *Il perdono giudiziale nel nuovo sistema di giustizia penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008, p. 63.
- CARRERA L.–COLAMUSSI M.–CURCI A. (a cura di), *Justicia Juvenil Restaurativa. Da Lima a Bari: modelli alternativi per il recupero dei minorenni devianti*, Bari, Cacucci, 2011.
- CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione N° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, p. 624.
- CASTELLI S., *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano, Cortina, 1996.
- CAUTERUCCIO R., *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1293.
- CAUTERUCCIO R., *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, in *Riv. pen.*, 2006, p. 1005.
- CAVALLO C., *Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, in *Min. giust.*, 2008, n. 3, p. 357.
- CERETTI A., *Mediazione*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Atti del Convegno, Macerata, 4-5 luglio 2003, Milano, Giuffrè, 2004, p. 91.
- CERETTI A., *Progetti per un ufficio di mediazione penale presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in AA.VV., *La sfida della mediazione*, a cura di G. Pisapia–D. Antonaci, Padova, Cedam, 1997.
- CERETTI A., *Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale*, in *Iustitia*, 1997, p. 376.
- CERETTI A.–DI CIÒ F., *Giustizia riparativa e mediazione penale: a Milano un'indagine quantitativa e qualitativa*, in *Rass. penit. crim.*, 2002, p. 99.

- CERETTI A.–DI CIÒ F.–MANNOZZI G., *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in AA.VV., *Il coraggio di mediare*, a cura di F. Scaparro, Milano, Guerini e associati, 2001, p. 307.
- CERETTI A.–MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 772.
- CERQUA L. D., *Brevi riflessioni sulla "particolare tenuità del fatto"*, in *Il giudice di pace*, 2003, p. 21.
- CERQUA L. D., *La competenza in materia penale del giudice di pace*, in *Il giudice di pace*, 2000, p. 5.
- CERTOSINO D., *Messa alla prova e mediazione*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del tribunale di Taranto*, a cura di N. Triggiani, Bari, Cacucci, 2011, p. 131.
- CERTOSINO D., *Appunti sulla mediazione penale*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno IV, Bari, Cacucci, 2011, p. 107.
- CESARI C., *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, p. 463.
- CESARI C. *sub art. 27*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 293.
- CESARI C. *sub art. 28*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 341.
- CESARI C., *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005.
- CESARI C., *Il volto mite della giustizia: lineamenti e problemi della particolare tenuità del fatto*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Consuntivi e prospettive*, in *Giur. merito*, n. sp., 2003, p. 143.
- CESARI C., *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l'istituto della "tenuità del fatto"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 727.
- CESARIS L., *L'affidamento in prova al servizio sociale tra Cassazione rigorista e legislatore lassista*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 19.
- CHESSA M.–GASPARINI M.–POLI A., *La messa alla prova nella esperienza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Min. giust.*, 2008, n. 4, p. 102.
- CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, 5^a ed., Torino, Utet, 2012.
- CHIAVARIO M., *Processo penale e alternative: spunti di riflessioni su un "nuovo" dalle molte faccie (non sempre inedite)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 407.
- CHIAVARIO M., *sub art. 6*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole–B. Conforti–G. Raimondi, Padova, Cedam, 2001, p. 153.

CHIAVARIO M., voce *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2001, vol. XVII, Roma, 2001, p. 1.

CHIAVARIO M., *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 939.

CHIAVARIO M., *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Giappichelli, Torino, 1998.

CHIAVARIO M., *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, Cedam, 1995.

CHINNICI D., *Paradigma mediativo come alternativa al modello "autoritario": affresco idilliaco o strada percorribile?*, in *Ind. pen.*, 2007, p. 506.

CHINNICI D., *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla "scommessa" sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 876.

CHINNICI D., *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 d.p.r. 448/88): analisi dell'applicazione dell'istituto nel Distretto di Corte di Appello di Palermo (anni 1991/1992)*, in *Giur. merito*, 1996, p. 834.

CIAMPI S., *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1984.

CIARDIELLO P., *Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti. Riflessioni in margine alle "linee di indirizzo per l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti"*, in *Rass. pen. crim.*, 2007, p. 95

CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2010.

CIBINEL D., voce *Perdono giudiziale (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, Utet, 1995, vol. IX, p. 449.

CIGLIONI A., *La ragionevole durata del processo penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Giappichelli, Torino, 2007, p. 197.

CIVELLO CONIGLIARO S., *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato*, in www.penalecontemporaneo.it, 22-11-2012.

COCUZZA A., *Procedimento a carico di imputati minorenni*, in *Enc. giur.* Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 1.

COLAIANNI N., *La mediazione come valore costituzionale*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 32.

COLAMUSSI M., *Una giustizia minorile mite. L'esperienza del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Min. giust.*, 2013, n. 4, p. 229.

COLAMUSSI M., *Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa*, in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 6, p. 123.

COLAMUSSI M., *La messa alla prova*, Padova, Cedam, 2010.

COLAMUSSI M., *Mediare: un nuovo diritto?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di P. Corso e F. Peroni, vol. I, *Diritto processuale penale*, Piacenza, Celt, 2010, p. 219.

COLAMUSSI M., *Quali fattori determinano l'esito positivo della messa alla prova?*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. IV, *La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2008, p. 331.

COLAMUSSI M., *Messa alla prova e restorative justice*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. III, *Il sistema vigente tra tutela dell'individuo e nuove istanze di difesa sociale*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2004, p. 395.

COLAMUSSI M., *Una risposta alternativa alla devianza minorile: la "messa alla prova". Profili controversi della disciplina*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. II, *Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2000, p. 391.

COLAMUSSI M., *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1669.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., *Devianza minorile e recidiva. Prosciogliere, punire o responsabilizzare?*, Milano, FrancoAngeli, 2012.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., voce *Irrilevanza del fatto*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 509.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., voce *Mediazione penale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 547.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 558.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 423.

COLAMUSSI M.–MESTITZ A., *Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova. Criteri interpretativi e prassi applicative*, Working papers IRSIG-CNR, Bologna, 1997.

COMINELLI L., *La mediazione penale e la mediazione penale nel sistema minorile*, in AA.VV., *La mediazione familiare*, diretto da A. Cagnazzo, Torino, Utet, 2012, p. 74.

CONFALONIERI A., *Europa e giusto processo: istruzioni per l'uso*, Torino, Giappichelli, 2010.

CONSO G.–GREVI V. –BARGIS M. (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 7^a ed., Padova, Cedam, 2014.

CONTI C., voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, Giuffrè, 2001, p. 627.

CONTI C., *Le due “anime” del contraddittorio nell’art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 197.

CONTI C.–MARANDOLA A.–VARRASO G., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014.

CONTI C.–FERRUA P. –TONINI P., *sub art. 111 Cost.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 105.

COPPETTA M. G., *Il proscioglimento per irrilevanza del fatto*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris–A. Presutti, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 590.

COPPETTA M. G., *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris–A. Presutti, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 607.

CORBETTA S., *sub art. 34 d.lg. 28 agosto 2000, n.274*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9310.

CORBETTA S., *sub art. 35 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9327.

CORDERO F., *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, Giuffrè, 2012.

CORRERA M.–MARTUCCI P. –SCARDACCIONE G., *L’applicazione dell’istituto della sospensione del giudizio con messa alla prova nell’attività giudiziaria dei Tribunali per i minorenni di Roma e Trieste*, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1992, p. 52.

CORSALE M., *La mediazione tra società plurale e diritto mite*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 40.

COSI G.–FODDAI M.A. (a cura di), *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Milano, Giuffrè, 2003.

CUSATTI M., *Il decorso del tempo e il processo penale alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione*, in www.penale.it.

DALIA A.A.–FERRAIOLI M., *Manuale di diritto processuale penale*, 8^a ed., Padova, Cedam, 2013.

DALLA LIBERA E.–VEZZADINI S., *Giustizia riparativa e messa alla prova: uno sguardo alle prassi del Tribunale per i minorenni di Bologna*, in *Min. giust.*, 2010, n. 3, p. 225.

DARAIO G., *Il “principio riparativo” quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 357.

- DE AMICIS G., *Un'authority per la mediazione tra vittime e responsabili dei reati - è tra gli obiettivi della decisione sull'assistenza alla parte lesa*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 15, p. 26.
- DE FLAMMINEIS S., *Sicuro ravvedimento e risarcimento del danno nella liberazione condizionale: natura soggettiva e contenuto oggettivo*, in *Corr. merito*, 2007, p. 356.
- DE FRANCESCO G.–VENAFRO E. (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Torino, Giappichelli, 2002.
- DE LEO G.–VOLPINI L., *La verifica di alcuni principali obiettivi nella mediazione penale minorile*, in *Rass. it. crim.*, 1999, p. 279.
- DE VITO R., *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust.*, 2013, p. 9.
- DEL TUFO M., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, p. 889.
- DEL TUFO M., voce *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 996.
- DE ROBERTO G., voce *Vittima del reato*, in *Enc. giur.* Treccani, vol. XXXVII, Agg. 2002, p. 1.
- DE SIMONE G., *Pena: caratteristiche e finalità*, in S. Canestrari–L. Cornacchia–G. De Simone, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 45.
- DE SIMONE G., *Le forme di tutela della vittima*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro –C. Piemontese, Torino, Giappichelli, 2004, p. 55.
- DEGL'INNOCENTI L.–FALDI F., *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2011.
- DELL'ANNO P. P., *sub art. 29 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9260.
- DELLA BELLA A., *Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014.
- DELLA BELLA A., *Il ruolo dell'affidamento in prova nella crisi di certezza e di effettività della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1492.
- DELLA CASA F., *Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) "pay-back sanction"? Equivoci sul significato dell'art. 47 co.7 OP*, in *Leg. pen.* 2004, p. 380.

DELLA MORTE G., *La situazione carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia)*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 147.

DEU A. T.–LUPARIA L., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, Giuffrè, 2011.

D'ANDRIA M., *sub art. 564*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. V, Torino, Utet, 1991, p. 679.

D'AIUTO G., *Il principio della ragionevole durata del processo penale*, Napoli, Esi, 2008.

D'AVINO G., *In tema di irrilevanza penale del fatto nel processo penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 317.

DI CHIARA G., *Le forme della semplificazione avanzata: dall'irrilevanza del fatto alla mediazione*, in AA.VV., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Atti del convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Lecce 23-25 ottobre 2009), Milano, Giuffrè, 2012, p. 325.

DI CHIARA G., *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 500.

DI CHIARA G., *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e "messa alla prova"*, in *Foro. It.*, 1995, I, c. 2393.

DI CIÒ F., *Giustizia riparativa e mediazione penale minorile in Italia*, in www.mediazione-familiare.it.

DI GANGI M. C., *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, Trapani, Coppola editore, 2011.

DI GIACOMO C., *La tutela del minore in sede di audizione testimoniale e le prospettive di attuazione delle decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 739.

DI LEMBO V., *Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1.

DI NUOVO S.–CASTORINA M.G.–COPPOLINO P. –MALARA M.–TAIBI T., *L'efficacia della messa alla prova quale procedimento educativo e socializzante*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 110.

DI NUOVO S.–GRASSO G., *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, Giuffrè, 2005.

DI TULLIO D'ELISIIS A., *La messa alla prova per l'imputato*, Maggioli, Rimini, 2014.

DIDDI A., *La fase di ammissione alla prova*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 109.

- DIOTALLEVI G., *Quale futuro per la mediazione penale?*, in *Quest. giust.*, 2008, p. 18.
- DIOTALLEVI G., *L'irrilevanza penale del fatto nelle prospettive di riforma del sistema penale: un grande avvenire dietro le spalle*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2806.
- DOLCE R., voce *Perdono giudiziale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, p. 992.
- DOLCINI E., *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini–C. E. Paliero, t. II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1073.
- DOMINIONI O., *Interesse alla persecuzione penale e irrilevanza sociale del fatto nel prisma dell'efficienza giudiziaria*, in *Giust. Pen.*, 2010, III, c. 419.
- DONINI M., *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 1035.
- DONINI M., voce *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, Utet, 1999, p. 221.
- DOSI G., *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Torino, Giappichelli, 2010.
- DOVA M., *Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 948.
- DUSI P., *Irrilevanza del fatto e nuova formulazione*, in *Esp. giust. min.*, 1992, p. 15.
- ESPOSITO E., *La mediazione penale minorile: aspetti, problemi e prospettive in una visione di tipo sistemico*, in www.diritto.it.
- EUSEBI L., *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 527.
- EUSEBI L., *Profili della finalità conciliativa nel diritto penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini–C. E. Paliero, t. II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1109.
- EUSEBI L., *Dibattiti sulla teoria della pena e "mediazione"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 828.
- FADIGA L., *Riti speciali nel processo minorile*, in *Quad. Csm*, n. 28, vol. II, 1989, p. 514.
- FAGET J., *I "ragionevoli compromessi" della mediazione penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2009, p. 59.
- FANULI G. L., *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, p. 427.
- FERLITO C. R., sub *art. 90 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Gaito, 4^a ed., Torino, Utet, 2012, p. 475.

- FERRAJOLI L., *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi–G. Palombarini, Roma, Donzelli, 2002, p. 9.
- FERRUA P., *Il “giusto processo”*, 3^a ed., Bologna, Zanichelli, 2012.
- FERRUA P., *Il “giusto” processo tra modelli, regole e principi*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 401.
- FERRUA P., *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 453.
- FERRUA P., *Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 49.
- FERRUA P., *Il “giusto processo” in Costituzione*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 1, p. 1.
- FIANDACA G. – VISCONTI C. (a cura di), *Punire mediare conciliare*, Torino, Giappichelli, 2009.
- FIDELBO G., *Il ricorso immediato della persona offesa species dell’azione privata*, in *Giur. it.*, 2012, p. 479.
- FIDELBO G., voce *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. II, Torino, Utet, 2004, p. 242.
- FINOTTO M., *Il diritto alla ragionevole durata del processo*, in *Giust. pen.*, III, 2001, c. 545.
- FIorentin F., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 63.
- FIorentin F., *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 68.
- FIorentin F., *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 70.
- FIorentin F., *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 75.
- FIorentin F., *Volontariato quale forma di “riparazione sociale”*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 78.
- FIorentin F., *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 83.
- FIorentin F., *Ordinamento penitenziario: affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1199.
- FIorentin F., *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell’escuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 389.
- FIORIO C., *Affidamento in prova al servizio sociale tra “interpretazione autentica” e “diritto vivente”*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 3538.

- FLOR R.–MATTEVI E., *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, in www.penalecontemporaneo.it, 2 luglio 2012.
- FODDAI M.A., *Conciliazione e mediazione: modelli differenti di risoluzione dei conflitti?*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 43.
- FONTI R., *Novità legislative interne*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 4, p. 10.
- FORNACE P., *Affidamento in prova al servizio sociale*, in *Giur. merito*, 1992, p. 1043 ss.
- FURFARO S., *sub art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, 3^a ed., Utet, Torino, 2008, p. 942.
- FURFARO S., *sub art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, 3^a ed., Utet, Torino, 2008, p. 3990.
- GADDI D., *Mediazione penale e giudice di pace*, in *Giudice di pace*, 2002, p. 228.
- GAETA P., *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2701.
- GAETA P., *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 1135.
- GAITO A. (a cura di), *Procedura penale*, Milano, Ipsoa, 2013.
- GAITO A. (a cura di), *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, Utet, 2006.
- GALANTINI N., *Improcedibilità per tenuità del fatto ed estinzione del reato conseguente a condotta riparatoria*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1194.
- GAMBINI F., *sub art. 6, par. XXIV – XXXII*, in *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole–P. De Sena–V. Zagrebelsky, Padova, Cedam, 2012, p. 245.
- GARBEROGLIO L., *Sospensione del processo penale con messa alla prova e servizi sociali: un'analisi dello stato di applicazione nei distretti del Nord*, in *Bamb. inc.*, 1992, n. 2, p. 107.
- GARENA G., *Una riflessione sul modello riparativo finalizzata allo sviluppo della comunità*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 51.
- GAROFOLI V. (a cura di), *L'azione penale tra obbligatorietà e discrezionalità*. Atti del Convegno, Bari, 29 novembre 2008, Milano, Giuffrè, 2009.
- GAROFOLI V., *La malintesa endiadi tra pubblica sicurezza e durata ragionevole del processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 673.
- GAROFOLI V., *Giudizio, regole e giusto processo. I tormentati itinerari della cognizione penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 512.
- GARUTI G., *Codice di rito a "più velocità" e pluralità di modelli*, in *Proc. pen. e giust.*, 2011, n. 4, p. 1.

GARUTI G., *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, in *Il giudice di pace*, 2005, p. 262.

GARUTI G., voce *Conciliazione*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2003, vol. VIII, Roma, p. 1.

GARUTI G., *Dal dissenso immotivato alla giustizia riparatoria*, in *Studium juris*, 2002, p. 1331.

GARUTI G., *Brevi note in tema di tentativo di conciliazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 295.

GATTI U. – MARUGO M.I., *La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un “nuovo” strumento della giustizia minorile italiana*, in *Rass. it. crim.*, 1992, I, p. 85.

GEMELLI M., *La mediazione penale del difensore*, in *Giust. pen.*, 2005, III, c. 118.

GENTILE M., *Modalità di approccio alla giustizia riparativa in ambito internazionale: mediazione, conferencing, circle, restituzione*, in *Il giudice di pace*, 2008, n. 2, p. 1017.

GIAMBRUNO S., *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, Giuffrè, 2004.

GIAMBRUNO S., *Il processo penale minorile*, 2^a ed., Padova, Cedam, 2003.

GIAMBRUNO S., *Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato: un'opportuna innovazione nel sistema processuale penale minorile*, in *Giur. merito*, 1991, p. 607.

GIANESINI N., voce *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2013.

GIARDA A., “*Astratte modellistiche*” e principi costituzionali del processo penale, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 903.

GIOFFRÈ I., *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: principi ispiratori, ambito di applicazione, disciplina e prospettive*, in *Temi Romana*, 1999, p. 403.

GIOSTRA G., voce *Contraddittorio*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2002, vol. VIII, Roma, p. 1.

GIOSTRA G.–ILLUMINATI G. (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, Giappichelli, 2001.

GIRARDI S., *Affidamento in prova*, in *Studium iuris*, 2000, p. 1141.

GIUNCHEDI F., *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, in www.archiviopenale.it, n. 3, 2014 (web).

GIUNCHEDI F., *In nome della nomofilachia. La Cassazione cerca di prevenire i fenomeni di overruling*, in www.archiviopenale.it.

GIUNCHEDI F., *L. 67/2014: il Governo introduce la messa alla prova per decongestionare carceri e tribunali*, in www.quotidianogiuridico.it.

GIUNCHEDI G., *Moduli differenziati di accertamento, incremento delle garanzie e “ragionevole durata” del processo penale*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata. Gli accertamenti complementari*, a cura di M. Montagna, Torino, Giappichelli, 2011, p. 91.

GIUNCHEDI F. (a cura di), *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, t. I, Torino, Giappichelli, 2010.

GIUNCHEDI F., *sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito A., 3^a ed., t. II, Torino, Utet, 2006, p. 1286.

GIUNTA F., *Un primo bilancio applicativo della giurisdizione penale di pace*, in *Giudice di pace*, 2006, p. 77.

GHIARA A., *La “messa alla prova” nella legge processuale penale minorile*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 82.

GHIARA A., *sub art. 90 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario M., vol. I, Utet, Torino, 1989, p. 401.

GRASSO G., *sub art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 185

GRASSO G., *sub art. 28, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 196.

GREVI V., *Il principio della “ragionevole durata” come garanzia oggettiva del “giusto processo” penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3208.

GREVI V., *Ancora e sempre alla ricerca del “processo giusto”*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 476.

GREVI V., *Alla ricerca di un processo penale “giusto”*, Milano, Giuffrè, 2000.

GREVI V., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di “giusto processo” penale (tra “ragionevole durata”, diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Pol. dir.*, 2000, p. 436.

GREVI V., *Rapporto introduttivo su “diversion” e “mediation” nel sistema italiano*, in *Rass. pen. crim.*, 1983, p. 47.

GREVI V., *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, in *Giust. pen.*, 1981, III, c. 585.

GRIFANTINI F.M., *Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla corte penale internazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3180.

GRILLO P., *Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale davanti al giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica*, in *Giur. merito*, 2013, p. 6.

GRILLO P., *La mediazione penale nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni*, in *Giust. pen.*, 2012, III, c. 60.

GRILLO P., *Brevi riflessioni su di un istituto dalle molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale davanti al tribunale per i minorenni*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 643.

GUALTIERI M., *sub art. 90 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda– G. Spangher, 4^a ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 973.

GUALTIERI P., *Durata ragionevole del processo e persona offesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1008.

ICHINO G., *Durata irragionevole, durata prevedibile e durata ottimale dei processi (Le linee di azione indicate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia)*, in *Quest. giust.*, 2007, p. 501.

INGRASCÌ M., *Il minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988*, Torino, Giappichelli, 2005.

IOVENE F., *La giustizia negoziata al confine tra modello inquisitorio e accusatorio: patteggiamento e verstandigung*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3282.

KALB L., *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 129.

KALB L., *Crisi della giustizia penale e contributo del giurista*, in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 1. p. 1.

KALB L., *La "ricostruzione orale" del fatto tra "efficienza" ed "efficacia" del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2005.

KOSTORIS R. (a cura di), *La ragionevole durata del processo: garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, Giappichelli, 2005.

KOSTORIS R., *Obbligatorietà dell'azione penale, esigenze di deflazione e "irrilevanza del fatto"*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale*, Atti del convegno di Caserta-Napoli, 8-10 dicembre 1995, Milano, Giuffrè, 1996, p. 207.

LA GIOIA L., *Messa alla prova del minore e funzione conciliativa del giudice di pace*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*, a cura di N. Triggiani, Bari, Cacucci, 2011, p. 141.

LA GRECA G., *sub art. 9*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 97.

LA GRECA G., *Efficienza ed efficacia*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 479.

LAMONACA V., *L'attività volontaria e gratuita dei detenuti e degli internati: lavoro di pubblica utilità e mediazione penale*, in www.annalidipartimentojonico.org, 2013, p. 313.

LANZA E., *Mediazione e procedimento penale minorile*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, a cura di A. Pennisi, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 529.

LANZA E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, Giuffrè, 2003.

LANZILLO L., *Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all'eccessiva durata del processo penale*, in www.treccani.it.

LARIZZA S., *Principi costituzionali e trattamento penale dei minori*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 249.

LARIZZA S., *L'irrelevanza del fatto*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris–A. Presutti, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 250;

LARIZZA S., *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris–A. Presutti, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 279.

LARIZZA S., *Tutela del minore dal processo o nel processo? La scelta della Corte costituzionale nella sentenza che estende alla fase dibattimentale l'applicabilità della irrilevanza del fatto*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3687.

LATTI G., *La messa alla prova nell'applicazione del Tribunale per i minorenni di Cagliari*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 131.

LAVARINI B., *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 610.

LOCCI L., *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust.*, 2005, n. 4, p. 85.

LORUSSO S., *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881.

LOSANA C., *sub art. 27 d. P. R. n. 448 del 1988*, in *Esp. giust. min.*, 1989, p. 180.

LOSANA C., *sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994, p. 287.

LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, 7^a ed. (rist. em.), Torino, Giappichelli, 2011.

LOZZI G., *Il giusto processo e riti speciali deflativi del dibattimento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 1159.

LUCCIOLI G.–CHIARLONI S., *La Corte di cassazione tra funzione nomofilattica e ragionevole durata del processo*, in *Giustizia insieme*, 2009, p. 21.

MACI F., *Per un penale minorile partecipato: il modello delle Family group conferences*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 128.

MACRILLÒ A.–FILOCAMO F.–MUSSINI G.–TRIPICCIÓN D., *Il processo penale minorile*, Rimini, Maggioli editore, 2013.

MAIORANO N., *In tema di affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1976.

- MANCHIA A.C., voce *Processo penale minorile*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, diretto da S. Patti, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 186.
- MANESCHI A., *La giustizia penale riparatoria demandata al giudice di pace*, in *Il giudice di pace*, 2002, p. 247.
- MANNA A., *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1251.
- MANNA A., *La vittima del reato: “à la recherche” di un difficile modello dialogico del sistema*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini–C. E. Paliero, t. I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 957.
- MANNA A., *Il risarcimento del danno fra diritto civile e penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 591.
- MANNOZZI G., *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 833.
- MANNOZZI G., *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini–C. E. Paliero, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1129.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003.
- MANNOZZI G., *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Torino, Giappichelli, 2002.
- MANNOZZI G., *From the sword to dialogue: towards a dialectic basis for penal mediation*, in *Restorative justice Theotical foundation*, William Publishing, 2002.
- MANNOZZI G., *Problemi e prospettive della Giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”*, in *Rass. penit. crim.*, 2000, p. 1.
- MANNOZZI G., *La mediazione penale*, Padova, Cedam, 1999.
- MANNOZZI G. – LODIGIANI G. A., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, p. 133.
- MANNOZZI G. – F. RUGGERI (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio*, (Atti del convegno di studi, Como 13-14 maggio 2005), Varese, Insubria University Press, 2007.
- MANNOZZI G.–SOTIS C.–MORETTI B.–SILVANI S.–LOLLINI A.–PERINI C., *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, Giuffrè, 2004.
- MANZIONE D., *sub art. 2*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, Torino, Utet, 2002, p. 27.
- MARAFIOTI L., *Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2497.

- MARAFIOTI L., *La giustizia penale negoziata*, Milano, Giuffrè, 1992.
- MARANDOLA A., *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Cacucci, Bari, 2014, p. 135.
- MARANDOLA A., *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 674.
- MARANDOLA A., *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher G., vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, t. I, a cura di G. Garuti, Torino, Utet, 2011, p. 73.
- MARANDOLA A. (a cura di), *Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace*, Milano, Ipsoa, 2007.
- MARANDOLA A., *Il procedimento penale del giudice di pace: prime riflessioni sistematiche*, in *Studium iuris*, 2004, p. 479.
- MARANDOLA A., voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2001, vol. XV, Roma, p. 1.
- MARIANI E.–BIANCHETTI R., *L'applicazione della «messa alla prova» nei reati di gruppo commessi da minori nel distretto di Corte d'appello di Milano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2410.
- MARINI L.–PEPINO L., *Crisi di un modello o crisi del processo?*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 1017.
- MARSHALL T.F., *Restorative justice. An Overview*, London, Home Office, 1996.
- MARTELLO M., *La formazione del mediatore*, Torino, Utet, 2013.
- MARTELLO M., *L'intelligenza emotiva: dalla mediazione del conflitto alla relazione costruttiva*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 37.
- MARTELLO M., *Oltre il Conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva*, Milano, Mc Graw Hill, 2003.
- MARTINI A., *La sospensione del processo con messa alla prova: un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 237.
- MARTUCCI P., *sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9019.
- MARTUCCI P., *sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda–G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9023.
- MARTUCCI P., *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1413.
- MARTUCCI P., voce *Mediazione penale*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2005, vol. XIX, Roma, p. 1.

- MARTUCCI P., voce *Vittima del reato*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2003, vol. XI, Roma, p. 1.
- MARTUCCI P., *Verso una legge generale per la tutela delle vittime?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1161.
- MARTUCCI P., *Il trauma da esclusione della vittima del reato*, in *Min. giust.*, 1994, n. 4, p. 34.
- MARZADURI E. – SILVESTRI G., *Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo*, in *Criminalia*, 2008, p. 241.
- MARZADURI E., *La riforma dell'art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 755.
- MARZARIO M., *I fondamenti internazionali della mediazione penale minorile*, in www.filodiritto.com.
- MARZARIO M., *Dovere costituzionale della mediazione penale minorile?*, in www.dirittominorile.it.
- MASSA T., *Il colore della fratellanza. Riflessioni a margine di una proposta di riforma*, in *Rass. it. crim.*, 1999, p. 706.
- MASTROPASQUA G., *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, 2007, p. 881.
- MASTROPASQUA I., *La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in *Nuove Esperienze di giustizia minorile*, 2008, p. 87.
- MASTROPASQUA I., *Il processo penale e la mediazione*, in *Mediare*, 2006, p. 57.
- MASTROTOTARO R., *Sul concetto di "ravvedimento" ai fini della concessione della liberazione condizionale*, in *Rass. pen. crim.*, 2006, p. 121.
- MATTEVI E., *Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento penale di pace*, in *Ind. pen.*, 2009, p. 169.
- MATTUCCI L., *La mediazione penale nel sistema minorile*, in www.mediazione-familiare.it.
- MAZZA O., *Dalla sentenza Torreggiani alla riforma del sistema penale*, in www.archiviopenale.it, n. 2, 2014 (web).
- MAZZA O., *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, in *Giur. it.*, 2012, p. 793.
- MAZZUCATO C., *Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale*, in *Ars interpretandi*, 2004, p. 165.
- MAZZUCATO C., *Oltre la bilancia e la spada*, in AA.VV., *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, a cura di E. Scabini–G. Rossi, Milano, Vita e pensiero, 2004, p. 150.

MENNA M., *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 591.

MENNA M., *La ragionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidentali e ai processi cumulativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 921.

MENNA M., *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 269.

MESSNER C., *Mediazione penale e nuove forme di controllo sociale*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, p. 93.

MESTITZ A., *Perché la mediazione penale stenta a decollare*, in *Min. giust.*, 2007, n. 3, p. 121.

MESTITZ A. (a cura di), *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Carocci, Roma, 2007.

MESTITZ A., *Messa alla prova e mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 47.

MESTITZ A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, Carocci, 2004.

MESTITZ A. (a cura di) *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Milano, Giuffrè 1997.

MESTITZ A.–COLAMUSSI M., *Messa alla prova e restorative justice*, in *Min. giust.*, 2000, suppl. al n. 2, p. 223.

METTA S., *Mediazione penale*, in *Temi romana*, 2005, p. 385.

MICELA F., *La mediazione è un alibi per il processo penale minorile?*, in *Min. giust.*, 2009, n. 4, p. 183.

MICELA F., *Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, p. 107.

MICHELINI G., *Giustizia riparatoria e mediazione penale nel recente dibattito delle Nazioni Unite*, in *Doc. giust.*, 2000, n. 5, p. 955.

MIEDICO M., *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014.

MICOLI A.–MONTI D., *La tutela penale della vittima minore*, a cura di G. Flora, Padova, Cedam, 2010.

MONTELEONE C., *Messa alla prova e «reati gravi»: uno studio della prassi applicativa del Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3480.

MONTEVERDE L., *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 86.

MORELLI G., *L'affidamento in prova al servizio sociale tra certezza della pena e finalità rieducativa*, in *Giur. merito*, 1995, p. 103.

- MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, in *Min. giust.*, 2002, n. 1-2, p. 223.
- MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, 4^a ed., a cura di L. Fadiga, Bologna, Zanichelli, 2008.
- MORO A. C., *Le valenze educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida per tutti*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario M., *Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994 p. 3.
- MORRONE A., *Liberazione condizionale tra risarcimento del danno e ravvedimento del reo*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 207.
- MOSCONI G., *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, p. 51.
- MURIEL G., *La mediazione–riparazione*, in AA.VV., *Dove va la giustizia penale minorile?*, a cura di E. Zappalà, Milano, Giuffrè, 2005, p. 65.
- MURRO O., *Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto*, in www.treccani.it.
- MURRO O., *Le condotte riparatorie e il giudice di pace. Una soluzione alternativa delle controversie penali?*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1521.
- MUSACCHIO V., *Vittima del reato e giustizia riparativa: paradigmi del nuovo diritto penale del terzo millennio*, in *I diritti dell'uomo*, 2008, p. 37.
- MUSACCHIO V., *Le alternative alla detenzione nel sistema penale italiano: profili teorico-pratici*, in *Giust. pen.*, 2002, II, c. 434.
- MUSACCHIO V., *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Padova, Cedam, 2007.
- NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, 10^a ed., Milano, Giuffrè, 2007.
- NAPPI A., *La procedura penale per il giudice di pace*, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2004.
- NAPPI A., *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540.
- NAZZARO U., *L'affidamento in prova in casi particolari tra norma e prassi*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1053.
- NEGRI D., *sub art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario– E. Marzaduri, Torino, Utet, 2002, p. 195.

NEPPI MODONA G., *La parabola dei riti alternativi tra interventi della Corte costituzionale e modifiche legislative*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2000, p. 447.

NEVOLI F., *La sospensione del procedimento e la decisione “sulla prova”*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 145.

NICOSIA P.–BRUNI A.–DIOGUARDI P.–MARINELLI D., *Temi di mediazione penale*, Pisa, Plus, 2006.

NORMANDO R., *Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l'intervento del mediatore*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, n. 2, p. 125.

OCCHIOGROSSO F.P., *La mediazione nella giustizia minorile*, in *Min. giust.*, 2008, n. 1, p. 161.

OCCHIOGROSSO F.P., *Il cammino della mediazione*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 12.

OCCHIOGROSSO F., *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 5.

ORLANDI R., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1171.

OTTENHOF R., *Sulla tutela penale delle vittime*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2012, p. 708.

PACIFICI L., *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lg. n. 274 del 2000: natura giuridica ed estensibilità al coimputato*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2166.

PAGLIANO A.–STANZIOLA M., *La particolare tenuità del fatto nel processo davanti al giudice di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 610.

PALAZZO R.–BARTOLI R. (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano ed internazionale*, Firenze, University Press, 2011.

PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2002.

PANSINI C., voce *Durata ragionevole del processo (dir. proc. pen.)*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica.*, vol. V, diretto da S. Patti, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, p. 679.

PANSINI C., *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher G., vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, t. II, a cura di G. Garuti, Torino, Utet, 2011, p. 1283.

PANSINI C., voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VI, Torino, Utet, 2011, p. 409.

PANSINI C., *sub art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda– G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 8999.

PANSINI G., voce *Ragionevole durata del processo*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scafati, Giappichelli, 2013.

PARLATO L., *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3293.

PARLATO L., *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, ed. Torri del vento, 2012.

PASSARO F. M., *Affidamento in prova al servizio sociale. No agli automatismi nella concessione*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 47, p. 41.

PATANÈ V., *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, in *Giur. it.*, 2012, p. 485.

PATANÈ V., voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 572.

PATANÈ V., *La mediazione penale in Italia*, in AA.VV., *Dove va la giustizia penale minorile?*, a cura di E. Zappalà, Milano, Giuffrè, 2006, p. 81.

PATANÈ V., *La mediazione penale nel processo minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, a cura di G. Giostra, Milano, Giuffrè, 2005, p. 171.

PATANÈ V., *Diversion*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, (Atti del Convegno, Macerata 4-5 luglio 2003), Milano, Giuffrè, 2004, p. 65.

PATANÈ V., *Note a margine della Raccomandazione N.R. (99)19 nella prospettiva della “Mediazione” nella giustizia penale italiana*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Catania*, 2000, p. 3.

PATANÈ V., *L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Milano, Giuffrè, 1999.

PATANÈ V., *L'irrelevanza del fatto nel processo penale minorile*, in *Esp. giust. min.*, 1992, p. 59.

PATRONE I., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in AA.VV., *Il nuovo*

art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile, a cura di M. G. Civinini–C. M. Verardi, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 164.

PAULESU P. P., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 593.

PAVAN G., voce *Tutela penale della vittima nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VII, Torino, Utet, 2013, p. 604.

PAVARINI M., *Discrezionalità e “sentencing” penitenziario. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell’attività dei tribunali di sorveglianza (1987-1990)*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, p. 149.

PAZÈ P., *Contenuti e significato della conciliazione penale del pubblico ministero*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 70.

PAZÈ P., *Il tentativo di conciliazione del pubblico ministero*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 649.

PAZÈ P. C., *Un riesame complessivo della messa alla prova per i minorenni*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2172.

PECORELLA C., *Il Tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata nella prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2014.

PECORELLA G., *La messa alla prova...alla prova delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3264.

PELISSERO M., *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 261.

PENNISI A., *Parti eventuali ed effetti sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1305.

PENNISI C., *Riflessioni sulle finalità educative e riparatrici della giustizia penale minorile*, in *Dir. famiglia*, 2011, p. 614.

PENNISI A., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Agg. I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 790.

PEPINO L., voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, Utet, 1997, p. 481.

PEPINO L., voce *Perdono giudiziale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, Utet, 1995, vol. IX, p. 447.

PEPINO L., *Il dibattimento penale: necessità o lusso?* In *Quest. giust.*, 1995, p. 441.

PEPINO L., *sub art. art 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994, p. 279.

PEPINO L., *sub art. art 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994, p. 229.

PERONI F.–GIALUZ M., *La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino, Utet, 2004.

PICOTTI L. (a cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, Cedam, 2010.

PICOTTI L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam, 1998.

PICOTTI L.–SPANGHER G. (a cura di), *Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale*, Milano, Giuffrè, 2005.

PICOTTI L.–SPANGHER G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, Giuffrè, 2003.

PICOTTI L.–SPANGHER G. (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2002.

PICCIRILLO R., *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in PICCIRILLO R.–SILVESTRI P., *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Rel. N. III/07/2014, a cura dell’Ufficio del Massimario, in www.cortedicassazione.it.

PIGHI G., *L’ “irrilevanza” del fatto nel diritto penale minorile*, in *Studium iuris*, 1999, p. 71.

PIGHI G., *Il perdono giudiziale*, Milano, Giuffrè, 1984.

PILLA V., *La mediazione penale*, in *Min. giust.*, 2008, n. 4, p. 89.

PINNA M.G., *La vittima del reato e le prospettive di mediazione nella vigente legislazione processuale penale*, in *Criminalità minorile e mediazione. Riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori*, a cura di F. Molinari–A. Amoroso, Milano, Franco Angeli, 1998.

PISANI M., *Durata ragionevole del processo penale e appellabilità delle sentenze*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 3.

PISANI M., *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 465.

PISAPIA G. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, Cedam, 2000.

PISAPIA G.–ANTONUCCI D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, Cedam, 1997.

PODDA P., *All'ombra della mediazione penale*, in www.psicologiagiuridica.com.

POMODORO L., *“Minore imputato e messa alla prova”*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 265.

PONTI G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 1995.

PRESUTTI A., *Una alternativa in crisi di identità ovvero l'affidamento in prova dopo la legge 27 maggio 1998, n. 165*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 178.

PRICOCO M. F., *Il processo penale minorile: educare e riparare*, in *Min. giust.*, 2013, n. 4, p. 130.

PUGLISI R., *Il giudizio del giudice di pace sulla tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 989.

PULITO L., *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 77.

PULITO L., *La tutela della vittima del reato dopo la sentenza Giovanardi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 614.

PULITO L., *Lo statuto processuale penale del mediatore*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, p. 362.

PULVIRENTI A., *Il giudizio e le impugnazioni*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, a cura di A. Pennisi, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 381 ss.

QUATTROCOLO S., voce *Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 518.

QUATTROCOLO S., *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, Jovene, 2004.

QUATTROCOLO S., *Le condotte riparatorie nella nuova disciplina della competenza penale del giudice di pace*, in AA.VV., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco– E. Venafro, Torino, Giappichelli, 2002, p. 147.

QUATTROCOLO S., *sub art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario– E. Marzaduri, Utet, Torino, 2002, p. 295.

QUATTROCOLO S., *sub art. 35*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, diretto da M. Chiavario– E. Marzaduri, Utet, torino, 2002, p. 331.

REBESCO L., *L'esperienza della "messa alla prova" raccontata dagli adolescenti*, in *Min. giust.*, 2013, n. 3, p. 128.

REGGIO F., *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, FrancoAngeli, 2010.

RENZETTI S., *La mediazione nel microsistema penale minorile*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 642.

REYNAUD G., *sub art. art 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, Utet, 1994, p.79.

RICCI E., *Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 975.

RICCIO G., *Note sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4524.

RICCIO G., voce *Irrelevanza penale del fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.* Treccani, vol. XIX, Roma, Agg. 2008, p. 1.

RICCIOTTI R., *La giustizia penale minorile*, 3^a ed., Padova, Cedam, 2007.

R. RIVELLO, *L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Min. giust.*, 2011, n. 3, p. 15.

RIVERDITI M., *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.. uno sguardo d'insieme*, in *Studium iuris*, 2014, p. 982.

RIVIEZZO C., *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 31, p. 9.

- RIZZO F., *sub art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1835.
- RIZZO F., *sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1839.
- ROIATI A., *Diritto penale minimo e mediazione penale*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1047.
- ROMANO A., *Il conflitto e la mediazione*, in *Rass. pen. crim.*, 2011, p. 47.
- RONCO M., *Crisi della giustizia: responsabilità della magistratura e della classe politica*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1116.
- ROSSETTI M., *La mediazione nel processo penale: considerazioni sulla prospettiva di renderla obbligatoria per i reati di competenza del giudice di pace commessi in ambito condominiale*, in *Riv. pen.*, 2011, 977.
- ROXIN C., *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 5.
- ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, p. 3.
- RUGGIERI F., voce *Mediazione*, in *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di G. Spangher, il Sole-24 ore, Milano, 2008, p. 751.
- RUGGIERI F., *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329.
- RUGGIERI F., *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in AA.VV. *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Padova, Cedam, 1998, p. 191.
- RUGGIERI F., *Diversión: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 539.
- RUGGERO G., *Dalla mediazione al counselling: una nuova proposta formativa*, in www.mediazione-familiare.it.
- RUSSO R., *Sulla riparazione del danno davanti al giudice di pace*, in *Foro it.*, 2010, II, c. 159.
- SAMBUCO G., voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino, Utet, 2010, p. 644.
- SAMBUCO G., *Sulla messa alla prova dell'imputato minorenne*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2894.

SAMMARCO A., voce *Persona offesa dal reato*, in *Digesto del processo penale online*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2013.

SANTAGATA B.–OMESTI D.–CANDOTTI A., *Ragazzi alla prova: un'indagine sui provvedimenti giudiziari di sospensione del processo e "messa alla prova" nella prassi operativa del Triveneto*, a cura di B. Santagata, Forum, Udine, 2005.

SANTORIELLO C. (a cura di), *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, t. II, Torino, Giappichelli, 2010.

SARTARELLI S., *La Corte Costituzionale tra valorizzazione della finalità rieducativa della pena nella disciplina della liberazione condizionale e mantenimento dell'ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1356.

SAVY D., *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 613.

SBRACCIA A., *La rinuncia alla sanzione nell'economia complessiva delle sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Dei delitti e delle pene*, 2001, n. 1-3, p. 443.

SCACCIANOCE C., *La legge-delega sulla tenuità del fatto nel procedimento penale ordinario*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235.

SCACCIANOCE C., *Chiaroscuri della mediazione penale nel "rito di pace"*, in *Giust. pen.*, 2010, III, c. 599.

SCALFATI A., *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 1.

SCALFATI A., *A proposito di riforme sul giusto processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 2011, n. 1, p. 2.

SCALFATI A., *Un giudice onorario per una giustizia (attualmente) minore*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2807.

SCALFATI A., *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace nella prospettiva processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 401.

SCALFATI A., *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185.

SCALFATI A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, Cedam, 2001.

SCALFATI A., *Primi rilievi sull'attribuzione della competenza penale al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2000, p. 227.

SCARDACCIONE G., *La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile*, in *Rass. it. crim.*, 2001, p. 155.

SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rass. pen. crim.*, 1997, p. 11.

SCARDACCIONE G.–BALDRY A.–SCALI M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, Giuffrè, 1998.

SCARDACCIONE G. – F. MERLINI, *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*, Milano, Unicopli, 1996.

SCARDACCIONE G. – SPAGNOLETTI M. T., *L'esperienza della messa alla prova nel sistema minorile italiano: risultati di un'indagine svolta presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 875.

SCIVOLETTO C., *Riparazione e cura nella mediazione penale minorile*, in *Min. giust.*, 2012, n. 1, p. 373.

SCIVOLETTO C., *Giustizia minorile e partecipazione sociale: qualche riflessione sulla mediazione penale*, in *Soc. dir.*, 2012, p. 55.

SCIVOLETTO C., (a cura di), *Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche*, Milano, Franco Angeli, 2009.

SCIVOLETTO C., *Messa alla prova e criminalità organizzata*, in *Min. giust.*, 2007, n. 1, p. 238.

SCIVOLETTO C., *Mediazione penale e giustizia minorile: l'esperienza torinese*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3430.

SCIVOLETTO C., *Dopo dieci anni la probation minorile verso la conciliazione-riparazione?*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 99.

SCOMPARIN L., *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2008.

SCOMPARIN L., *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in AA.VV., *Problemi*

attuali della giustizia penale internazionale, a cura di A. Cassese– M. Chiavario– G. De Francesco, Torino, Giappichelli, 2005, p. 365.

SCOMPARIN L., *Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 405.

SCOMPARIN L., *Sospensione del processo minorile e “messa alla prova”: limiti di compatibilità con i riti speciali e altri profili processuali dopo l’intervento della Corte costituzionale*, in *Leg. pen.*, 1995, p. 509.

SECHI P., *Justice for victims: on conflict, trauma and reconciliation*, in *Giust. pen.*, 2013, II, c. 116.

SERGIO G., *Mediazione e processo penale minorile*, in *Crit. pen.*, 1998, p. 398.

SERVI D., voce *Procedimento davanti al giudice di pace (dinamiche del giudizio)*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2013.

SERVI D., voce *Procedimento davanti al giudice di pace (moduli introduttivi del giudizio)*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2013.

SERVI D., voce *Procedimento davanti al giudice di pace (principi generali ed apparato giudiziario)*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2013.

SEVESO L., *Il percorso giudiziario: evitare la vittimizzazione e promuovere la cura*, in *Min. giust.*, 2012, n. 1, p. 351.

SHARPE S., *Restorative Justice: a vision for Healing and Change*, Alberta, Canada, Edmonton Victim offender mediation Society, 1998.

SILVESTRI P., *Abuso del processo, ragionevole durata e novità normative*, in *Le Corti pugliesi*, 2007, p. 48.

SIRACUSANO D.–GALATI A.–TRANCHINA G. –ZAPPALÀ E., *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara–V. Patanè–F. Siracusano, Milano, Giuffrè, 2013.

SIRACUSANO D., *L’udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice monocratico*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. L. Carotti)*, vol. II, *Le innovazioni in tema di giudizio*, a cura di G. Pierro, Milano, Giuffrè, 2000, p. 85.

SIRACUSANO F., *La durata ragionevole del processo quale “metodo” della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 763.

SOLDI G. M., *sub art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito–M. Ronco, Torino, Utet, 2009, p. 1815.

SOTIS C., *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in AA.VV., *Mediazione e diritto penale dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 47.

SPANGHER G., *La pratica del processo penale*, vol. III, *Soggetti, atti, prove, misure cautelari*, Padova, Cedam, 2013.

SPANGHER G. (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. I, *Procedimenti speciali*, a cura di L. Filippi, Torino, Utet, 2008.

SPAVENTI L., *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 757.

TABASCO G., *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in www.archiviopenale.it, n. 1, 2015 (web).

TALANI M., *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *Ind. pen.*, 2010, p. 161.

TAMBURRINO G., *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 11.

TARUFFO M., *Considerazioni sparse su mediazione e diritti*, in *Ars interpretandi*, 2004, p. 97.

TARANTINO L., *Le frontiere dell'esecuzione penale tra inedite esperienze rieducative e limiti di sistema*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 309.

TIGANO S., *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rass. pen. crim.*, 2006, p. 25.

TIRELLI M., *Affidamento in prova al servizio sociale e iniziative del Magistrato di sorveglianza sulle prescrizioni*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 100.

TONINI P., *Manuale breve. Diritto processuale penale*, IX ed., Giuffrè, Milano, 2014.

TONINI P., *Manuale di procedura penale*, 15^a ed., Milano, Giuffrè, 2014.

TONINI P., *Disciplina della prova e durata ragionevole del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 332.

TONINI P. (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, Padova, Cedam, 2001.

TONINI P., *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 929.

TONINI P., *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1388.

TRAMONTANO G., *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 255.

TRAMONTANO L., *Percorsi di giustizia: verso una nuove modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. crim.*, 2010, p. 49.

TRANCHINA G., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4051.

TRICOMI, *La parte offesa "conquista" il diritto di citazione*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 105.

TRIGGIANI N., *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 13.

TRIGGIANI N., *Una misura cautelare velleitaria: le prescrizioni inerenti alle attività di studio o lavoro ovvero comunque utili per l'educazione del minore*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 62.

TRIGGIANI N., voce *Condizioni atipiche di procedibilità*, in *Digesto del processo penale on-line*, diretto da A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2013.

TRIGGIANI N., *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, Cedam, 2012.

TRIGGIANI N., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni: finalità, presupposti, prospettive*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*, a cura di N. Triggiani, Bari, Cacucci, 2011, p. 31.

TRIGGIANI N., *L'evoluzione internazionale della giustizia penale minorile e il processo penale italiano a carico di imputati minorenni: riflessioni a vent'anni dalla ratifica della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno IV, Bari, Cacucci, 2011, p. 677.

TRIPODI F., *Ragionevole durata del processo penale, principio di oralità e «abuso» del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice)*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3077.

TROCKER N., *Il valore costituzionale del “giusto processo”*, in AA.VV., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M. G. Civinni–C. M. Verardi, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 36.

TROCKER N., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali*, in *Riv. it. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, p. 382.

TUGNOLI F., *La mediazione de iure condendo*, in *Riv. di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2013, p. 123.

TULKENS N., *Una giustizia negoziata?*, in AA.VV., *Procedure penali d’Europa*, a cura di Chiavario M., 2^a ed., Padova, Cedam, 1998, p. 595.

TURCO E., *I prodromi della riforma*, in AA.VV., *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di N. Triggiani, Torino, Giappichelli, 2014, p. 177.

TURCO E., *sub art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 466.

TURCO E., *sub art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio–G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2013, p. 480.

TURCO E., *Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale*, vol. III, *Il sistema vigente tra tutela dell’individuo e nuove istanze di difesa sociale*, a cura di V. Perchinunno, Milano, Giuffrè, 2004, p. 275.

TURLON F., *Per una giustizia penale mediativa e riparativa*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 145.

TURRI G., *La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni*, in *Min. giust.*, 2005, n. 1, p. 41.

UBERTIS G., *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4058.

UBERTIS G., *Sistema di procedura penale*, vol. I, *Principi generali*, 2^a ed., Torino, Utet, 2007.

UBERTIS G., *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli*, Atti del Convegno, Milano 18 marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2006, p. 15.

UBERTIS G., *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1321.

UBERTIS G., *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 130.

UBERTIS G., *Ricostruzione del sistema, giusto processo, elementi di prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 313.

UMBREIT M., *La mediazione penale minorile negli Stati Uniti*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, p. 45.

VACCARI M., *Media-conciliazione e funzione conciliativa del giudice*, in *Giur. merito*, 2012, p. 1111.

VAIRO R., *Il processo penale davanti al giudice*, Torino, Utet, 2008.

VALENTINI C., *Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2225.

VALIERI M., *Sulla mediazione nel processo penale minorile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2003, p. 492.

VARRASO G., *sub art. 21, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 9216.

VARRASO G., voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 332.

VARRASO G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, Giuffrè, 2006.

VASSALLO A., *Primi passi verso una disciplina legislativa della mediazione penale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1129.

VASSALLO A., *Brevi riflessioni in tema di mediazione penale a seguito di un recente incontro di studio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2635.

VASSALLO A., *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 616.

VELLUTINI P., *Una svolta finale nell'interpretazione dei presupposti applicativi dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2738.

VERRINA L., voce *Principio del contraddittorio*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. II, Torino, Utet, 2004, p. 636.

VEZZADINI S., *A proposito di ruoli scomodi: vittime minorenni e procedimento penale minorile*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 139.

VEZZADINI S., *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato. Esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, Bologna, Clueb, 2003.

VIANELLO F., *Mediazione penale e giustizia di prossimità*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, p. 5.

VIANELLO F., *Per uno studio socio-giuridico della mediazione penale*, in *Soc. dir.*, 1999, p. 81.

VIANELLO F., *La sospensione del processo e la messa alla prova. Un'indagine presso il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Sociologia dir.*, 1998, n. 2, p. 79.

VIETTI M., *Crisi economica e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1.

VICOLI D., *L'esperienza dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, realtà e prospettive*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. Di Chiara, Torino, Giappichelli, 2003, p. 231.

VIGANÒ F., *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 1300.

VIGANÒ F., *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013.

VIGONI D., *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, Giuffrè, 2011.

VIGONI D., *sub art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 4^a ed., t. III, Milano, Ipsoa, 2010, p. 8965.

VIRGILIO A., *L'affidamento in prova al servizio sociale anche alla luce delle decisioni della Consulta*, in *Giust. pen.*, 2007, I, c. 97.

VIRGILIO A., *Il tentativo di conciliazione nel nuovo codice*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 78.

VOZZA D., *Tutela della vittima nel procedimento penale: il discrimen tra garanzie sostanziali e procedurali quale limite all'intervento della Corte di Giustizia?*, in www.penalecontemporaneo.it, 13-06-2011.

ZACCARIA F., *Scenari de jure condendo: la messa alla prova anche per gli adulti?*, in AA.VV., *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e*

futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto, a cura di N. Triggiani, Bari, Cacucci, 2011.

ZACCARO G., *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in www.magistraturademocratica.it.

ZAGREBELSKY G., *L'idea di giustizia e l'esperienza della ingiustizia*, in C. M. MARTINI– G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, Einaudi, 2003, p. 3.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Torino, Einaudi, 1992.

ZAINA C. A., *Riflessioni sulla messa alla prova su richiesta dell'imputato*, in www.diritto.it.

ZAPPALÀ E. (a cura di), *Dove va la giustizia penale minorile? Confronto tra l'esperienza francese e i progetti di riforma italiani*, Milano, Giuffrè, 2005.

ZEHR H., *Changing Lenses. A new Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 1990.

